

TAVOLO PERMANENTE PER LE FONTI ORALI

Vademecum
per il trattamento delle fonti orali

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SERVIZIO II - PATRIMONIO ARCHIVISTICO

Direttore generale Archivi: in corso di nomina
Direttore del Servizio II: Sabrina Mingarelli

© 2023 Ministero della Cultura
Direzione generale Archivi
ISBN 978-88-7125-358-9

Finito di stampare nel mese di ottobre 2023
dalla Tipografia Fabri - Rieti

SOMMARIO

<i>Presentazione</i> Sabrina Mingarelli	VII
<i>Prefazione</i> Antonella Mulè	IX

IL VADEMECUM PER LE FONTI ORALI: UNA BUSSOLA PER OPERATORI, RICERCATORI, ISTITUZIONI

<i>Vita e morte della parola</i> , Alessandro Portelli	3
<i>Vademecum per il trattamento delle fonti orali: i punti qualificanti</i>	
<i>Definizioni e presupposti legali</i> (Alessandro Casellato)	9
<i>Produzione e conservazione della fonte orale</i> (Maria Francesca Stamuli)	12
<i>Acquisizione e valorizzazione degli archivi orali</i> (Silvia Calamai)	15

PARTE 1

VADEMECUM PER IL TRATTAMENTO DELLE FONTI ORALI

PREMESSA	23
I. QUESTIONI GENERALI	
1. Fonti orali e archivi orali	27
a. Registrazione come elemento essenziale di un evento comunicativo	
b. Registrazione come elemento accessorio di un evento comunicativo	
2. La normativa sulla protezione dei dati personali	
2.1. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)	30
2.2. Raccolta e archiviazione nel pubblico interesse	33
2.3. Il caso delle persone defunte	35
2.4. Evoluzione della normativa: comunicazione, diffusione e diritto all'oblio	36
2.5. La storia non si cancella	38
3. La normativa sul diritto d'autore	
3.1. Diritti di utilizzo e sfruttamento e proprietà intellettuale	39
3.2. Interviste e committenza	41
3.3. Interviste e consultazione	41

II. PREPARAZIONE: I PRESUPPOSTI LEGALI

1. Che cosa fare prima di registrare fonti orali	
1.1. Base giuridica del trattamento	44
1.2. L'informativa	48
1.2.1. Cos'è l'informativa e quando è necessaria	
1.2.2. Tempi e modalità dell'informativa	
1.2.3. Contenuto minimo dell'informativa	
1.3. L'autorizzazione all'intervista	51
2. Che cos'è il consenso dell'interessato	
2.1. Requisiti del consenso	52
<i>a.</i> Libertà del consenso	
<i>b.</i> Specificità del consenso	
<i>c.</i> Informazione	
<i>d.</i> Manifestazione inequivocabile	
2.2. Durata del consenso e diritto di revoca	55
3. La ricerca scientifica: centralità del progetto di ricerca e delle norme deontologiche	57
4. Come adeguare al GDPR le fonti orali raccolte in precedenza	60

III. PRODUZIONE: I PRESUPPOSTI TECNICO – SCIENTIFICI

1. La produzione delle fonti orali: la documentazione dell'evento comunicativo	61
2. La scheda di rilevazione dell'evento comunicativo	63
3. La descrizione delle fonti orali: alcune raccomandazioni	68

IV. CONSERVAZIONE

1. Supporti fragili, documenti a rischio	71
2. Conservazione attiva e passiva degli originali	72
3. Digitalizzazione e conservazione a lungo termine	73

V. CESSIONE E ACQUISIZIONE DI ARCHIVI

1. Programmare la conservazione	77
2. Informazioni e raccomandazioni generali	77
3. Strumenti giuridici per la cessione gratuita di archivi	83

VI. ACCESSIBILITÀ E VALORIZZAZIONE

1. Riutilizzo e valorizzazione di archivi orali del passato	87
2. Dati e metadati	91
3. Come pubblicare on line	92
4. Le licenze Creative Commons	93

APPENDICI

Principali software per la descrizione del patrimonio culturale	97
Infrastrutture, repository, portali	98
Modelli di atti di donazione	103
Modelli di contratti di deposito e comodato	109
Modelli per l'autorizzazione all'uso dell'intervista	115
Esempi di informativa e consenso dell'interessato ai sensi del GDPR	117
Esempi di preamboli e conclusioni di interviste registrate	120
Esempio di scheda di rilevazione dell'evento comunicativo e della relativa scheda Documento	121
Esempio di vocabolario controllato	128
Gli standard adottati dagli istituti centrali del Ministero della cultura	129
Esempi di schede catalografiche tratte dall'archivio dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA)	137
Esempi di valorizzazione e riuso di archivi orali del passato	142
Centri di riferimento per la digitalizzazione di documenti sonori in Italia	146
Centri di riferimento per la conservazione di archivi orali in Italia	147
Risorse bibliografiche	163
Censimenti non pubblicati	169
Associazione italiana di Storia orale (AISO), Buone pratiche per la storia orale	170

PARTE 2

TRASCRIVERE LE RISORSE ORALI

1. Trascrivere la conversazione (Letizia Cirillo)	181
2. La trascrizione forense (Luciano Romito)	189
3. Trascrivere documenti di interesse etnomusicologico (Claudio Rizzoni)	201
4. Trascrivere foneticamente (Chiara Celata)	205
5. Trascrivere il dialetto (Giovanni Abete)	211
6. Trascrivere il parlato patologico (Gloria Gagliardi)	219
7. Annotare una trascrizione (Chiara Meluzzi)	227
8. La trascrizione automatica (Silvia Calamai)	231
9. Indicizzazione: una guida all'ascolto (Donatella Orecchia)	237
Bibliografia	243

A trent'anni dalla pubblicazione del primo censimento nazionale degli istituti di conservazione delle fonti orali in Italia – svolto dalle Soprintendenze archivistiche in collaborazione con studiosi di storia orale, sotto il coordinamento dell'allora Ufficio centrale per i beni archivistici – la collana «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato» torna a ospitare un volume che rappresenta un prezioso strumento per tutti coloro che, a vario titolo e a diversi scopi, lavorano con le fonti orali. Si tratta di un'opera collettiva e multidisciplinare, nata per rispondere alle esigenze formative di nuove generazioni di studiosi e professionisti e, per questo, presentata con un taglio essenzialmente pratico: un vademecum, appunto, corredato da un ricco apparato documentale in Appendice che fa di questo lavoro un vero e proprio prontuario contenente i “ferri del mestiere” per la produzione, conservazione, gestione e valorizzazione delle fonti orali. Ma, come illustrato nelle relazioni premesse al volume, molti altri sono i “punti qualificanti” del Vademecum, che si caratterizza positivamente anche per l'innovatività e la coerenza dell'orizzonte teorico e metodologico di riferimento, frutto – niente affatto scontato – dell'incontro e del costruttivo dialogo tra professionalità e discipline diverse. Muovendo da una più ampia definizione di fonte orale e dall'assunto dell'unità dell'evento comunicativo generativo della fonte – e, conseguentemente, dell'archivio di fonti orali – il Vademecum fornisce un organico contesto teorico, non meramente prescrittivo, a cui ancorare metodi e prassi per il trattamento della documentazione orale. Proprio la stretta interrelazione tra teoria e prassi, tra il Vademecum e le sue Appendici, è uno dei principali punti di forza di quest'opera e, ritengo, tra i motivi del suo positivo accoglimento presso il pubblico. Sono dunque particolarmente lieta che questo lavoro corale, già reso disponibile on line nel 2021, sia oggi edito a stampa all'interno delle pubblicazioni della Direzione generale Archivi, in una versione aggiornata e arricchita da una nuova sezione interamente dedicata alla trascrizione delle risorse orali. Come dichiarato dagli autori in Premessa, infatti, il Vademecum “è, allo stesso tempo, un punto di arrivo e una prima tappa di un processo di aggiornamento e perfezionamento che è destinato a proseguire nel tempo”. In altre parole, il Vademecum è un “cantiere aperto”, un progetto di lavoro che ci auguriamo seguiti a crescere e rinnovarsi e a cui auspichiamo di continuare a fornire il nostro contributo anche in futuro.

SABRINA MINGARELLI

Dirigente del Servizio II - Patrimonio archivistico
Direzione generale Archivi

Questo volume è un ulteriore anello che si aggiunge a una ricca collana di iniziative che testimoniano l'interesse manifestato ormai da decenni dall'Amministrazione archivistica nei confronti delle fonti orali, che ha avuto uno sbocco editoriale, ad esempio, con il numero monografico del 1988 della «Rassegna degli archivi di Stato», dedicato appunto alle fonti orali, e con il volume Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione, pubblicato nelle collane delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato nel 1993. Vent'anni dopo l'Istituto centrale per gli archivi con la collaborazione della Direzione generale archivi, ha realizzato un prodotto diverso, frutto delle nuove tecnologie, la digital library «Ti racconto la storia», che dal 2013 offre ospitalità a raccolte di testimonianze orali, storie di vita ed altra documentazione sonora ed audiovisiva conservata presso istituzioni pubbliche, centri di ricerca e associazioni private e ne favorisce la consultazione curando un thesaurus di ciascuna collezione e indici dei contenuti dei singoli oggetti digitali. Questi materiali sono frutto di interessi di ricerca molto diversi, come dimostra la varietà dei soggetti intervistati tra i quali compaiono rispettivamente, per citarne solo alcuni, testimoni del periodo della guerra e della lotta di Resistenza in provincia di Cuneo; dipendenti delle miniere della Sardegna sud-occidentale; esponenti dell'alta burocrazia; pazienti, medici e infermieri che hanno frequentato l'ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà di Roma; ex alunni di istituti per sordi e loro familiari udenti.

La gamma di ambiti disciplinari che fanno ricorso alle fonti orali è infatti piuttosto ampia, eppure storici orali, linguisti, etnologi, archivisti e altri professionisti della conservazione non si erano mai riuniti intorno a uno stesso tavolo per confrontarsi sul trattamento di queste fonti, fino a quando è stata lanciata l'iniziativa di cui è frutto il Vademecum, con cui si è inteso fornire a quanti utilizzano le fonti orali una "cassetta per gli attrezzi" di agile consultazione, dove trovare le conoscenze essenziali per il corretto trattamento delle registrazioni.

L'elaborazione di questo testo, durata oltre due anni, ha richiesto un impegno collettivo volto a superare differenze terminologiche ma soprattutto concettuali, dovute ai diversi punti di vista con cui si guardava lo stesso oggetto. Questa lunga riflessione condivisa - alla quale anche io ho avuto il piacere di prendere parte - ha portato all'acquisizione comune e alla precisazione di alcuni principi teorici fondamentali che il Vademecum espone con chiarezza e che vorrei brevemente riassumere. In primo luogo sono state ricondotte all'unica categoria di fonte orale, mettendone ben in chiaro le differenze, due distinte tipologie di registrazioni: quelle che costituiscono parte essenziale di eventi intenzionalmente prodotti, quali le interviste, e quelle realizzate come elemento accessorio di un evento comunicativo, sia esso un convegno, una riunione, una manifestazione o uno spettacolo teatrale, ma anche una seduta di tribunale, tutti eventi che si producono e conservano il proprio valore anche in assenza di registrazione.

Inoltre, particolarmente significativo dal punto di vista archivistico è il riconoscimento dell'importanza insostituibile della documentazione di contesto, sia essa fotografie, liberatorie, corrispondenza precedente o successiva, appunti e diari di campo, fino all'eventuale trascrizione o alla pubblicazione a stampa. L'insieme di questi materiali costituisce un "archivio orale", in cui la documentazione sonora e audiovisiva è mantenuta nella relazione con il contesto di produzione e descritta avendo cura di rappresentare adeguatamente tale relazione.

A questo scopo il Vademecum propone un modello di descrizione articolato su due livelli, con una 'scheda di rilevazione' che descrive l'evento comunicativo oggetto della registrazione, collegata a tante 'schede documento' quanti sono i documenti prodotti nell'ambito di quello stesso evento comunicativo. Gli elementi informativi essenziali per fornire il contesto adeguato alla fonte dovranno essere acquisiti in fase di registrazione e costituiranno la base per il suo trattamento successivo.

Sempre per garantire la relazione tra le fonti orali e il loro contesto di produzione, il Vademecum suggerisce infine di mantenere, per quanto possibile, l'archivio orale collegato all'intero complesso documentario del soggetto che lo ha prodotto.

Terminata la redazione del Vademecum, il gruppo che lo ha prodotto si è costituito in tavolo permanente di lavoro, per curarne eventuali aggiornamenti, soprattutto sul piano legislativo, e arricchirlo di nuovi contributi, il primo dei quali, dedicato alla trascrizione, si pubblica con grande piacere in questo stesso volume.

ANTONELLA MULÉ

già funzionario archivista del Servizio II - Patrimonio archivistico
Direzione generale archivi

IL VADEMECUM PER LE FONTI ORALI:
UNA BUSSOLA PER OPERATORI, RICERCATORI, ISTITUZIONI

Il 27 ottobre 2021, in occasione della Giornata mondiale UNESCO del Patrimonio audiovisivo, la Sala Spadolini del Ministero della Cultura in via del Collegio Romano ha ospitato il seminario Il Vademecum per le fonti orali: una bussola per operatori, ricercatori, istituzioni, ufficiale presentazione della stesura definitiva del Vademecum, seguita alla revisione pubblica del testo.

La mattinata si è aperta con la relazione introduttiva di Alessandro Portelli, una riflessione di alto spessore scientifico ed etico su percorsi e metodi della storia orale in Italia e sul senso ultimo del lavoro con e sulle fonti orali. Nel corso della giornata i coordinatori del gruppo di lavoro – Silvia Calamai, Alessandro Casellato e Maria Francesca Stamuli – hanno presentato i principali “punti qualificanti” del Vademecum.

Pubblichiamo di seguito questi interventi, già editi nel n. 33/2022 della rivista «Il de Martino. Storie, voci, suoni». Ringraziamo gli autori e la Rivista per aver concesso la disponibilità dei testi.

ALESSANDRO PORTELLI*

Vita e morte della parola

Questa è un'occasione molto importante, un riconoscimento istituzionale e un'elaborazione di metodo che mettono un po' un punto fermo dopo questi quarant'anni di storia orale in Italia – più di quaranta se li contiamo dall'uscita del libro di Luisa Passerini, *Oral History*, 1978, o dal primo congresso internazionale di storia orale, Bologna 1976; quasi sessanta se li contiamo dall'*Elogio del magnetofono* di Gianni Bosio o dai *Dieci anni di lavoro con le fonti orali* di Cesare Bermani. Sono le due tradizioni, universitaria e militante, che si sono intrecciate nella storia della storia orale in Italia. Direi che la formalizzazione e il riconoscimento di oggi erano da tempo più che maturi.

Perciò, nel ringraziare di questa opportunità l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Associazione italiana di storia orale e tutti gli altri soggetti promotori – anche a nome del Circolo Gianni Bosio, che pure quest'anno compie 50 anni di ricerca e di archiviazione e diffusione sulle fonti orali – vorrei proporvi qualche riflessione sulla materia prima di tutto questo lavoro: la parola.

Partiamo da una poesia di Emily Dickinson: come sempre, un testo complicatissimo nella sua apparente, quasi ingenua semplicità:

*A word is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day.*

«Una parola è morta / quando è detta / dicono / io dico/ che solo quel giorno / comincia a vivere». La poesia ruota attorno al cardine dei due versi centrali: «dicono», «dico», la tensione fra la voce diffusa del senso comune e la voce della creatività poetica. Partiamo dalla prima: l'idea di senso comune che la parola

* Circolo Gianni Bosio.

detta scompare, muore, a causa della labilità immateriale della voce, che l'oralità è per sua natura effimera e destinata a perdersi. È un luogo comune, ma non per questo è privo di senso. Che cosa possiamo fare affinché questa parola preziosa, una volta detta, continui a vivere?

Possiamo registrare queste voci, archivarle, conservarle: rendere permanente l'effimero, dare un supporto materiale all'immateriale, fermarne il movimento verso la scomparsa, letteralmente scrivere il suono, incidere i nastri. Le registrazioni della storia orale, gli archivi sonori e gli archivi dell'oralità sono i luoghi in cui la parola detta continua ad essere ascoltata e quindi a vivere. Grazie al magnetofono, scriveva Bosio, l'uso della voce «vive e si espande e opera in sé», ha una vita propria grazie alla quale «ridona alla cultura delle classi oppresse la possibilità di preservare i modi della propria consapevolezza, cioè della propria cultura». Non a caso, il cuore di tutto il progetto di Gianni Bosio è l'archivio dell'Istituto Ernesto de Martino, il cuore del progetto del Circolo Gianni Bosio a Roma, è un archivio dedicato a Franco Coggiola, che di quell'archivio fu l'anima.

Parlo di scrivere il suono perché il registratore – la fonografia – ha un'analogia non solo metaforica con la scrittura: sempre di fermare un movimento si tratta. In questo senso, credo che dobbiamo distinguere fra fonte e documento: la fonte è il soggetto che emette la traccia materiale (o virtuale) in cui consiste il documento. Ora, i soggetti della storia orale sono esseri umani, che continuano a vivere, parlare, raccontare anche dopo che noi li abbiamo registrati; quello che resta nell'archivio è come l'istantanea che ferma (scrive) un momento di qualcosa che invece si muove. Come tutti gli altri documenti d'archivio, proprio perché per fortuna è fermo, il documento sonoro può essere letto, riletto, ascoltato, interpretato, analizzato usato in mille modi diversi – ma, come dice Walter J. Ong, non cambia mai, dice sempre la stessa cosa.

Qui entra in gioco la seconda parte del testo di Emily Dickinson, quella in cui dalla concretezza materiale del senso comune si passa alla voce creativa dell'immaginazione e ai suoi significati simbolici. Sul piano simbolico, infatti, oralità e scrittura evocano entrambe sia la vita, sia la morte, in un rapporto ambiguo e problematico. L'oralità evoca la vita perché si muove, ed evoca la morte perché scompare. La scrittura – e con essa la registrazione, l'archivio – evocano la vita perché non scompaiono, ed evocano la morte perché non si muovono.

Negli Stati Uniti, la *oral history* non è cominciata con gli storici ma con gli archivisti. E ricordo i convegni della Oral history association a cui andavo, in cui gli archivisti si lamentavano: costruiamo queste fantastiche collezioni di voci, e poi restano lì, non c'è nessuno che le adoperi. Penso a Ishmael Reed, il grande

scrittore postmoderno afroamericano, che definiva il Museum of Modern Art di New York come «il più grande centro di detenzione di opere d'arte del mondo». È l'indimenticabile descrizione di Enrico Grammaroli, il fondatore e anima dell'archivio sonoro del Circolo Gianni Bosio: «Che cos'è il nostro archivio? L'archivio è una stanza. Dentro la stanza c'è un armadio; e dentro l'armadio di sono duemila voci che gridano: Voglio uscire, voglio uscire, voglio uscire».

La parola chiave è “uscire”. Come facciamo per impedire che la vita che garantiamo alla parola nel momento in cui fermiamo il suo movimento si trasformi in una forma di detenzione, in un irrigidimento proprietario e mortale? La prima cosa, naturalmente, è di fare sì che gli archivi stessi siano i centri nevralgici da cui il movimento della parola riparte, si diffonde, si amplifica: centri di produzione, luoghi da cui la parola torna a uscire in forme di libri, dischi, spettacoli, concerti, siti web; in cui l'esistenza delle voci registrate sia di stimolo al movimento di tutte le voci che continuano a muoversi fuori dei nostri registratori. L'archivio come punto di arrivo, e come punto di ripartenza.

La parola chiave è uscire, e di questo parla il livello simbolico profondo della poesia di Emily Dickinson. Uscire: la parola è nascita, esce dal corpo e comincia a vivere quando si muove nel mondo, separata dal corpo da cui è uscita – «indipendentemente dal soggetto da cui proviene», per dirla ancora una volta con Gianni Bosio – e diventa parola condivisa, tradizione, memoria, dialogo, cioè la materia stessa della storia orale. Lo scandalo della storia orale e della sua diversità stava proprio nel fatto che non lavora su documenti trovati ma su documenti costruiti dialogicamente: prima ancora di fermarsi nell'archivio, la parola della storia orale comincia a vivere anche grazie al ricercatore che la fa nascere interrogandola, e la condivide con l'ascolto e col dialogo.

Ma se pensiamo alla parola come fiato, come soffio vitale, allora per Emily Dickinson la nuova vita della parola comincia precisamente nel momento in cui si libera della materialità del corpo e comincia a vivere, eterna, dopo la morte del corpo, come insopprimibile spirito. E qui dobbiamo fare noi un lavoro di risignificazione simbolica del simbolo di Emily Dickinson.

Perché c'è un altro modo di uccidere la parola: se con l'obiettivo prezioso e desiderabile di garantirne la permanenza finiamo per imbrigliarne lo spirito e il movimento dentro regole, confini, percorsi obbligati che non le appartengono. Già più di dieci anni fa, la tavola rotonda conclusiva del congresso della International Oral history association a Praga si poneva una domanda cruciale: la storia orale sta perdendo il suo potenziale di radicalità?

Qui entra in campo il tema che accennavo all'inizio: l'intreccio problematico fra

ricerca militante e ricerca universitaria. Sono due filoni distinti ma inseparabili (io faccio parte di entrambe, ho fatto il professore universitario tutta la vita, ma di storia orale mi sono occupato come militante; e Luisa Passerini è una docente universitaria e una militante femminista e anticoloniale) che proprio per questo intrattengono una difficile relazione con le istituzioni. Nel corso del tempo, la pratica e la teoria della storia orale si sono affinate ed evolute proprio in risposta alle critiche e alle obiezioni che venivano dalla ricerca istituzionale e dalla professione storiografica, su temi come l'attendibilità delle fonti, la labilità della memoria, la generalizzabilità delle testimonianze personali, l'interferenza del rapporto fra ricercatore e narratore – e quindi, in buona misura, proprio grazie a queste critiche.

Ma la storia orale si è evoluta non tanto nello sforzo di cercare di adeguarsi alla rispettabilità storiografica, ma nel rovesciarla; non solo rivendicando per le fonti orali la stessa dubbia attendibilità che riconosciamo a ogni genere di fonte, ma esplorando una diversa attendibilità che riconosce come fatti storici l'immaginario, il desiderio, il sogno, l'errore, e che si annida anche nelle pieghe verbali del racconto; ridefinendo la memoria non solo come custodia labile dei fatti ma come incessante lavoro di rielaborazione del significato del passato e del suo rapporto con il presente, come una forza concreta che contribuisce a orientare l'azione dei soggetti storici viventi; riconoscendo nell'incontro fra ricercatore e narratore non una contaminante interferenza con l'astratta purezza della fonte ma un incontro e un dialogo utopico fra mondi attraversati da differenze di classe, di genere, di età, di status, che per il tempo dell'incontro sperimentano una forma di uguaglianza e di reciproco ascolto. Siamo diventati rispettabili e professionali non solo misurandoci con le pratiche istituzionali prescritte, dalla *peer review* al tipo di linguaggio alle note e alle bibliografie, ma soprattutto inducendo le istituzioni a loro volta ad adeguarsi e a riconoscere pratiche, idee, rapporti a cui erano state pregiudizialmente ostili.

I due articoli di storia orale più citati a livello mondiale oggi sono usciti rispettivamente su una invisibile rivista della sinistra extraparlamentare a Perugia e su una minoritaria rivista di storia militante a Milano. Sono sicuro che se nel 1979 li avessi sottoposti a riviste di storia scientificamente accreditate nell'università sarebbero stati allora rifiutati. Ne fanno fede la giovane ricercatrice e attivista che mi chiese di togliere il suo nome dalla redazione della rivista «I Giorni Cantati» perché pensava che se si fosse saputo che praticava la storia orale avrebbe avuto difficoltà nel concorso di dottorato; e ne fanno fede le difficoltà e agli ostacoli che ha dovuto superare nella sua carriera Luisa Passerini. E non parliamo nemmeno di Gianni Bosio e di Cesare Bermani. O di Danilo Montaldi.

Alla fine, a Cesare Bermani è stata conferita una laurea *honoris causa*. Come l'incontro di oggi, è stata una vittoria per tutti: per la storia orale, che ha dimostrato di saper crescere ascoltando le critiche; e per le istituzioni, che hanno dimostrato di sapersi aprire a pratiche e percorsi un tempo ritenuti estranei. Tuttavia, per tutte le ragioni che ho detto, vorrei che non pensassimo alle buone pratiche che oggi siamo in grado di proporre come a una legge normativa, ma come a una mappa, uno strumento di misura che ci aiuti a orientarci e anche ad uscirne, quando necessario, con la consapevolezza delle ragioni per cui lo facciamo e dei rischi che ci assumiamo. Siamo diventati rispettabili, ci siamo dati un metodo, ed è una bellissima cosa. Ma senza rischio non si fa ricerca; e se proviamo a fare ricerca stando nel solco definito dal metodo e della rispettabilità finiremo per trovare solo quello che il metodo di permette di trovare, avremo sempre conferme del già saputo. Applicheremo senza innovare.

La storia orale non è una tecnica, e uccidiamo lo spirito se la riduciamo a questo. Fin da quando Rocco Scotellaro ha cominciato ad ascoltare i contadini del Sud, da quando Gianni Bosio ha abbattuto le barriere fra etnologia e storia, è stata un continuo sconfinamento, una continua contaminazione, è stata una reinvenzione continua di metodi, pratiche, idee davanti a situazioni e problemi ogni volta nuovi, che ogni volta richiedevano immaginazione per essere riconosciuti ed elaborati. Anche perché non è mai finita: la storia orale non conosce il punto fermo, la ricerca compiuta e definitiva; è sempre provvisoria, sempre in divenire poiché si occupa di soggetti vivi, e cambia con il loro cambiamento. La città rossa e proletaria di Terni che ho raccontato in almeno tre libri in mezzo secolo nell'arco di pochi anni, oggi – dopo dieci anni di drammatiche lotte operaie – è semi-deindustrializzata e leghista, e se non continuo il mio lavoro per tenere conto di questo cambiamento, magari anch'esso provvisorio, allora tutto quello che ho scritto prima rischia di diventare menzogna.

Da quando ho cominciato a pensare a questo intervento, ho avuto in mente uno dei momenti più emozionanti della mia storia di ricercatore. Non so perché, non sono sicuro di quale sia il nesso – lo sappiamo, la narrazione orale non è fatta solo di connessioni logiche ma anche di salti associativi – perciò voglio comunque raccontarvelo in chiusura. Anche perché non si può ragionare sulla storia orale senza raccontare almeno una storia.

Era il 1985, la grande manifestazione contro il taglio della scala mobile – a posteriori, l'inizio della sconfitta. Da piazza Esedra a San Giovanni, lungo tutto il corteo, seguivo un gruppetto di anziane ex operaie tessili comuniste ternane, una conversazione aperta in cui in un modo o nell'altro ripercorrevano quasi un secolo di storia della loro città e della loro classe. Stiamo parlando dell'a-

borto (avevano votato a favore nel referendum), e gli chiedo se sono o no sono religiose, se credono in Dio. No, risponde una che si chiama Diana: «Se volemo crede' a qualche cosa, credemo. Però ce vorrebbe che questo facesse le cose giuste. Ognuno è religioso a modo suo. Tocca dilla a quel pòro Cristo che l'hanno impiccato». E la sua compagna, che porta il nome di Maddalena, conclude: «Io s'ero Dio, s'ero lo padre, impicca' no lo facevo impicca', su la croce».

Ecco, forse questo è il senso – lo spirito vivo, insopprimibile; l'utopia suprema – della storia orale. Immaginare oltre il già immaginato, immaginare come sarebbe la storia dell'universo se avessimo avuto un Dio donna, e un Dio operaia. E lavorare non solo per raccontare la storia ma per cambiarla, per imporre a “questo”, chiunque sia, di fare “le cose giuste”, in cielo come in terra. Perché forse “questo” non è altri che tutti noi.

Vademecum per il trattamento delle fonti orali: i punti qualificanti

ALESSANDRO CASELLATO*

Definizioni e presupposti legali

Questo *Vademecum* nasce dal bisogno di offrire delle risposte a quanti chiedevano come conservare, archiviare, descrivere gli archivi orali. Per affrontare la questione, è stato però necessario fare un passo indietro, e collocarla in una cornice più ampia. Innanzi tutto, è stato necessario definire che cosa intendiamo per archivio orale e quindi che cosa sia una fonte orale.

La definizione di fonte orale è uno dei punti qualificanti di questo *Vademecum*, ed è la seguente:

Le fonti orali sono prodotte registrando con vari dispositivi audio e audiovisivi eventi comunicativi che avvengono mediante l'uso di una varietà linguistica (lingua, dialetto), sia essa parlata o segnata.

Faccio osservare che *evento comunicativo* è un concetto ampio, che include le interviste, cioè le narrazioni dialogiche condotte per ricerca, ma anche espressioni poetiche o canore, manifestazioni pubbliche come comizi o riunioni o deposizioni nei processi, scambi dialogici privati come messaggi vocali (pensiamo a quelli che transitano oggi su WhatsApp o alle audio-lettere registrate in passato su cassette magnetiche o – al limite – alle intercettazioni ambientali della polizia).

Questi eventi comunicativi hanno una caratteristica comune: per essere considerati potenziali fonti orali essi devono avvenire attraverso una *varietà linguistica*, cioè una lingua o un dialetto (quale che sia la distinzione tra i due ambiti). Una *varietà linguistica parlata* – quindi non scritta: questa è una delimitazione – oppure *segnata*, cioè includendo anche le lingue dei segni, come la Lis.

Inoltre – ulteriore delimitazione – questi eventi comunicativi diventano propriamente “fonti orali” quando sono *registrati, con vari dispositivi* si dice: in formato audio o audiovisivo, cioè con tutti i dispositivi che la tecnologia consente o ha consentito nel passato.

* Università Ca' Foscari Venezia e Associazione italiana di storia orale (Aiso).

A questa definizione, segue un'indicazione teorica ed ermeneutica molto chiara: «da registrazione/fonte orale è in relazione organica con gli altri documenti di contesto», o «elementi di corredo». «Tali documenti contengono le informazioni necessarie a comprendere gli eventi comunicativi, i protagonisti di tali eventi e le reciproche relazioni».

Da ciò deriva una seconda indicazione applicativa molto importante ai fini della conservazione e archiviazione: la fonte orale va conservata insieme a questi altri «documenti di contesto» o «elementi di corredo».

Avrete capito che arrivare a una definizione condivisa di fonte orale non è stato semplice: la *fonte orale* era intesa in maniera diversa da storici orali, linguisti, etnologi, e poi da archivisti e in generale professionisti della conservazione.

Per esempio, per chi fa storia orale la fonte orale coincide con l'intervista, che è un evento comunicativo provocato intenzionalmente dal ricercatore. Questa intenzionalità della fonte e soggettività ineliminabile del ricercatore sono gli elementi che distinguono la storia orale dalla storiografia condotta su documenti già formati e reperiti – per esempio – negli archivi.

I linguisti, però, considerano fonte orale qualsiasi registrazione di parlato, comunque sia stata prodotta; mentre gli etnologi, per esempio, non possono non includere tra le fonti orali anche le manifestazioni canore o le narrazioni rituali e formalizzate, che avvengono al di fuori di un'intervista.

Gli archivisti, poi, devono aprire il loro ombrello sopra tutte le tipologie di fonti orali, a prescindere dalle tradizioni di ricerca o disciplinari che le considerano tali, e quindi ci hanno spinto a cercare una definizione la più inclusiva possibile, mettendo l'accento su quello che si chiama vincolo archivistico, ovvero sulla necessità di conservare il legame tra la fonte orale in senso stretto e gli altri documenti (di corredo e di contesto, diciamo noi) che nascono contestualmente all'*evento comunicativo* e ne sono quindi parimenti traccia, o fonte: fotografie, liberatorie, scambi di email o lettere, appunti e diari di campo, ecc.

Questo è solo un esempio delle mediazioni che abbiamo dovuto cercare di raggiungere per tenere insieme il tavolo di lavoro. Come scriviamo nella premessa al *Vademecum*,

esso ha richiesto una riflessione epistemologica e terminologica trasversale a discipline e ambiti professionali differenti, necessaria per offrire linee guida, strumenti ed esempi utili a tutti coloro che producono, conservano e utilizzano gli archivi orali. Con questa operazione si è inteso creare un tavolo permanente di lavoro, aperto al contributo di tutti coloro che trattano le fonti orali. Il tavolo di lavoro aggiornerà,

se del caso, il Vademecum alla luce delle novità che potranno intervenire sul piano legislativo, e si aprirà a nuovi temi che alle fonti orali sono strettamente connessi (p.e., finalità e caratteristiche della trascrizione). Questo Vademecum, quindi, è, allo stesso tempo, un punto di arrivo e una prima tappa di un processo di aggiornamento e perfezionamento che è destinato a proseguire nel tempo.

Ma poi, sempre nella premessa, affermiamo che:

Nonostante lo sforzo volto a riconoscere il terreno comune e a creare un lessico condiviso tra coloro che a vario titolo si occupano di archivi orali, il Vademecum è un testo orientativo e non prescrittivo, perché spesso non esistono soluzioni universali ai problemi che le fonti orali pongono, né procedure standard applicabili ai diversi settori disciplinari e professionali (antropologia, giornalismo, linguistica, medicina, psicologia, sociologia, storia, ecc.) che fanno uso dell'intervista registrata e quindi producono archivi orali. In particolare, l'applicazione della normativa (p.e., sul trattamento dei dati personali e sul diritto d'autore) che riguarda la produzione delle fonti orali può avere, in ambiti diversi, diverse interpretazioni e soluzioni, anche perché si interseca con le metodologie e le regole deontologiche proprie di ciascuna disciplina o professione. Per indicazioni più specifiche si rimanda, quindi, alle linee guida delle associazioni scientifiche e professionali di riferimento. Allo stesso modo, le scelte su come registrare e trattare le fonti orali attengono alla libertà, alla responsabilità e alla diligenza del singolo ricercatore.

Tengo a sottolineare questi due aspetti soprattutto per quanto riguarda, appunto, l'applicazione della normativa alle pratiche di ricerca: il primo è l'importanza delle linee guida delle associazioni scientifiche e professionali di riferimento, che questo *Vademecum* recepisce senza modificarle, naturalmente; il secondo è il richiamo (in ultima istanza) alla libertà e quindi alla responsabilità del singolo ricercatore. Il tavolo di lavoro, infatti, non sostituisce le diverse comunità di ricerca e i differenti settori disciplinari e ambiti professionali, alcuni dei quali – tra l'altro – non avevano propri rappresentanti all'interno del coordinamento. Ciononostante, non ci siamo esentati dal compito di richiamare i *presupposti legali* che chi produce, tratta e conserva fonti orali deve avere presenti. Il ricercatore è tenuto a conoscerli, cioè sapere che cos'è il Gdpr e almeno a grandi linee la legislazione sul diritto d'autore. Se non li conosce, vuol dire che non è preparato a fare bene il proprio lavoro. Poi può anche decidere di trasgredire, di derogare, di scartare rispetto alla legge, ma prima dovrebbe conoscerla, per fare le proprie scelte in modo informato e pienamente responsabile dei diritti delle altre persone coinvolte e delle conseguenze delle proprie azioni.

MARIA FRANCESCA STAMULI*

Produzione e conservazione della fonte orale

Questo *Vademecum* nasce innanzi tutto da una richiesta di aiuto: come “conservare” le fonti orali.

Una richiesta di aiuto che arriva da persone e luoghi diversi: da ricercatori che vogliono affidare al futuro voci e mondi che hanno visto sparire; che vogliono “restituirle” in modo aperto, anche attraverso la rete; che non vogliono perderle per la rottura di un drive o di un computer. È una richiesta che arriva dalle istituzioni che conservano registrazioni, che le scoprono in scatole e hanno bisogno di descriverle e di rendere consultabili e si trovano davanti a problemi quali la mancanza di autore, di date, di informazioni di contesto.

A questi problemi abbiamo cercato di fornire come risposta una cassetta degli attrezzi, con strumenti che rispettassero (e restituissero) la complessità ontologica, storica, metodologica della fonte orale. Strumenti che, in una nuova articolazione, tra loro coordinata, di soluzioni anche preesistenti, recuperano quanto fatto da altri prima e cercano di proporlo in modo utile a dare risposte a domande attuali, ponendoci come “nani sulle spalle di giganti”.

Nel *Vademecum*, la fonte orale è considerata sin dal momento di nascita, come rappresentabile da un insieme di documenti di cui uno risulta fondativo: la registrazione. La registrazione che, come documento (in quanto documento!) va tenuto in relazione con gli altri documenti creati (o messi insieme) nello stesso momento (l'evento, comunicativo o performativo) e va dotato degli elementi minimi utili al suo utilizzo immediato: la possibilità di trovarlo, reperirlo con efficacia, precisione e immediatezza; la possibilità di usarlo subito per i fini per i quali nasce (studio, ricerca, usi civici, artistici, etc.).

Questi elementi minimi sono quelli che saranno utili, anzi, fondamentali per conservare e rendere poi fruibili le registrazioni, per rendere comprensibile la fonte orale nella sua complessità contestuale e per renderla fruibile anche per scopi diversi da quelli immediati per i quali è stata creata.

* Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana.

Tali elementi, individuati nel confronto multidisciplinare del coordinamento per essere utili alle diverse esperienze che producono fonti orali, vengono illustrati nel capitolo *Produzione: i presupposti tecnico-scientifici*. Il modo in cui sono individuati e in cui sono messi tra loro in relazione si fonda su un presupposto per noi fondamentale: quello di tenere in relazione i documenti che compongono la fonte orale: la registrazione (essenziale o accessoria che sia) va tenuta insieme a tutti gli altri documenti prodotti nell'ambito dello stesso "evento". In questa prospettiva relazionale è delineata la scheda di rilevazione dell'evento comunicativo: i diversi documenti sono descritti in relazione all'evento comunicativo e in dipendenza da questo. Una prospettiva che, forse, a un archivista può apparire scontata ma che non lo è affatto per un ricercatore o un artista, o un ente, o un privato cittadino che voglia conservare le memorie familiari.

Un modello di scheda utile a tenere insieme gli elementi informativi minimi per la buona 'tenuta' delle registrazioni si trova nelle *Appendici* del *Vademecum*, dove è affiancata per i più audaci, dal suggerimento di comporre un "vocabolario controllato" per l'accesso ai documenti.

Le *Appendici* del *Vademecum* costituiscono forse la vera e propria cassetta degli attrezzi del *Vademecum*, di cui i capitoli descrittivi rappresentano le "istruzioni d'uso": qui trovate altri strumenti fondamentali da usarsi all'atto della creazione della fonte orale per renderla utilizzabile nell'immediato presente e consultabile nel futuro. Tali strumenti sono gli *Esempi di informativa e consenso dell'interessato ai sensi del Gdpr*, del Regolamento per il trattamento dei dati personali, e gli *Esempi di preamboli e conclusioni di interviste registrate*, questi ultimi particolarmente utili a inglobare, incapsulare nella registrazione stessa informazioni di contesto altrimenti affidate a documenti separati (informativa scritta, scheda di rilevazione, ecc.). Di questi strumenti si dà raccomandazione d'uso non solo nel capitolo che ho appena richiamato, *Produzione: i presupposti tecnico – scientifici*, ma anche nel capitolo *Preparazione: i presupposti legali*, e in particolare nei paragrafi legati all'informativa, all'autorizzazione all'intervista e al consenso.

La fonte orale, corredata dei dati di contesto attraverso la scheda di rilevazione e i diversi documenti che la compongono, e resa utilizzabile attraverso i consensi, può essere quindi efficacemente affidata a centri di conservazione (e consultazione!) dotati di strumenti utili a renderla accessibile, attraverso la sua descrizione in forma di catalogo, inventario, etc.: nelle *Appendici* trovate un elenco dei *centri di riferimento per la conservazione di archivi orali in Italia*, oltre a una serie di modelli utili all'affidamento di archivi a tali centri, un elenco dei *Principali software di descrizione del patrimonio culturale* in uso per la descrizione delle fonti orali, e uno di *Infrastrutture, repository, portali*.

La conservazione delle fonti orali, infatti, intesa come possibilità di consultazione presente e futura, è attività complessa e onerosa. Anche qui, nel *Vademecum* si è cercato di enucleare i vari aspetti della conservazione: gli aspetti di conservazione come trasmissione di saperi, tramite la necessaria preparazione dei presupposti legali per rendere possibile l'accesso alle fonti orali nel rispetto degli aventi diritto (e della commisurazione dei diversi diritti: privacy, autore, ricerca storica, accesso pubblico); gli aspetti di conservazione materiale, che rendono particolarmente importante, per questi documenti, fragili e tecnicamente sofisticati, la digitalizzazione. Il processo di digitalizzazione, infatti, garantisce non solo la conservazione fisica di lungo termine, ma anche (e soprattutto, direi) la possibilità immediata di fruizione, attraverso la restituzione di un segnale acustico "comprensibile" all'orecchio umano.

Su questi aspetti, il *Vademecum* si sofferma negli ultimi tre capitoli: *Conservazione, Cessione e acquisizione di archivi, Accessibilità e Valorizzazione*, andando a fornire, come per gli altri ambiti di lavoro, importanti strumenti di primo orientamento, con l'elenco dei *Centri di riferimento per la digitalizzazione dei documenti sonori in Italia* e i *Modelli per l'autorizzazione all'uso dell'intervista da parte dei familiari*.

Mi preme chiudere con un appello: questo testo vuole essere un punto di partenza. Un punto di partenza di "servizio": il coordinamento che lo ha prodotto vuole essere, come il testo, aperto: aperto ad arricchirsi, a riarticolarsi, a migliorarsi attraverso la partecipazione di nuovi attori e rinnovare in modo sempre più consapevole e condiviso, la cura verso le fonti storiche del nostro paese, la loro funzione memoriale, di cui le fonti orali sono parte viva, collettiva, preziosa.

SILVIA CALAMAI*

Acquisizione e valorizzazione degli archivi orali

Sono due le parole chiave che credo abbiano guidato questa impresa. Perché davvero di impresa si è trattato: consapevolezza e cura.

Consapevolezza di fare qualcosa che non era ancora stato fatto, da nessun gruppo, in Italia, con questa apertura, questa disponibilità all'ascolto, e questo occhio molteplice.

E cura. Questa parola, a sua volta, ha un duplice livello. Cura per l'artefatto oggetto dell'intervento: gli archivi orali. "Archivi orali": questo sintagma sembra quasi un ossimoro (gli archivi nel sentire comune sono archivi scritti). Cura per i giovani ricercatori che si avvicinano a questi oggetti, che sono estremamente fragili. Per i giovani ricercatori è stato portato avanti il lavoro del *Vademecum*.

Vediamo allora in dettaglio perché queste due parole, consapevolezza e cura, sono importanti, in riferimento al segmento del *Vademecum* che mi è stata assegnato dal gruppo di lavoro, ovvero *Acquisizione e valorizzazione degli archivi orali*. Questa sessione del *Vademecum* si apre con un titolo molto significativo: *Programmare la conservazione*, perché nulla sia lasciato al caso e tutto sia portato avanti in maniera consapevole, non solo da parte del ricercatore:

Tra gli aspetti più importanti da definire sin dalla progettazione di una campagna di raccolta di fonti orali vi è senz'altro la programmazione della conservazione dei materiali, non solo sotto un aspetto meramente tecnico, ma anche rispetto alla scelta del soggetto conservatore e alle soluzioni da adottare per la fruibilità delle fonti (luogo e durata della conservazione, condizioni di consultabilità e utilizzo ecc.). Si tratta di decisioni strategiche che hanno ripercussioni per tutta la vita dell'archivio e ne possono fortemente condizionare le future possibilità d'uso e valorizzazione. I testimoni coinvolti in un progetto di ricerca dovrebbero essere messi al corrente di questi aspetti sin dall'avvio dell'inchiesta, in modo da poter rilasciare un consenso pienamente informato e consapevole. Pertanto, se già in fase di progettazione si può ipotizzare una futura cessione, a

* Università di Siena e Associazione italiana di scienze della voce (Aisv).

vario titolo, del proprio archivio orale ad altri soggetti, sarà opportuno metterne a conoscenza gli intervistati – eventualmente già indicando il possibile soggetto ricevente – al fine di ottenere, ove possibile, il loro consenso anche rispetto a questa eventualità.

L'obiettivo di questa sezione è che si riduca fortemente la possibilità di creare archivi che poi diventano orfani (perché appunto nessuno se ne cura), che si disperdono o addirittura “scompaiono”, perché non si sa più di chi sono, o per quale ragione erano stati creati, perché non esiste più un responsabile...

Dunque, il *Vademecum* ci insegna che è possibile l'acquisizione di un archivio da parte di istituti pubblici o privati:

sono valide le raccomandazioni utili per qualsiasi altra tipologia d'archivio: i complessi documentari devono essere consegnati nella loro interezza, evitando smembramenti, e corredati degli strumenti di consultazione, ove presenti.

In prima battuta occorre dunque evitare consegne parziali e, più in generale, scongiurare che la cessione dell'archivio possa divenire occasione per una sua frammentazione e dispersione tra più istituti di conservazione diversamente interessati alle varie parti di un unico complesso.

Giova ricordare anche che (e nel *Vademecum* questo è opportunamente ricordato)

in caso di pericolo di dispersione dell'archivio, l'Amministrazione archivistica può sempre disporre la custodia coattiva dell'intero complesso presso un istituto pubblico, possibilità ovviamente preclusa ad altri soggetti. In forza dell'art. 43, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Soprintendenza archivistica può infatti far trasportare e temporaneamente custodire in istituti pubblici gli archivi o i documenti privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, al fine di garantirne la sicurezza e assicurarne la conservazione.

Sappiamo di archivi preziosi, raccolti nell'ambito di ricerche condotte in ambito accademico, che sono in mano ad eredi poco interessati a che questi archivi vengano rimessi in circolo; cerchiamo dunque di sventare questo rischio.

Cosa deve allora fare il ricercatore che “consegna” il proprio archivio a un istituto? Ecco, nelle pagine del *Vademecum* ci sono tutte le indicazioni utili, i riferimenti normativi e gli strumenti giuridici utili per la cessione gratuita, compare la modulistica necessaria:

Le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca fanno espressamente obbligo agli archivi che acquisiscono fonti orali di richiedere all'autore dell'intervista una dichiarazione

scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati. Il consenso è di norma rilasciato sulla base di un determinato progetto di ricerca e per usi specifici ma, come si è visto, il Gdpr – in deroga ai principi generali di “limitazione delle finalità” e di “limitazione della conservazione” – consente ulteriori trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica (art. 5.1 e). Ove possibile, è comunque consigliabile acquisire copia del consenso al trattamento.

Occorrerà inoltre definire le questioni inerenti il diritto d'autore: è infatti importante sottolineare che la donazione di un archivio trasferisce la mera proprietà dei supporti fisici ma non implica automaticamente la cessione dei diritti d'autore sui contenuti dei documenti, che quindi deve essere oggetto di specifici accordi. L'eventuale cessione da parte del donante dei diritti di utilizzazione economica a lui spettanti è auspicabile per favorire il riuso e la valorizzazione delle fonti e può essere conclusa sia inserendo apposite clausole nell'atto di donazione sia in un momento successivo, con un separato accordo. Se il donante non è l'autore dei documenti, è comunque opportuno che l'istituto che li riceve raccolga presso di lui ogni utile informazione circa l'esistenza di diritti d'autore e diritti connessi sul materiale donato.

Veniamo ora a un'altra sezione del *Vademecum* strettamente collegata alla precedente. Quanto vi ho detto riguarda il tempo presente. Il giovane studioso o il ricercatore indipendente che vuole programmare la conservazione del suo lavoro (di tesi di laurea, di dottorato...) trova quindi alcune indicazioni chiare e precise (ovviamente aggiornabili – per questo il tavolo di lavoro ha un carattere, osiamo pensare, di permanenza). Ma guardiamo anche al passato. Come valorizzare tutto quanto è stato fatto, dagli anni Sessanta del secolo scorso ad oggi? Ecco la ragione alla base del segmento intitolato *Riuso e valorizzazione degli archivi del passato* – segmento quanto mai prezioso se si considera la ricchezza degli archivi orali disseminati nella nostra penisola.

Queste sono le indicazioni che dà il *Vademecum*:

Se ricercatori diversi, in tempi diversi, intendono riusare le fonti orali del passato con l'obiettivo di renderle accessibili a un pubblico ampio (dunque non solo con la finalità di produrre ricerca scientifica) i passi da compiere sono i seguenti:

- ricercare gli aventi diritto (intervistatori, intervistati, terze parti);*
- fornire garanzie adeguate agli aventi diritto (principio di accountability), specificando chiaramente le finalità del progetto di ricerca di cui un certo archivio orale farebbe parte;*

- predisporre opportune e chiare liberatorie, che spieghino il valore del riuso dei dati di ricerca e della loro restituzione alla comunità anche dopo alcuni/molti anni.

In ogni caso, per utilizzare interviste prive di liberatorie è opportuno dimostrare che è stata compiuta una diligent search e una reasonable inquiry degli aventi diritto (e.g., avvisi a mezzo stampa, eventi pubblici, avvisi su siti internet) e che al termine di questa attività non è stato possibile recuperare gli aventi diritto, e dunque ottenere le liberatorie.

Questa sezione – con le relative *Appendici* – offre indicazioni sulle modalità possibili per la diffusione degli archivi orali del passato, sulle licenze da utilizzare, dà informazione sui *repository* della ricerca. Menziona inoltre alcune esperienze di riuso di archivi orali del passato. Naturalmente non ha la pretesa di essere esaustiva: ci saranno sempre delle assenze che intendiamo colmare (nonostante la revisione pubblica). Tuttavia il lettore curioso, la lettrice curiosa troveranno informazioni utili, potranno navigare tra i siti, valutare esperienze differenti di valorizzazione e riuso di archivi orali del passato.

Questo nostro lungo e complesso lavoro, come buono e sano effetto collaterale, ha fatto emergere l'esistenza di pregevoli e belle iniziative sia a livello di regioni, di università, di istituti e fondazioni. Il nostro cruccio è che spesso l'università non sapeva cosa faceva la fondazione, e la fondazione non sapeva cosa succedeva a livello regionale o ministeriale. Crediamo che non possiamo permetterci una simile frammentazione. I costi connessi alla manutenzione, alla salvaguardia, al riuso degli archivi sono tali da richiedere azioni concertate, condivise, trasparenti.

Questo ci chiedono i giovani che si affacciano ora alla ricerca, perché siano consapevoli di quanto hanno da fare, e perché abbiano cura di ciò che è stato fatto e raccolto, dal magnetofono in poi, da tante persone innamorate della voce umana.

Parte 1

TAVOLO PERMANENTE PER LE FONTI ORALI

Vademecum
per il trattamento delle fonti orali

PREMESSA

Il *Vademecum* contiene indicazioni utili a coloro che lavorano con le fonti orali in quanto ricercatori, archivisti, bibliotecari o documentalisti¹.

Nasce dalla presa d'atto che molti archivi orali prodotti in passato richiedono un urgente intervento di salvaguardia che ne prevenga l'irreversibile deterioramento.

Mira a informare e sensibilizzare i ricercatori sull'importanza di produrre, conservare e archiviare correttamente le proprie fonti orali, quale presupposto per conservarle e valorizzarle, mettendole a disposizione tanto degli stessi soggetti che hanno partecipato alla ricerca quanto di altri studiosi futuri.

Offre ad archivisti, bibliotecari e, più genericamente, conservatori di archivi orali alcune informazioni e riferimenti di base per svolgere al meglio il loro lavoro.

Il *Vademecum* è il frutto di un lavoro collettivo durato 30 mesi e di un confronto interdisciplinare che ha coinvolto studiosi e conservatori di diverse generazioni, in rappresentanza dei principali soggetti che in Italia si occupano di archivi orali: il Ministero della Cultura, le università, alcuni istituti storici e molte delle associazioni impegnate nella ricerca con fonti orali e interessate alla loro tutela.

Esso ha richiesto una riflessione epistemologica e terminologica trasversale a discipline e ambiti professionali differenti, necessaria per offrire linee guida, strumenti ed esempi utili a tutti coloro che producono, conservano e utilizzano gli archivi orali. Con questa operazione si è inteso creare un tavolo permanente di lavoro, aperto al contributo di tutti coloro che trattano le fonti orali. Il tavolo di lavoro aggiornerà, se del caso, il *Vademecum* alla luce delle novità che potranno intervenire sul piano legislativo e si aprirà a nuovi temi che alle fonti orali sono strettamente connessi (p.e., finalità e caratteristiche della trascrizione).

Questo *Vademecum*, quindi, è, allo stesso tempo, un punto di arrivo e una prima tappa di un processo di aggiornamento e perfezionamento che è destinato a pro-

¹ Si è scelto di utilizzare solamente il maschile plurale, omettendo il femminile, per non appesantire un testo già molto denso.

seguire nel tempo. Nonostante lo sforzo volto a riconoscere il terreno comune e a creare un lessico condiviso tra coloro che a vario titolo si occupano di archivi orali, è un testo orientativo e non prescrittivo, perché spesso non esistono soluzioni universali ai problemi che le fonti orali pongono, né procedure standard applicabili ai diversi settori disciplinari e professionali (antropologia, giornalismo, linguistica, medicina, psicologia, sociologia, storia, ecc.) che fanno uso dell'intervista registrata e quindi producono archivi orali. In particolare, l'applicazione della normativa (p.e., sul trattamento dei dati personali e sul diritto d'autore) che riguarda la produzione delle fonti orali può avere, in ambiti diversi, diverse interpretazioni e soluzioni, anche perché si interseca con le metodologie e le regole deontologiche proprie di ciascuna disciplina o professione. Per indicazioni più specifiche si rimanda, quindi, alle linee guida delle associazioni scientifiche e professionali di riferimento. Allo stesso modo, le scelte su come registrare e trattare le fonti orali attengono alla libertà, alla responsabilità e alla diligenza del singolo ricercatore.

I lavori per la realizzazione del *Vademecum* sono iniziati il 20 maggio 2019.

Una bozza del testo è stata presentata pubblicamente il 27 ottobre 2020 nel seminario telematico *Non di sola carta. Prendersi cura degli archivi orali*, organizzato dall'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. È stata sottoposta a una revisione pubblica sino alla fine del gennaio 2021, e infine rivista e in parte riscritta alla luce delle osservazioni ricevute. Il 27 ottobre 2021, sempre in occasione della Giornata mondiale dell'audiovisivo, il *Vademecum per il trattamento delle fonti orali* è stato presentato, nella sua prima versione, a Roma, al Collegio Romano, nell'ambito del seminario *Il Vademecum per le fonti orali: una bussola per operatori, ricercatori e istituzioni*. Nel frattempo, l'iniziativa è stata presentata presso scuole di dottorato, convegni, eventi pubblici, associazioni disciplinari e tematiche, riscuotendo interesse e curiosità, soprattutto da parte delle nuove generazioni di ricercatori.

In questa edizione a stampa il *Vademecum* è presentato insieme a *Trascrivere le risorse orali*, con una bibliografia aggiornata.

La stesura del *Vademecum* è stata coordinata da:

Silvia Calamai (Associazione italiana di scienze della voce, Università degli Studi di Siena, CLARIN-IT), Alessandro Casellato (Associazione italiana di storia orale, Università Ca' Foscari Venezia), Maria Francesca Stamuli (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana),

Hanno partecipato alla stesura del *Vademecum*:

Piero Cavallari (Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi), Giovanni Contini (Associazione italiana di storia orale, Istituto per la storia delle Resistenze di Pistoia), Luciano D'Aleo (Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi), Silvia Filippin (Direzione generale Archivi), Antonella Fischetti (Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi), Sabina Magrini (Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, poi Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana), Monica Monachini (Istituto di linguistica computazionale "A. Zampolli", CNR e CLARIN-IT), Antonella Mulè (Direzione generale Archivi e Istituto centrale per gli archivi), Elena Musumeci (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione), Pasquale Orsini (Istituto centrale per gli archivi), Duccio Piccardi (Associazione italiana scienze della voce, Università di Siena), Giulia Piperno (Istituto per i beni sonori e audiovisivi), Niccolò Pretto (Centro di sonologia computazionale, Università di Padova, poi Istituto di linguistica computazionale "A. Zampolli", CNR), Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana), Diego Robotti (Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Val d'Aosta, oggi in pensione), Elisa Salvalaggio (Istituto nazionale Ferruccio Parri, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea), Carla Scognamiglio (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche), Sara Zanisi (Istituto nazionale Ferruccio Parri, Fondazione ISEC).

Gli estensori del *Vademecum* ringraziano:

Giulia Barrera (Direzione generale Archivi), Luca Bozzoli (Nerocinema), Francesco Baldi (Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi), Walter Brunetto (Archivi di etnomusicologia, Accademia nazionale di Santa Cecilia) Sergio Canazza (Centro di sonologia computazionale, Università di Padova), Paola Carucci (Istituto nazionale Ferruccio Parri), Chiara Celata (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), Antonella De Palma (Associazione culturale Società di mu-

tuo soccorso Ernesto de Martino, Venezia), Luca Des Dorides e Francesca Di Meo (Istituto statale sordi di Roma), Giulia Ferraris (Fondazione Nuto Revelli), Elisa Giovannetti (Fondazione Lewin, Biblioteca Gino Bianco), Matteo Grasso (ISRPT), Agostina Lavagnino (Archivio di etnografia e storia sociale di Regione Lombardia), Fabrizio Magnani (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione), Paolo Masini (Museo dell'emigrazione italiana), Giovanni Michetti (Ente italiano di normazione, Università di Roma La Sapienza), Laura Moro (Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale *Digital Library*), Donatella Orecchia (ORMETE, Università di Roma Tor Vergata), Isabella Otto (Istituto di storia contemporanea "Pier Amato Perretta", Como), Caterina Presenti (ISGREC), Chiara Paris (AISO, Fondazione Feltrinelli), Omerita Ranalli (Circolo Gianni Bosio), Manuela Ravecca (Archivio Storico della Città di Torino), Andreina Rigon (Regione del Veneto, Direzione Beni Attività culturali), Ilaria Romeo (Archivio storico CGIL nazionale), Alessandro Russo (Centro di sonologia computazionale, Università di Padova), Rachele Sinello (IVESER), Valdo Spini (Associazione delle istituzioni di cultura italiane), Lorenzo Tiribocchi (ISGREC), Angelo Tonuzi (Università di Tirana, Facoltà di lingue straniere), Marcella Turchetti (Archivio storico Olivetti), Patrick Urru (Università di Trento, Biblioteca provinciale italiana Claudia Augusta di Bolzano), Stefano Vitali (Istituto centrale per gli archivi e sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato).

I

QUESTIONI GENERALI

1. FONTI ORALI E ARCHIVI ORALI

Le fonti orali sono prodotte registrando con vari dispositivi audio e audiovisivi eventi comunicativi che avvengono mediante l'uso di una varietà linguistica (lingua, dialetto), sia essa parlata o segnata.

Gli eventi comunicativi registrati si possono distinguere in base a due tipologie:

1. eventi prodotti intenzionalmente a scopo di ricerca e che prevedono la registrazione come elemento essenziale dell'evento stesso;
2. eventi per la cui esistenza la registrazione costituisce elemento accessorio, ossia eventi che accadono anche in assenza della registrazione, che viene compiuta allo scopo di salvaguardarne la memoria in sostituzione di appunti manoscritti.

Due elementi teorici vanno primariamente evidenziati:

1. la registrazione/fonte orale è in relazione organica con gli altri documenti di contesto. La registrazione sonora o audiovisiva decontestualizzata e priva di elementi di corredo conserva il suo valore di fonte ma perde capacità informativa in quanto priva della rete di relazioni con gli altri documenti prodotti in preparazione o contemporaneamente o a conclusione della registrazione; tali documenti contengono le informazioni necessarie a comprendere gli eventi comunicativi, i protagonisti di tali eventi e le reciproche relazioni;
2. la relazione tra la registrazione sonora o audiovisiva e tutti gli altri materiali prodotti propedeuticamente, contemporaneamente e successivamente all'evento va salvaguardata; particolare attenzione va prestata alle eventuali pubblicazioni realizzate a partire dalle interviste, che vanno accuratamente indicate e, qualora sia possibile, conservate nel medesimo luogo delle

registrazioni, in quanto rappresentano uno strumento privilegiato per la contestualizzazione.

Ciascuna fonte orale può essere costituita da uno o più documenti, anche di tipologie e su supporti diversi, inerenti a un determinato evento comunicativo allo scopo di dotarlo di efficace rappresentazione.

È auspicabile, pertanto, che tali fonti orali siano custodite e consultate in istituti di conservazione in cui i documenti sonori o audiovisivi permangono in relazione con tutti gli altri documenti prodotti nell'ambito di uno stesso evento comunicativo e che tali relazioni siano rappresentate in forma evidente, permettendo la restituzione del contesto di produzione.

a) Registrazione come elemento essenziale di un evento comunicativo

Sono fonti orali le registrazioni di eventi intenzionalmente prodotti, realizzate con il consenso esplicito di tutte le persone coinvolte, nell'ambito di una ricerca concepita e promossa da soggetti privati o da enti e istituzioni diverse per necessità di indagine.

Nel caso in cui la registrazione sia effettuata nell'ambito di una ricerca, quindi, l'approccio teorico sopra evidenziato ha importanti implicazioni, sia in fase di produzione sia in fase di descrizione e conservazione delle registrazioni:

- le registrazioni devono essere fin dall'origine accompagnate da una serie di informazioni sul contesto di ricerca in cui nascono;
- le registrazioni devono essere mantenute nel rapporto che intrattengono con gli altri documenti/materiali di corredo all'evento comunicativo, quali appunti, descrizioni, fotografie e altri documenti che accompagnano la registrazione, quali dichiarazioni dell'avvenuto consenso informato all'intervista, trascrizioni e schede di corredo delle interviste, fotografie dell'incontro
- il trattamento descrittivo delle fonti orali, che è funzionale alla loro accessibilità, impone di rappresentare i contesti di riferimento all'interno dello strumento di consultazione (per esempio, inventario archivistico e/o catalogo bibliografico), che deve puntualmente contenere la descrizione del progetto di ricerca e le relative informazioni amministrative e sulla privacy, nonché dare conto dell'esistenza di tutta la documentazione relativa al progetto di ricerca, eventuali lettere e scambi di e-mail con le persone intervistate, eventuali documenti consegnati dai testimoni o comunque reperiti nel corso della ricerca (epistolari, fotografie, diari, ritagli di giornale...), le pubblicazioni eventualmente prodotte nell'ambito della ricerca.

In sostanza tutta la documentazione sopra ricordata costituisce l'“archivio di ricerca” o “di progetto” e deve essere conservata unitariamente. In quest'ottica si parla di “archivi orali”, archivi, cioè, in cui la documentazione sonora è mantenuta nella relazione con il contesto di produzione e descritta avendo cura di rappresentare adeguatamente tale relazione.

b) Registrazione come elemento accessorio di un evento comunicativo

Sono fonti orali anche le registrazioni in forma audio e audiovisiva realizzate come elemento accessorio di un evento comunicativo che potrebbe tranquillamente prodursi e conservare il suo valore anche in assenza di registrazione.

Stiamo parlando, ad esempio, di consigli di amministrazione, di diverse fasi di procedimenti giudiziari, di riunioni di associazioni culturali, di organi legislativi o di consigli comunali, di convegni e conferenze, di manifestazioni etc.

Si tratta di fonti molto importanti per studiosi di varie discipline (storici, sociologi, antropologi, politologi, linguisti, ecc.) che non di rado utilizzano tali registrazioni per scopi diversi da quelli per cui sono state prodotte.

La conservazione nel tempo di tali fonti non sempre è scontata. Può infatti accadere che la registrazione venga utilizzata per stilare un resoconto o un verbale della riunione e poi venga distrutta. Oppure, più frequentemente, può darsi che la registrazione venga abbandonata senza nessuna indicazione di corredo dopo essere stata utilizzata per stilare il resoconto; l'autore del resoconto (altrimenti chiamato verbale) trasforma e modifica, talvolta in modo radicale, il documento originale e la registrazione viene quindi ad assumere un valore documentario essenziale; le discrepanze tra quanto rimane nell'innocente eco audio o audiovisiva e quanto viene poi scritto costituiscono infatti un elemento molto interessante per la ricerca, ma solo a patto che la registrazione venga conservata e resa accessibile.

La traccia registrata conserva e trasmette informazioni che nella trascrizione scritta vanno perdute, quali le inflessioni e i timbri vocali, le reazioni degli astanti, in caso di audiovisivo le immagini delle persone e la loro gestualità.

Anche per queste registrazioni è fondamentale la conservazione della documentazione di contesto, dai dati relativi all'evento ed ai partecipanti (sia parlanti sia silenti) fino alle eventuali trascrizioni, in tutte le forme disponibili (manoscritte, registrate agli atti, pubblicate etc.) e ovviamente tutti i documenti di corredo (fotografie, convocazioni, pubblicità dell'evento etc.)

Fanno parte di questa seconda tipologia di fonti orali anche le registrazioni di eventi teatrali e musicali che non rappresentano l'esecuzione di un testo ma che si realizzano in modo spontaneo e sempre diverso: si pensi, per fare solo uno tra

i molti esempi possibili, alle contese tra poeti in ottava rima, dove ogni protagonista improvvisa una risposta alle ottave del contendente.

Anche i materiali che risultano dalle sale di registrazione di eventi canori e le registrazioni di concerti live permettono di conservare possibili modifiche nell'esecuzione di alcuni brani vocali e le reazioni del pubblico, che le versioni edite non sempre conservano. Si tratta in quest'ultimo caso di una zona di confine, sia perché spesso le versioni edite propongono registrazioni live, sia perché è molto probabile che quanto viene registrato come prova nelle sale di registrazione venga comunque conservato dall'autore o dalla casa discografica.

2. LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI¹

2.1. *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

Le fonti orali spesso contengono quelli che la normativa definisce “dati personali”, cioè informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona: la stessa voce può essere riconosciuta come un “dato personale”. Chi produce e conserva le fonti orali è quindi soggetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation*, d'ora in poi GDPR), regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Nel riquadro seguente vengono riportate le definizioni dal GDPR, per meglio contestualizzare le tematiche affrontate.

GDPR

Art. 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

¹ Questa parte riporta una sintesi dell'intervento di Giulia Barrera, *Protezione dei dati personali e archivi on line*, presentato al Convegno: *Gli archivi arsenali della democrazia* che si è tenuto nei giorni 16 -17 gennaio 2020 presso l'Ateneo Veneto a Venezia. Si ringrazia Giulia Barrera per aver messo a disposizione i suoi materiali.

- 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; (C67)
- 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; (C24, C30, C71-C72)
- 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; (C26, C28-C29)
- 6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; (C15)
- 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (C74)
- 8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; (C31)
- 10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del

trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33)

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85)

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; (C34)

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; (C35)

Il GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali è legittimo solamente se si verifica almeno una delle condizioni previste dall'art. 6, riportato nel riquadro seguente:

GDPR

Art. 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni (C40)

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; (C46)

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (C47-C50)

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

L'adozione del GDPR non ha peraltro comportato la completa soppressione della previgente normativa nazionale di tutela della privacy, il D.lgs. 196/2003 recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, alcune disposizioni del quale sono tuttora in vigore. Il GDPR, infatti, stabilisce che, limitatamente ad alcuni aspetti, gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali. Il D.lgs. 101/2018 ha pertanto adattato la normativa italiana al GDPR, abrogando tutti gli articoli del D.lgs. 196/2003 incompatibili con il *Regolamento*, emendando vari degli articoli sopravvissuti e introducendone di nuovi.

Anche il vecchio *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici* (all. 2 al D.lgs.196/2003) è stato aggiornato nei riferimenti normativi, emendato (in modo marginale), e ribattezzato *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica* (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019). Resta fermo il valore vincolante di questo allegato al Codice della privacy: “Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche (...) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali” (D.lgs.196/2003 art. 2-quater c. 4).

Per chiunque produca, usi e conservi fonti orali, le *Regole deontologiche* sono la bussola che deve sempre orientarne il comportamento, quando trattano dati personali.

2.2 Raccolta e archiviazione nel pubblico interesse

Di particolare interesse per coloro che trattano fonti orali per conto di un'istituzione pubblica che ha tra i propri scopi statuari quello della ricerca o della produzione e raccolta di documentazione (università, scuole, centri di ricerca pubblici, biblioteche e archivi pubblici) è la condizione posta al comma 1, lett. e), che stabilisce che **il trattamento dei dati personali è legittimo se “è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico”**.

Il GDPR lascia che siano la normativa dell'Unione europea o le leggi nazionali a determinare quali tipi di attività siano da considerarsi di pubblico interesse. La legge degli Stati membri può, ad esempio, definire come “compito di interesse pubblico” la ricerca e la raccolta di documentazione storica, la conservazione degli archivi da parte di una specifica istituzione o la conservazione di determinate categorie di archivi.

Altri soggetti – pubblici o privati, diversi da quelli appena sopra menzionati – coinvolti in progetti di raccolta, conservazione e valorizzazione di fonti orali, possono fondare il trattamento sul “consenso dell'interessato” o sul “legittimo interesse” del titolare. In particolare:

Ricercatori o ricercatrici indipendenti che trattano fonti orali per ricerca storica o scientifica possono fare riferimento al comma 1, lett. F), che riconosce la liceità del trattamento se “necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”, intendendo la pratica della ricerca un “legittimo interesse” dei ricercatori, anche indipendenti.

Per quanto riguarda il concetto di “archiviazione nel pubblico interesse”, questo è spiegato nel *Considerando 158*.

Il GDPR ammette diverse deroghe a favore, appunto, dell'archiviazione nel pubblico interesse:

GDPR

Considerando 158

[...] Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri [Il termine “registri” è una traduzione errata nella versione italiana dell'originale inglese “records”, cioè “documenti”] di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale.

Quali istituti attuano “archiviazione nel pubblico interesse”? Come si può notare, non è la natura degli archivi, ma il mandato dell'istituzione che li conserva a fare la differenza. Di certo gli archivi nazionali, gli Archivi di Stato e gli archivi comunali – così come l'Archivio storico dell'Unione Europea – compiono “archiviazione nel pubblico interesse” ai sensi del GDPR.

La legge nazionale italiana (D.lgs.196/2003, art. 2-sexies) riconosce il rilevante interesse pubblico, fra gli altri, dei “trattamenti effettuati a fini di archiviazione

nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli Archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante (...)” (c. 2, lett. Cc). Questo vuol dire che, per il combinato disposto tra GDPR e *Codice della privacy*, tali trattamenti sono leciti, anche in assenza di consenso da parte degli interessati (GDPR art. 6, c. 1 lett. E).

La facoltà che il GDPR conferisce agli Stati membri di introdurre deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, in caso di trattamenti a fine di “archiviazione nel pubblico interesse”, in Italia è stata esercitata mediante le *Regole deontologiche*, che all'art. 7 prevedono le modalità specifiche con cui si esercitano i diritti di rettifica e di accesso relativamente ai dati personali contenuti nei fondi archivistici.

Pertanto, la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione di archivi già formati di fonti orali da parte degli Archivi di Stato, degli archivi storici degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante **è lecita, anche in assenza di consenso da parte degli interessati, in virtù del riconoscimento del rilevante interesse pubblico dei trattamenti effettuati**; si noti, tuttavia, che tale normativa esclude altri tipi di trattamento, come ad es. l'ulteriore raccolta o la pubblicazione dei dati, per procedere ai quali andranno pertanto individuate altre soluzioni (altre basi giuridiche o, come si vedrà meglio in seguito, soluzioni di minimizzazione dei dati).

2.3. Il caso delle persone defunte

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione per chi si occupa di fonti orali è che, mentre il GDPR protegge i dati personali delle persone viventi e non detta regole inerenti i dati personali dei defunti, in Italia la legge protegge i dati personali anche delle persone decedute.

La materia è regolata dall'art. 2-terdecies del D.lgs. 196/2003 (Diritti riguardanti le persone decedute), dalle *Regole deontologiche* (art. 7 c. 3 e passim) e dal *Codice dei beni culturali* (D.lgs. 42/2004). Com'è noto, l'art. 122 del d. lgs 42/2004, relativo alla consultabilità dei documenti d'archivio, prevede l'esclusione dalla consultazione per 40 o 70 anni dei documenti contenenti determinate categorie di dati personali, indipendentemente dall'esistenza in vita o meno dell'interessato; implicitamente, dunque, anche il *Codice dei beni culturali* prevede la tutela dei dati personali dei defunti, se di data più recente rispetto ai termini di consultabilità.

Le norme a protezione dei dati personali (se applicate correttamente) non pongono in pericolo la conservazione dei materiali e, in linea di massima, neppure la loro consultabilità nel luogo dove sono conservate le raccolte. Pongono però limiti alla possibilità di diffondere on line documenti e strumenti di ricerca contenenti dati personali. Sono limiti che occorre saper affrontare.

2.4. *Evoluzione della normativa: comunicazione, diffusione e diritto all'oblio*

La distinzione tra **comunicazione** e **diffusione** dei dati è stata inizialmente introdotta dalla direttiva 95/46/CE (recepita in Italia con l. 675/1996, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*), e successivamente abrogata dal GDPR; tuttavia, tale previsione, in quanto compatibile con il Regolamento, è stata mantenuta nel nostro ordinamento.

L'ordinamento italiano (D.lgs.196/2003, art. 2-ter, c. 4) pone una determinante distinzione tra “comunicazione” e “diffusione” dei dati personali, ovvero (in relazione ad archivisti e ricercatori), fra la possibilità di aver accesso ai dati e la possibilità di renderli noti pubblicamente.

La giurisprudenza ha posto a sua volta una serie di principi.

Nel 1998 la Cassazione (III sez. civ, sentenza 3679/1998) ha riconosciuto il “legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata”. Affermato inizialmente in relazione alla tradizionale attività giornalistica, questo principio troverà applicazione soprattutto in relazione alle pubblicazioni in rete.

In particolare, il cosiddetto “diritto all'oblio” rovescia la tradizionale concezione dei limiti temporali alla consultabilità dei documenti, ovvero: il passare del tempo affievolisce l'esigenza di mantenere riservate determinate informazioni personali. Con il diritto all'oblio, il passare del tempo fa scemare l'interesse pubblico alla conoscenza, quindi prevale la tutela dei dati personali.

Nel 2004 il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito del ricorso di un imprenditore che era stato sanzionato dall'Autorità garante della concorrenza pone limiti alla ricercabilità di documenti contenenti dati personali da parte dei motori di ricerca (cosiddetta “deindicizzazione”); la pubblicazione “perpetua”, infatti, è “ben più grave di quella a mezzo stampa che pure costituisce una precisa sanzione accessoria, limitata però nel tempo”. Secondo il Garante mantenere la diffusione su internet reca danno “sproporzionato” e quindi il documento deve essere spostato in un'area del sito non ricercabile da Google o da altri motori di ricerca².

La stessa soluzione è stata adottata in altri casi di notizie fornite dalla stampa: “Ferma restando l'intangibilità dell'archivio storico,” il Garante “ha ordinato di sospendere la reperibilità dell'informazione attraverso i più comuni motori di

² Decisioni su ricorsi, 10 novembre 2004, Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. “diritto all'oblio”; <https://www.privacy.it/archivio/garanterisp200411107.html>.

ricerca generalisti”, lasciando però la possibilità di reperire gli articoli tramite il motore di ricerca interno al sito del giornale³.

Anche la Cassazione civile è intervenuta in proposito con la sentenza n. 5525 del 2012 nella quale si sancisce l’obbligo di contestualizzare, aggiornandole, vecchie notizie di cronaca giudiziaria on line.

Infatti, secondo la Suprema Corte, mentre “l’archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati... nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello (“appiattite”), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione (...). Si pone allora l’esigenza di attribuzione della fonte dell’informazione ad un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell’informazione”.

Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea si pone sulla stessa linea con la sentenza sul caso Google Spain (2014), che sancisce il diritto alla deindicizzazione da parte dei motori di ricerca, stabilendo l’obbligo di deindicizzare i dati qualora essi siano “inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento”, oppure “non siano aggiornati”, o ancora “siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici”.

Di recente, è intervenuta nuovamente la Cassazione a Sezioni riunite (cosa che conferisce speciale importanza al pronunciamento). La sentenza Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 22 luglio 2019, n. 19681 ha affermato che la rievocazione storica “a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto.”

Si tratta del principio, non nuovo, della **minimizzazione dei dati personali**:

“L’utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.” (*Codice deontologico* – ora *Regole deontologiche* – art. 11, c. 4).

Le stesse Regole deontologiche stabiliscono che è dovere degli archivisti (e quindi di chi conserva raccolte di documenti, ivi inclusi quelli orali) promuovere l’accesso agli archivi, il che implica anche la possibilità di renderli disponibili on line.

³ Garante per la protezione dei dati personali, *Privacy e giornalismo. Libertà di informazione e dignità della persona*, a cura di Mauro Paissan, Roma 2012, p. 49.

Sia la Cassazione che il Garante danno indicazioni su come conciliare promozione dell'accesso agli archivi e protezione dati personali, riassumibili come segue:

- creare un'area del sito non ricercabile da Google o da altri motori generali di ricerca (Garante 2004);
- prevenire la decontestualizzazione di immagini e di documenti, inserendo opportuni metadati sulla ricerca, sulle immagini/ suoni, su tutti gli elementi che rendano possibile conoscere le motivazioni, le circostanze e i dati tecnici relativi alla raccolta (Cassazione 5525/2012);
- non pubblicare on line nomi, in caso di informazioni lesive della reputazione di persone comuni (ovvero persone che non suscitano l'interesse della collettività, per le quali prevale il diritto alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva) (Sezioni Unite Cassazione 19681/2019).

2.5. *La storia non si cancella*

Nel 2016 il Garante, sulla scorta delle indicazioni del “Gruppo di lavoro Articolo 29”, che è il gruppo dei Garanti della privacy europei, ha dichiarato infondato il ricorso di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione di alcuni articoli, studi, atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80⁴. L'Autorità ha rilevato che “le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione fanno riferimento a reati particolarmente gravi, che rientrano tra quelli indicati nelle Linee guida sull'esercizio del diritto all'oblio adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014, reati per i quali le richieste di deindicizzazione devono essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati, pur nel rispetto di un esame caso per caso”. Secondo il Garante, poi, “le informazioni hanno ormai assunto una valenza storica, avendo segnato la memoria collettiva. Esse riguardano una delle pagine più buie della storia italiana, della quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio protagonista. Inoltre, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi l'attenzione del pubblico è tuttora molto alta su quel periodo e sui fatti trascorsi, come dimostra l'attualità dei riferimenti raggiungibili mediante gli stessi url”.

⁴ *Anni di piombo: no diritto all'oblio per l'ex terrorista. Per reati particolarmente gravi prevale l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie*, in Garante per la protezione dei dati personali, “Newsletter” n. 416 del 21 giugno 2016

3. LA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

3.1. *Diritti di utilizzo e sfruttamento e proprietà intellettuale*

Abbiamo visto come il GDPR e la legislazione nazionale italiana per la protezione dei dati personali condizionino profondamente l'utilizzo delle testimonianze orali, in modo particolare la pubblicazione on line. Vediamo ora come, parallelamente, anche la legislazione sulla proprietà intellettuale intervenga a condizionare l'utilizzo e la pubblicazione delle interviste.

È importante sottolineare come la normativa sul diritto d'autore agisca in modo totalmente indipendente dalle norme sulla tutela della riservatezza perché riguarda specificatamente gli aspetti economici dell'utilizzo e il ruolo autoriale dell'intervistatore.

La legge 22 aprile 1941, n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*⁵ impone infatti ulteriori vincoli che, anche se nella pratica si traducono in una serie di limitazioni simili a quelle dettate dal GDPR, vanno inquadrati in termini completamente diversi, perché trattano la definizione del ruolo autoriale e soprattutto la tutela economica dei diritti di utilizzo e sfruttamento.

La legge, inoltre, protegge le opere di ingegno di carattere creativo. In particolare, nell'articolo 2 il testo specifica quali produzioni rientrino nella protezione: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali coreografiche e pantomimiche, fotografiche, cinematografiche, architettoniche, i prodotti delle arti figurative e del disegno industriale, i programmi per elaboratore e le banche di dati.

Nell'elenco, le interviste non sono nominate. La giurisprudenza concorda tuttavia nel ritenere che nelle interviste l'attività creativa da sottoporre a tutela morale ed economica sia da ricondurre all'intervistatore che stabilisce la scaletta dell'incontro, le domande da porre e l'impostazione del colloquio, delineando così un periodo storico, un evento o il profilo di un personaggio.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 8088/2015 recita infatti: “nel caso delle interviste a personaggi noti la creatività va ricercata nell'attività posta in essere dall'intervistatore, in quanto la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d'autore deve essere individuata nell'elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell'intervistato, nell'individuazione dei dati salienti ed 'interessanti' di essa e non nel mero fatto narrativo registrato (nello stesso senso, Trib. Milano 23 ottobre 2014, Trib. Roma 11 dicembre 2002 e Trib. Bologna 17 marzo 2011). Dunque, la qualifica di autore

⁵ Consultabile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg>

spetta, di regola, all'intervistatore, ove l'intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l'accesso alla tutela propria del diritto d'autore, salvo che si verifichino, in fatto, situazioni che comportino l'assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell'intervistato rispetto al contributo effettivo dell'intervistatore (Trib. Milano 23 ottobre 2014)."

Come si vede, fanno eccezione quei casi in cui le affermazioni dell'intervistato presentino completa autonomia rispetto al contributo dell'intervistatore.

In particolare, se l'intervista contiene espressioni letterarie, musicali, elementi di folclore o altre espressioni con caratteristiche creative, la legge tutela l'intervistato quando ne è l'autore, ma soprattutto, con l'articolo 80 e segg., lo tutela in quanto artista interprete ed esecutore per 50 anni dalla data di registrazione, dando a lui la facoltà di autorizzare qualsiasi forma di riproduzione, di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico delle registrazioni.

Inoltre, gli artisti interpreti ed esecutori hanno diritto di richiedere l'equo compenso anche quando l'utilizzazione del materiale non è a scopo di lucro; solo per l'utilizzo a scopi didattici e nell'ambito della comunicazione istituzionale non è previsto alcun compenso.

Infine, anche l'immagine dell'intervistato, se si tratta di un personaggio noto, è protetta dalla legge sul diritto d'autore (art. 96 e 97).

Per queste ragioni, anche se di fatto l'intervistatore è il proprietario del materiale registrato durante l'intervista, è utile inserire nella liberatoria per l'intervistato la clausola di cessione dei diritti all'utilizzazione, e – se ritenuto opportuno – anche allo sfruttamento economico, dell'immagine e dell'opera dell'ingegno.

In particolare, nelle ricerche di storia orale si riconosce grande valore alla co-autorialità di intervistato e intervistatore per la natura dialogica della fonte orale: "l'intervista è una narrazione dialogica alla quale partecipano sia l'intervistatore che l'intervistato; titolare della registrazione dell'intervista è colui che l'ha effettuata"⁶. Inoltre, nei principi generali della *Buone pratiche per la storia orale* l'intervista viene definita "un dono" e "un'esperienza di apprendimento".

L'intervistatore è dunque il fulcro dei complessi rapporti tra i soggetti legali coinvolti nell'intervista, sia a monte, dove sono le istituzioni che progettano la ricerca e commissionano le interviste, gli enti che finanziano i progetti e le biblioteche/archivi audiovisivi che gestiscono la conservazione e la consultazione, che a valle,

⁶ *Buone pratiche per la storia orale* redatte da AISO-Associazione di storia orale: <https://www.aisoitalia.org/buone-pratiche/>. Si vedano anche: «*Buone pratiche di storia orale: questioni etiche, deontologiche, giuridiche*». *Atti del Convegno, Trento, 13-14 novembre 2015*, a cura di A. CASELLATO, in «Archivio trentino», vol. 1/2016, pp. 75-325; B. BONOMO, A. CASELLATO, R. GARRUCCIO, «*Mangiare con cura*». *Un rapporto sulla redazione delle Buone pratiche per la storia orale*, in «Il mestiere di storico», VII (2016), 2, pp. 5-21.

dove è il pubblico, i fruitori dell'intervista.

Bisogna inoltre tenere presente che alcuni aspetti della normativa sul diritto d'autore fin qui esposta non sono da considerarsi definitivi e restano in attesa di ulteriori aggiornamenti in quanto l'Italia, con la legge 22 aprile 2021, n. 53: *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (21G00063)* ha recepito la Direttiva Europea 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, che prevede importanti novità nell'ambito dell'utilizzo delle risorse da parte degli Istituti culturali, alcune delle quali potrebbero riguardare anche l'uso e il riuso delle fonti orali.

In particolare, la legge delega si propone di rivedere la disciplina delle opere orfane e di meglio definire il livello di diligenza richiesto per poter dichiarare che sono stati compiuti i «massimi sforzi» nella ricerca delle autorizzazioni alla pubblicazione da parte degli aventi diritto; ciò fornirebbe qualche certezza in più a coloro che utilizzano questo tipo di materiale. Inoltre, è possibile che l'Italia applichi in senso restrittivo l'art. 5 della Direttiva Europea che prevede una revisione delle possibilità di utilizzo, da parte degli istituti culturali e di formazione, dei materiali da essi conservati.

3.2. *Interviste e committenza*

I rapporti tra l'intervistatore e le istituzioni committenti o gli archivi che gestiscono la conservazione delle registrazioni non sono invece regolati da norme standard; per questo motivo è necessario redigere un contratto dettagliato per l'ingaggio del ricercatore al momento della programmazione della ricerca.

Di regola quando un istituto o un archivio audiovisivo commissiona o finanzia una serie di interviste acquisisce i diritti di utilizzazione economica del prodotto, ovviamente sempre nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. Invece i diritti morali, ovvero la paternità dell'opera, restano al ricercatore perché sono per legge inalienabili.

L'istituto che detiene l'intervista, anche se ne ha acquisito i diritti di sfruttamento, non ne può disporre liberamente perché il ricercatore conserva la paternità e in quanto autore mantiene la facoltà di opporsi a eventuali tagli o altre forme di riadattamento da parte di altri; di fatto l'istituto non può applicare le licenze Creative Commons che comportano modifiche dell'opera senza l'assenso dell'autore.

3.3. *Interviste e consultazione*

Attorno alla raccolta di interviste esiste un considerevole apparato tecnico-concettuale che ne consente la fruizione e la ricerca, ormai quasi sempre strutturato sotto forma di base di dati (database).

I termini di indicizzazione e i dati catalografici attribuiti ai documenti audiovisivi o ai loro segmenti temporali e il relativo apparato informatico costituiscono un patrimonio di proprietà dell'istituto.

La legge sulla proprietà intellettuale considera le basi dati come opere dell'ingegno di carattere creativo e stabilisce che “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro” (art. 12 bis), dove l'istituto è libero di disporre della struttura informatico-concettuale, mentre le interviste vengono tutelate in modo indipendente secondo i principi che abbiamo visto.

È facile intuire il contributo dell'ingegno di chi progetta una banca dati, definisce un thesaurus, attribuisce i termini di indicizzazione ai documenti, ma al di là dell'azione creativa le basi dati sono protette dall'articolo 102 bis e ter, anche come frutto di investimenti finanziari, di tempo o di lavoro con l'assunzione dei relativi rischi.

II

PREPARAZIONE: I PRESUPPOSTI LEGALI

Le indicazioni che seguono, su come impostare un'intervista ai sensi della normativa vigente, sono generali e meramente orientative, anche perché chi le ha elaborate si occupa prevalentemente del trattamento di archivi orali già costituiti.

Oltre che alla normativa di base – rappresentata dal GDPR – esse fanno principalmente riferimento alle “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica”, indirizzate a coloro che raccolgono e trattano fonti orali per scopi storici. Al di fuori di tale ambito, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel GDPR per i trattamenti con altre finalità e alle regole deontologiche emanate per altri settori.

In aggiunta, occorre considerare che l'applicazione della normativa agli ambiti di ricerca e professionali che fanno uso dell'intervista (e quindi producono “fonti orali”: antropologia, giornalismo, linguistica, medicina, psicologia, sociologia, storia, ecc.) ha in realtà diverse interpretazioni e soluzioni, anche perché si interseca con le metodologie e le prassi proprie di ciascuna disciplina.

Per indicazioni più specifiche si rimanda quindi alle procedure stabilite dalle associazioni scientifiche e professionali di riferimento.

1. CHE COSA FARE PRIMA DI REGISTRARE FONTI ORALI

Alla luce di quanto precedentemente esposto appare evidente che, prima di iniziare la raccolta di testimonianze orali, occorre prepararsi rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.

Adempimenti legali prima della registrazione di fonti orali

1. Definizione della base giuridica del trattamento dei dati (in base alla missione istituzionale del soggetto titolare dei dati raccolti, alle finalità da perseguire e al tipo di dati da trattare);
2. Consegna dell'informativa all'interessato (salvo specifiche eccezioni, sempre obbligatoria a prescindere dalla base giuridica del trattamento)
3. Acquisizione dell'autorizzazione all'intervista da parte dell'interessato (anch'essa comunque necessaria, anche se il trattamento avviene su una base giuridica diversa dal consenso; per i trattamenti basati sul consenso, si rimanda al paragrafo 2).

1.1 *Base giuridica del trattamento*

Primo e indispensabile passo da compiere - in quanto necessario fondamento di liceità per poter procedere alla raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati - è l'individuazione della c.d. base giuridica del trattamento, tra quelle tassativamente elencate all'art. 6 del GDPR, riportato sopra.

La responsabilità di indicare una idonea base legale al trattamento spetta al titolare.

Non si tratta di una scelta propriamente libera, dal momento che il GDPR definisce specifiche condizioni per ciascuna delle basi giuridiche indicate, eventualmente da integrare con ulteriori specificazioni contenute nelle normative nazionali⁷.

Il titolare è inoltre tenuto a comunicare agli interessati la base giuridica del trattamento per mezzo di una informativa e dovrà essere sempre in grado di dimostrare la correttezza delle proprie valutazioni. Si tratta quindi di un aspetto particolarmente delicato, in grado di condizionare non solo gli immediati sviluppi di una ricerca, ma anche le future possibilità di conservazione e utilizzo dei dati raccolti. Secondo la definizione del GDPR, infatti, il termine "trattamento" comprende non solo la raccolta dei dati, ma qualsiasi altra operazione su essi compiuta (registrazione, orga-

⁷ Il già citato art. 2-sexies del D.lgs.196/2003 interviene ad esempio a specificare i casi in cui l'interesse pubblico di determinati soggetti è considerato rilevante ai fini del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

nizzazione, conservazione, modifica, estrazione, comunicazione, diffusione etc.).⁸

La base giuridica del trattamento dovrebbe quindi essere idonea, sin dall'inizio, ad assicurare adeguata copertura legale anche a futuri utilizzi delle fonti orali, con particolare riferimento alla possibilità di una loro consultazione per scopi diversi rispetto a quelli originari e/o di ulteriore diffusione.

In concreto, il titolare del trattamento dovrà individuare la propria posizione giuridica "legittimante" in considerazione di molteplici fattori, principalmente in relazione al proprio mandato istituzionale (per gli enti), alle specifiche finalità, modalità e tempi del trattamento dei dati, nonché alla tipologia di dati personali oggetto di trattamento. Riguardo quest'ultimo aspetto, si ricorda infatti che l'art. 9 del GDPR limita il trattamento delle categorie particolari di dati personali, ponendo una serie di condizioni più stringenti.

GDPR

Art. 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)
 - a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
 - b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
 - c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

⁸ Art. 4, punto 2) Regolamento (UE) 2016/679.

- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56)
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53)
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
-

Alcune associazioni disciplinari hanno già prodotto linee guida di riferimento per i ricercatori e gli istituti che si occupano di fonti orali. Riportiamo qui di seguito le indicazioni che le Associazioni di storia orale – come la britannica Oral History Society (OHS) e l'Associazione Italiana di Storia Orale (AISO) – danno ai ricercatori su come indicare la base giuridica del trattamento ai sensi del GDPR.

OHS e AISO suggeriscono ai ricercatori di indicare come base giuridica del trattamento la “esecuzione di un compito di interesse pubblico” (dall’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR), se operano nell’ambito di un’istituzione pubblica che ha tra i propri scopi statutari quello della ricerca o della raccolta di documentazione (università, scuole, centri di ricerca, biblioteche e archivi pubblici); di indicare il “perseguimento del legittimo interesse” negli altri casi.

In entrambi i casi, il trattamento delle “categorie particolari di dati personali” viene effettuato per fini di “archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica” (art. 9, par. 2, lett. j).

Invitano il ricercatore a essere consapevole che, qualora facesse affidamento sul “consenso dell’interessato” come base giuridica del trattamento (dall’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR), egli dovrà acquisire anche il consenso di ogni persona identificabile dall’intervista, non solo dell’intervistato, e questa acquisizione potrebbe rivelarsi proibitiva⁹.

Osservano che una delle caratteristiche del consenso ai sensi del GDPR è che può essere revocato in qualsiasi momento; per questo, se il consenso viene revocato, non è possibile sostituire un’altra base giuridica per continuare a trattare tali dati. Perciò ritengono consigliabile utilizzare una delle altre basi legali, diverse dal consenso dell’interessato, quando si crea materiale per un archivio storico permanente.

Per un approfondimento, vedi più avanti il paragrafo *Che cos’è il “consenso dell’interessato”*.

In accordo con i principi di responsabilità e trasparenza intorno a cui è costruito il GDPR, prima e durante il trattamento occorrerà quindi fornire e acquisire documentazione utile, da un lato, all’assolvimento di una serie di obblighi informativi posti in capo al titolare del trattamento e funzionale, dall’altro, all’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato. A questo proposito è essenziale e risolutivo poter disporre di modelli di documenti (informativi, moduli per il consenso, liberatorie per la cessione di diritti etc.) che rispettino i principi di legalità e trasparenza fissati dal GDPR. A tal fine, in Appendice è riportata una selezione di modelli da usare come riferimento¹⁰.

Parte della documentazione che accompagnerà il ciclo di vita di una fonte orale potrà essere acquisita anche in fasi successive a quella della produzione della fonte stessa.

⁹ Per completezza, è opportuno ricordare che il GDPR prevede una esenzione dall’obbligo di informativa (e quindi del consenso, essendo l’informativa necessaria all’espressione del consenso) quando i dati da trattare non sono ottenuti direttamente dall’interessato e la comunicazione delle informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 14).

¹⁰ Si vedano anche le *Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di consenso (WP 259)*, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (versione adottata 10 aprile 2018), disponibili alla pagina <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8425347>.

Per esempio, le *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018 [9069661]* all'articolo 8, comma 2 prevedono che: “gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati”.

Inoltre, salvo le eccezioni tassativamente individuate nel *GDPR*, ogni sostanziale cambiamento delle finalità del trattamento richiederà il rilascio di una nuova informativa e, se necessario, l'acquisizione di un nuovo consenso.

Di seguito si forniscono alcuni approfondimenti relativi all'informativa, mentre per una più specifica disamina delle possibilità e modalità di uso e riuso di fonti orali dopo la raccolta dei dati si rimanda al capitolo dedicato a *Accessibilità e valorizzazione* di questo *Vademecum*.

1.2. L'informativa

1.2.1. *Cos'è l'informativa e quando è necessaria.* - L'informativa ha lo scopo di assolvere al dovere del titolare di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla loro progettazione e di essere in grado di provarlo in qualunque momento (principio di *accountability*).

L'informativa è la comunicazione attraverso la quale il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni dovute ai sensi dell'art. 12 del *GDPR*, in particolare sulla base giuridica, le finalità e le modalità dei trattamenti operati.

GDPR

Art. 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del

trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

In linea di massima, l'informativa deve essere obbligatoriamente rilasciata per ogni trattamento di dati, a prescindere dalla base giuridica del trattamento, nonché ogni volta che il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati inizialmente raccolti¹¹. Vi sono ad ogni modo delle eccezioni¹² in considerazione di particolari finalità o circostanze. Non vi è, ad esempio, obbligo di fornire l'informativa se il trattamento riguarda dati anonimi (ad es. aggregati) o dati di enti o persone giuridiche, o se il trattamento è effettuato da una persona fisica per attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

Ai fini della raccolta di fonti orali sarà utile sapere che l'informativa non è obbligatoria quando gli interessati dispongono già delle informazioni (art. 13 GDPR): ciò significa ad esempio che, qualora in un progetto di ricerca vengano registrate più interviste dello stesso testimone, non sarà necessario fornire ogni volta l'informativa se non cambiano scopi e modalità di trattamento delle informazioni.

1.2.2. *Tempi e modalità dell'informativa.* - L'obbligo di informare gli interessati va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta dei dati.

L'informativa deve essere resa “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”¹³.

L'informativa può essere fornita per iscritto o con altri mezzi (anche elettronici) e, se richiesto dall'interessato, anche oralmente, purché la sua identità sia comprovata con altri mezzi. È tuttavia preferibile fornire l'informativa in forma tale da provarne l'esistenza e consentire alle autorità di vigilanza di verificarne la completezza e correttezza.

1.2.3. *Contenuto minimo dell'informativa.* - I contenuti minimi dell'informativa sono elencati nel GDPR agli artt. 13 (raccolta dei dati presso l'interessato) e 14 (dati raccolti da fonti diverse dall'interessato).

Sarà indispensabile comunicare:

- categorie di dati trattati e finalità del trattamento;
- base giuridica del trattamento;
- dati identificativi del titolare del trattamento e, se designato, del responsabile per la protezione dei dati (DPO);

¹¹ Art. 13, co. 3 e art. 14, co. 4 Regolamento (UE) 2016/679.

¹² Sono fatti salvi i casi – non applicabili all'ambito preso in esame – in cui il trattamento sia connesso a particolari finalità, quali l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero lo svolgimento di “investigazioni difensive” in materia penale, o ancora quando i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale (art. 14).

¹³ Art. 12, co. 1 Regolamento (UE) 2016/679.

- diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, revoca del consenso, reclamo all'autorità di controllo);
- il periodo di conservazione dei dati oppure l'indicazione dei criteri per determinarlo;
- l'intenzione del titolare di utilizzare i dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti;
 - soggetti destinatari (anche per categorie) ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi (l'indicazione di soggetti terzi non può essere generica).

Nel caso di dati raccolti presso terze parti, l'informativa deve presentare dei contenuti ulteriori, tra cui l'indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere anche fonte accessibile al pubblico).

1.3. L'autorizzazione all'intervista

Un passaggio ulteriore richiesto a chi registra delle fonti orali a scopo di ricerca è quello volto a ottenere, dalle persone coinvolte, l'autorizzazione a essere intervistate, cioè a partecipare alla ricerca condividendo informazioni, opinioni, racconti, a prescindere dai dati personali che esse potranno riferire o meno. Su questo piano il GDPR non introduce novità di rilievo, e il quadro di riferimento è dato dalle buone prassi deontologiche delle diverse comunità di ricerca.

Per esempio, le *Buone pratiche per la storia orale* indicano che è possibile ottenere l'autorizzazione all'intervista in forma scritta o eventualmente in forma orale. Nel primo caso, si farà firmare alla persona interessata un modulo (quale, ad esempio, il *Modulo di autorizzazione all'intervista* che si trova in Appendice); nel secondo caso, il consenso sarà registrato all'inizio dell'intervista e possibilmente ribadito al termine. Si rinvia alle *Buone pratiche per la storia orale* per ulteriori dettagli e precisazioni.

È importante, però, rimarcare anche qui la distinzione sia concettuale sia materiale tra il *Modulo di autorizzazione all'intervista* e quello che il GDPR prescrive di comunicare in maniera analitica agli individui interessati, cioè l'*Informativa* sul trattamento dei dati personali nella raccolta di fonti orali. Con il primo, il ricercatore comunica alla persona intervistata l'oggetto e le finalità della propria ricerca, e su questo le chiede di esprimere il consenso a partecipare alla ricerca concedendo l'intervista; con la seconda, il ricercatore informa la persona intervistata sulle modalità in cui i suoi dati verranno trattati, inclusi luogo e durata della conservazione, responsabili giuridici del trattamento e condizioni che regolano il recesso dall'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, e su come la stessa potrà controllarli.

2. CHE COS'È IL CONSENSO DELL'INTERESSATO

Il consenso dell'interessato è una delle possibili basi per la liceità del trattamento dei dati personali ma, affinché sia valido, deve soddisfare determinati requisiti, desumibili in prima istanza dall'art. 4, punto 11 del GDPR.

In questa sezione proponiamo una sintesi delle *Linee guida sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (np259 rev.01, 16-04-2018)* elaborate dal “Gruppo di lavoro Articolo 29”.

Ricordiamo che AISO e Oral History Society propongono una base legale diversa dal consenso dell'interessato per legittimare la raccolta di interviste (come precisato al punto 1.1. *Base giuridica del trattamento*)

2.1. Requisiti del consenso

Il GDPR definisce il consenso dell'interessato all'art. 4, punto 11 come “*qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento*”.

Il consenso deve quindi essere:

a. *libero*

b. *specifico*

c. *informato*

d. *manifesto e inequivocabile.*

Come applicare in concreto questi principi per fare in modo che le liberatorie risultino valide e conformi ai requisiti indicati nel *GDPR generale*?

a. *Libertà del consenso*

Il consenso è considerato libero solo se all'interessato venga offerta l'effettiva possibilità di scegliere se accettare o meno i termini proposti, nonché la possibilità di revocare il consenso, senza subire pregiudizio.

Ciò significa che il titolare del trattamento non deve esercitare alcuna forma di coercizione o pressione, soprattutto nell'ambito di rapporti in cui vi sia un palese squilibrio di potere tra titolare e interessato. Parimenti, i trattamenti finalizzati all'esecuzione di un contratto o alla prestazione di servizi non dovranno mai essere condizionati o subordinati alla richiesta di consenso al trattamento di dati personali non strettamente necessari¹⁴.

¹⁴ Su questi punti si vedano in particolare l'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento e il *Considerando 43*.

La libertà del consenso, come anche la sua specificità, è inoltre strettamente correlata al requisito della granularità: se il trattamento ha più finalità, occorre richiedere un consenso separato per ciascuna di esse, in modo da non costringere l'interessato ad accettare o rifiutare "in blocco" un insieme di termini, offrendo in tal modo una concreta possibilità di scelta tra più opzioni. Modulando le richieste, anche le eventuali revoche del consenso potranno essere selettive e non interessare la totalità del trattamento.

b. Specificità del consenso

Il requisito della specificità del consenso, intrinsecamente connesso al principio di limitazione delle finalità (v. art. 5, paragrafo 1, lett. b), rappresenta una garanzia contro l'indebita estensione delle funzionalità, ossia contro il progressivo ampliamento, o la commistione, delle finalità iniziali del trattamento dopo che l'interessato ha fornito il consenso alla raccolta dei dati.

Il trattamento deve avere finalità specifiche, chiaramente individuate ed esplicitate nell'informativa al momento della raccolta dei dati. Se, nell'ambito di uno stesso trattamento, si riscontrano più finalità specifiche, l'interessato deve avere la possibilità di scegliere in relazione a ciascuna di esse, in applicazione del criterio della granularità¹⁵.

Dall'applicazione di questi principi consegue che l'ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti richiede il rilascio di una nuova informativa all'interessato, con le eccezioni già viste. Tra queste, ricordiamo in particolare il caso in cui la comunicazione di tali informazioni risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In questi casi, fatte salve le condizioni e le garanzie per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato di cui all'articolo 89, paragrafo 1¹⁶, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni relative al trattamento da effettuare¹⁷.

La specificità del trattamento comporta infine l'applicazione di una chiara separazione delle informazioni sull'ottenimento del consenso per il trattamento dei dati rispetto alle informazioni su altre questioni, affinché l'interessato sia messo in grado di valutare compiutamente l'impatto delle proprie scelte. L'art. 7 comma 2 stabilisce

¹⁵ Viceversa, uno stesso consenso può coprire più trattamenti distinti, purché abbiano la medesima finalità (si veda *Considerando 32*).

¹⁶ Garanzie che si concretizzano nella predisposizione di misure tecniche e organizzative volte a garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati, ad esempio attraverso l'uso di pseudonimo.

¹⁷ Art. 14 comma 5, lettere a) e b) del *Regolamento*.

pertanto che la richiesta del consenso deve essere chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato: ciò significa che altre istanze, come ad esempio la cessione dei diritti d'autore o d'immagine, devono essere trattate in modo da distinguersi chiaramente, oppure in un documento distinto.

c. Informazione

In ossequio al principio chiave della trasparenza, il consenso deve contenere tutte le informazioni utili all'assunzione di una decisione consapevole da parte dell'interessato.

Ciò è ottenuto attraverso il rilascio dell'informativa, che deve avere le caratteristiche prima enunciate. In particolare, rispetto ai requisiti di chiarezza e intelligibilità deve esservi una specifica considerazione del tipo di persone cui ci si rivolge. Sul punto, il "Gruppo di lavoro Articolo 29" afferma che "il messaggio dovrebbe essere facilmente comprensibile per una persona media, non solo per un avvocato" (p. 15 delle *Linee guida*). Il titolare deve pertanto valutare il tipo di pubblico che fornisce i dati personali e stabilire conseguentemente le informazioni da fornire e il modo in cui fornirle.

In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo precedente, si evidenzia che qualora esistano più titolari (congiunti) del trattamento oppure qualora i dati debbano essere trasferiti o trattati da altri titolari che intendono basarsi sul consenso iniziale (ad esempio in caso di trasferimento di un archivio a un diverso soggetto conservatore), tutti questi titolari devono essere indicati. Non è necessario fornire i nomi dei responsabili del trattamento, ma occorrerà per lo meno un elenco completo delle categorie dei destinatari dei dati.

d. Manifestazione inequivocabile

Il consenso richiede una dichiarazione o un'azione positiva inequivocabile.

Deve quindi essere sempre espresso in modo **attivo** (ad esempio con l'apposizione di una firma, barrando una casella o rilasciando una dichiarazione verbale), in quanto non è ammessa alcuna forma di consenso tacito o presunto. In talune circostanze, il *Regolamento* prescrive che il consenso debba anche essere **esplicito**: ad esempio per il trattamento di categorie particolari di dati si deve prevedere l'acquisizione del consenso su una apposita clausola che espliciti che il trattamento andrà ad interessare anche categorie particolari di dati¹⁸.

L'articolo 9 del GDPR richiede il consenso esplicito per il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché per il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona

¹⁸ Art. 13, comma 1 lettera e) e art. 14, comma 1, lettera e).

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona¹⁹.

La forma scritta non è obbligatoria ma è comunque preferibile, perché il titolare del trattamento deve poter dimostrare in ogni momento di aver ottenuto un consenso valido dall'interessato.

L'obbligo di dimostrare l'esistenza e la validità del consenso, posto in capo al titolare del trattamento, sussiste infatti per tutta la durata del trattamento stesso. Al termine del trattamento, la prova del consenso deve essere conservata per il solo tempo necessario per adempiere a obblighi giuridici o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (articolo 17, paragrafo 3, lettere *b*) ed *e*) del GDPR).

Sono ammesse dichiarazioni verbali registrate, ma in questo caso è più difficile per il titolare dimostrare di aver soddisfatto tutte le condizioni per la validità del consenso.

In ogni caso, il consenso deve sempre essere ottenuto prima dell'inizio del trattamento dei dati, quindi prima di iniziarne la raccolta.

2.3 Durata del consenso e diritto di revoca

Il Regolamento non specifica alcun termine per la durata del consenso che dipenderà dal caso concreto, in particolare dalle finalità e modalità in relazione alle quali è stato prestato.

Si ricorda che qualora questi aspetti dovessero mutare in maniera considerevole, il consenso originale non sarà più valido e occorrerà raccoglierne uno nuovo. Si ricorda inoltre che all'interessato deve essere garantito il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui lo ha espresso. In caso di revoca del consenso, il titolare deve prontamente interrompere ogni attività di trattamento e cancellare tutti i dati raccolti, a meno che non sussista un'altra base legittima per proseguire il trattamento, come ad esempio l'ulteriore archiviazione. Tutti i trattamenti effettuati prima della revoca rimangono leciti.

GDPR

Art. 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del

¹⁹ Altri casi per cui è richiesto un consenso esplicito è il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali in assenza di adeguate garanzie (articolo 49) e per trattamenti che includano processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche, compresa la profilazione (articolo 22).

trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b. per l'adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 17, par. 1 del GDPR, la cancellazione dei dati può essere richiesta anche per trattamenti effettuati su basi legali diverse dal consenso. È tuttavia importante sottolineare che, in ogni caso, i dati - se raccolti

lecitamente e conservati con adeguate misure a garanzia dei diritti e delle libertà dell'interessato - non potranno essere cancellati qualora vi sia pregiudizio all'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o se i dati siano necessari per finalità di ricerca scientifica o storica (art. 17, par. 3, lett. a) e d). Inoltre, la cancellazione delle informazioni non potrà in alcun caso riguardare gli archivi rientranti nell'ambito di tutela del *Codice dei beni culturali*, rispetto ai quali qualsiasi alterazione o distruzione della documentazione si configura come illecito amministrativo e penale (D.lgs. 42/2004, art. 20 co. 1, art. 160, co. 1 e art. 169, co. 1).

L'articolo 8 delle *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica* richiede che "In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale", ciò a prescindere dalla base legale del trattamento. Quindi anche per i trattamenti effettuati per legittimo interesse il ricercatore dovrà acquisire una autorizzazione all'intervista.

Il consenso richiesto dalle *Regole deontologiche* differisce rispetto al consenso richiesto dal GDPR in quanto:

- non costituisce base legale del trattamento;
- pur dovendo essere esplicito, può più facilmente consistere in una registrazione verbale, in quanto legalmente non richiede tutte le formalità previste nel caso in cui il consenso sia la base legale del trattamento
- è richiesto ai soli intervistati (con l'esclusione di terze persone citate)

Oltre che un necessario requisito legale, l'acquisizione del consenso all'intervista rappresenta comunque un obbligo deontologico del ricercatore.

3. LA RICERCA SCIENTIFICA: CENTRALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA E DELLE NORME DEONTOLOGICHE

L'espressione "ricerca scientifica" non è definita nel GDPR. Sebbene il *Considerando 159* suggerisca di interpretarla in senso lato, il "Gruppo di lavoro Articolo 29" ritiene non si debba estendere tale nozione oltre il suo significato comune, asserendo che per "ricerca scientifica" debba intendersi "*un progetto di ricerca istituito in conformità con le pertinenti norme metodologiche e deontologiche settoriali, in linea con le buone prassi*". Ad ogni modo, nel contesto così delineato possono ben rientrare non solo le scienze naturali ma anche le cosiddette scienze umane e sociali.

GDPR

Considerando 159

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.

In diversi ambiti di ricerca non sempre è possibile specificare in via preliminare la finalità del trattamento dei dati personali. In questi casi, *“dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista”* (Considerando 33).

Il GDPR sembra quindi consentire, in via eccezionale, una certa flessibilità nell'applicazione dei principi di specificazione e granularità del consenso, ma il titolare del trattamento dovrà comunque cercare altri modi per garantire il rispetto dei requisiti del consenso, focalizzando l'informazione fornita all'interessato sul rispetto delle norme deontologiche riconosciute e sugli scopi generali del progetto di ricerca, ad esempio:

- compensando la mancata specificazione delle finalità con la messa a disposizione dell'interessato di un piano di ricerca esaustivo cui fare riferimento;
- permettendo agli interessati di acconsentire a una finalità di ricerca in termini più generali e a fasi specifiche di un progetto di ricerca che si sa già sin dall'inizio avranno luogo;
- garantendo massima trasparenza attraverso la fornitura periodica, da parte del titolare del trattamento, di informazioni sullo sviluppo della finalità durante l'a-

vanzamento del progetto di ricerca, in maniera tale che, nel tempo, il consenso sia il più specifico possibile e che l'interessato possa in ogni fase valutare se esercitare o meno il diritto di revoca del consenso;

- applicando ulteriori garanzie, quali quelle richiamate dall'articolo 89, paragrafo 1 (minimizzazione, anonimizzazione e sicurezza dei dati).

GDPR

Art. 89

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

4. COME ADEGUARE AL GDPR LE FONTI ORALI RACCOLTE IN PRECEDENZA

I consensi all'intervista e quindi alla registrazione di dati personali prestatati in base alla normativa previgente l'emanazione del GDPR continuano a essere validi, nella misura in cui siano in linea con le condizioni più rigorose stabilite nel *Regolamento*. L'entrata in vigore della nuova normativa, quindi, non ha automaticamente imposto ai titolari del trattamento di richiedere agli interessati un rinnovo del consenso a suo tempo prestato, ma ha reso necessaria una revisione dei consensi in essere per verificarne l'aderenza ai nuovi requisiti. In caso di verifica negativa, i titolari hanno potuto conformarsi alla nuova normativa mediante il rinnovo del consenso in modo conforme al GDPR ovvero, come circostanza *una tantum*, basando la prosecuzione del trattamento su una base legittima diversa, sempre nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Ciò avrebbe dovuto realizzarsi auspicabilmente entro il 25 maggio 2018, data di applicazione del GDPR oltre la quale il mancato adeguamento ai nuovi requisiti di validità del consenso comporta l'obbligo di cessare ogni trattamento non conforme alla normativa vigente.

In sintesi, è necessario avere a disposizione:

- per il periodo anteriore al 2001, qualsiasi forma di informativa e di autorizzazione o consenso all'intervista (liberatoria) esistente;
- per il periodo 2001-2018, l'autorizzazione o consenso all'intervista scritto o registrato (se espresso in forma orale) dell'intervistato e l'informativa, anche semplificata, fornita dall'intervistatore per ottenere l'autorizzazione o consenso;
- per il periodo che parte dal gennaio 2019, l'autorizzazione o consenso all'intervista scritto o registrato (se espresso in forma orale) e l'informativa, come prescritto dall'art. 13 del GDPR, non essendo ammessa l'informativa semplificata.

Il GDPR prevede una esenzione dall'obbligo di informativa anche nei casi in cui i dati da trattare non sono ottenuti direttamente dall'interessato e la comunicazione delle informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 14 GDPR). Tale prospettiva sarà affrontata nel paragrafo relativo a *Riuso e valorizzazione di archivi orali del passato*.

III

PRODUZIONE: I PRESUPPOSTI TECNICO - SCIENTIFICI

1. LA PRODUZIONE DELLE FONTI ORALI: LA DOCUMENTAZIONE DELL'EVENTO COMUNICATIVO

Si forniscono qui alcune indicazioni basilari riguardo alla fase di produzione di fonti orali. In questo paragrafo si farà particolare riferimento alle registrazioni che possono essere considerate “come elemento essenziale di un evento comunicativo” (cfr. *supra*, par. 1 lett. *a*).

Tali indicazioni, pertanto, sebbene debbano essere tenute in considerazione soprattutto quando la registrazione si colloca all'interno di un progetto di ricerca (e a prescindere dalla specializzazione disciplinare del ricercatore e dall'eventuale esperienza già maturata), possono risultare utili anche in ambiti diversi (memorie familiari, attività teatrali, etc., cfr. *supra*, par. 1 lett. *b*).

Alla fase della produzione va dedicata particolare cura innanzitutto dal punto di vista metodologico: solo prestando la dovuta attenzione al momento della costruzione della fonte e alla relazione che si stabilisce tra chi registra e chi viene registrato, si ha la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie a identificare la fonte e stabilire tutte le condizioni per consentirne l'accesso e l'uso nel tempo.

Oltre alla giusta attenzione che deve essere dedicata al contatto con quanti sono coinvolti nella registrazione, propedeutica alle registrazioni è anche la conoscenza dei requisiti tecnici dei diversi documenti che, durante l'evento comunicativo, si potrebbero produrre e, di conseguenza, la conoscenza degli strumenti tecnici da utilizzare, che tali requisiti devono garantire.

Si indicano di seguito i formati consigliati per la produzione di documenti di buona qualità:

- Documento audio: formato WAV non compresso; codifica in PCM; frequenza preferibile 96 kHz (e comunque tra i 48 e i 192 kHz); risoluzione a 24 bit.

- Documento video: formato MPEG-4AVC (anche detto H264 o AVC).
- Documento fotografico: formato raw alla massima risoluzione concessa dalla macchina.
- Documento testuale: formato PDF/A con livello di conformità u (cioè PDF-A2U e PDF-A3U). Nel caso in cui durante l'evento comunicativo si producessero documenti analogici, si consiglia di adottare una risoluzione di almeno 300 dpi, salvando il documento prodotto nel formato TIFF o PDF/A.

Oltre alla cura dell'ambiente e alla scelta degli strumenti e delle modalità di registrazione, estrema attenzione dovrebbe essere riservata alla raccolta e all'annotazione ordinata delle informazioni di contesto, nonché di qualunque altro tipo di dato che sarebbe complicato, quando non impossibile, recuperare in un secondo momento: tutte le operazioni connesse al successivo trattamento delle fonti orali e alle possibilità di restituzione sono infatti strettamente collegate alle informazioni raccolte in questa fase. Particolare attenzione dovrebbe essere poi prestata alle relazioni tra documenti prodotti nell'ambito di un medesimo evento comunicativo, garantendo la persistenza del vincolo originario di produzione documentaria.

È necessario che le informazioni siano il più complete possibile, in quanto esse costituiscono il nucleo informativo essenziale per qualunque successiva attività di descrizione, conservazione e valorizzazione.

La documentazione che 'conforma' la fonte orale è infatti da considerarsi tale nella sua organicità e nelle relazioni che i singoli documenti intrattengono tra loro: se è vero che agli occhi del ricercatore la singola registrazione (almeno a partire dagli anni '70 del secolo scorso) è il documento 'principe'²⁰, tale documento sonoro rischia di subire una consistente perdita di significato se sottratto alla rete di relazioni con gli altri documenti prodotti 'a corredo' della registrazione. Quanto nelle singole tradizioni disciplinari che producono le fonti orali viene definito 'materiale di corredo' (o anche 'materiale di accompagnamento', 'materiale a supporto') costituisce infatti il complesso documentario di riferimento che struttura e permette di fornire gli adeguati strumenti di lettura della registrazione: i materiali di corredo sono documenti che offrono tutte le informazioni neces-

²⁰ Un fondamentale mutamento di prospettiva per quanto riguarda la raccolta e la fruizione di fonti orali è stato provocato nel tempo dall'avanzamento tecnologico. La possibilità di registrare un evento ha infatti portato necessariamente a ridefinirne l'approccio, fornendo uno strumento in grado di permettere anche in futuro la possibilità di stabilire con l'evento un 'contatto diretto', senza la necessaria mediazione della trascrizione. La registrazione, in quanto operazione che fissa su un supporto l'evento da documentare, ha assunto nel tempo particolare rilevanza ed è ormai raro concepire la fonte orale se non registrata, pur potendo legittimamente chiamare fonti orali anche quelle create prima della possibilità tecnica di registrarle o nelle situazioni in cui la registrazione non è consentita o non è opportuna.

sarie a definire in modo organico gli eventi comunicativi, i protagonisti di tali eventi, le relazioni ad essi soggiacenti.

Questo approccio ha una serie di implicazioni, sia in fase di registrazione che in fase di descrizione e conservazione: la prima è che le registrazioni devono essere descritte nel rapporto che intrattengono con gli altri documenti prodotti durante la stessa rilevazione e, quindi, in riferimento a un determinato processo di ricerca o lavoro, e in rapporto con gli agenti coinvolti nel processo.

La seconda implicazione (cfr. par. 3 *La descrizione delle fonti orali: alcune raccomandazioni*) è che le registrazioni non possono essere sottratte al complesso documentario di riferimento.

Per questo motivo è buona prassi dotarsi di una scheda di rilevazione in cui venga riportato il corredo minimo di dati per l'identificazione delle risorse prodotte e di elementi informativi atti a garantire la completa restituzione del contesto di produzione.

2. LA SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'EVENTO COMUNICATIVO

Da quanto detto deriva l'utilità di annotare in forma analitica tutte le informazioni utili alla identificazione e alla contestualizzazione delle fonti orali in una scheda di rilevazione, che dovrebbe riportare un corredo di dati identificativi e descrittivi atti a ricostruire il contesto di produzione e a stabilire le opportune relazioni tra le registrazioni e tutti gli altri documenti prodotti nel corso della ricerca.

Nella scheda di rilevazione, da compilare necessariamente al momento della registrazione, saranno riportate quelle annotazioni che possono essere ricavate unicamente nel momento dialogico della rilevazione e che si riveleranno poi utili anche alla successiva descrizione catalografica, in genere non effettuata da chi ha realizzato la registrazione. Tra queste, ad esempio, una variazione linguistica di difficile identificazione; l'adozione di altre forme comunicative quali una determinata gestualità ritenuta significativa e non rilevabile in una ripresa sonora; una variazione rispetto al luogo dove avviene la rilevazione (come nel caso di riprese itineranti e in altre situazioni in cui possa esservi una variazione significativa del contesto); una variazione delle persone, anche a solo titolo di osservatori, presenti sulla scena; la corretta grafia di termini inusuali o di un nome o di un toponimo. È inoltre opportuno che le informazioni essenziali relative alla identificazione e contestualizzazione dell'intervista – per esempio identificativo e titolo della registrazione, nome del testimone, data e luogo dell'intervista –, oltre a essere annotate nella scheda di rilevazione siano anche incorporate nella registrazione

del singolo documento audiovisivo o sonoro. Nella registrazione andrebbe preferibilmente incorporato anche il consenso o autorizzazione all'intervista (cfr. Appendice: *Esempi di informativa e consenso dell'interessato ai sensi del GDPR*).

Nel rispetto della soggettività del ricercatore, risulta chiaro che una scheda di rilevazione progettata e compilata in modo ordinato, analitico e leggibile faciliterà le successive operazioni di recupero delle informazioni e il successivo trattamento delle fonti, in quanto potrà essere eventualmente inserita in un sistema di libera consultazione o utilizzata per riprendere i dati necessari all'alimentazione di altri tracciati descrittivi.

La scheda di rilevazione che qui proponiamo è progettata infatti per fornire i dati necessari all'alimentazione del sistema di conservazione e consultazione che successivamente andrà eventualmente ad acquisirla, conservarla e renderla fruibile, in base alle proprie esigenze, tradizioni catalografiche e tracciati descrittivi.

Il modello che proponiamo si articola secondo una logica gerarchica di due livelli, in cui la 'scheda di rilevazione dell'evento comunicativo' descrive, appunto, l'evento comunicativo che viene registrato e costituisce il livello di riferimento della "scheda documento", da ripetersi tante volte quanti sono i documenti prodotti nell'ambito di quello stesso evento comunicativo.

Tale relazione può essere rappresentata nel seguente modo:

A. Scheda di rilevazione dell'evento comunicativo

contiene le informazioni essenziali relative all'evento comunicativo durante il quale sono stati prodotti documenti ad esso correlati. Costituisce dunque il livello di aggregazione delle singole registrazioni che verranno effettuate nel corso di un dato evento comunicativo, nonché delle ulteriori tipologie di documenti prodotti durante quello stesso evento, e che potranno essere costituiti, per esempio, da fotografie o testi; in forma cartacea o digitale.

A tale scheda si collegano e da essa dipendono tante schede documento quanti sono i documenti prodotti durante lo stesso evento comunicativo cui si riferisce la scheda di rilevazione.

A.1. Scheda del documento sonoro (o di altro tipo)

contiene le informazioni relative a ogni singolo documento prodotto, quindi la registrazione o qualunque altro tipo di documento, che si pone in relazione con tutti gli altri documenti prodotti nell'ambito della medesima rilevazione. Le singole schede del documento costituiscono, quindi, delle sotto-unità della scheda di rilevazione.

In appendice è fornito un esempio di entrambe le schede (scheda di rilevazione e scheda del documento).

Le schede non sono pensate per un dominio disciplinare specifico, ma possono essere utilizzate in qualunque contesto disciplinare nell'ambito del quale vengano registrate fonti orali. I campi possono essere adattati in base alle esigenze peculiari delle singole discipline.

In particolare, viene considerato essenziale alla buona contestualizzazione della registrazione un corredo informativo minimo che includa, per ogni scheda di rilevazione dei singoli eventi comunicativi, gli elementi di seguito indicati.

Elementi per la scheda di rilevazione dell'evento comunicativo

Identificativo: codice che può essere attribuito per identificare univocamente l'evento comunicativo. Può essere costituito da una stringa alfanumerica da riportare nei documenti prodotti durante lo stesso evento per mantenerne la relazione. In alternativa si potrà utilizzare il titolo.

Titolo: titolo attribuito alla rilevazione. Dovrebbe individuare il tipo di evento comunicativo al centro della rilevazione, anche in riferimento al taglio disciplinare adottato (es. intervista, festa, convegno, etc.).

Ambito dell'evento comunicativo: denominazione dell'ambito cui afferisce l'evento comunicativo registrato s. progetto di ricerca, memorie familiari vs. iniziative di enti, etc.), in modo che appaia chiaro se la registrazione è 'essenziale' o 'accessoria', per riprendere le due tipologie presentate in apertura

Agente: indica un qualunque soggetto coinvolto nella rilevazione.

Ruolo: definisce il ruolo rivestito da un agente nell'ambito della rilevazione. Può quindi indicare sia chi è coinvolto attivamente a vario titolo nella rilevazione, sia chi è oggetto della rilevazione. Per la compilazione si può ricorrere a dei vocabolari controllati da utilizzare in modo uniforme nell'ambito della stessa ricerca.

Denominazione/Nominativo: denominazione (per enti o gruppi) o nominativo (per persone) dell'agente.

Estremi cronologici: estremi cronologici della rilevazione

Luogo di rilevazione: indica il luogo o i luoghi in cui si svolgono gli eventi, e in cui essi vengono dunque rilevati.

Lingua: lingua o lingue parlate nel corso della rilevazione

Ambiti e contenuto: descrive sinteticamente con testo libero il contenuto dell'evento rilevato.

Privacy: indica se nel corso dell'evento le liberatorie sono state fornite in forma scritta o verbale.

Documentazione collegata: identifica tutta la documentazione collegata alla rilevazione

ID Documento: identifica in modo univoco un documento collegato alla rilevazione dell'evento comunicativo cui si riferisce la scheda. L'ID può essere quello riportato nelle relative schede documento.

Relazione: identifica il tipo di relazione che i singoli documenti correlati intrattengono con l'insieme che rappresenta l'evento comunicativo rilevazione.

Elementi per la scheda del documento sonoro (o di altro tipo)

(per tipologie diverse dalle registrazioni sonore o audiovisive, come fotografie o documenti di testo, alcuni campi dovranno essere modificati o integrati)

Identificativo: codice che identifica univocamente il singolo documento. L'identificativo di documento sarà collegato all'identificativo dell'evento di rilevazione, al quale sarà aggiunto un identificativo ulteriore seguendo una numerazione progressiva.

Titolo: titolo attribuito al documento. Dovrebbe individuare la natura o il tipo di documento prodotto nell'ambito dell'evento comunicativo di riferimento della scheda di rilevazione da cui la scheda documento dipende (ex. registrazione)

Agente: indica un qualunque soggetto coinvolto nella singola registrazione.

Ruolo: definisce il ruolo rivestito da un agente rispetto alla registrazione. Può quindi indicare sia chi è coinvolto attivamente a vario titolo nella registrazione, nell'allestimento del luogo che ospita la registrazione, sia chi è oggetto della registrazione, nonché qualunque altro spettatore presente sulla

scena anche se non coinvolto nella registrazione. Per la compilazione si può ricorrere a dei vocabolari controllati da utilizzare in modo omogeneo durante tutta la rilevazione, in base agli specifici ambiti disciplinari.

Denominazione/Nominativo: denominazione (per enti o gruppi) o nominativo (per persone) dell'agente.

Estremi cronologici: riferimenti cronologici del singolo documento.

Luogo: indica il luogo o i luoghi in cui si svolge la singola registrazione.

Lingua: lingua o lingue parlate nel corso della registrazione.

Ambiti e contenuto: descrive sinteticamente con testo libero il contenuto della registrazione.

Privacy

Nominativo: nominativo del soggetto che ha fornito la liberatoria

Liberatoria: indica se nel corso dell'evento la liberatoria è stata fornita in forma scritta o verbale.

Tipo: tipologia del file, se sonoro o audiovisivo

Dimensioni: dimensioni del file digitale

Formato: formato del file digitale

Estensione: estensione del file digitale

Codec audio: meccanismo di codifica dei flussi di dati audio

Numero di canali: numero di canali di registrazione

Bit depth: Quantità di bit (per campione) della codifica audio

Color depth: Quantità di bit impiegati per ogni componente di colore (solo per file audiovisivo)

È fondamentale, quindi, in fase di registrazione, rappresentare e mantenere le informazioni relative all'evento comunicativo, le informazioni relative all'ambito in cui si produce l'evento comunicativo (se di ricerca o meno) e le informazioni relative ai diversi documenti prodotti durante lo stesso evento comunicativo. Queste informazioni sono raccolte dalla scheda di rilevazione dell'evento comunicativo e dalle schede dei documenti ad essa collegate (soprattutto quella relativa al documento sonoro o audiovisivo).

3. LA DESCRIZIONE DELLE FONTI ORALI: ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Nei paragrafi e capitoli precedenti, sono state fornite indicazioni per la raccolta, fin dalla fase di produzione, di quelle informazioni che sono necessarie a garantire l'accesso futuro alle fonti orali, sia rispetto ai termini legali e materiali sia rispetto a quelli della ricerca storica.

In questo paragrafo, invitiamo il lettore a riflettere sulle modalità con le quali le fonti orali cambiano 'destinazione d'uso', passando dalla produzione – e dunque dall'uso specifico utile agli obiettivi e alle funzioni del soggetto che le crea in un determinato momento per propria necessità e che le usa per proprio riferimento, sia esso un ricercatore, un ente o una famiglia interessata a raccogliere le proprie memorie (cfr. par. 0.1 *Fonti orali e archivi orali*) - alla conservazione, intesa come gestione di lungo termine utile all'accesso non solo nel presente ma anche nel futuro, per usi diversi da quello originario (usi invero ampi, e non sempre prevedibili).

Il momento della descrizione delle fonti orali è, pertanto, strettamente collegato alla loro conservazione di lungo periodo e al loro accesso da parte di terzi.

La conservazione delle fonti orali finalizzata a garantirne l'accesso futuro può essere compiuta dal soggetto che le ha prodotte o da altri (cfr. i successivi capitoli *Conservazione e Cessione e acquisizione di archivi*)

In ogni caso sarebbe opportuno seguire alcune raccomandazioni.

- a) Mantenere, quando possibile, la documentazione relativa alle fonti orali (i.e. schede di rilevazione, schede relative ai singoli documenti e tutti i documenti sonori, fotografici, testuali relativi alla singola rilevazione) collegata al complesso della documentazione del soggetto che ha prodotto le fonti orali, come già segnalato nel paragrafo precedente.

Nel caso di un ricercatore, la documentazione relativa alle fonti orali, per esempio, dovrebbe essere conservata (e quindi inventariata e descritta) insieme a quella della ricerca nell'ambito della quale le fonti orali sono state prodotte; se si tratta di una famiglia o di una persona i cui interessi principali non erano quelli della ricerca ma della memoria personale, sarebbe opportuno conservarle insieme all'archivio della famiglia o della persona che le ha prodotte; se di un ente, la documentazione relativa alle fonti orali dovrebbe essere conservata insieme alla documentazione relativa all'attività che ha motivato e dato luogo alle fonti orali medesime.

Le fonti orali, insomma, fanno parte di 'archivi correnti', 'complessi documentali in uso' ai quali sono strettamente collegate: tale legame andrebbe sempre tenuto vivo, garantendo la rappresentazione del contesto che ne ha motivato la creazione.

b) Corredare la documentazione sopra individuata di strumenti di controllo e accesso.

In Italia, le fonti orali sono ‘tradizionalmente’ descritte in termini catalografici (bibliografici) o archivistici.

Si raccomanda pertanto, quando si sceglie lo strumento per descrivere e rendere accessibile la documentazione, di tenere presente sia la tipologia della documentazione stessa (che potrebbe motivare un trattamento piuttosto che un altro) sia le risorse a disposizione del soggetto che conserva.

In particolare, la scelta di dotarsi di un ‘catalogo’ piuttosto che di un ‘inventario’ dovrebbe essere ponderata con l’aiuto di professionalità dedicate (archivista, bibliotecario, documentalista) che collaborano o lavorano negli istituti conservatori o nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche regionali sul territorio di riferimento di chi produce e usa le fonti orali: nelle appendici proponiamo, a scopo informativo, le schede di descrizione promosse dagli istituti centrali del Ministero della Cultura e adottate da diversi soggetti conservatori (cfr. Appendici: *Esempi di schede di descrizione adottate da istituti diversi*).

Ultimamente, le tradizioni descrittive sono fortunatamente in una fase di condivisione e convergenza dei metodi. In particolare, esse prevedono che la risorsa (nel nostro caso la fonte orale, un oggetto complesso e pluridimensionale) sia descritta sempre e comunque in una rete di relazioni, sia in un contesto di descrizione bibliografica sia di descrizione archivistica.

Archivisti, bibliotecari, documentalisti, operatori degli istituti di conservazione dovrebbero essere in grado di individuare, nel confronto con chi ha prodotto e conosce un determinato insieme di fonti orali, le migliori tecniche e i migliori strumenti per controllare la gestione della documentazione e renderla accessibile (si veda il capitolo *Accessibilità e valorizzazione*): come si è già sottolineato, a prescindere dalla tradizione descrittiva di riferimento, le informazioni che nel paragrafo precedente si raccomanda di riportare nella scheda di rilevazione sono fondamentali per la creazione di strumenti di descrizione e consultazione efficaci per una più completa restituzione delle informazioni.

La compilazione della scheda in fase di rilevazione, così come l’adozione di vocabolari controllati e l’annotazione di dati relativi agli ‘agenti’, fornirebbe già uno strumento di controllo e di accesso alla documentazione fruibile anche da terzi e utile alla efficace tutela delle fonti orali.

La scheda di rilevazione si propone, quindi, di essere uno strumento efficace, se compilata almeno nei suoi elementi obbligatori, sia per il reperimento della docu-

mentazione al momento degli usi legati alle necessità della sua creazione, sia per la trasmissione e fruizione nel futuro. In vista di questo secondo scopo, in particolare, le schede di rilevazione intendono costituire una prima e solida base di partenza per una descrizione delle fonti orali che sia utile alla loro conservazione e accesso: le informazioni in esse fornite potranno costituire un valido punto di partenza per l'inventariazione o la catalogazione.

- c) Definire ponderatamente la conservazione e i relativi strumenti di controllo e accesso in base alle nuove finalità che si vanno ad attribuite alle fonti orali (non solo riferimento interno ma riferimento e consultazione pubbliche).

Nel caso in cui il soggetto che ha prodotto le fonti orali decida di affidare la conservazione della propria documentazione ad altri (per i soggetti conservatori si veda il capitolo *Conservazione*), dovrà avere cura di individuare il soggetto che, per missione istituzionale, appare il più idoneo a garantirne un'efficace tutela e valorizzazione. La scelta andrà fatta prendendo in considerazione gli aspetti delle fonti orali che si ritengono maggiormente rilevanti, quali, per esempio, il legame con il territorio di riferimento dei documenti prodotti o di chi li ha prodotti o, ancora, con l'ambito disciplinare in seno alla quale si colloca la ricerca. Anche in questo caso, il confronto con i documentalisti, i bibliotecari e gli archivisti degli istituti conservatori o delle Soprintendenze è fortemente raccomandato.

IV

CONSERVAZIONE

1. SUPPORTI FRAGILI, DOCUMENTI A RISCHIO

Un documento sonoro può essere conservato su diversi supporti: dai primi cilindri di cera utilizzati nei vecchi fonografi fino ai più recenti file audio e video prodotti dai moderni registratori e dalle videocamere digitali (oltre che su disco in vinile, su nastro magnetico o su supporti digitali come DVD e hard disk). Tutti questi documenti sono più fragili – cioè più difficili da conservare – dei documenti cartacei.

Paradossalmente, i documenti sonori più antichi, registrati con incisione elettro-meccanica, come i dischi in gommalacca o in vinile, sono quelli più solidi e duraturi (anche i cilindri di cera, a dispetto della fragilità del materiale di cui è costituito il supporto, hanno dimostrato di essere ancora leggibili, a oltre un secolo dalla loro incisione). Invece i nastri magnetici – bobine, audiocassette, videocassette – hanno un ciclo di vita di pochi decenni e, se non adeguatamente conservati, possono rovinarsi molto rapidamente; oggi i nastri magnetici sono considerati i supporti più esposti, tanto che l'UNESCO ne ha raccomandato la rapida digitalizzazione²¹. Ancor più precarie sono le registrazioni sonore digitali, come i R-DAT e CD-R, che diventano inutilizzabili nel giro di pochi anni.

Inoltre, va considerato che la fragilità dei documenti sonori dipende non solo dalle caratteristiche del supporto sul quale sono conservati, ma anche dalla tecnologia necessaria per il loro utilizzo. Di conseguenza, non è possibile indicare in assoluto quale sia il supporto migliore o quale il peggiore: tutti sono a rischio, sia quelli analogici (dai più antichi cilindri di cera ai dischi e ai nastri magnetici più recenti), sia i più moderni supporti digitali (CD, R-DAT, DVD, ecc.).

²¹ Si veda: IFAP - Information for All Programme di UNESCO, Magnetic Tape Alert Project, 2019: <http://www.mtap.iasa-web.org>

Bisogna considerare che più un supporto è sofisticato e tecnologicamente complesso, più sarà difficoltoso il suo utilizzo in seguito all'obsolescenza di quello specifico sistema.

Le scelte su quali supporti intervenire vanno fatte sulla base di una valutazione preliminare delle caratteristiche e dello stato di conservazione del documento. A seguire si riportano alcuni criteri suggeriti dalle principali istituzioni del settore:

International Federation of Library Association - IFLA

1. Contenuto: importanza culturale, storica, scientifica e intellettuale (copie uniche hanno la priorità);
2. Domanda: documenti maggiormente richiesti;
3. Condizione: materiali unici fragili o danneggiati.

International Association of Sound and Audiovisual Archives - IASA:

1. Documenti a rischio imminente di scomparsa e registrazioni danneggiate;
2. Documenti che necessitano di sistemi obsoleti e non più commercializzati;
3. Documenti maggiormente richiesti.

La scelta non è quindi univoca, ma va determinata da chi ha la responsabilità dell'archivio.

A seguire viene proposta anche una terza opzione elaborata dal Centro di Sonologia Computazionale - CSC:

Centro di Sonologia Computazionale

1. Documenti a rischio imminente di scomparsa e registrazioni danneggiate;
2. Domanda: documenti maggiormente richiesti;
3. Documenti che necessitano di sistemi di riproduzione obsoleti e non più commercializzati.

2. CONSERVAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEI DOCUMENTI SONORI ORIGINALI

A dispetto della loro fragilità e dei limiti determinati dall'obsolescenza delle tecnologie necessarie al loro utilizzo, la conservazione dei documenti sonori originali rimane un impegno fondamentale e continuo per ogni archivio sonoro a prescindere dalle sue dimensioni e dalle risorse disponibili.

La conservazione dei documenti sonori può essere passiva (difesa del supporto dagli agenti ambientali, senza alterarne la struttura) e attiva (trasferimento dei dati

in nuovi media). Come indicato dal documento *Passive Preservation: Environmental Factors, Handling and Storage*²² elaborato dalla International Association of Sound and Audiovisual Archives – IASA, i fattori che possono provocare il degrado dei documenti e che devono essere contrastati sono numerosi ed eterogenei. I principali sono l'umidità, le condizioni di stoccaggio, le deformazioni meccaniche, la polvere, la luce.

La conservazione passiva prevede che i supporti (qualsiasi sia la loro natura) siano conservati in ambienti con un'umidità relativa non troppo elevata (inferiore al 65% RH) e con una temperatura il più possibile stabile nel tempo (è più importante evitare oscillazioni di temperatura troppo rapide che preoccuparsi di mantenere un valore troppo basso). Altri fattori da considerare sono la luce e per quanto riguarda i supporti magnetici (sia analogici che digitali, nastri, audiocassette, videocassette, R-DAT, DV, ecc.) la vicinanza di sorgenti magnetiche (ad esempio cuffie, microfoni, altoparlanti, motori elettrici, ecc.).

Il processo di degradazione e di obsolescenza che caratterizza i documenti sonori può essere contrastato e rallentato, ma non fermato. Al fine di preservare il prezioso contenuto dei documenti è necessario quindi un trasferimento continuo dei dati da un supporto a un altro. Si parla quindi di conservazione attiva. Se il documento è analogico, la conservazione attiva prevede la digitalizzazione del contenuto, al fine di creare una copia digitale dei documenti originali.

3. DIGITALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

Le scelte relative alla digitalizzazione dei documenti sonori possono essere condizionate dal tipo di ricerca e di utilizzo che si prevede di farne, dalla qualità delle registrazioni originali, dalle risorse economiche e dalle attrezzature disponibili. Le indicazioni che diamo qui di seguito sono ispirate ai migliori standard.

Il metodo più sicuro per digitalizzare dei documenti sonori è rivolgersi a centri specializzati di comprovata esperienza, sia pubblici sia privati, che abbiano preparazione teorica e attrezzature adeguate tali da garantire un corretto processo di digitalizzazione che eviti i rischi di un errato o incompleto trasferimento dei dati e di danneggiamento dei supporti originali. Questi centri dovrebbero poter assicurare anche il restauro fisico dei supporti eventualmente danneggiati che spesso è necessario compiere preliminarmente per poter procedere alla digitalizzazione. In Appendice è riportato un elenco di centri specializzati nella digitalizzazione dei documenti sonori.

²² <https://www.iasa-web.org/tc05/3-passive-preservation-environmental-factors-handling-and-storage>.

In ogni caso, sia che venga realizzata da un centro specializzato, sia che sia fatta autonomamente, la digitalizzazione dei documenti sonori dovrebbe avere come riferimento gli standard ormai consolidati, le cui specifiche tecniche sono descritte nei documenti tecnici pubblicati da IASA (IASA TC-04 per supporti audio; IASA TC-06 per supporti video).

In generale le accortezze da adottare riguardano le condizioni di esercizio e taratura degli strumenti di lettura, l'utilizzo di convertitori di buona qualità e il formato digitale di destinazione della copia che si sta producendo. La copia conservativa che si realizza durante la digitalizzazione deve essere la più fedele possibile all'originale e non deve contenere artefatti o modifiche del segnale originale neanche a fini estetici o di miglioramento dell'intelligibilità acustica²³.

In fase di digitalizzazione è necessario prestare attenzione ai formati digitali di destinazione e alla loro risoluzione. Le registrazioni del parlato dovrebbero essere trattate come le registrazioni musicali, che vengono archiviate in formato non compresso (wav o bwf) con frequenze di campionamento 48 kHz o 96 kHz (sino a 192 kHz) a 24 bit di risoluzione.

Ai fini della conservazione, è opportuno tenere almeno una copia localmente (su supporto ridondato come il NAS) e un'altra in un luogo differente, preferibilmente in un cloud sicuro. Può poi essere utile avere localmente anche una terza copia a più bassa risoluzione (mp3), finalizzata alla consultazione o fruizione, locale o attraverso il web.

Insieme ai documenti sonori digitalizzati vanno conservati i cosiddetti "metadati per la conservazione", che permettono di valutare i parametri tecnici di una registrazione e attivare le misure appropriate per la gestione della conservazione; essi sono i dati relativi al supporto originale (il suo formato e il suo stato di conservazione), alle apparecchiature di riproduzione necessarie per il supporto originale e ai loro parametri, alla risoluzione digitale, le informazioni sul formato file e tutte le apparecchiature utilizzate, e agli operatori coinvolti nel processo.

Si raccomanda inoltre di conservare, insieme a ciascun documento sonoro digi-

²³ La copia conservativa (Preservation copy o Archive copy) è, secondo la definizione di IASA, «the artefact designated to be stored and maintained as the preservation master. Such a designation may be given either to the earliest generation of the artefact held in the collection, to a preservation transfer copy of such an artefact, and/or to both such items in the possession of the archive. Such a designation means that the item is used only under exceptional circumstances (e.g. to prepare a duping copy)». La copia d'accesso (Access copy o Reference copy) è definita come «a restored copy of an item, or a clone, imitation or duplicate copy of an item which is available for auditions and/or viewing purposes». Cfr. The IASA Cataloguing Rules (<https://www.iasa-web.org/cataloguing-rules>).

talizzato, anche le scansioni o le immagini dei supporti e dei contenitori originali per l'identificazione degli stessi, in particolare se su di essi – come spesso accade – sono riportate informazioni relative al contenuto.

È buona prassi digitalizzare e conservare unitariamente, insieme ai documenti sonori, anche i documenti di corredo alle interviste (ad es. il consenso informato all'intervista e l'informativa sul trattamento dei dati personali) e gli altri prodotti intermedi della ricerca (ad es. fotografie, annotazioni, disegni), in modo tale da preservare il “vincolo archivistico”, cioè l'integrità, completezza e unitarietà dell'archivio.

La digitalizzazione mette in sicurezza i dati conservati su supporti a rischio ma non garantisce la conservazione a lungo termine dei documenti, perché non affronta il problema del *refresh* (copia su nuovi supporti, per prevenire la perdita di informazioni) e della *migrazione* in nuovi formati (per evitare l'obsolescenza, ossia il rischio che non esistano più i lettori necessari per il vecchio formato). Queste operazioni possono essere assicurate, con continuità e affidabilità, dai centri – istituti, biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione – vocati alla conservazione delle fonti orali.

È quindi opportuno che i ricercatori indipendenti e i piccoli istituti di ricerca individuino i centri di conservazione a loro più prossimi per vicinanza geografica o affinità tematica, e prendano accordi per il deposito di una copia del proprio archivio di ricerca, comprendente le interviste, i documenti di corredo e gli altri prodotti intermedi.

Si ribadisce infine che, anche dopo la digitalizzazione, è opportuno conservare sempre e comunque i supporti analogici originali (p. es. bobine o audiocassette).

CESSIONE E ACQUISIZIONE DI ARCHIVI

1. PROGRAMMARE LA CONSERVAZIONE

Tra gli aspetti più importanti da definire sin dalla progettazione di una campagna di raccolta di fonti orali vi è senz'altro la programmazione della conservazione dei materiali, non solo sotto un aspetto meramente tecnico, ma anche rispetto alla scelta del soggetto conservatore e alle soluzioni da adottare per la fruibilità delle fonti (luogo e durata della conservazione, condizioni di consultabilità e utilizzo ecc.). Si tratta di decisioni strategiche che hanno ripercussioni per tutta la vita dell'archivio e ne possono fortemente condizionare le future possibilità d'uso e valorizzazione. I testimoni coinvolti in un progetto di ricerca dovrebbero essere messi al corrente di questi aspetti sin dall'avvio dell'inchiesta, in modo da poter rilasciare un consenso pienamente informato e consapevole. Pertanto, se già in fase di progettazione si può ipotizzare una futura cessione, a vario titolo, del proprio archivio orale ad altri soggetti, sarà opportuno metterne a conoscenza gli intervistati – eventualmente già indicando il possibile soggetto ricevente – al fine di ottenere, ove possibile, il loro consenso anche rispetto a questa eventualità.

2. INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

Di norma, il soggetto conservatore di un archivio orale coincide con lo stesso ricercatore (o istituto di ricerca) autore delle registrazioni.

Nel caso in cui questi decida di consegnare l'archivio a un centro specializzato, sarà opportuno che chi lo ha prodotto predisponga e consegni anche una scheda di presentazione del progetto, ovvero un resoconto della ricerca: vi saranno indicati i committenti o finanziatori, i collaboratori, gli obiettivi, la metodologia, i risultati e i prodotti finali della ricerca, e ogni altra informazione che possa essere utile a rendere comprensibile il materiale raccolto a un utente futuro che non

abbia partecipato direttamente alla ricerca. Sarebbe utile che la scheda di presentazione del progetto contenesse anche un elenco di parole-chiave dei temi trattati e un indice dei nomi dei soggetti coinvolti (per esempio dei testimoni e delle persone citate). In ogni caso, limiti e condizioni di accesso e utilizzo dei documenti depositati da parte di terze persone dovranno essere concordati tra il ricercatore e i responsabili del centro, e definiti in una scheda di versamento.

Come non sono infrequenti i casi in cui, per diverse ragioni, istituti pubblici o privati acquisiscano archivi prodotti, in tempi più o meno recenti, da altri soggetti, non sono – purtroppo – rari i casi in cui, in situazioni di urgenza, gli istituti archivistici si trovino ad accettare consegne di fatto, cioè non precedute né contestuali alla formalizzazione di atti di donazione o deposito, anche se si tratta di azioni molto rischiose dal punto di vista giuridico, da sanare quanto prima con la stipula di atti formali.

In linea generale, per l'acquisizione di fonti orali sono valide le raccomandazioni utili per qualsiasi altra tipologia d'archivio²⁴: i complessi documentari devono essere consegnati nella loro interezza, evitando smembramenti, e corredati degli strumenti di consultazione, ove presenti.

In prima battuta occorre dunque evitare consegne parziali e, più in generale, scongiurare che la cessione dell'archivio possa divenire occasione per una sua frammentazione e dispersione tra più istituti di conservazione diversamente interessati alle varie parti di un unico complesso. Per gli archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante vi è, tra l'altro, un esplicito divieto di smembramento sancito dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*²⁵, ma la raccomandazione di preservare l'archivio nella sua interezza è ovviamente valida per tutti i fondi, cui fare eccezione solo in presenza di particolari esigenze di conservazione, alle quali non si riesca a far fronte diversamente. In tutti i casi in cui non sarà possibile preservare l'integrità di un complesso documentario, sarà la descrizione archivistica a restituire, sebbene solo come rappresentazione “sulla carta”, l'unità dell'archivio.

Problemi particolari possono essere posti, su questo versante, dai beni in proprietà. Sul tema, l'orientamento dell'Amministrazione archivistica²⁶ è quello di sconsigliare l'accettazione in dono di quote *pro indiviso* di un complesso archi-

²⁴ Per le seguenti (e molte altre) utili raccomandazioni in tema di archivi si rimanda a M. CARASSI, *Fare cose con parole, 80 tracce di documenti relativi alle attività delle Soprintendenze archivistiche e degli Archivi di Stato*, Roma, Edizioni ANAI, 2016; si veda in particolare il cap. 3 “Acquisizioni e depositi”, pp. 117 e ss., cui il presente contributo deve molto.

²⁵ Articolo 20, comma 2, D.lgs. 42/2004. Si possono ipotizzare solo cessioni temporanee di parti d'archivio, che devono comunque essere autorizzate dalle competenti Soprintendenze (art. 21, commi 1-2, D.lgs. 42/2004).

²⁶ Circolare della Direzione generale Archivi n. 16 del 20 marzo 2017.

vistico, pur senza precluderne del tutto la possibilità. Occorre tuttavia valutare attentamente la convenienza ad accettare la donazione, sia in base all'importanza dell'archivio in sé considerato sia in rapporto al materiale documentario già presente nell'istituto, e considerare la compatibilità di una eventuale comunione tra pubblico e privato in rapporto alla destinazione del bene, avendo sempre a mente il divieto di smembramento degli archivi di interesse culturale.

Quelle appena esposte sono linee di indirizzo a cui anche gli istituti non statali possono fare riferimento, pur rilevando che, in caso di pericolo di dispersione dell'archivio, l'Amministrazione archivistica può sempre disporre la custodia coattiva dell'intero complesso presso un istituto pubblico, possibilità ovviamente preclusa ad altri soggetti. In forza dell'art. 43, comma 1 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, la Soprintendenza archivistica può infatti far trasportare e temporaneamente custodire in istituti pubblici gli archivi o i documenti privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, al fine di garantirne la sicurezza e assicurarne la conservazione. Si evidenzia che, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, la Soprintendenza può intervenire in tal senso anche in favore di archivi non ancora dichiarati, purché possano presentare un interesse storico particolarmente importante e versino in condizioni di rischio. In questi casi, il Soprintendente avvia il procedimento di dichiarazione e, nelle more del suo svolgimento, può immediatamente attuare in via cautelare tutte le misure di protezione applicabili ai beni già dichiarati²⁷. La custodia coattiva è pertanto una misura eccezionale e di carattere temporaneo, cui tuttavia si ricorre non di rado per fronteggiare i più vari pericoli a cui possono essere esposti gli archivi privati quali, a mero titolo esemplificativo, l'inidoneità dei locali adibiti alla conservazione della documentazione, l'eventualità che gli archivi possano restare "orfani" (ad esempio in caso di morte del proprietario senza eredi) o le molteplici circostanze che ne possono determinare lo smembramento (come si è visto, nei casi di comproprietà ma anche ad esempio nel caso di archivi di imprese poste in liquidazione fallimentare).

Analoghe misure possono essere adottate anche rispetto ad archivi storici degli enti pubblici, in favore dei quali il Ministero può disporre il deposito coattivo in Archivio di Stato, ovvero imporre l'istituzione di una separata sezione d'archivio presso lo stesso ente inadempiente (art. 43, comma 1-bis del *Codice*).

Per procedere a qualsiasi forma di cessione è indispensabile disporre di un inventario, quantomeno sommario, della documentazione, quale necessaria parte integrante dei contratti. Pertanto, qualora non si disponga di alcuno strumento di descrizione del bene, si dovrà appositamente realizzare un elenco, preferibilmen-

²⁷ Art. 14, D.lgs. 42/2004, in particolare comma 14.

te redatto da personale con specifica esperienza archivistica.

Pur in considerazione dei tempi e delle risorse disponibili, si raccomanda la massima accuratezza, in particolare rispetto alla descrizione della consistenza fisica e dello stato di conservazione dei materiali, segnalando – ove immediatamente rilevabile – l’eventuale presenza di documentazione danneggiata. Gruppi di documenti che richiedano interventi di sanificazione o restauro possono essere precauzionalmente isolati dagli altri, anche attraverso l’impiego di mezzi di fortuna come carta da pacchi o fogli di giornale. Tanto più dettagliato sarà l’elenco, tanto meglio sarà possibile verificare, alla scadenza di contratti temporanei, la restituzione dell’intero materiale e la corretta conservazione dei beni.

Una problematica peculiare delle fonti orali risiede nella difficoltà di identificare e acquisire anche la documentazione cartacea e i materiali di ricerca a esse collegati. Tali documentazioni eterogenee, spesso conservate separatamente dai supporti sonori e audiovisivi, sono molto spesso “vittime” di scarti poco ragionati, mentre, come si è più volte ripetuto, sono estremamente utili a ricostruire il contesto di produzione e la storia dell’archivio, nonché a documentarne i diritti²⁸.

Si dovrà quindi prestare particolare cura a raccogliere anche questa documentazione correlata alle fonti, se esistente.

Con la definitiva alienazione di un archivio (per vendita, donazione, legato), il vecchio proprietario cessa dal suo ruolo di responsabile del trattamento dei dati, nel quale subentra il nuovo proprietario. Negli istituti culturali, pubblici o privati, la funzione di responsabile del trattamento dei dati è di norma svolta dal direttore/dirigente dell’Istituto.

Le *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca* fanno espressamente obbligo agli archivi che acquisiscono fonti orali di richiedere all’autore dell’intervista una dichiarazione scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati. Il consenso è di norma rilasciato sulla base di un

²⁸ Se si eccettua la documentazione cartacea prodotta in stretto ambito di ricerca (il tipico esempio è quello dei libretti da campo), i detentori degli archivi faticano sovente a riconoscere come vera e propria parte integrante dell’archivio stesso i documenti di carattere amministrativo inerenti agli aspetti patrimoniali e gestionali dei complessi documentari prodotti. Spesso gli istituti di conservazione che acquisiscono fonti orali si vedono consegnare i soli supporti sonori e audiovisivi, senza alcuna documentazione collegata che possa fornire informazioni di contesto e chiarire il quadro dei diritti e dei possibili usi consentiti delle fonti. Sull’importanza economica, giuridica e ai fini della ricerca dei documenti prodotti contestualmente alla realizzazione e alla fruizione di fondi sonori e audiovisivi, si veda *Le carte delle immagini. I documenti cartacei e iconografici nel processo produttivo degli audiovisivi. Uso e conservazione*, a cura di A. TORRE, Roma, Ediesse, 2008 (Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Annali 10) e S. ZANISI, *Il Portello. Voci dalla fabbrica. Le interviste di Duccio Bigazzi in Alfa Romeo*, Milano, Angeli, 2017.

determinato progetto di ricerca e per usi specifici ma, come si è visto, il GDPR – in deroga ai principi generali di “limitazione delle finalità” e di “limitazione della conservazione” – consente ulteriori trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica (art. 5.1 e). Ove possibile, è comunque consigliabile acquisire copia del consenso al trattamento.

Occorrerà inoltre definire le questioni inerenti il diritto d'autore: è infatti importante sottolineare che la donazione di un archivio trasferisce la mera proprietà dei supporti fisici ma non implica automaticamente la cessione dei diritti d'autore sui contenuti dei documenti, che quindi deve essere oggetto di specifici accordi. L'eventuale cessione da parte del donante dei diritti di utilizzazione economica²⁹ a lui spettanti è auspicabile per favorire il riuso e la valorizzazione delle fonti e può essere conclusa sia inserendo apposite clausole nell'atto di donazione sia in un momento successivo, con un separato accordo. Se il donante non è l'autore dei documenti, è comunque opportuno che l'istituto che li riceve raccolga presso di lui ogni utile informazione circa l'esistenza di diritti d'autore e diritti connessi sul materiale donato.

Appare utile fare specifica menzione degli archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per ricordare che si tratta di beni culturali a tutti gli effetti e come tali soggetti alla disciplina del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi del quale il proprietario/possessore/detentore di un archivio dichiarato ha, tra gli altri, l'obbligo di denunciare alla competente Soprintendenza, entro 30 giorni dall'atto, l'eventuale trasferimento della proprietà dell'archivio (art. 59, commi 1-5), nonché, in caso di cessioni temporanee, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione della Soprintendenza per rimuovere l'archivio dalla propria sede (art. 21, commi 1-2).

Infine, ai soggetti che stiano valutando di cedere il proprio archivio orale a un Archivio di Stato, sarà utile sapere che la stipula di ogni atto di acquisizione da parte dei direttori degli archivi è soggetta alla preventiva autorizzazione ministeriale, concessa dalla Direzione generale Archivi al termine di un procedimento istruito a cura dell'Archivio di Stato al quale è stata presentata l'istanza³⁰. Per espressa previsione del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, gli Archivi di Stato possono accettare in deposito soltanto gli archivi degli enti pubblici, a titolo oneroso per il

²⁹ I diritti morali sono invece inalienabili (v. artt. 20-23 Legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d'autore).

³⁰ In tema di donazione, nel sito della Direzione generale Archivi alla pagina <https://archivi.cultura.gov.it/attivita/tutela-e-valorizzazione/procedimenti>, sono liberamente consultabili e scaricabili: la circolare 16/2017 che illustra il procedimento e chiarisce alcuni aspetti normativi, un più sintetico documento esplicativo dell'iter e della documentazione necessaria, nonché due modelli di atti (atto pubblico di donazione e scrittura privata per donazioni di modico valore), che sono disponibili in Appendice.

depositante. A differenza della precedente normativa³¹, il *Codice* preclude quindi ai privati la possibilità di stipulare accordi di deposito volontario per mere finalità conservative ma, a determinate condizioni, è loro concessa la facoltà di accedere a contratti di comodato finalizzati alla pubblica fruizione della documentazione³². Si ricorda tuttavia che per comprovate esigenze di sicurezza e conservazione l'Amministrazione archivistica può disporre la custodia coattiva dei beni in Archivio di Stato.

Giova porre in evidenza che gli archivi e i singoli documenti acquisiti da Archivi di Stato e altri istituti pubblici, anche qualora non fossero già dichiarati di interesse storico particolarmente importante, sono *ipso facto* riconosciuti come beni culturali, entrando nell'ambito di tutela del *Codice* non solo per i profili conservativi ma anche per quelli inerenti la fruizione; a essi si applicheranno pertanto le norme e i termini sulla consultazione stabiliti al Titolo II, Capo III (artt. 122-127).

Il principio generale è quello della libera consultabilità di tutti i documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, a eccezione di quelli che, in ragione del loro contenuto, soggiacciono a termini particolari, calcolati a partire dalla data del documento: 70 anni per documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; 40 anni per quelli contenenti dati relativi a provvedimenti di natura penale o altri "dati sensibili" (nell'attuale terminologia del GDPR: "categorie particolari di dati personali"); 50 anni per documenti relativi alla politica estera o interna dello Stato, dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'art. 125. C'è comunque la possibilità di richiedere la consultazione anticipata dei documenti riservati per scopi storici (art. 123). I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti agli Archivi di Stato e agli archivi storici degli enti pubblici hanno inoltre facoltà di stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio (art. 122, comma 3). Particolari limitazioni alla consultabilità della documentazione possono essere introdotte per analogia anche in ambito privato, sfruttando l'istituto della donazione modale regolato dall'art. 793 del Codice civile che recita: *La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.*

³¹ Art. 48 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

³² Art. 44, commi 1-6.

3. STRUMENTI GIURIDICI PER LA CESSIONE GRATUITA DI ARCHIVI

Per cedere gratuitamente un archivio a un istituto di conservazione è possibile ricorrere a un atto di donazione o al legato testamentario ovvero, per soluzioni a carattere temporaneo, si possono stipulare accordi di deposito o comodato. La donazione e il legato, infatti, alienano definitivamente la proprietà del bene, mentre il deposito e il comodato sono patti temporanei, che non trasferiscono la proprietà della cosa e ne prevedono la restituzione alla scadenza del contratto.

Occorre sottolineare che tra questi ultimi due istituti, all'apparenza molto simili, vi è una sostanziale differenza di scopo. Il deposito non trasferisce né la proprietà né il possesso della cosa depositata e la causa principale del contratto è assicurare la custodia del bene; esso ha pertanto preminenti finalità di conservazione e tutela. Per contro, nel comodato chi riceve il bene ha facoltà di servirsene, sebbene per un uso e un tempo determinati; si tratta pertanto di un contratto indicato per il perseguimento di finalità di valorizzazione e per favorire la fruizione dei beni.

All'istituto del deposito può essere accostato quello della custodia coattiva, avendo anch'esso preminenti finalità conservative; tuttavia, la custodia coattiva si discosta da tutte le altre fattispecie in quanto è un provvedimento unilaterale adottato da una pubblica amministrazione nei confronti del privato proprietario/possessore/detentore di un bene, prescindendo dal suo consenso. Il provvedimento non fissa specifici termini di scadenza per la custodia, che si protrae finché perdurano le condizioni di pericolo che l'hanno determinata.

In tutti i casi in cui il privato risulti definitivamente impossibilitato ad assicurare la corretta conservazione del bene, l'amministrazione si adopera per sollecitare un atto di donazione.

È infatti opportuno evitare che forme di custodia temporanea si trasformino in donazioni di fatto poiché, in mancanza di un titolo di proprietà, il depositario è gravato di importanti obblighi conservativi (e delle relative spese) senza tuttavia poter disporre liberamente del bene. La presente indicazione è senz'altro valida per ogni forma di deposito temporaneo, sottoscritta anche da soggetti che non siano una pubblica amministrazione.

L'indicazione del termine non è un elemento obbligatorio dei contratti di deposito e comodato; quindi, molti di questi accordi possono essere stipulati *sine die*, anche nella precisa intenzione di anticipare un successivo atto di donazione; non di rado, però, per i motivi più diversi, concludere questo ulteriore passaggio può rivelarsi più difficoltoso del previsto, pertanto è consigliabile indicare sempre un termine specifico per la scadenza dei contratti.

Tornando alle forme di accordo che è possibile sottoscrivere con l'Amministrazione archivistica, si ricorda che i direttori degli archivi e di altri istituti pubblici statali possono accogliere in deposito solo beni culturali appartenenti a enti pubblici mentre possono utilizzare il comodato per quelli appartenenti a privati, a condizione che “si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa”. Inoltre, il comodato deve essere finalizzato a consentire la pubblica fruizione dei beni da parte della collettività e deve avere una durata non inferiore ai 5 anni, eventualmente prorogabile con tacito rinnovo per lo stesso periodo inizialmente convenuto.

Le presenti condizioni sono vincolanti solo per i contratti da stipulare con gli istituti pubblici, ma possono rappresentare un riferimento anche per accordi tra privati.

Salvo patti contrari, sia il deposito che il comodato sono gratuiti per il cedente. L'assicurazione dei beni non è obbligatoria se non per i contratti di comodato in favore degli Archivi di Stato e degli altri istituti pubblici, ma è fortemente raccomandabile per tutelare chi si assume gli oneri di custodia dei beni.

In aggiunta alle questioni patrimoniali e assicurative, sarà inoltre possibile (e auspicabile) concordare altri aspetti della cessione, quali ad esempio le modalità di trasporto e condizionamento dei beni, eventuali eccezioni alla consultabilità, condizioni di riproducibilità e utilizzo, estrazione di documenti e prestiti, esecuzione di lavori e restauri.

Giova ribadire che per qualunque tipo di cessione sarà indispensabile disporre di un elenco del materiale da allegare agli atti.

Inoltre, è essenziale che il soggetto beneficiario accerti il titolo giuridico in base al quale il cedente dispone dei beni oggetto di cessione (proprietà, possesso, detenzione) e verificare che vi sia il consenso di eventuali comproprietari o coeredi; segnatamente, per le donazioni è opportuno far risultare anche l'eventuale consenso degli eredi, onde evitare future contestazioni dell'atto.

D. lgs. n. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 43

Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 44

Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purchè la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

VI

ACCESSIBILITÀ E VALORIZZAZIONE

1. RIUSO E VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI ORALI DEL PASSATO

Si suppone che le fonti orali registrate dai ricercatori dagli anni Sessanta fino ai primissimi anni del 2000, cioè prima della legge sulla *privacy*, si basino su un consenso presunto all'intervista: i dati di contesto (documenti editi, materiali di corredo, corrispondenza tra ricercatore e informatori, appunti di campo) possono fornire indicazioni su come gli informatori sono stati reclutati, come sono stati registrati, quale modalità è stata adottata nell'intervista (libera, strutturata, semi-strutturata). Molti di questi archivi sono associati a pubblicazioni (pertanto parte di questa documentazione orale ha già subito un processo di diffusione).

Non è infrequente la presenza, negli archivi di istituti ed enti, di raccolte di interviste prive di qualsiasi liberatoria, perché il deposito è avvenuto in passato e l'intervistatore è deceduto. Al contrario, il rapporto tra intervistatore ed ente di ricerca deve essere disciplinato da una scrittura anche quando un *corpus* di registrazioni viene versato nell'archivio di un istituto di conservazione/consultazione in un periodo successivo alla registrazione, come nel caso in cui un ricercatore o i suoi eredi decidano di donare o lasciare in deposito una raccolta di supporti audiovisivi contenenti pregresse interviste; in casi come questo il ricercatore o il proprietario della raccolta deve rilasciare all'istituto una liberatoria in cui gli cede tutti i diritti di sfruttamento delle interviste. In caso contrario, come specificato all'art. 71-ter della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore (Lda), l'istituto può consentire solamente la consultazione privata in sede a scopo di studio o ricerca. In casi come questi è necessario cercare gli eredi perché la tutela dei diritti ha una durata di 70 anni dopo il decesso dell'autore.

Se la cosiddetta "ricerca diligente" non dovesse dare frutti, caso peraltro abbastanza raro, è possibile usufruire della normativa sulle opere orfane (art. 69-bis Lda) che autorizza archivi, biblioteche, istituti di istruzione ecc. a pubblicare le

opere orfane per fini culturali e di istruzione connessi con la loro missione di interesse pubblico³³. Tuttavia, poiché la medesima legge (art. 69-quinquies) prevede un equo compenso per il titolare che volesse decidere di porre fine allo status di opera orfana, di fatto esiste sempre la remota possibilità che un erede dell'autore delle interviste o un altro titolare possa accampare rivendicazioni in seguito, ma l'entità del compenso viene negoziata con le organizzazioni di categoria o stabilita in sede giudiziaria tenendo conto dell'utilizzo per fini culturali e di interesse pubblico e soprattutto non commerciale che l'istituto ha fatto delle interviste. Inoltre, in un'eventuale sede contenziosa, si tiene conto delle ricerche diligenti effettuate secondo le indicazioni fornite dalla legge.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 69-bis

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità:

- a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
- b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

³³ Sono considerate orfane le opere (libri, riviste, quotidiani, opere cinematografiche o audiovisive, fonogrammi) protette dai diritti d'autore, di cui però non si conoscono o non si riescono a rintracciare gli autori o altri titolari dei diritti. Gli utilizzi consentiti di opere orfane disposti dalla Direttiva 28/2012/UE (file:///C:/Users/Utente/Downloads/CELEX_32012L0028_IT_TXT.pdf) sono stati recepiti con il D.lgs. 10 novembre 2014, n. 163, che ha introdotto una "eccezione al diritto d'autore" a favore di determinate organizzazioni aventi finalità di interesse pubblico culturale. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito realizzato dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (<https://opereorfane.beniculturali.it/index.html>) in particolare alle *Linee guida per la ricerca diligente in Italia*, consultabili a partire dall'url <https://opereorfane.beniculturali.it/organizzazioni-beneficarie/ricerca-diligente/>.

5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

Art. 69-quater

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane se la ricerca diligente, svolta

dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione Europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

10. In tutti i casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolari soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Pertanto, se ricercatori diversi, in tempi diversi, intendono riusare le fonti orali del passato con l'obiettivo di renderle accessibili a un pubblico ampio (dunque non solo con la finalità di produrre ricerca scientifica) i passi da compiere sono i seguenti:

- ricercare gli aventi diritto (intervistatori, intervistati, terze parti);

- fornire garanzie adeguate agli aventi diritto (principio di *accountability*), specificando chiaramente le finalità del progetto di ricerca di cui un certo archivio orale farebbe parte;
- predisporre opportune e chiare liberatorie, che spieghino il valore del riuso dei dati di ricerca e della loro restituzione alla comunità anche dopo alcuni/molti anni.

In ogni caso, per utilizzare interviste prive di liberatorie è opportuno dimostrare che è stata compiuta una *diligent search* e una *reasonable inquiry* degli aventi diritto (e.g., avvisi a mezzo stampa, eventi pubblici, avvisi su siti internet) e che al termine di questa attività non è stato possibile recuperare gli aventi diritto, e dunque ottenere le liberatorie.

2. DATI E METADATI

Come più volte ribadito in questo documento, le fonti orali rivestono un ruolo centrale in diverse aree di ricerca. Per questo motivo non è possibile enumerare una lista di interventi standard per la valorizzazione degli archivi, da scegliere in base all'area di ricerca. La veloce evoluzione delle tecnologie, inoltre, consente di intraprendere sempre nuove iniziative fino a poco tempo prima impossibili o impensabili. Sulla base dei propri obiettivi, quindi, ogni ricercatore o istituzione deciderà le azioni da intraprendere per disseminare e valorizzare quanto raccolto, valutando attentamente le risorse a disposizione in termini di disponibilità economica, tempistiche, competenze, eccetera.

Alla base di ogni intervento volto alla conservazione e alla valorizzazione ci sono però i dati e i metadati che devono essere opportunamente strutturati al fine di garantirne la ricercabilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riusabilità (per una descrizione esaustiva dell'argomento si consiglia di consultare i cosiddetti *Fair Principles*)³⁴.

È da sottolineare che i dati presentati agli utenti non sono necessariamente tutti i dati e metadati raccolti e conservati, ma possono essere un sottoinsieme degli stessi, adatto alla tipologia di utenti a cui mira l'intervento. Sulla base di quanto esposto nei capitoli precedenti, è chiaro che diverse tipologie di utenti possono accedere a diversi sottoinsiemi di dati e metadati, sulla base delle diverse autorizzazioni ottenute nell'atto della raccolta. A questo si aggiungono le aree di interesse che possono differire enormemente da un utente all'altro (basti pensare alla differenza di esigenze che intercorre tra un ricercatore e un semplice appassionato).

³⁴ Si veda: <https://www.go-fair.org/fair-principles>

Risulta quindi essenziale fin dalle fasi preliminari del progetto avere ben chiaro le tipologie di utenti a cui il servizio si rivolge, sulla base del quale costruire un sistema di identificazione e di autorizzazione in grado di proteggere dati e meta-dati sensibili sia da persone non autorizzate, sia da eventuali sistemi automatici per l'indicizzazione delle risorse (i.e. motori di ricerca).

3. COME PUBBLICARE ON LINE

a. In presenza di una liberatoria esplicita. - Occorre tenere comunque presente che la liberatoria può tutelare rispetto alla pubblicazione dei dati personali dell'intervistato ma non rispetto a dati personali di terzi menzionati nel corso dell'intervista. In questo caso, pur essendoci una responsabilità primaria dell'intervistato non è da escludersi la responsabilità di chi ha diffuso i dati sul web. Il Garante si è espresso in materia con riferimento all'attività dei giornalisti il 6 maggio 2004³⁵.

La deindicizzazione dei nomi di terzi dai motori di ricerca e l'accessibilità dei materiali in un'area con accesso previa registrazione e password potrebbe essere un accorgimento adeguato.

b. In assenza di una liberatoria esplicita. - È questo il caso di numerose raccolte di fonti orali realizzate in passato, in anni in cui la normativa per la tutela dei dati personali era meno stringente e in cui la possibilità dell'accesso on line neppure si prospettava.

In questi casi la situazione è indubbiamente più complessa e presenta qualche rischio, soprattutto alla luce del fatto che la normativa italiana prevede una tutela anche nei confronti delle persone decedute.

Le possibilità in questi casi sono:

1. escludere dalla pubblicazione queste interviste, con evidente pregiudizio per i ricercatori;
2. pubblicare solo parti di interviste già apparse in altro modo (a stampa, in documentari, in dvd didattici e simili);
3. pubblicare la trascrizione delle interviste minimizzando i dati identificativi delle persone, ma con l'accortezza di renderle non identificabili anche attraverso l'uso di altre informazioni. Per esempio, l'unico maestro elementare di un determinato paesino con un numero relativamente modesto di abitanti in un certo anno potrebbe essere facilmente individuabile;

³⁵ Si veda: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634>

4. pubblicare l'indicizzazione delle interviste effettuata mediante un thesaurus di parole chiave, omettendo i nomi delle persone.
5. creare un accesso alle risorse orali dietro autenticazione, per finalità esclusive di ricerca e di didattica;
6. ribadire la disponibilità alla rimozione del dato dietro esplicita richiesta (e nel caso di interesse giuridicamente rilevante).

Va rammentato che tutto questo non vale se si parla di personalità pubbliche in ogni campo, le cui vicissitudini personali, opinioni, fede religiosa ecc. sono ben note e neppure quando i dati personali siano inoppugnabilmente pertinenti e indispensabili per la ricerca (articolo 11, comma 4 delle *Regole* citate: “Al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall’utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L’utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone”).

4. LE LICENZE *CREATIVE COMMONS*

Le modalità di pubblica fruizione sono regolate dalle licenze *Creative Commons*, nate nel 2002 proprio per favorire la circolazione in rete delle informazioni e per facilitare, con modelli standard utilizzabili liberamente e gratuitamente, la pubblicazione on line di materiale scientifico, artistico ecc. Con queste licenze i fruitori possono liberamente riprodurre, distribuire, esporre ecc. L’opera pubblicata on line, mentre l’autore, titolare dei diritti, decide se autorizzare o meno la modifica dell’opera da lui prodotta.

L’autore stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo scegliendo tra quattro possibilità standard che chiariscono in modo semplice e inequivocabile le regole applicate caso per caso; l’obbligo di riportare l’autore dell’opera (*Attribuzione*), il divieto di utilizzare l’opera per scopi commerciali (*Non commerciale*), il divieto di utilizzare l’opera per crearne un’altra (*Non opere derivate*), e il divieto di pubblicare opere derivate con licenze maggiormente restrittive (*Condividi allo stesso modo*).

La combinazione tra le due modalità di fruizione e queste quattro condizioni di utilizzo dà luogo a sei licenze standard:

- *Attribuzione*: permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare anche commercialmente l’opera, riconoscendo sempre l’autore originale

- *Attribuzione – Non opere derivate*: permette agli altri di ridistribuire e sviluppare anche commercialmente ma non modificare l'opera, riconoscendo sempre l'autore originale
- *Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate*: permette agli altri di accedere all'opera senza però modificarla e svilupparla commercialmente, riconoscendo comunque l'autore originale
- *Attribuzione – Non commerciale*: permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare l'opera senza fini commerciali, riconoscendo sempre l'autore originale
- *Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo*: permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare l'opera senza fini commerciali licenziandola con gli stessi termini dell'opera originale, riconoscendo sempre l'autore
- *Attribuzione – Condividi allo stesso modo*: permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare anche commercialmente l'opera, licenziandola con gli stessi termini dell'opera originale, riconoscendo sempre l'autore

Tutte le informazioni sulle licenze *Creative Commons* sono disponibili sul sito <http://www.creativecommons.it/>.

In realtà l'intervista è un tipo di produzione molto particolare per cui non sempre è possibile consentire tutte le opzioni di riutilizzo; questo è dovuto certamente a ragioni tecniche legate al tipo di materiale che è registrato o filmato, ma, come abbiamo già visto e vedremo anche in seguito, soprattutto a ragioni giuridiche legate ai diritti morali di chi ha raccolto l'intervista e ai diritti del testimone e delle persone citate.

Inoltre, è bene ribadire che, al pari della legge sulla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, le licenze CC non incidono sulla normativa del GDPR e regolano solo la circolazione in rete dell'intervista senza entrare nel merito del contenuto.

APPENDICI

In questa sezione vengono fornite:

- un elenco delle principali applicazioni per la descrizione del patrimonio culturale;
- una sintetica presentazione di infrastrutture, repository, portali;
- alcuni modelli di atti (contratti, autorizzazioni etc.) utili per la cessione e conservazione di archivi orali;
- un esempio di scheda di rilevazione dell'evento comunicativo, con la relativa scheda del documento sonoro;
- schede di presentazione dei principali standard adottati dagli Istituti centrali del Ministero della cultura;
- una selezione parziale e indicativa di esperienze ed esempi di valorizzazione e riuso di archivi orali;
- elenchi dei centri di riferimento per la conservazione e la digitalizzazione dei documenti sonori in Italia;
- una selezione orientativa di risorse bibliografiche;
- le *Buone pratiche per la storia orale* (versione 2020) dell'Associazione Italiana Storia Orale.

PRINCIPALI SOFTWARE PER LA DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

L'elenco riunisce – senza pretesa di essere esaustivo - le principali applicazioni nate per la descrizione del patrimonio culturale in senso lato, in quanto possono essere utilizzate anche per la descrizione delle fonti orali, pur non essendo specificamente progettate per tale fine.

Archimista	Archimista è un'applicazione open-source. L'applicazione prevede un back-end (Archimista) per la gestione dei dati e un front-end (Archivista) per la loro esposizione. Non c'è un soggetto responsabile del mantenimento e dell'aggiornamento del software.	https://www.icar.beniculturali.it/attivita-e-progetti/progetti-icar-1/software-open-source-archimista-versione-311 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Biblioteche-ed-archivi/archimista/archimista
ArchiUI	ArchiUI è un'applicazione web sviluppata da Promemoria sulla base di software open-source (Collective Access). L'applicazione prevede un back-end (per la gestione dei dati) integrato con il front-end per la loro esposizione.	https://www.archiui.com/it
Arianna	Arianna è un'applicazione web proprietaria sviluppata da Hyperborea. L'applicazione prevede un back-end (Arianna4Work) per la gestione dei dati e un front-end (Arianna4View) per la loro esposizione.	https://www.hyperborea.com/soluzioni/arianna4/descrivere-e-ordinare/
AriannaEdu	AriannaEdu è l'iniziativa con cui Hyperborea ha reso liberamente disponibile l'utilizzo di Arianna4Work nel settore educational, per progetti di studio e di ricerca a carattere non commerciale.	https://www.youtube.com/watch?v=XS42b-40qMFA https://www.youtube.com/watch?v=3xSba-Cu0tH4
AtoM	AtoM è un'applicazione web open-source sviluppata da Artefactual.	https://www.accesstomemory.org/it/
MetaFAD	MetaFAD è un'applicazione web open-source sviluppata dal Gruppo Meta.	https://www.gruppometa.it/it/metaFAD
Memora (Regione Piemonte)	Memora è l'applicativo della Regione Piemonte per la descrizione dei patrimoni degli archivi e dei musei pubblici e privati e per la realizzazione di collezioni digitali di immagini, suoni, video e 3D	www.memora.piemonte.it
Sinapsi	Sinapsi è un'applicazione proprietaria sviluppata da Gap.	http://www.progettosingapsi.it/
SbnWeb	SbnWeb è un'applicazione open-source. L'applicazione prevede un back-end (SbnWeb) per la catalogazione (descrizione, inventariazione, collocazione), la gestione degli ordini e dei servizi al pubblico; un front-end (OPAC locale) per la loro esposizione. Il soggetto responsabile del mantenimento e dell'aggiornamento del software è l'ICCU.	http://www.progettosingapsi.it/

INFRASTRUTTURE, REPOSITORY, PORTALI

L'INFRASTRUTTURA EUROPEA DI CLARIN E IL GRUPPO ETHICAL AND LEGAL ISSUES COMMITTEE

Il 1° ottobre 2015 l'Italia diventa membro della infrastruttura CLARIN-ERIC *Common Language Resource Infrastructure for Social Sciences and Humanities* (<https://www.clarin.eu/>). CLARIN si configura come una federazione di centri di vario tipo, i pilastri dell'infrastruttura dedicata a soddisfare le esigenze della comunità di studiosi. Sulla base degli Statuti di CLARIN ERIC ogni paese membro identifica una *Representing Entity* (in Italia il CNR). In ogni nazione, uno o più CENTRI CLARIN mettono a disposizione le proprie risorse e offrono una serie di servizi linguistici in modo stabile e persistente, fruibili liberamente o tramite autenticazione, promuovono la collaborazione, coordinano le azioni necessarie.

I servizi di base che ogni centro assicura sono i seguenti:

- documentare le risorse linguistiche e depositare la loro descrizione tramite metadati;
- riversare le descrizioni dei metadati nel catalogo centrale (tramite protocollo di harvesting);
- reperire dati e strumenti da parte degli studiosi di ogni parte del mondo;
- accedere alle informazioni relative a dati e strumenti di interesse per la ricerca dello studioso;
- depositare in maniera sostenibile corpora, lessici, tracciati audio/video, annotazioni, grammatiche, modelli linguistici;
- archiviare a lungo termine;
- descrivere dati in maniera univoca e ricercabile attraverso l'infrastruttura;
- attribuire un identificativo persistente;
- proteggere le risorse attraverso un sistema di autenticazione controllato;
- integrare le risorse nella infrastruttura e combinarle con strumenti linguistici;
- scoprire le risorse linguistiche attraverso una ricerca libera oppure facilitata tramite il sistema a faccette;
- avere accesso a risorse protette o disponibili solo tramite autenticazione semplice e unificata mediante il proprio identificativo istituzionale.

All'interno dell'infrastruttura operano diversi comitati (una lista è visibile al seguente indirizzo: <https://www.clarin.eu/content/governance>)¹. La governance del consorzio italiano è costruita sulla base di quella della federazione centrale.

Di particolare interesse è il Comitato per gli affari legali ed etici (*Committee for Legal and Ethical Issues*, CLIC), che tratta argomenti relativi alla protezione dei diritti di autore e della privacy con lo scopo fondamentale di massimizzare la condivisione dei dati di ricerca almeno all'interno della comunità scientifica. Il suo compito principale è quello di revisionare e adattare al contesto italiano le politiche e le licenze raccomandate o create da CLARIN-ERIC. L'accesso ai dati è garantito da tre tipologie di licenze: PUBblic, AcCAademic e RESticted

Esperti del Consorzio italiano fanno parte del Comitato legale a livello centrale e collaborano attivamente alle seguenti attività:

- studio e analisi di aspetti legali che coinvolgono attività di CLARIN;
- organizzazione di eventi e incontri speciali dedicati a temi caldi in fatto di aspetti legali;
- raccolta e pubblicazione di raccomandazioni;- mantenimento e revisione dei tipi di licenze supportate da CLARIN per la distribuzione dei dati;
- sviluppo e adozione di nuove raccomandazioni;
- legami con il comitato tecnico dei centri per assicurare la implementazione corretta delle licenze;

¹ Si fornisce qui una sintesi dei diversi comitati. Il Comitato Scientifico Consultivo fornisce consulenza, a richiesta del Coordinatore Nazionale, su vari argomenti, tra cui in particolare: la qualità dell'infrastruttura e del suo contenuto, nuove iniziative e sinergie con altri progetti e infrastrutture nazionali e internazionali d'interesse. Questo comitato, ancora in costruzione, sarà composto da studiosi di alto profilo nel settore delle Scienze Umane e Sociali non necessariamente italiani e non direttamente coinvolti nelle attività di CLARIN-IT.

Il Comitato Tecnico coordina i centri nazionali di tipo C e B al fine di garantire il buon funzionamento di tutti i servizi tecnici dell'infrastruttura: si preoccupa di supervisionare la conformità dei centri ai requisiti tecnici imposti da CLARIN-ERIC, di promuovere l'aggiornamento alle soluzioni più recenti e di incentivare la tempestiva adozione di nuove soluzioni sviluppate o suggerite a livello sovranazionale. Il comitato tecnico agisce anche da consigliere del Coordinatore Nazionale in merito a eventuali criticità e alle possibili misure correttive da adottare. Il Comitato per metadati e standard è responsabile della corretta adozione dei metadati e dei formati standard dei dati suggeriti/ richiesti da CLARIN-ERIC, ovvero si occupa di selezionare e divulgare all'interno del consorzio CLARIN-IT quegli standard e metadati supportati di interesse per la propria comunità di ricerca. Il comitato offre inoltre supporto nell'applicazione e adattamento dei formati ai casi specifici presentati dai membri e dagli utenti, e viceversa può contribuire attivamente alle attività sovranazionali di creazione di metadati e formati, gestite direttamente da ERIC. Il comitato agisce anche da consigliere del Coordinatore Nazionale in merito alle proprie competenze. Il Comitato per i rapporti con gli utenti discute e coordina le attività nazionali volte ad aumentare il coinvolgimento attivo delle sotto-comunità di utenti finali. Si occupa principalmente di adattare e attuare a livello nazionale le linee guida e le buone pratiche promosse da CLARIN-ERIC, di discutere e promuovere nuove iniziative, nonché di recepire e analizzare il feedback degli utenti e di divulgare le informazioni su risorse linguistiche, servizi, progetti e iniziative correlate a CLARIN.

- armonizzazione delle licenze e delle raccomandazioni con le altre infrastrutture del settore;
- promozione delle politiche e strategie legali adottate;
- partecipazione ai dibattiti a livello nazionale di aspetti legali e protezione dei dati;
- contribuire al Piano di Lavoro Annuale della Infrastruttura;
- fornire consulenza su tematiche legali al Comitato dei Direttori.

Per ulteriori informazioni:

- il quadro delle licenze di CLARIN: <https://www.clarin.eu/content/clarin-licensing-framework>,
- per la piattaforma delle licenze: <https://www.clarin.eu/content/legal-information-platform>.
- CLIC White Paper series - White Paper #3: «Language Resources and Research Under the General Data Protection Regulation» (2018) (PDF).

REPOSITORY PER LA RICERCA: IL CASO DI ZENODO

Un servizio gratuito per la conservazione e l'accesso a dati per la ricerca è Zenodo (CERN). Zenodo è un servizio on line per la conservazione e l'accesso a dati per la ricerca di qualsiasi disciplina. Il servizio, gestito dal CERN, è aperto a chiunque senza costi di utilizzo².

Conservazione. - I dati vengono salvati nei server del CERN (Ginevra) che giornalmente fanno un backup in un datacenter a Budapest. Inoltre, l'integrità dei dati viene garantita da frequenti controlli (tramite checksum MD5). Il CERN garantisce lo stoccaggio dei dati per più di 20 anni.

Ogni archivio ha un limite di 50 GB, ma ulteriore spazio può essere richiesto. I file inseriti sono "versionati" (il contenuto della versione precedente non viene cancellato, ma viene creata una nuova versione). Questo rende lo strumento adatto a ospitare i dati anche durante i lavori per la creazione dell'archivio e non solo alla fine del lavoro. La proprietà dei dati **non** viene trasferita a Zenodo, ma rimane a colui che inserisce i dati. Chi inserisce i dati, però, deve assicurarsi che questi non violino privacy, confidenzialità o *non-disclosure agreement*.

² Si veda: <https://about.zenodo.org/>.

Non ci sono particolari formati richiesti per i dati, ma questi devono essere descritti tramite una serie minima di metadati che servono a rendere ricercabile e usabile l'archivio. Ai dati viene fornito un identificativo univoco DOI.

I dati possono essere distribuiti ad accesso libero, chiuso o con alcune restrizioni. Zenodo consente, infatti, di limitare l'accesso a utenti non autorizzati e/o di utilizzare un embargo (cioè, vietare l'utilizzazione o la diffusione dei dati prima di un termine stabilito). L'uso e il riuso dei dati sono soggetti alle licenze con cui questi sono stati depositati. I metadati, invece, sono liberamente ricercabili, accessibili e usabili (licenza CC0).

Zenodo si ispira ai *Fair Principles* che rendono dati e metadati ricercabili, accessibili, interoperabili e riusabili³.

PUBBLICARE IN RETE: L'ESPERIENZA DI "TI RACCONTO LA STORIA"

"Ti racconto la storia" è una digital library concepita a partire del 2013 dalla Direzione generale Archivi e dall'Istituto centrale per gli archivi come portale tematico del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) che promuove la conoscenza e la fruizione di raccolte di testimonianze orali, storie di vita e altra documentazione sonora e audiovisiva prodotta su supporti sia analogici che digitali e conservata presso istituzioni pubbliche, centri di ricerca e associazioni private. Essa accoglie sia collezioni preesistenti – costituite secondo autonomi progetti scientifici – sia collezioni opportunamente realizzate – con una pianificazione scientifica condivisa con altri enti e associazioni – per questo specifico contenitore⁴.

Il materiale per la pubblicazione deve essere provvisto di indicizzazione. Nello specifico l'indicizzazione dei contenuti audiovisivi avviene tramite il software Open-AVIndexer⁵ che consente di associare i termini di un thesaurus SKOS (concetti) ai frammenti temporali in cui ricorrono.

L'indicizzazione può essere compiuta – preferibilmente – a cura dei ricercatori stessi o commissionata all'ICAR. In tal caso è possibile, previa verifica della disponibilità di fondi dedicati, mettere a disposizione un contributo per la sua realizzazione.

La pubblicazione delle interviste indicizzate è accompagnata da metadati descrit-

³ Si veda: <https://about.zenodo.org/principles/>.

⁴ Si veda: <http://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/>. Il software è scritto in linguaggio PHP, si basa sul framework Prando, e sfrutta le potenzialità delle piattaforme Fedora Commons e Apache Solr. I dati sono gestiti tramite il DBMS MySQL.

⁵ Si veda: <http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=292>

tivi relativi a ciascuna di esse e alle collezioni nel loro insieme che, in quest'ultimo caso, si propongono di dar conto del progetto che è stato alla base della sua formazione, dei soggetti che hanno promosso la raccolta di interviste e di tutte le altre informazioni utili a contestualizzare le interviste e le circostanze nelle quali sono state prodotte. Il Portale consente anche la pubblicazione di materiali di approfondimento connessi alle interviste e ai progetti da cui sono scaturiti.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla privacy, come prassi l'ICAR provvede a pubblicare, secondo modalità differenziate, le interviste e videointerviste nel portale, sulla base delle indicazioni e delle liberatorie raccolte dai soggetti promotori/conservatori delle collezioni di interviste stesse. Il Portale consente infatti attualmente una accessibilità libera oppure con credenziali su una intera collezione o sulla singola intervista, a seconda di quanto concordato con i soggetti⁶.

MODELLI DI ATTI DI DONAZIONE

La stipula di un atto di donazione è anzitutto regolata dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 782 e 783, che fissano le possibili forme dell'atto a seconda della natura (mobile o immobile) e del valore (modico o meno) del bene.

Preliminarmente occorre comunque ricordare che affinché l'atto sia valido è necessario che il donante soddisfi determinati requisiti, e cioè che abbia:

- piena capacità di intendere e di volere;
- piena capacità di agire (cioè che sia maggiorenne e non sia interdetto);
- piena proprietà e libera disponibilità del bene.

In via generale, ai sensi dell'art. 782 c.c. la donazione deve effettuarsi – sotto pena di nullità – mediante **atto pubblico**⁷, soggetto a registrazione gratuita⁸. Occorre inoltre una formale accettazione, che può essere fatta o nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione è perfetta solo dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione⁹.

Se invece la donazione riguarda beni mobili di modico valore, essa è valida anche in mancanza dell'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene (art. 783 c.c.). Anche in questo secondo caso, la donazione deve comunque essere attestata da uno scambio di manifestazioni di volontà, ma può essere regolata da una semplice **scrittura privata**, che può concretizzarsi in una proposta di donazione e (contestuale o meno) dichiarazione di accettazione da parte del legale rappresentante dell'istituto beneficiario¹⁰. Può essere utile redigere altresì un verbale di consegna, firmato da entrambe le parti e consegnato, in duplice originale, a ciascuna di esse.

Quanto alla modicità del valore, non vi è un tetto cui fare riferimento. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò significa che il modico valore si determina in base a un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e a uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante)¹¹.

⁷ Cioè con atto in forma scritta rogato da un notaio, ovvero – a scelta del donante – dall'ufficiale rogante dell'amministrazione beneficiaria, alla presenza di due testimoni.

⁸ La registrazione dell'atto pubblico è gratuita, ai sensi del D.Lgs. 346/1990, art. 3, comma 1 e 55, comma 2.

⁹ Artt. 1328 e 1329 C.C.

¹⁰ La citata circolare DGA 16/2017 prescrive agli Archivi di Stato di accettare soltanto donazioni di materiale archivistico che, a prescindere dal valore economico, rivesta comunque un rilevante interesse culturale, chiarendo che tale rilevante interesse sussiste certamente quando il bene sia stato già dichiarato mentre, in tutti gli altri casi, la sua sussistenza deve essere oggetto di specifico accertamento.

¹¹ Art. 783, comma 2, c.c. Per quanto concerne gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e per il turismo, il d.l. 8 agosto 2013, n. 91 era intervenuto in materia indicando un limite di euro 10.000

In entrambi i casi, la donazione che abbia ad oggetto cose mobili “non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio”¹². Ciò significa che sono **elementi obbligatori dell’atto** (a pena di invalidità):

- **l’elenco** dei beni (elenco di consistenza da allegare sempre all’atto pubblico o alla proposta di donazione);
- la specifica indicazione del **valore**.

Talvolta accade che la donazione sia gravata da un *modus* e prenda di conseguenza il nome di **donazione modale**. L’art. 793 c.c. prevede infatti che la donazione possa essere gravata da un onere, purché lecito, di possibile adempimento e non eccedente i limiti del valore della cosa donata. Sarà quindi possibile, ad esempio, richiedere al beneficiario l’esecuzione di lavori di restauro o l’attuazione di progetti di valorizzazione dei beni, oneri la cui violazione da parte del donatario consente al donante e ai suoi eredi di richiedere la risoluzione della donazione per inadempimento. Sarà inoltre possibile, in analogia con quanto previsto dall’art. 122, comma 3 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, prevedere una **clausola di non consultabilità**, per un termine da stabilire, di tutta o parte della documentazione dell’ultimo settantennio.

In conclusione, un **procedimento** di donazione può essere schematizzato come segue:

1. il donante invia al beneficiario una **proposta di donazione**, comprensiva degli allegati necessari (elenco dei beni e documento di identità) [vedi a) e b)];
2. a) se la donazione è di modico valore, si può concludere con la consegna del bene e con la redazione, da parte del ricevente, di una dichiarazione di accettazione del bene, anche in forma di verbale di presa in carico del materiale
b) se la donazione non è di modico valore, occorre stipulare un atto pubblico [vedi c)].

per le donazioni di modica entità destinate ai beni e alle attività culturali, ma la norma è stata successivamente abrogata (d.l. 31 maggio 2014, n. 83), pertanto la citata circolare DGA n. 16/2017 ha in seguito chiarito che tale parametro “può costituire solo un criterio di valutazione di mero fatto, che non esime comunque l’ufficio beneficiario da una istruttoria specifica in proposito”. Nei procedimenti di donazione in favore degli Archivi di Stato, il Soprintendente archivistico è quindi tenuto a formulare un parere sulla congruità del valore dichiarato del bene nonché sulla modicità di tale valore in relazione alle condizioni del donante.

¹² Art. 782, comma 1, secondo periodo c.c.

Contenuto obbligatorio di una proposta di donazione.

La proposta di donazione si presenta come una dichiarazione formale resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, co. 1 del d.p.r. 445/2000 e pertanto costituisce anche **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**; deve quindi contenere:

- manifestazione della volontà di donare;
- generalità e codice fiscale del donante;
- dichiarazione della piena proprietà e libera disponibilità del bene;
- indicazione del **valore economico** del bene, ed eventuale dichiarazione circa la modicità del valore;
- **elenco** di consistenza;
- sottoscrizione;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del donante;
- indicazione che il donante è conscio delle conseguenze (ex artt. 75 e 76 d.p.r. 445/2000) in caso di dichiarazioni non veritiere;
- in caso di dichiarazioni di non modico valore, è opportuno altresì produrre a titolo cautelare, la dichiarazione di consenso alla donazione da parte di eventuali eredi.

In caso di beni in comproprietà, vi sono 3 possibili soluzioni: proposta congiunta di donazione: ciascun proprietario deve specificare, per la parte di propria spettanza, se la proposta di donazione possa considerarsi o meno di modico valore;

- conferimento di mandato a un solo comproprietario;
- autonome proposte di donazione.

Come la donazione, anche il **legato testamentario** trasferisce a titolo gratuito la proprietà del bene. Si tratta tuttavia di una fattispecie non molto ricorrente, poiché nel nostro ordinamento la libertà testamentaria è limitata dalle quote di legittima spettanti a coniuge, figli e ascendenti e può quindi presentarsi esclusivamente per archivi di grande valore economico. Il legato deve essere disposto attraverso espressa previsione testamentaria su un bene determinato. La proprietà viene trasferita al momento del decesso del testatore, senza bisogno di accettazione, ma vi si può rinunciare. Il legatario deve chiedere agli eredi o all'erede onerato la consegna del bene, anche qualora il testamento lo dispensi da questo onere (art. 649 c.c.).

a) Modello di donazione ANED

Fondazione Memoria della Deportazione - Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli
 Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti ONLUS
 Associazione Nazionale Ex Deportati politici nei campi di annientamento nazisti - ANED
 Via Dogana 3 – 20123 Milano, tel. 02/87383240
 fax 02/87383246 e-mail: segreteria@fondazionememoria.it sito internet: www.deportati.it

**Convenzione di donazione dell'Archivio di stipulata tra
 e la Fondazione Memoria della deportazione biblioteca archivio Pina e Aldo Ravelli di Milano**

La Fondazione Memoria della Deportazione è sorta per volontà dell'ANED. Scopo della Fondazione è la promozione degli studi e la raccolta di documenti e testimonianze sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria e l'insegnamento della vicenda concentrazionaria. Si è, quindi, venuta a qualificare come istituto di conservazione, di ricerca e di studio di fonti per la storia contemporanea sulla deportazione.

1. Nell'intento di favorire la raccolta e lo studio di fonti per la storia contemporanea i titolari affidano a titolo di donazione alla Fondazione Memoria della deportazione il fondo d'archivio di.....
2. I titolari accettano di donare alla Fondazione l'intero fondo, nella sua organicità.
3. La Fondazione si impegna a curare l'ordinamento del fondo e la sua inventariazione secondo le norme scientifiche e tramite gli strumenti informatici che riterrà più adeguati alla migliore fruizione del fondo; si impegna, altresì, a vigilare sulla sua conservazione, a valorizzarne il contenuto e a consentirne la consultazione agli studiosi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme sulla consultabilità dei documenti e del regolamento d'archivio della Fondazione.
4. La Fondazione si impegna a intraprendere l'intervento di riordino e inventariazione del fondo entro tre anni dalla data della convenzione, pena l'annullamento dell'accordo e la restituzione del fondo al donatore, qualora lo richiedesse.
5. La Fondazione si impegna a segnalare la documentazione che, su parere dell'archivista che riordina le carte, deve essere esclusa dalla consultazione in base alla legge sulla privacy; si impegna, inoltre, a mantenere esclusi dalla consultazione tutti i documenti che, a giudizio dei titolari delle carte, devono comunque restare a carattere riservato. L'indicazione di riservatezza da parte del donatore dovrà essere formalizzata in documento da allegare alla convenzione.
6. La documentazione donata rimane accessibile e consultabile dai donatori e sottoscrittori della convenzione, nel rispetto degli orari e del regolamento di consultazione dell'archivio della Fondazione.
7. Salvo diversa indicazione del titolare delle carte, è possibile riprodurre in fotocopia singoli documenti a richiesta di studiosi e ricercatori. Non è invece autorizzata la riproduzione di intere serie documentarie e di fascicoli completi.
8. L'inventario, con la descrizione del fondo, verrà informatizzato e sarà consultabile sul *web* nel sito dell'Insml www.italia-liberazione.it dove è collocata la banca data archivistica dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e degli istituti ad esso associati.
9. Documentazione ulteriore, afferente al fondo, ma conservata in altri archivi pubblici o privati, verrà individuata e segnalata nella scheda fondo del complesso archivistico.
10. L'Istituto si impegna, inoltre, a comunicare ai depositanti eventuali scritti (pubblicazioni, articoli, tesi di laurea, ecc.) compilati in seguito alla consultazione dei documenti contenuti nel fondo
11. La Fondazione si impegna a presentare, entro dieci giorni dalla consegna, il relativo elenco, che dovrà essere controfirmato dalle parti per accettazione e allegato alla convenzione, quale parte integrante dell'accordo.

All'atto della firma della convenzione e della consegna, il fondo si compone di.....buste efascicoli
 [indicare la quantità in buste, fascicoli, metri lineari]
 Milano,

b) Modello atto di donazione di modico valore a un Archivio di Stato

Al direttore dell'Archivio di Stato di

e p.c. Alla Soprintendenza archivistica e bibliografica

Il/I sottoscritto/i nato/a a il
 residente a , in via n., C.F.....

2) nato a residente a , in via
 n., C.F.....

3) nato a residente a , in via
 n., C.F.....

.....

Nella sua/loro qualità di proprietario/comproprietari, consapevole/i delle conseguenze che possono derivare ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, manifesta/manifestano la volontà di donare all'Archivio di Stato di / all'Archivio centrale dello Stato l'archivio denominato (o i documenti) del quale ha/hanno la piena e libera proprietà.

La documentazione suddetta è costituita da

per una consistenza complessiva di m.l. (ove si disponga di tale dato)

Il/i donante/i dichiara/dichiarano che il valore del predetto archivio è di euro , e che tale valore risulta essere modico ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile.

Si allegano:

- copia fotostatica del/dei documento/i di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- elenco di consistenza della documentazione oggetto della donazione.

Luogo, data e firme del/i donante/i

c) Modello di donazione a un Archivio di Stato con atto pubblico

CONTRATTO DI DONAZIONE

L'anno 20... (duemila...) il giorno del mese di ... nella sede.....in via.....avanti a me sig., ufficiale rogante de... (Soprintendenza o AS) in base al Decreto.prot. n..... sono comparsi i signori, della cui identità mi sono assicurato mediante esibizione di documento identificativo di cui si allega fotocopia (all. 1; all. 2...):

Il sig.....nato a... il(donante)

Il sig.....nato a... il(donante) in nome suo (eventualmente: in rappresentanza del sig. come da procura notarile che si allega);

Il Direttore dell'Archivio di Stato di ... dott. ... nato a ... il in rappresentanza del Ministero della cultura – Direzione generale Archivi, Archivio di Stato di ... CF ..., domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Archivio di Stato di ... sita in via ... (donatario) oppure ... (se è persona diversa dal Direttore) il dott. ... nato a ... il ... delegato dal Direttore con atto del ...

Il sig. ... nato a ... il ... CF ... domiciliato a ... (testimone),

Il sig. ... nato a ... il ... CF ... domiciliato a ... (testimone),

PREMESSO CHE

- il sig. ..., come sopra identificato, è proprietario esclusivo dell'archivio denominato ..., (eventualmente: dichiarato di interesse storico particolarmente importante in data ...), del valore economico di euro ..., valore giudicato congruo dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del ..., che si è espressa al proposito con nota n. ... del ..., che si allega (all. ...);
- il sig. ..., con la allegata lettera del ..., acquisita agli atti della Soprintendenza archivistica del ... in data ... prot. n. ... (all. ...), ha manifestato la propria volontà di donare all'Archivio di Stato di ... il compendio archivistico suddetto, di sua esclusiva proprietà, al fine di assicurarne la conservazione ed una adeguata valorizzazione;
- la consistenza dell'archivio di cui trattasi è individuata nell'allegato elenco (all. ...) che forma parte integrante del presente atto di donazione, ed è sottoscritto dal donante, dal donatario e dall'ufficiale rogante a termini dell'art. 782, 1° comma del Codice Civile;
- il Soprintendente archivistico, con la menzionata nota del ... prot. n. ..., ha espresso il proprio favorevole avviso in ordine alla accettazione, da parte dello Stato, e per esso, del Ministero della cultura – Direzione generale Archivi, Archivio di Stato di ..., della proposta di donazione;
- il Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi, appositamente interpellato al riguardo, nella seduta del ... ha espresso parere favorevole in merito all'accettazione della riferita proposta di donazione;
- per quanto occorrer possa, anche la sig.ra/il sig. ... nata a ... il ... CF ... domiciliata a ... coniuge del donante ed i signori ..., figli del medesimo, nati a ... il ... CF ... domiciliati a ... con dichiarazioni rese rispettivamente in data ... e ... (all. ...), hanno manifestato il loro assenso alla donazione dell'archivio al suddetto Archivio di Stato di ...;
- il Direttore generale Archivi con nota del ... prot. n. ... ha autorizzato l'accettazione della proposta di donazione in questione, ai sensi dell'art. 71, 1° comma, del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, ed ha delegato il Direttore dell'Archivio di Stato di ... a sottoscrivere, per conto dello Stato, il presente contratto di donazione ed a provvedere, contestualmente, a destinare l'archivio oggetto della donazione in argomento alla conservazione, fruizione e valorizzazione presso la sede dell'Archivio di Stato di ... e, in conformità alla volontà espressa dal donante;
- tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate e domiciliate;

STIPULANO E CONVENGONO

1. Il sig. ..., come individuato in premessa, dona allo Stato Italiano e per esso al Ministero della cultura – Direzione generale Archivi, Archivio di Stato di ..., in persona del Soprintendente/Direttore facente funzioni, che accetta, l'archivio denominato ..., la cui consistenza è descritta nell'allegato tecnico, sottoscritto dal donante, dal donatario e dall'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 782, 1° comma, del Codice Civile, che costituisce, in uno con gli altri allegati, parte integrante del presente atto.
2. Il donante dichiara di consegnare, come effettivamente consegna, l'archivio suddetto al donatario, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, affinché lo stesso venga stabilmente conservato presso l'Archivio di Stato di ...
3. Il donatario avrà la piena proprietà della documentazione in data odierna.
4. Il donatario si impegna ad assicurare la conservazione, la fruizione e l'adeguata valorizzazione dell'archivio oggetto della presente donazione secondo gli standard qualitativi istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, previste dal del D.lgs 42/2004 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
5. Ogni informazione rivolta al pubblico in merito all'archivio conterrà l'indicazione "donazione ..." (nome del donante).
6. Il presente atto è esente sia dall'imposta di trasferimento del compendio che dall'imposta di registro, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 55, comma 2, del D.lgs 346/1990.

Del presente atto da me redatto ho dato lettura ai signori comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano pienamente, dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano con me Ufficiale rogante qui in fine ed in margine di ciascun foglio di cui il presente atto si compone.

Il presente atto consta di n. ...pagine di carta resa legale.

Il/I donante/i

Il donatario

I testimoni

l'Ufficiale rogante

MODELLI DI CONTRATTI DI DEPOSITO E COMODATO

Deposito e comodato sono i due strumenti giuridici attraverso cui disporre la cessione solo temporanea di un archivio per preminenti finalità, rispettivamente, di conservazione o valorizzazione del bene. Tali patti si presumono gratuiti per i depositanti ma, come si vedrà, possono essere previsti dei rimborsi per le spese in favore del depositario. In caso di gratuità dell'accordo, i patti che disciplinano queste fattispecie possono assumere la forma di convenzioni¹.

CONVENZIONE DI DEPOSITO

Come anticipato, con il contratto di **deposito**² non passa al depositario né la proprietà né il possesso dell'archivio depositato, ma la sua mera detenzione nell'interesse dell'altra parte, con l'obbligo di custodirlo e restituirlo successivamente. Ciò comporta che il depositario non può disporre o servirsi dell'archivio né darlo in deposito ad altri senza il consenso del depositante. La violazione di tale divieto legittima il depositante a chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del bene, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Assicurare la custodia del bene costituisce quindi lo scopo esclusivo, o almeno preminente, del contratto. Tale obbligo di custodire si sostanzia nella detenzione dell'archivio in uno spazio idoneo, provvedendo alla conservazione materiale e preservandolo da pericoli di sottrazione, distruzione o danneggiamento.

Se non diversamente convenuto, il deposito si presume a titolo gratuito, ma il depositante è normalmente obbligato a rimborsare al depositario le spese per la conservazione, comprese quelle sostenute per la sorveglianza.

Alla scadenza del contratto, il depositante ha l'onere di provvedere al ritiro dell'archivio depositato a proprie spese. In assenza di un termine, il depositante può richiedere la restituzione dell'archivio in ogni momento, così come il depositario può chiedere in qualunque tempo che il depositante lo riprenda. In caso di restituzione tardiva, il depositante può chiedere il risarcimento dei danni per non aver potuto disporre del bene.

Se il depositario non riconsegna l'archivio, perché perso, smarrito o distrutto,

¹ La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti. Negli ordinamenti giuridici il concetto di convenzione tende a sovrapporsi a quello di contratto. Va però rilevato che nel nostro ordinamento sono contratti solo quegli accordi con i quali si creano modificano o estinguono rapporti giuridici patrimoniali (cioè suscettibili di essere valutati in denaro).

² Artt. 1766-1782 del Codice civile.

dovrà risarcire il danno subito dal depositante. Il depositario è liberato dall'obbligazione di restituire l'archivio solo in presenza di caso fortuito, cioè solo se fornisce la prova della inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza. Hanno rilevanza in tal senso la distruzione o la sottrazione dell'archivio quando il fatto non poteva né essere previsto né evitato. In caso di furto, l'inevitabilità dell'evento si ha solo quando il reato venga commesso con violenza o minaccia alle persone. Praticamente, non importa dimostrare di aver disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma il depositario dovrà invece provare che il furto è dipeso da causa a lui non imputabile e quindi oggettivamente inevitabile.

Per tutti questi motivi è opportuno che il depositario si doti di idonea copertura assicurativa.

Elementi fondamentali di un contratto-tipo di deposito sono pertanto:

- **elenco** dei beni firmato da entrambe le parti, parte integrante del contratto (in quanto ne identifica compiutamente l'oggetto) nonché titolo di consegna della documentazione in archivio;
- indicazione di un **termine** (eventuale ma opportuno);
- specificazione delle **condizioni di conservazione e fruizione** (con eventuale rimando alle norme di consultabilità cui agli artt. 122 e segg. del d.lgs. 42/2004);
- si può inoltre prevedere il diritto del depositante di richiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari per finalità amministrative proprie; eventuale determinazione di un corrispettivo o **rimborso spese** per la custodia;
- per gli archivi dichiarati, occorre acquisire l'**autorizzazione della Soprintendenza** allo spostamento del bene.

Modello

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
CONVENZIONE DI DEPOSITO EX ART. 44 COMMA 5 D.LGS 42/2004

tra il Ministero della Cultura rappresentato dal Direttore dell'Archivio di Stato di dott.....
e il Comune di rappresentato da.....

PREMESSO

- che con provvedimento n.....del.....a firma dell'Amministrazioneha chiesto di depositare presso l'Archivio di Stato di il proprio archivio storico, ordinato e inventariato come prescritto dall'art. 30 del d.lgs 24 gennaio 2004 n. 42;
- che la Soprintendenza Archivistica perè favorevole all'operazione;
- che l'Archivio di Stato diintende aderire a tale proposta;
- **che l'art. 44 comma 5 del d.lgs 24 gennaio 2004, n. 42 prevede che le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti;**
- **che nel caso in esame le spese suddette sono quantificabili in euro ...per ogni anno;**

tutto ciò premesso e confermato tra le parti,

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

l'Ente depositante, nella persona del..... dichiara di acconsentire al deposito presso l'Archivio di Stato di....., ai sensi dell'art. 44 c. 5 del d.lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, dei documenti di interesse storico esistenti nel proprio archivio, quali risultano dall'elenco allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione e dagli inventari e/o banca dati utili alla ricerca;

1. gli atti verranno custoditi presso l'Archivio di Stato di....., che si impegna a curarne la conservazione e ad assicurarne la pubblica fruizione in base alla Carta dei servizi e al Regolamento della sala di studio in vigore;
2. la consultabilità dei documenti custoditi presso l'Archivio di Stato diè regolata dalle norme di cui agli artt. 122 e segg. del d.lgs. 24 gennaio 2004 n. 42 ;
3. l'elenco del materiale firmato dalle parti costituisce il titolo di consegna dei documenti all'Archivio di Stato. La consegna può essere frazionata e ciascun elenco parziale costituisce il titolo di custodia e consegna all'Archivio di Stato;
4. il depositante ha il diritto di chiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari per finalità amministrative proprie. Il materiale potrà essere trattenuto fino ad un massimo di giorni 30 dalla consegna;
5. la temporanea estrazione dall'archivio depositato di documenti per mostre o prestiti ad altri Archivi di Stato o Istituti culturali potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del proprietario;
6. il depositante, ai sensi dell'art. 44 c.5 del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, si impegna **fino alla cessazione del deposito a corrispondere all'Archivio depositario entro il 31 dicembre di ogni anno l'importo convenuto di euro pari a euro 10,50 a metro lineare per i....metri lineari di documentazione considerati;**
7. il depositante assume a suo carico le spese per la preparazione dei documenti e il successivo trasporto presso i locali dell'Archivio di Stato di nonché le eventuali spese di registrazione del presente atto.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Direttore dell'A.S.

....., li

CONVENZIONE DI COMODATO

Nel contratto di **comodato**³ colui che riceve la cosa (il comodatario) consegue una detenzione qualificata autonoma, in quanto acquisisce la materiale disponibilità del bene nel proprio interesse. A differenza che nella fattispecie del deposito, il comodatario ha quindi la facoltà di servirsi del bene, sebbene nei limiti degli usi e dell'eventuale termine specificati nel contratto. Il comodato dunque consente (ed anzi, esige) di indicare le **modalità d'uso** di tipo culturale e le finalità di pubblica fruizione del bene, che possono essere precisate in apposite clausole del contratto ovvero in una convenzione ad esso allegata. Il comodatario è comunque tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può a sua volta concedere a un terzo il godimento del bene senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. È quindi opportuno che il comodatario si doti di idonea copertura assicurativa.

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese d'uso, ma può essere rimborsato per straordinarie spese di conservazione, se necessarie e urgenti. L'art. 1807 del c.c. prevede che il comodatario non possa essere chiamato a rispondere del "normale deterioramento d'uso" del bene, ma nel caso di beni archivistici e librari occorre scongiurare questa ipotesi, ad esempio prevedendo di escludere dalla consultazione i documenti più fragili ovvero disponendo la loro consultazione in copia.

La scadenza del contratto può essere determinata attraverso la fissazione di un termine temporale, ovvero in relazione al compimento delle attività e degli usi concordati. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa al termine del contratto, ma qualora non sia stato convenuto un termine ovvero in caso di imprevedibili e urgenti bisogni del comodante, questi può richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento.

Come per il deposito, prima di procedere alla stipula di un contratto di comodato occorre preventivamente verificare la disponibilità di un elenco dei beni (e in mancanza, provvedere alla sua realizzazione), valutare attentamente lo stato conservativo della documentazione, effettuare una valutazione economica dei beni anche ai fini della preventiva stipula di un contratto assicurativo, concordare un progetto di utilizzo culturale della documentazione e, nel caso di archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, acquisire le necessarie autorizzazioni della competente Soprintendenza.

³ Articoli 1803-1812 Codice civile. Per la stipula di contratti di comodato in favore degli Archivi di Stato, la Direzione generale Archivi ha fornito indicazioni operative, definito l'iter procedurale e messo a disposizione una bozza di convenzione con la circolare n. 1 del 26 agosto 2008.

Un contratto-tipo di comodato può assumere la forma di una convenzione, i cui elementi principali saranno:

- **elenco** o meglio **inventario** analitico del bene firmato dalle parti, come parte integrante del contratto (in quanto ne identifica compiutamente l'oggetto) nonché titolo di consegna della documentazione;
- indicazione di un **termine** (eventuale ma opportuno);
- puntuale indicazione degli **obblighi** e dei **diritti** delle parti con **rinvio**, per gli aspetti non disciplinati alla normativa contenuta nel codice civile; in particolare si dovranno specificare:
 - le **finalità culturali** che devono costituire l'oggetto e i limiti del contratto (ad esempio progetti di riordinamento, inventariazione, riproduzione conservativa, messa in consultazione ovvero pubblicazione della documentazione);
 - le **condizioni di conservazione e fruizione** (con eventuale rimando alle norme di consultabilità cui agli artt. 122 e segg. del D.Lgs. 42/2004); si può inoltre prevedere il diritto del depositante di richiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari per finalità amministrative proprie ed esplicitare che la temporanea estrazione di documenti per mostre o prestiti ad altri istituti è subordinata all'autorizzazione del proprietario;
 - la ripartizione delle spese (normalmente, quelle ordinarie a carico del comodatario e le straordinarie a carico del comodante).
- Per gli archivi dichiarati, eventuale clausola che subordini l'efficacia del contratto alla concessione delle necessarie **autorizzazioni** da parte della Soprintendenza.

Modello

[Bozza] CONVENZIONE DI COMODATO

Tra la Direzione generale Archivi, rappresentata dal Direttore *pro tempore* e dall'Archivio di Stato di e il Sig., nato a e residente in

PREMESSO

che il Sig. è proprietario/legale rappresentante dei proprietari dell'archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica per il /la il , come descritto a parte nell'inventario allegato al verbale di consegna;

che, con lettera del , il proprietario/legale rappresentante dei proprietari ha manifestato la volontà di consegnare a titolo di comodato l'archivio in parola presso l'Amministrazione archivistica al fine di consentire la fruizione da parte della collettività di documentazione di particolare pregio che rappresenta una significativa integrazione di altri nuclei documentali conservati presso l'Archivio di Stato di

che il Soprintendente archivistico per il /la con nota del trasmessa alla Direzione generale Archivi ha ritenuto ai sensi dell'art. 44 c.1 Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, che l'archivio sia in stato di buona conservazione e che la sua conservazione e fruizione presso l'Archivio di Stato non risulti particolarmente onerosa;

che il Soprintendente archivistico per il /la , con nota del ha avviato il procedimento per la concessione della garanzia statale di cui al D.M. 9-2-05, art. 6, a norma dell'art. 44 c4 Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2;

che il Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi, nella seduta del , ha espresso parere favorevole alla stipula del presente atto:

che l'Archivio di Stato di , con lettera del , ha espresso la propria disponibilità ad accogliere la documentazione;

SI CONVIENE CHE

- il Sig. consegna a titolo di comodato all'Archivio di Stato di , ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2002 n. 156, art. 2, l'archivio in parola quale risulta dall'inventario firmato dalle parti, che costituisce parte integrante della presente convenzione e circoscrive la responsabilità per custodia dell'Archivio di Stato:

- il comodato ha durata di (10) anni e si intende prorogato tacitamente per un ulteriore periodo di (10) anni, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra parte la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine; anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato;

- la consultabilità dei documenti ricevuti in comodato presso l'Archivio di Stato di sarà regolata dalle norme di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2;

- il Direttore dell'Archivi di Stato di si impegna ad adottare ogni misura necessaria per la custodia, la conservazione, la pubblica fruizione dell'archivio ricevuto in comodato, dandone comunicazione al comodante; tutte le spese di conservazione e di restauro che si rendessero necessarie saranno a carico dell'Archivio di Stato di

- il comodante ha diritto di chiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari per finalità amministrative proprie oppure per ricerche storiche personali. Il materiale potrà essere trattenuto fino ad un massimo di trenta giorni dalla consegna;

- la temporanea estrazione dall'archivio ricevuto in comodato di documenti per mostre e prestiti ad altri Archivi di Stato o Istituti culturali potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del comodante;

- l'efficacia del presente contratto - e pertanto l'acquisizione dell'archivio suddetto a titolo di comodato in Archivio di Stato - è condizionata dall'efficacia del provvedimento di assunzione della garanzia dello Stato, da adottarsi dalla Direzione generale Archivi, in forza del quale lo Stato si assume i rischi relativi all'integrità e conservazione del predetto archivio ai sensi degli Artt. 44, comma 5, del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2;

- agli altri oneri derivati dal rilascio della garanzia di Stato si provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo del Codice, con le procedure, modalità e condizioni stabilite all'art. 9 del decreto del MBAC del 9 febbraio 2005;

- le spese di trasporto e collocazione dell'archivio in parola presso l'Archivio di Stato di sono a carico del comodante;

- l'archivio sarà conservato nella sede dell'Archivio di Stato di

- per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni in materia di comodato contenute nel codice civile.

Data,

Il proprietario/legale rappresentante
dei proprietari

Il Direttore dell'Archivio di Stato
di

MODELLI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'INTERVISTA

Modello di autorizzazione all'uso dell'intervista (Università di Siena)

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'INTERVISTA

Io sottoscritto _____
 Nato a _____ il _____
 Residente a _____
 Parente di primo grado del sig. _____
 (oppure)
 Parente di secondo grado del sig. _____

autorizzo

il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa , professione docente universitario presso l'Ateneo di Siena, Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale

1- all'uso didattico e di ricerca del materiale sonoro associato al mio familiare, contenuto nell'archivio sonoro di Anna Maria Bruzzone, recuperato dalla prof.ssa Silvia Calamai di concerto con la Soprintendenza Archivistica della Toscana, e conservato – in forma analogica e digitale – presso l'Archivio storico dell'Ex Ospedale Psichiatrico di Arezzo, Viale Cittadini nr. 33 52100 Arezzo.

[SI]

[NO]

2- alla consultazione dell'intervista da parte di terzi secondo il seguente regime (*selezionare solo una delle opzioni di cui sotto*)

- Consultazione libera
 Consultazione consentita trascorsi _____ anni dalla data odierna
 Consultazione subordinata a mia specifica autorizzazione
 Altro (specificare) _____

Cedo a titolo gratuito ogni relativo diritto per

- Scopi didattici e di ricerca [SI] [NO]
- Pubblicazione parziale o integrale della intervista,
in forma anonima o sotto pseudonimo [SI] [NO]

Ogni uso dell'intervista diverso da quelli qui autorizzati è subordinato a mia ulteriore autorizzazione.

Indico di seguito i recapiti a cui dovrà essere inviata qualsiasi informazione o richiesta autorizzazione in merito a quanto in oggetto:

Indirizzo postale _____
 Indirizzo email _____
 telefono _____

I dati personali forniti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli Studi di Siena nel rispetto dei principi di protezione della privacy, dal GDPR-General Data Protection Rules, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma

Modello di lettera per richiedere l'autorizzazione ai familiari-eredi.

Ai familiari degli ex-degenti Ospedale psichiatrico Arezzo

Gentilissimi,

a scrivervi è un gruppo di ricercatrici universitarie, che sono riuscite a recuperare le audiocassette contenenti le interviste ai degenti dell'Ospedale psichiatrico raccolte nell'estate del 1977 (contenute nel volume di A. M. Bruzzone, *Ci chiamavano matti*, Einaudi 1979). Questi nastri – ora digitalizzati – contengono testimonianze uniche nel loro genere: in futuro sarà possibile ascoltare storie di vita toccanti e preziose, e ridare voce a coloro che non l'hanno avuta.

Per poter rendere accessibili alla ricerca e alla divulgazione scientifica questi documenti, è tuttavia necessario avere una liberatoria da parte dei familiari dei degenti.

Naturalmente il materiale sarà divulgato in forma anonima (o con lo pseudonimo utilizzato dalla stessa Bruzzone), con tutte le cautele del caso. Vogliamo in primo luogo rispettare Voi e il Vostro volere, ma vorremmo anche ottemperare a un dovere che guida il ricercatore: fare in modo che le testimonianze non vadano perdute e che un pezzo di storia importante, non solo per la città di Arezzo, possa essere tramandato alle generazioni future.

Avremmo pertanto bisogno del Vostro assenso per poter lavorare – da studiose – sui materiali sonori recuperati, già posti sotto vincolo della Soprintendenza archivistica della Toscana. Sottolineiamo che tutte le nostre attività non hanno fini di lucro e che si svolgono nell'ambito universitario (didattica, ricerca, terza missione). Se condividete lo spirito che anima noi e la nostra iniziativa, Vi chiediamo di firmare la liberatoria allegata. Avremmo anche piacere di fornirvi una copia digitale dell'intervista riferita al Vostro familiare che abbiamo recuperato (che potremmo mettere su una chiavetta usb o che potremmo inviare via mail all'indirizzo che ci fornirete).

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione sui nostri progetti ai recapiti in calce.

Silvia Calamai, coordinatrice del Comitato scientifico dell'Archivio storico dell'Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo

silvia.calamai@unisi.it 0575

....., archivista presso l'Archivio storico dell'Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo

x.y@unisi.it 0575

ESEMPI DI INFORMATIVA E CONSENSO DELL'INTERESSATO AI SENSI DEL GDPR

Modelli AISO-Associazione italiana di storia orale

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA RACCOLTA DI FONTI ORALI A FINI DI RICERCA STORICA
(ART. 13 REG. UE 2016/679)**

Oggetto della ricerca (di seguito "Ricerca"): ... [titolo della ricerca]

Gentile ... [nome e cognome],

desideriamo informarla che la normativa vigente in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'ambito della ricerca storica (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - GDPR, il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le "Regole deontologiche per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica", nonché le varie Prescrizioni del Garante in materia) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

In conformità alla normativa citata il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito del progetto di ricerca sarà improntato al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, in particolare, liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza ed in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati stessi.

In qualità di Interessato, le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è ... [il singolo ricercatore o l'istituzione cui afferisce o il committente]

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è ... [solo se presente]

Finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la realizzazione delle finalità di Ricerca.

Base giuridica del trattamento

- se ente / istituzione di ricerca:

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare nell'ambito di esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico (per finalità di ricerca storica) ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali viene effettuato per fini di ricerca storica ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. j) del GDPR.

-se privato ricercatore:

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare sulla base perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali viene effettuato per fini di ricerca storica ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. j) del GDPR.

In ogni caso, l'art. 8 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica chiede come misura di tutela per l'interessato la prestazione di un consenso esplicito.

Modalità del trattamento

La raccolta dei Suoi dati avverrà nel rispetto delle Buone pratiche per la storia orale, approvate dall'AISO (Associazione Italiana di Storia Orale). Il trattamento di tali dati verrà effettuato mediante i seguenti strumenti:... [descrivere le modalità tecniche della registrazione, della conservazione e della eventuale trascrizione] e adottando le seguenti misure di sicurezza:... [ad esempio pseudonimizzazione, ecc.]

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati nell'ambito della realizzazione della Ricerca.

Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere conservati per scopi di ricerca storica anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e potranno essere successivamente trattati, in conformità all'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento.

Modulo di autorizzazione all'intervista

Questo modulo di autorizzazione ha valore esemplificativo e potrà essere adattato a seconda del carattere e delle esigenze della ricerca o del progetto nel cui ambito viene raccolta l'intervista, mantenendo gli elementi di base richiesti dalla normativa e dalle buone pratiche per la storia orale.

Io sottoscritto/a nata/o ail.....residente a
..... in

in qualità di persona intervistata, autorizzo

..... [intervistatore/trice]
nata/o a il
residente a in
alla raccolta dell'intervista realizzata in data odierna [o indicare altra data] per il progetto di ricerca / tesi di laurea o di dottorato / pubblicazione / altro :

Autorizzo altresì il deposito e la conservazione dell'intervista presso
[archivio o istituto di conservazione], con sede in

La consultazione dell'intervista da parte di terzi sarà:

- libera
- consentita trascorsi ... anni dalla data odierna
- subordinata a mia specifica autorizzazione
- altro (specificare)

Autorizzo l'utilizzo dell'intervista da parte di
[intervistatore/trice, e/o altre persone coinvolte nel progetto per cui l'intervista viene raccolta] e cedo a titolo gratuito / oneroso [scegliere una delle due opzioni] ogni relativo diritto per:

- scopi didattici e di ricerca [possibilmente specificare: ad es., tesi di laurea o di dottorato, attività scolastiche, laboratori di formazione, ecc.]:
 - si
 - no
- pubblicazione parziale / integrale [scegliere una delle due opzioni] in opere di natura scientifica / divulgativa / scientifica e divulgativa [scegliere una delle opzioni]:
..... [indicare tipologia e/o titolo e/o altre informazioni rilevanti dell'opera (ad es. casa editrice per le pubblicazioni, canali di diffusione per gli audiovisivi, ecc.)]:
 - si
 - no
- sfruttamento a fini commerciali [eventualmente specificare]:
 - si
 - no

Autorizzo l'uso dell'intervista da parte di terzi e cedo a titolo gratuito / oneroso [scegliere una delle due opzioni] ogni relativo diritto per:

- scopi didattici e di ricerca [possibilmente specificare: ad es., tesi di laurea o di dottorato, attività scolastiche, laboratori di formazione, ecc.]:
 - si
 - no
- pubblicazione parziale / integrale [scegliere una delle due opzioni] in opere di natura scientifica / divulgativa / scientifica e divulgativa [scegliere una delle opzioni]:[indicare tipologia e/o titolo e/o altre informazioni rilevanti dell'opera (ad es. casa editrice per le pubblicazioni, canali di diffusione per gli audiovisivi, ecc.)]:
 - si
 - no
- sfruttamento a fini commerciali [eventualmente specificare]:
 - si
 - no

Ogni utilizzo dell'intervista diverso da quelli qui autorizzati è subordinato a mia autorizzazione ed eventualmente alla stipula di relativi accordi economici.

Luogo e data

Firma

Modello Regione Lombardia AESS-Archivio di etnografia e storia sociale (comprende l'autorizzazione all'utilizzo dell'immagine)

LIBERATORIA E CESSIONE DI DIRITTI A TITOLO GRATUITO

Io sottoscritto _____, residente a _____, nato a _____ il _____, tel. _____ e-mail _____

- consapevole che l'Ente/Associazione per conto di Regione Lombardia – Archivio di Etnografia Storia Sociale sta realizzando una Ricerca (di seguito Ricerca) che si compone di documentazione scritta, sonora, fotografica e audiovisiva (di seguito Documentazione);
- consapevole che la propria immagine e taluni propri dati personali (di seguito Dati) sono stati oggetto della suddetta Ricerca e Documentazione concernenti alcune situazioni di vita quotidiana relative al sottoscritto/a - posate e/o non in posa -, effettuate in occasione dell'intervista realizzata il _____ presso _____
- autorizzo l'Ente/Associazione e Regione Lombardia a raccogliere e conservare i Dati così come specificato nell'Allegato I;
- autorizzo l'Ente/Associazione e Regione Lombardia a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, ad utilizzare la mia immagine oggetto della suddetta Ricerca e Documentazione, ed a tal fine cedo all'Ente/Associazione e Regione Lombardia a titolo gratuito tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di qualsiasi mia opera dell'ingegno relativa alla Produzione e alla mia immagine e ai miei Dati concernenti la Produzione;
- riconosco quindi l'Ente/Associazione e Regione Lombardia come titolari esclusivi di questi diritti oggetto di cessione e autorizzazione, senza limite alcuno, in ogni sede e con ogni mezzo.

Luogo e data _____

Firma _____

ALLEGATO I - PRIVACY

Io sottoscritto/a _____, residente in _____, nato/a _____ il _____

- A. consapevole che l'Ente/Associazione sta realizzando documentazione scritta, sonora, fotografica e audiovisiva (la "Produzione");
- B. consapevole che nell'ambito della Produzione verranno effettuate alcune foto e/o riprese audio/video; e così pure verrà realizzata documentazione scritta, sonora, fotografica e audiovisiva per finalità informative, documentative, promozionali, commerciali e di marketing; il tutto per conto di Regione Lombardia;
- C. avendo ricevuto questa informativa sulla privacy:

Gentile interessato che fornisce a Regione Lombardia i suoi dati personali tra cui nominativo, indirizzo, data e luogo di nascita, e immagini e riprese audiovisive ("Dati"), desideriamo informarLa che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei Dati. Regione Lombardia, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: Regione Lombardia tratterà i Suoi Dati a fini di realizzazione di documentazione scritta, sonora, fotografica e audiovisiva per finalità informative, documentative, promozionali, commerciali e di marketing connesse al Progetto.

Modalità di trattamento: i Dati da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del GDPR. Essi verranno trattati con strumenti informatici, elettronici, cartacei o di ogni altro tipo atto a gestire, memorizzare e trasmettere i Dati e idoneo a garantirne la sicurezza come previsto dal GDPR.

ESEMPI DI PREAMBOLI E CONCLUSIONI DI INTERVISTE REGISTRATE

Interviste realizzate dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA)

Preambolo intervista

Roma, giovedì 21 novembre 2019, ore 14. Sono Sabina Magrini, direttrice dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Siamo nella sede dell'Istituto per realizzare l'intervista al professor Luigi Lombardi Satriani inserita nel progetto di ricerca sulla genesi e la storia dell'Archivio etnico linguistico-musicale della Discoteca di Stato attraverso principalmente il racconto dei protagonisti. L'intervista al Professor Satriani implementerà inoltre il fondo documentario complessivo di storia orale dell'Icbsa che rappresenta una preziosa peculiarità nella collezione dell'Istituto.

Sono presenti....

Conclusione intervista (Ringraziamento e liberatoria)

[Ringraziamento per avere acconsentito alla registrazione].

L'intervista andrà a far parte della collezione di "Storia orale" dell'Icbsa, dove vengono raccolte le fonti orali utili allo studio e alla memoria della storia contemporanea italiana. È sua intenzione porre vincoli temporali alla consultazione di tutta o parte della sua intervista? Intende cedere i diritti di utilizzazione della stessa all'Icbsa?

Preambolo intervista

Roma, giovedì 20 ottobre 2016, ore.... Sono Massimo Pistacchi, Direttore dell'Istituto centrale beni sonori e audiovisivi. Siamo a Palazzo Mattei di Giove, sede dell'Istituto, in presenza della signora Marina Piperno, per continuare il progetto "Voci storiche". Prosegue così la acquisizione originale di testimonianze, di racconti, delle personalità protagoniste della vita pubblica italiana.

Sono presenti...

Conclusione intervista (Ringraziamento e liberatoria)

[Ringraziamento per avere acconsentito alla registrazione].

L'intervista andrà a far parte del fondo di "Storia orale" dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato-Museo dell'audiovisivo), dove vengono custodite le fonti orali per lo studio della storia contemporanea.

È sua intenzione porre vincoli temporali alla consultazione di tutta o di parte della intervista? Intende mantenere per sé e per i suoi familiari il diritto di utilizzazione del documento o cede questo diritto all'Icbsa?

(Intervista commissionata dalla Discoteca di Stato)

Introduzione alla registrazione del prof. Fernando Sebaste

Novoli 1969. Nastro numero 6. Per registrazioni di fiabe ed altri documenti della vita popolare italiana. Per incarico del professor Oronzo Parlangeli e per conto della Discoteca di Stato. Nastro numero 6, Li fi te triia. Narratrice Berta Chiarizzi, anni 58

ESEMPIO DI SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'EVENTO COMUNICATIVO
E DELLA RELATIVA SCHEDA DOCUMENTO

Le obbligtorietà e le ripetibilità previste nella scheda sono presentate nel seguente modo:

- La ripetibilità 0-1 indica che l'elemento è opzionale.
- La ripetibilità 1-1 indica che l'elemento è obbligatorio.
- La ripetibilità 1-n indica che l'elemento è obbligatorio, ma può essere ripetuto più volte.
- La ripetibilità 0-n indica che l'elemento è opzionale, ma può essere presente più volte.

A. Scheda di rilevazione dell'evento comunicativo

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
Identificativo	1-1	Codice identificativo univoco dell'evento rilevato	<ul style="list-style-type: none"> - Il codice identifica in modo univoco l'insieme dei documenti che complessivamente e unitariamente rappresentano la rilevazione - Il codice è una stringa scelta sulla base di criteri individuati dal responsabile del progetto (ad esempio, può essere una trasposizione abbreviata del titolo seguita da un numero) - Tutti i documenti di progetto devono fare riferimento a tale codice (cfr. Identificativo documento, <i>infra</i>) 	AB-01
Titolo	1-n	Denominazione dell'evento rilevato	<ul style="list-style-type: none"> - Il titolo dovrebbe individuare la natura e il tipo di evento rilevato, anche in riferimento al taglio disciplinare adottato - Il titolo fornisce un sommario contesto di riferimento non solo per le fonti orali, ma anche per i documenti archivistici, bibliografici o di altro tipo collegati all'evento comunicativo - Si consiglia di evidenziare nel titolo la tipologia di evento e i soggetti al centro della produzione della fonte orale 	Memorie dell'artigianato femminile nel Lazio
Contesto di riferimento della registrazione	0-1	Denominazione del contesto che determina la registrazione dell'evento comunicativo registrato	Il campo dovrebbe individuare il contesto generale in cui si colloca la registrazione dell'evento comunicativo: se, per esempio, si tratta di un progetto di ricerca, di iniziativa culturale di ente, di memoria familiare, etc.	Progetto di ricerca: L'artigianato femminile in Italia

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
Agente	1-n	Soggetto coinvolto nella rilevazione. Ha come attributi qui previsti Ruolo e Denominazione	Compilare i campi Ruolo e Denominazione relativi all'Agente.	
- Ruolo	1-1	Ruolo dell'agente	Si consiglia l'uso di un vocabolario controllato da utilizzare in modo uniforme nel corso della ricerca: <ul style="list-style-type: none"> · Ente responsabile · Sponsor finanziario · Responsabile scientifico 	
- Denominazione	1-1	Denominazione o nominativo dell'agente	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (ad esempio, nome e cognome, o viceversa)	<ul style="list-style-type: none"> - Istituto [...] - Bianchi, Mario
Estremi cronologici	1-1	Estremi cronologici della rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> · Indicare data di inizio e fine della rilevazione: si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (a puro titolo di esempio, conforme allo standard ISO 8601) 	20200101/ 20200103
Luogo di rilevazione	1-n	Luogo in cui si svolge l'evento registrato e in cui esso viene rilevato	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita, dal generale al particolare o viceversa: ad esempio, paese, regione, comune (provincia), luogo	Italia, Lazio, Roccaperta (RM) Via Rossi 1, giardino di casa Bianchi
Lingua	1-n	Lingua parlata nel corso dell'evento	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (ad esempio i codici tratti dallo standard ISO 639-3 https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data). Nel caso la lingua o il dialetto parlato non siano presenti, ciò deve essere indicato facendo riferimento ad uno specifico uso locale.	
Ambiti e Contenuto	1-1	Descrizione dell'evento rilevato	Campo a testo libero per la descrizione dell'evento rilevato	
Privacy	1-1	Presenza di liberatorie relative alla privacy, fornite nel corso dell'evento	Indicare se le liberatorie sono fornite per iscritto o verbalmente	<ul style="list-style-type: none"> · Consenso fornito oralmente · Consenso fornito in forma scritta · Consenso fornito oralmente e in forma scritta

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
Soggetto e parole chiave	0-n	Descrittore che indica sinteticamente il contenuto del progetto di ricerca attraverso l'utilizzo di parole chiave o thesauri.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questo elemento informativo per indicare i luoghi correlati all'evento, ad esempio i luoghi citati nell'intervista (ad eccezione dei luoghi di rilevazione, individuato con l'apposito elemento informativo) Si ritiene utile prevedere una descrizione non formalizzata ovvero la possibilità di ricorrere a vocabolari controllati e thesauri 	
Documentazione collegata	1-n		<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questo elemento informativo per indicare tutta la documentazione collegata 	
- ID Documento	1-1	Codice identificativo univoco del documento collegato	<ul style="list-style-type: none"> Il codice identifica in modo univoco l'insieme dei documenti collegati alla rilevazione. Il codice può essere un URI di una qualunque risorsa collegata 	AB 01-01 AB 01-02
- Relazione	1-1	Identifica il tipo di relazione che i documenti correlati intrattengono con la documentazione di rilevazione.	<ul style="list-style-type: none"> Si consiglia l'utilizzo di un vocabolario controllato. 	
Note	0-n	Informazioni relative alla rilevazione, che non trovano adeguata sede in alcun altro elemento informativo.		

A.1 Scheda del documento sonoro

In questa scheda si prevede la presenza di moduli descrittivi per le singole tipologie documentarie prodotte nell'ambito dell'evento comunicativo rappresentato.

Si segnala l'opportunità di registrare nel documento sonoro/audiovisivo tutti i dati identificativi della scheda relativa al documento prodotto (prioritariamente ID, Titolo, Luogo e Data).

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
Identificativo	1-1	Codice identificativo univoco del documento	<ul style="list-style-type: none"> · Il codice è una stringa scelta sulla base di criteri individuati dal responsabile del progetto o dal responsabile della ricerca · Si consiglia di utilizzare come base il codice identificativo del progetto di ricerca, cui aggiungere altri elementi, ad esempio utilizzando una numerazione progressiva per tutti i documenti afferenti allo stesso progetto 	AB-01-01
Titolo	1-n	Denominazione del documento	<ul style="list-style-type: none"> · Si consiglia di indicare nel titolo la tipologia documentaria · Si consiglia di integrare nel titolo il luogo e la data del singolo evento 	<ul style="list-style-type: none"> · Intervista ad Anna Bianchi: registrazione audio · Intervista ad Anna Bianchi (Roccaperta, 2020-01-01, casa sua): registrazione audio · Veglia a Roccaperta: fotografia di Mario Rossi
Agente	1-n	Soggetto coinvolto nella ricerca		
- Ruolo	1-1	Ruolo dell'agente	<p>Si consiglia di utilizzare un vocabolario controllato per la definizione dei ruoli dei vari agenti coinvolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rilevatore · Operatore · Soggetto intervistato o ripreso (esecutore, informatore, spettatore...) · Gruppo di soggetti intervistati o ripresi (esecutori, informatori, spettatori...) 	Rilevatore
- Nominativo	1-1	Denominazione o nominativo dell'agente	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (ad esempio, nome e cognome, o viceversa)	Bianchi, Ugo

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
Estremi cronologici	1-1	Data dell'evento registrato	<ul style="list-style-type: none"> · Indicare data e ora di inizio e fine dell'evento · Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (ad esempio, conforme allo standard ISO 8601) 	20200101T09:30/ 20200101T11:30
Luogo di rilevazione	1-n	Luogo in cui si svolge l'evento registrato	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita, dal generale al particolare o viceversa: ad esempio, paese, regione, comune (provincia), luogo	Italia, Lazio, Roccaperta (RM), Via Rossi 1, giardino di casa Bianchi
Ambientazione (o tipo di contesto)	0-n	Tipologia di ambiente in cui svolge l'evento	Si consiglia di utilizzare un vocabolario controllato: <ul style="list-style-type: none"> · domestico · all'aperto · ... 	Domestico
Comunicazione	0-n	Informazioni sulle varietà linguistiche usate nel corso dell'evento registrato nel documento e su eventuali altre forme comunicative rilevate		
- Parlante	1-1	Nominativo del soggetto parlante	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (ad esempio, nome e cognome, o viceversa)	
- Lingua	1-n	Lingua parlata	Si consiglia di utilizzare una sintassi predefinita (ad esempio i codici tratti dallo standard ISO 639-3 https://639-3.sil.org/about/scope). Nel caso la lingua o il dialetto parlato non siano presenti, ciò deve essere indicato facendo riferimento ad uno specifico uso locale.	
- Minutaggio	0-n	Riferimento cronologico al momento in cui la varietà linguistica è usata	In alcuni casi può essere opportuno indicare l'intervallo cronologico della registrazione in cui è usata una determinata varietà linguistica	
- Altre forme di comunicazione	0-1	Altre forme comunicative adottate	Si consiglia di ricorrere a vocabolari controllati corredati dalla descrizione della comunicazione realizzata	

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
- Minutaggio	0-n	Riferimento cronologico al momento in cui viene adottata una specifica altra forma di comunicazione	In alcuni casi può essere opportuno indicare l'intervallo cronologico della registrazione in cui una determinata modalità di comunicazione viene rilevata, in modo da ricostruire segnali comunicativi eventualmente non ben rilevati dalla registrazione o non chiaramente identificabili in un secondo momento	
Ambiti e contenuto	1-1	Descrizione dell'evento	<ul style="list-style-type: none"> · Si consiglia all'operatore di effettuare una sorta di registrazione, annotando qualunque ulteriore osservazione sull'ambientazione dell'evento e più in generale sul contesto · Si può utilizzare questo elemento informativo compilato con testo libero per indicare i minutaggi di intervento dei singoli attori ripresi, in alternativa alla compilazione più analitica nei campi relativi alla comunicazione. 	
Privacy	1-n	Presenza di liberatorie relative alla privacy, fornite nel corso dell'evento		
- Nominativo	1-1	Nominativo del soggetto che fornisce la liberatoria		Bianchi, Anna
- Liberatoria	1-1	Esistenza della liberatoria	Indicare se la liberatoria è fornita per iscritto o verbalmente	<ul style="list-style-type: none"> · Consenso fornito oralmente · Consenso fornito in forma scritta · Consenso fornito oralmente e in forma scritta
- Indicazioni	0-1	Ulteriori indicazioni	Utilizzare questo elemento informativo per ulteriori indicazioni sulle liberatorie fornite	<ul style="list-style-type: none"> - Consenso registrato dal minuto 00.03 al minuto 2.30. - Consenso solo a fini di conservazione nel pubblico interesse ma non di diffusione.

Nome	Ripetibilità	Definizione	Uso	Esempi
Soggetto e parole chiave	0-n	Descrittore che indica sinteticamente il contenuto del documento attraverso l'utilizzo di parole chiave o thesauri.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questo elemento informativo per indicare i luoghi correlati all'evento, ad esempio i luoghi citati nell'intervista (ad eccezione dei luoghi di rilevamento, individuato con l'apposito elemento informativo) Si ritiene utile prevedere una descrizione non formalizzata ovvero la possibilità di ricorrere a vocabolari controllati e thesauri 	
Tipo	1-1	Tipologia file	Indicare la tipologia del file	· Audio
Dimensioni	1-1	Dimensioni del file digitale	Indicare le dimensioni in byte (KB, MB, GB, TB)	2.1 MB
Estensione	1-1	Estensione del file digitale	Si consiglia di utilizzare una fonte di riferimento (ad esempio https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_formati_di_file oppure https://www.fileformat.info/format/all.htm)	.wav
Codec audio	1-1	Meccanismo di codifica dei flussi di dati audio		LPCM
Codec audio	1-1	Meccanismo di codifica dei flussi di dati audio		LPCM
Numero di canali	1-1	Numero di canali di registrazione		4
Sample rate e bit depth	1-1	Frequenza di campionamento e numero di bit della registrazione audio		48000 Hz /16 bit
Strumentazione di registrazione	0-1	Indicare marca e modello dello strumento di registrazione		
Note	0-1	Informazioni relative al documento, che non trovano adeguata sede in alcun altro elemento informativo		

ESEMPIO DI VOCABOLARIO CONTROLLATO

Ruolo (per Agente)

Ente responsabile	Nominativo dell'ente responsabile
Sponsor finanziario	Nominativo dello sponsor finanziario
Responsabile scientifico	Nominativo del responsabile scientifico delle rilevazioni
Rilevatore	Nominativo del soggetto che effettua la rilevazione/intervista [solo nella scheda relativa al documento; il rilevatore può coincidere con il responsabile scientifico del progetto di ricerca]
Operatore	Nominativo dell'operatore che partecipa al rilevamento [solo nella scheda relativa al documento; l'operatore (fonico, audio-video, fotografo, etc.) può coincidere con il rilevatore]
Soggetto intervistato o ripreso (esecutore, informatore, spettatore...)	Nominativo del soggetto intervistato o ripreso [solo nella scheda relativa al documento; indicare il ruolo del soggetto in base alla terminologia in uso nello specifico ambito disciplinare]
Gruppo di soggetti intervistati o ripresi (esecutori, informatori, spettatori...)	Denominazione del gruppo di soggetti intervistati o ripresi [solo nella scheda relativa al documento; indicare il ruolo del soggetto in base alla terminologia in uso nello specifico ambito disciplinare]

· Record di autorità

I campi sopra richiamati possono essere correlati a record di autorità delle persone presenti a titolo diverso nella rilevazione, allo scopo di comporre una rubrica degli agenti coinvolti, inclusi ovviamente gli informatori esecutori. Ai record di autorità potranno essere associate differenti autorizzazioni di accesso ai dati sulla base delle liberatorie fornite e della presenza o meno di particolari categorie di dati.

Si consiglia di compilare i dati secondo delle norme standard (es: NIERA) e prevedere quanto meno le informazioni qui contrassegnate come obbligatorie (1-1 o 1-n):

- ID 1-1
- Tipologia 1-1
- Nominativo/denominazione 1-n
- Date 1-1
- Luogo di nascita o di creazione 1-1
- Nazionalità 1-n
- Sesso/Genere 0-1
- Mestiere 0-
- Accesso ai dati 1-

GLI STANDARD ADOTTATI DAGLI ISTITUTI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

I. Istituto centrale per gli Archivi (ICAR)

Nome Istituto:

ICAR-Istituto Centrale per gli Archivi

Standard adottati:

ISAD (G)
ISAAR (CPF)
EAD3
MPEG-7
Dublin Core
SKOS Standard

Software adottati:

Fedora Commons
AVIndexer
Apache Solr

Licenze adottate:

CC-BY-NC-SA-4.0 (per i dati pubblicabili)

Finalità/modalità di pubblicazione:

L'ICAR ha elaborato la digital library *Ti racconto la storia* al fine di raccogliere e pubblicare materiale audiovisivo di interesse storico per l'Italia contemporanea. Tali materiali, pertanto, sono considerati e trattati – da un punto di vista archivistico – come fonti storiografiche.

Si tratta di collezioni nelle quali i singoli protagonisti – raccontando le proprie azioni ed esperienze, i propri pensieri e sentimenti – offrono dati e suggestioni per esplorare aspetti di identità collettive e forme di appartenenza a gruppi e comunità.

La digital library è stata pubblicata online dall'ICAR (<https://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/>) a partire dal mese di settembre 2018.

Descrizione:

A partire dal 2013 la Direzione generale Archivi e l'ICAR hanno dato avvio al progetto di una digital library intitolata *Ti racconto la storia*, al fine di raccogliere materiale audiovisivo di interesse storico per l'Italia contemporanea.

Per dare consistenza a questo progetto gli stessi enti hanno stipulato convenzioni con istituzioni pubbliche, centri di ricerca ed associazioni private per digitalizzare e indicizzare la documentazione in loro possesso.

La digital library è stata concepita per accogliere sia collezioni preesistenti – costituite secondo autonomi progetti scientifici – sia collezioni opportunamente realizzate – con una pianificazione scientifica condivisa con altri enti ed associazioni – per questo contenitore.

Per quanto riguarda alcuni aspetti tecnici, può essere utile segnalare che gli oggetti digitali sono caricati nel Digital Asset Management *Fedora Commons*, architettura in cui è possibile archiviare, organizzare, accedere e distribuire i diversi asset digitali. I singoli oggetti digitali sono stati indicizzati con il software *AVIndexer*, che ha tra le sue caratteristiche innovative rispetto ad altri strumenti simili la possibilità di gestire progetti basati sia su *file system* locale sia su digital library *Fedora Commons* e la capacità di caricare qualsiasi thesaurus in formato SKOS.

A partire da queste indicizzazioni *Apache Solr* – piattaforma di ricerca open source, la cui caratteristica principale è la presenza di ricerca a testo intero, a faccette e con evidenziazione della parte trovata, raggruppamento dinamico, integrazione con le basi di dati, gestione di documenti in vari formati – recupera informazioni da diversi campi per la ricerca full text.

L'indice dei singoli oggetti si appoggia su un *thesaurus* strutturato secondo SKOS standard (una famiglia di linguaggi formali creata per rappresentare glossari, classificazioni, tassonomie e qualsiasi tipo di vocabolario strutturato per il Semantic Web).

I descrittori dei metadati per i singoli oggetti digitali sono *Dublin Core* e *MPEG-7* (standard per codificare i contenuti multimediali).

La consultazione dei materiali è agevolata anche da strumenti di ricerca quali *Thesaurus* di ciascuna collezione e *Annotazioni* (vale a dire indici dei contenuti) dei singoli oggetti digitali. Proprio attraverso temi, concetti e parole-chiave presenti in questi strumenti è possibile arricchire la propria esperienza di navigazione di questi documenti.

Il software, realizzato nel 2017-2018, costituisce una evoluzione di quello predisposto per i materiali audiovisivi della Shoah nel portale *Ti racconto la storia: voci dalla Shoah* (<http://www.shoah.acs.beniculturali.it/>) da parte della società Informatica umanistica s.r.l. semplificata.

Pasquale Orsini

II. Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA)

Nome Istituto

Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

Standard adottati

Norme per la catalogazione in SBN

<https://www.iccu.sbn.it/it/normative-standard/norme-per-la-catalogazione-in-sbn/>

Normative catalografiche

https://norme.iccu.sbn.it/index.php/Normative_catalografiche

REICAT Regole italiane di catalogazione

<https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-giugno2009.pdf>

ISBD International Standard Bibliographic Description. Edizione consolidata

https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2012/ISBD_NOV2012_online.pdf

IASA Cataloguing rules

<https://www.iasa-web.org/cataloguing-rules>

UNIMARC Bibliographic, 3rd edition

<https://www.ifla.org/publications/unimarc-bibliographic--3rd-edition--updates-2012-and-updates-2016>

Controllo di autorità in SBN

<https://www.iccu.sbn.it/it/normative-standard/authority-control/>

Software adottati

Applicativo SBNweb (sviluppato dall'ICCU)

OPAC di Polo (curato dall'Istituto)

<http://polodds.dds.it/opac2/DDS/ricercaSemplice>

Applicazione Interfaccia diretta per operare direttamente sull'Indice SBN.

Applicativo per la consultazione dei contenuti digitali (audio e immagini dei materiali allegati alle risorse sonore), basato sul sw open source Vufind (<https://vufind.org/vufind> developed by Villanova University's Falvey Memorial Library)

<http://opac2.icbsa.it>

Finalità/modalità di pubblicazione

Incremento dell'Opac locale attraverso la pubblicazione delle schede catalografiche relative alle risorse patrimoniali dell'Istituto (sonore, audiovisive, multimediali, librerie, macchine per la riproduzione del suono, locandine, ...)

Alimentazione dell'Opac nazionale SBN

Descrizione

Con il dpr n. 233 del 26 novembre 2007 (regolamentato dal DM del 7 ottobre 2008), l'Icbsa subentrò alla Discoteca di Stato - istituita nel 1928 a Roma - acquisendone competenze, personale, risorse finanziarie e strumentali, attrezzature e materiale tecnico e documentario.

Tra i compiti istituzionali: attività di documentazione, valorizzazione, restauro, conservazione e ricerca e consulenza sulle risorse sonore e audiovisive appartenenti allo Stato, a enti pubblici, anche non territoriali, a persone giuridiche private, senza scopo di lucro; formulazione di standard e linee guida in materia di conservazione e gestione dei beni sonori ed audiovisivi, attività formative e approfondimenti tecnico-scientifici negli ambiti di competenza anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali. L'Istituto è destinatario del deposito legale della documentazione sonora e video prodotta totalmente o parzialmente in Italia o distribuita su licenza per il mercato italiano.

La collezione di strumenti per la riproduzione del suono, dalla fine del diciannovesimo secolo a oggi consente la gestione del vasto patrimonio documentario contenuto su supporti eterogenei e di varie epoche.

Alla documentazione pubblicata, di carattere generalista in quanto archivio audiovisivo, si affianca una produzione non pubblicata nella quale sono comprese le fonti orali, un patrimonio al quale è stata riservata particolare attenzione fin dagli esordi della Discoteca di Stato con la promozione di campagne di registrazione o accogliendo archivi orali privati di carattere storico, antropologico, sociologico, ... Rilevante la collezione di interviste di storia orale e l'Archivio etnico linguistico-musicale (AELM).

La descrizione delle fonti orali viene effettuata con l'applicativo SBN web. A partire dalla risorsa sonora o video, punto di arrivo e elemento centrale del progetto di raccolta (e creazione) della fonte orale, descritta con tutti i dati di contesto, di luogo, cronologici, di responsabilità e diritti, tecnici, si procede alla descrizione – laddove presente - delle varie tipologie documentarie connesse (progetto di ricerca, relazioni, trascrizioni, materiale fotografico, libretti da campo, ...) che permangono in relazione.

L'opac dell'Istituto restituisce le notizie sulla risorsa documentaria con le sue relazioni e – per i documenti digitalizzati – i file sonori (da remoto i primi 30-40 secondi di ogni registrazione, per motivi di diritti connessi) e i file iconografici relativi, nel rispetto di eventuali vincoli cronologici stabiliti per la consultazione di documentazione depositata presso l'Istituto.

III. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD)

Nome Istituto:

ICCD-Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

Standard adottati:

BDI – Beni demoetnoantropologici immateriali

http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/67/bdi-beni-demoetnoantropologici-immateriali-4_00

BDM – Beni demoetnoantropologici materiali

http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/65/bdm-beni-demoetnoantropologici-materiali-4_00

MODI AEI – Modulo informativo – Applicazione alle entità immateriali

<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=4883>

SKOS – Simple Knowledge Organization System (per i vocabolari controllati)

<https://www.w3.org/2004/02/skos/>

Software adottati:

Sigecweb

<http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web>

<http://www.sigecweb.beniculturali.it/it.iccd.sigec.axweb.Main/>

Licenze adottate:

CC-BY-SA-4.0 (per i dati pubblicabili)

Finalità/modalità di pubblicazione:

Alimentazione del Catalogo Nazionale dei Beni culturali attraverso la pubblicazione delle schede di catalogo relative ai Beni Demoetnoantropologici Materiali e Immateriali e moduli per la descrizione di Entità Immateriali utilizzando le ontologie di *ArCo-Architettura della Conoscenza*: <http://wit.istc.cnr.it/arco> e rendendo disponibili le schede sul sito del *Catalogo Generale dei Beni Culturali*: <https://catalogo.beniculturali.it/> per finalità di tutela e valorizzazione dei beni. I MODI AEI relativi a specifici progetti sono pubblicati anche su sito *PCI-Patrimonio Culturale Immateriale* (sino al 2018 utilizzato anche per pubblicazione inventari Unesco ICH): <http://paci.iccd.beniculturali.it/>. Le schede di catalogo pubblicabili sono rilasciate in modalità linked open data sul sito dei dati aperti del MiC (<https://dati.beniculturali.it>) in conformità con le Linee guida per la valorizzazione del patrimonio pubblico definite dall'Agenzia per l'Italia digitale nel 2017.

Descrizione:

Nell'ambito delle attività istituzionali di ICCD il trattamento delle fonti orali è principalmente connesso alle finalità di catalogazione di beni demoetnoantropologici e di entità immateriali.

La catalogazione dei beni culturali demoetnoantropologici, materiali e immateriali, prevede infatti una prima fase di individuazione, con la realizzazione/trattamento di una documentazione multimediale e un impiego delle tecnologie di registrazione pertinente rispetto alle esigenze informative e di rappresentazione dell'entità in esame. Questa attività viene condotta mediante la medesima metodologia scientifica che si applica alla ricerca etnografica sul campo, implicando una serie di questioni inerenti alla stessa modalità di rilevare il bene e restituirlo attraverso una rappresentazione sonora, fotografica, audiovisiva. Tale documentazione, allegata alle schede BDI e BDM, assume quindi un'importanza particolare in quanto consente di individuare lo specifico interesse etnoantropologico che, per questi beni culturali, risiede sempre negli aspetti immateriali, sia quando si tratta di oggetti, sia quando si tratta di specifici elementi performativi. Ciò si riflette nella compilazione nel paragrafo *DO Documentazione*, dove, diversamente da quanto previsto per altre schede di catalogo, troviamo una "obbligatorietà assoluta alternativa" fra *Documentazione fotografica*, *Documentazione video-cinematografica* e *Documentazione audio*, ovvero è necessario ricorrere ad almeno una di queste fonti, allegandola o piuttosto richiamandola come "esistente" presso un archivio audiovisivo. Tale documentazione assume una rilevanza e un significato particolare per i beni immateriali – per loro natura effimeri in quanto legati a precisi contesti, condizioni, spazi e tempi – che trovano possibilità di restituzione solo attraverso una ripresa realizzata nel corso di un rilevamento sul campo, ovvero una rappresentazione fruibile nel tempo attraverso la visione o l'ascolto differito. Nel caso della scheda BDI, in integrazione al paragrafo *DO*, si aggiungono anche altri paragrafi, maggiormente dettagliati, relativi al Documento audio e/o al Documento video-cinematografico e/o al Documento fotografico, individuato come "primario" (uno e univoco, scelto come il più rappresentativo del 'bene') oppure a eventuali analoghi documenti integrativi. Nel caso di una campagna di catalogazione di beni demoetnoantropologici, i documenti audiovisivi prodotti costituiscono le registrazioni di un atto performativo/comunicativo attraverso cui è possibile individuare tanto le entità immateriali ritenute di interesse demoetnoantropologico, quanto gli aspetti immateriali che conferiscono ai beni materiali detto interesse. In tal senso, la registrazione/ripresa di tali elementi effimeri consente una conservazione che diventa indispensabile per la comprensione dei fenomeni culturali nei contesti di tradizione orale.

IV. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)

Nome Istituto:

ICCU-Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche

Standard adottati:

GUIDE CATALOGAZIONE IN SBN

<https://www.iccu.sbn.it/it/normative-standard/norme-per-la-catalogazione-in-sbn/>
https://norme.iccu.sbn.it/index.php/Normative_catalografiche

REICAT

<https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-giugno2009.pdf>

ISBD

https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2012/ISBD_NOV2012_online.pdf

UNIMARC

<https://www.ifla.org/publications/unimarc-bibliographic--3rd-edition--updates-2012-and-updates-2016>

VOCI DI AUTORITY

<https://www.iccu.sbn.it/it/normative-standard/authority-control/>

NUOVO SOGGETTARIO/THESAURO DELLA BNCF

<https://thes.bncf.firenze.sbn.it/ricerca.php>

Software adottati:

Diversi sono gli applicativi che colloquiano con l'Indice SBN (l'elenco è consultabile alla pagina <https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/tipologia-poli/index.html>)

Tra questi, SbnWeb è stato sviluppato dall'ICCU: è un applicativo LMS integrato, realizzato in architettura J2EE e che utilizza esclusivamente software free ed open-source. Pubblicato su: <https://github.com/IstitutoCentraleCatalogoUnicoBiblio>

E' disponibile anche un'applicazione (Interfaccia diretta) per operare direttamente sull'Indice SBN.

I dati sono pubblicati sugli OPAC locali e sull'OPAC dell'Indice SBN (a cura dell'Istituto). L'OPAC SBN consente l'accesso a 18.719.609 notizie bibliografiche, corredate da 105.781.747 localizzazioni (aggiornato al 09/08/2021): <https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp>

Licenze adottate:

CC-BY-SA-3.0 (per il catalogo pubblico)

Finalità/modalità di pubblicazione:

Alimentazione degli OPAC locali e dell'Indice SBN attraverso la pubblicazione delle schede di catalogo relative a: beni librari antichi e moderni, registrazioni sonore, video, materiale elettronico e multimediale, musica a stampa e manoscritta, materiale grafico e beni demotnoantropologici (la cui maggioranza è compresa tra le registrazioni sonore). Le schede sono sempre corredate dalle localizzazioni delle biblioteche che conservano i documenti; talora i documenti sono consultabili direttamente in formato digitale; viene inoltre mostrata la loro

disponibilità ai servizi di consultazione, prestito locale ed interbibliotecario e di riproduzione, servizi che sono richiedibili anche on-line.

Descrizione:

Negli anni 2014-2015 – anche nella prospettiva dell'import dei dati dell'ICBSA in SBN, import che si è concluso nel dicembre 2015 - l'ICCU ha implementato secondo lo standard UNIMARC le etichette relative alle caratteristiche tecniche delle registrazioni sonore e video e anche quelle relative ai dati di contesto di tali risorse consentendo una descrizione più di dettaglio di questa classe di documenti, pubblicati o meno, ormai presenti nelle raccolte di biblioteche di varia tipologia.

ESEMPI DI SCHEDE CATALOGRAFICHE
tratte dall'archivio dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA)

Salizzoni, Angelo <1907-1992> - Pagliaro, Antonino - Padellaro, Giuseppe
Riunione della commissione tecnico consultiva della Discoteca di Stato. Roma, 22 dicembre 1964
monografia | registrazione sonora non musicale

1964 | Italiano

Titolo

Riunione della commissione tecnico consultiva della Discoteca di Stato. Roma, 22 dicembre 1964

Nomi

Salizzoni, Angelo <1907-1992> (*Relatore, oratore*)

Pagliaro, Antonino (*Relatore, oratore*) [[Scheda autore](#)]

Padellaro, Giuseppe (*Relatore, oratore*)

Discoteca di Stato (*Altro*) [[Scheda autore](#)]

Fondo Voci Storiche (*Provenienza dell'esemplare IT-RM0200 VD 537*)

Descrizione fisica

1 Bobina sonora : 19 cm/s

Numeri

Altri sistemi di controllo - (OCoLC)1116710420

Rappresentazione

Registrazione dal vivo - 1964 22/12 Discoteca di Stato Roma

Dati specifici audio

formato distribuzione nastro (bobina aperta)

velocità 7 1/2 in. Al secondo (nastri)

tecnica di registrazione elettrica

Soggetto

1960-1969 - organizzazioni istituzionali

Lingua del testo

Italiano

Paese di pubblicazione

Italia

Supporto

nastro (bobina aperta)

Identificativo SBN

DDS1028556

1/7/2021

OPAC SBNWeb Print file

1

La primavera d'Europa. I negoziati dei trattati di Roma in diciotto testimonianze
monografia | registrazione sonora non musicale

1984 | Francese

Titolo

La primavera d'Europa. I negoziati dei trattati di Roma in diciotto testimonianze

Descrizione fisica

37 Bobine sonore : 19 cm/s + trascrizioni

Note

Interviste realizzate nell'ambito del progetto di ricerca di storia orale La primavera d'Europa. I negoziati dei Trattati di Roma in diciotto testimonianze. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 11 febbraio-26 novembre 1984, sotto il patronato della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma e della Fondazione Jean Monnet per l'Europa di Losanna

DIRITTI: E' necessaria l'autorizzazione della Fondazione Jean Monnet per l'Europa e di Maria Grazia Melchionni per la riproduzione totale o parziale delle trascrizioni e delle registrazioni

Numeri

Altri sistemi di controllo - (OCoLC)1115843985

Dati specifici audio*formato distribuzione* nastro (bobina aperta)*velocità* 7 1/2 in. Al secondo (nastri)*tecnica di registrazione* elettrica**Comprende**

Intervista a Emanuele Gazzo. Bruxelles, 26 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Ulrich Meyer-Cording. Bonn, 23 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Robert Ernest Marjolin. Parigi, 21 settembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Robert Rothschild. Bruxelles, 28 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Jean-Charles Snoy et d'Oppuers. Ophain, 25 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Pierre Werner. Lussemburgo, 21 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Pierre Emmanuel Uri. Parigi, 21 settembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Pierre Pescatore. Lussemburgo, 21 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Achille Albonetti. Roma, 26 novembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Emile Noel. Parigi, 22 settembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Vittorio Badini-Confalonieri. Roma, 30 ottobre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Hans van der Beugel. La Haye, 26 settembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Max Kohnstamm. Parigi, 27 settembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Maurice Faure. Parigi, 20 settembre 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Hans von der Groeben. Rheinbach, 22-23 maggio 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Intervista a Roberto Ducci. Roma, 22-25 ottobre 1984 / a cura di Maria Grazia Melchionni

2/7/2021

OPAC SBNWeb Print file

1

Linthorst Homan, Johannes <1903-1986>**Intervista a Johannes Linthorst Homan. Roma, 1-2 marzo 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni***Fa parte di: La primavera d'Europa. I negoziati dei trattati di Roma in diciotto testimonianze monografia | registrazione sonora non musicale*

1984 | Francese

Titolo

Intervista a Johannes Linthorst Homan. Roma, 1-2 marzo 1984 / a cura di Roberto Ducci e Maria Grazia Melchionni

Nomi

Linthorst Homan, Johannes <1903-1986> (Intervistato)

Ducci, Roberto (Intervistatore) [Scheda autore]

Melchionni, Maria Grazia (Intervistatore)

Fondo Voci Storiche (Provenienza dell'esemplare IT-RM0200 D 18/38)

Fondo Voci Storiche (Provenienza dell'esemplare IT-RM0200 D 18/39)

Descrizione fisica

2 Bobine sonora (146 min 30 s) : 19 cm/s + trascrizione dattiloscritta, 47 p

Note

Intervista realizzata nell'ambito del progetto di ricerca di storia orale La primavera d'Europa. I negoziati dei Trattati di Roma in diciotto testimonianze. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 11 febbraio-26 novembre 1984. Sotto il patronato della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma e della Fondazione Jean Monnet per l'Europa di Losanna. DIRITTI: E' necessaria l'autorizzazione della Fondazione Jean Monnet per l'Europa e di Maria Grazia Melchionni per la riproduzione totale o parziale della trascrizione e della registrazione

Numeri

Altri sistemi di controllo - (OCOLC)1115976884

Rappresentazione

Registrazione dal vivo - 1984 01-02/03 domicilio dell'intervistato Roma, IT

Dati specifici audio

formato distribuzione nastro (bobina aperta)

velocità 7 1/2 in. Al secondo (nastri)

tecnica di registrazione elettrica

Fa parte di

La primavera d'Europa. I negoziati dei trattati di Roma in diciotto testimonianze

Soggetto

trattati internazionali - storia diplomatica - Europa - storia orale - interviste - 1980-1989 - 1950-1959

Lingua del testo

Francese

Paese di pubblicazione

Italia

Supporto

nastro (bobina aperta)

Accesso risorse digitali[Copia digitale](#) (Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi - IT-RM0200 - Digit. totale)**Identificativo SBN**

DDS1588874

13/7/2021

OPAC SBNWeb Print file

1

Rossetti, Roberto <1938-2006> - Limiti, Giuliana - Pacciardi, Randolpho**Intervista a Randolpho Pacciardi, Roma, Discoteca di Stato, 1 e 15 aprile 1989 / a cura di Roberto Rossetti, direttore della Discoteca di Stato e di Giuliana Limiti, soprintendente dell'Archivio Storico della Camera dei Deputati**
monografia | registrazione sonora non musicale

1989 | Italiano

Titolo

Intervista a Randolpho Pacciardi, Roma, Discoteca di Stato, 1 e 15 aprile 1989 / a cura di Roberto Rossetti, direttore della Discoteca di Stato e di Giuliana Limiti, soprintendente dell'Archivio Storico della Camera dei Deputati

NomiRossetti, Roberto <1938-2006> (Intervistatore) [[Scheda autore](#)]Limiti, Giuliana (Intervistatore) [[Scheda autore](#)]Pacciardi, Randolpho (Intervistato) [[Scheda autore](#)]

Fondo Voci Storiche (Provenienza dell'esemplare IT-RM0200 1N 2836)

Descrizione fisica

4 Bobine sonore (190 min 55 s) : 19 cm/s

Numeri

Altri sistemi di controllo - (OCoLC)1115953272

Rappresentazione

Registrazione dal vivo - 1989 1 e 15 aprile Discoteca di Stato Roma

Dati specifici audio*formato distribuzione* nastro (bobina aperta)*velocità* 7 1/2 in. Al secondo (nastri)*tecnica di registrazione* elettrica**Soggetto**

storia orale - interviste - 1980-1989

Lingua del testo

Italiano

Paese di pubblicazione

Italia

Supporto

nastro (bobina aperta)

Identificativo SBN

DDS1690769

13/7/2021

OPAC SBNWeb Print file

4

Intervista a Gianrico Tedeschi. 18-19 agosto 2005 : parte 1., parte 2., parte 3. / a cura di Maria Immacolata Maciotti*monografia | registrazione sonora non musicale*

2005 | Italiano

Titolo

Intervista a Gianrico Tedeschi. 18-19 agosto 2005 : parte 1., parte 2., parte 3. / a cura di Maria Immacolata Maciotti

NomiMaciotti, Maria Immacolata (*Intervistatore*) [[Scheda autore](#)]Tedeschi, Gianrico (*Intervistato*) [[Scheda autore](#)]**Descrizione fisica**

3 Nastri (cassetta) : 4 cm/s

Note

Depositato in base all'accordo di collaborazione stipulato tra l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi e il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università La Sapienza di Roma in data 12 dicembre 2012. DIRITTI: PROPRIETA' MARIA IMMACOLATA MACIOTTI

Abstract

Intervista all'attore Gianrico Tedeschi sulla esperienza della sua prigionia come internato militare durante la seconda guerra mondiale

Numeri*Altri sistemi di controllo* - (OCoLC)1116652528**Dati specifici audio***formato distribuzione* nastro (cassetta)*velocità* 1 7/8 in. Al secondo (nastri)*tecnica di registrazione* elettrica**Soggetto**Internati militari italiani - Guerra mondiale 1939-1945 - Memorie
storia orale - interviste**Lingua del testo**

Italiano

Paese di pubblicazione

Italia

Supporto

nastro (cassetta)

Identificativo SBN

DDS1681608

ESEMPI DI VALORIZZAZIONE E RIUSO DI ARCHIVI ORALI DEL PASSATO

Forniamo una selezione parziale e sintetica di esperienze recenti di valorizzazione e riuso di archivi orali, a partire dalla rete di archivi ed enti coinvolti nel tavolo di lavoro, precisando che non proponiamo modelli ma esempi orientativi, ai quali potranno aggiungersene altri in futuro.

Archivio di Etnografia e storia sociale della Regione Lombardia (AESS):

AESS (<http://www.aess.regione.lombardia.it/site/>) è un servizio culturale regionale attivo dal 1972. L'archivio conserva, cataloga, studia e valorizza documenti e immagini relative a trasformazioni sociali, letteratura e storia orale, cultura materiale e immateriale, paesaggi antropici del territorio lombardo: differenti tipologie di materiali documentari – fotografie, documenti sonori e documenti video-cinematografici, manoscritti, ecc. – che costituiscono un *corpus* in costante aggiornamento del patrimonio di cultura tradizionale delle comunità lombarde, con particolare attenzione al patrimonio culturale immateriale, riconosciuto dalla Convenzione internazionale Unesco del 2003. In collaborazione con l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC-CNR, è stata elaborata una procedura informatica per il caricamento online di documenti relativi al patrimonio culturale immateriale. I materiali sono parzialmente accessibili online attraverso Lombardia Digital Archive (http://www.aess.regione.lombardia.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php). AESS sostiene anche progetti di riuso, promozione, divulgazione del patrimonio immateriale, come il progetto Intangible Search-Inventario del patrimonio immateriale delle regioni alpine (http://www.intangiblesearch.eu/home_page.php).

Archivio Duccio Bigazzi: Duccio Bigazzi (1948-1999) fu tra i più noti studiosi di storia del lavoro industriale e svolse un ruolo pionieristico nell'uso delle fonti orali per la storia d'impresa¹. Il suo archivio è conservato presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano ed è consultabile solo in sede². È presente un fondo sonoro con 60 interviste registrate tra il 1980 e il 1997 e il relativo archivio di ricerca: il nucleo principale è costituito da testimonianze di operai, progettisti, tecnici, manager dell'Alfa Romeo di Milano. L'Associazione Duccio Bigazzi per

¹ Cfr. Germano Maifreda, *Storia del lavoro e storia dell'impresa. Una bibliografia di Duccio Bigazzi*, in «Imprese e storia: archivi, documenti, ricerche», 2000, n. 22, pp. 367-372.

² È stato riordinato nel 2018, per consultazione contattare il responsabile del patrimonio ai recapiti indicati alla pagina <https://fondazionefeltrinelli.it/la-fondazione/contatti/>.

la ricerca sulla storia d'impresa e del mondo del lavoro ha digitalizzato il fondo e pubblicato queste interviste che erano inedite: per approfondimenti sul metodo e sulla contestualizzazione dell'archivio sonoro attraverso l'archivio cartaceo, si veda Sara Zanisi, *Il Portello. Voci dalla fabbrica. Le interviste di Duccio Bigazzi in Alfa Romeo* (Angeli, 2017).

Archivio Progetto Gra.fo (UNISI e SNS): *Grammo-foni. Le soffitte della voce* (Gra.fo) è un progetto (fondi PAR-FAR Regione Toscana, 2010-13) e un portale (<http://grafo.sns.it>) che ha censito, digitalizzato, catalogato materiale sonoro – storie, racconti, aneddoti, favole, proverbi, stornelli, canzoni provenienti dalla Toscana – raccolto dagli anni '60 ad oggi da studiosi, appassionati, cultori di dialetti e tradizioni popolari sul territorio della Toscana. Il portale è accessibile dietro autenticazione; se un documento sonoro contiene dati sensibili, esso non può essere consultato tramite portale, ma può essere parzialmente consultato in sede (Scuola Normale Superiore di Pisa), previa opportuna richiesta di autorizzazione. Nel periodo di stesura del *Vademecum* il portale risulta inaccessibile.

Circolo Gianni Bosio: Nato a Roma nel 1972, ha fondato la rivista “I giorni cantati” e una scuola di musica, si è costituito come associazione nel 1999 e dal 2001 è riconosciuto come archivio di notevole interesse storico: promuove la ricerca sul campo di musica popolare, storia orale, memoria. Il Circolo Gianni Bosio è la più grande raccolta di materiali sonori musicali e storici di Roma e del Lazio, è un archivio, una biblioteca e un centro di documentazione. L'attività totalmente volontaria dei ricercatori e dei curatori dell'archivio permette la consultazione pubblica e gratuita dei materiali in esso conservati: sul sito (<http://www.circologianibosio.it/archivio.php>) è possibile consultare la descrizione dettagliata dei fondi e una selezione delle fonti, che sono accessibili in sede a Roma.

Il circolo ha una ricca produzione editoriale di volumi con cd e dvd, che promuovono anche il riuso dell'archivio sonoro (si veda <http://www.circologianibosio.it/pubblicazioni.php>).

Fondazione Nuto Revelli: Benvenuto “Nuto” Revelli (1919-2004) è uno dei grandi maestri della storia orale italiana. Dalle esperienze della guerra fascista e della lotta partigiana e dall'interesse per il mondo contadino piemontese ha tratto ispirazione per le sue ampie ricerche: ha pubblicato numerosi volumi a partire dalla sapiente e la paziente raccolta di testimonianze, la scrupolosa trascrizione e la minuziosa organizzazione del materiale selezionato. Il suo archivio è conservato e valorizzato dalla Fondazione a lui dedicata. L'archivio sonoro comprende le interviste raccolte tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '80 nei ter-

ritori della provincia di Cuneo. La banca dati online è accessibile previa registrazione (<http://www.nutorevelli.org/archivio-sonoro/>). La Fondazione ha anche promosso alcuni progetti di riuso delle interviste, quali il volume Nuto Revelli, *Il popolo che manca*, a cura di Antonella Tarpino (Einaudi, 2013) e il documentario *Il pool che manca* di Andrea Fenoglio e Diego Mometti (75', Italia, 2010).

Istituto Ernesto de Martino (<https://www.iedm.it/archivio/>): Nel gennaio 1966, a Milano, Gianni Bosio fondò con Alberto Mario Cirese l'Istituto Ernesto de Martino «per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario». Il primo luglio 1966 l'Istituto divenne operativo e Gianni Bosio affidò a Franco Coggiola l'incarico di curatore dell'Istituto stesso. Nel 1972 l'Istituto Ernesto de Martino divenne l'Associazione Istituto Ernesto de Martino. I presidenti sono stati, nell'ordine, Clara Longhini (1972-1980), Franco Coggiola (1981-1996), Ivan Della Mea (1996-2009), Stefano Arrighetti (2009-). I materiali raccolti e conservati dall'Istituto sono organizzati nelle seguenti sezioni: Nastroteca (accessibile solo in loco), Biblioteca (con catalogo consultabile online o in sede; comprendente raccolte complete e non di riviste), Discoteca, Fototeca, Film-videoteca, Raccolta di manifesti originali, volantini, opuscoli a stampa e a ciclostile, ecc.

Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti di storia della Resistenza e dell'età contemporanea: La rete, nata come coordinamento degli archivi legati alla storia resistenziale, coinvolge oggi 64 istituti e 15 enti collegati (<http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/recapiti/reteinsmli.pdf>). Nel 2019 la rete ha promosso un censimento dei propri archivi sonori e audiovisivi, in collaborazione con AISO, con l'obiettivo di conoscerne lo stato di conservazione ed elaborare protocolli di gestione in grado di guidare il personale degli istituti nell'approntare procedure corrette per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di queste fonti. La scheda di censimento adottata è stata mutuata da quella in uso per il censimento degli archivi sonori del Piemonte condotto nel 2016/2019³. La ricognizione ha messo in luce una diffusa e generalizzata carenza di materiali di corredo riguardanti le fonti sonore e audiovisive e rara è la presenza di sistemi di descrizione e indicizzazione articolati. I singoli istituti hanno promosso strumenti e produzioni per la divulgazione delle fonti orali e la didattica.

³ *Documenti sonori. Voce, suono, musica in archivi e raccolte*, a cura di Dimitri Brunetti, Diego Robotti ed Elisa Salvalaggio, Torino, Centro studi piemontesi - Regione Piemonte, 2021 (Archivi e biblioteche in Piemonte, 5); si vedano anche gli atti del seminario "Archivi sonori del Piemonte. Archiviazione, gestione ed uso di documenti sonori in quarant'anni di audioregistrazioni (Vercelli, 22 gennaio 1993)" a cura di Alberto Lovatto e Franco Castelli, pubblicati nel volume del Ministero per i beni e le attività culturali, *Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (22-23 settembre 1994), Milano (7 marzo 1995)*, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 53, 1999).

Patrimonio Orale-Ormete: (<http://patrimoniiorale.ormete.net/>) è una collezione digitale di fonti orali per le arti della scena. Nasce come progetto di ricerca accademica, ma è strutturato per essere fruito anche da un pubblico più ampio. Il sito contiene una serie di interviste, che parlano di spettacolo dal vivo: teatro, danza, performance, teatro d'animazione ecc. Le interviste sono organizzate per progetti coerenti e possono essere ascoltate in streaming: integralmente in alcuni casi, per estratti in altri. Tutte le interviste sono accompagnate da una scheda di metadattazione, che permette di risalire alle informazioni di contesto (quando, come, dove e da chi è stata realizzata l'intervista), a una dettagliata tavola dei contenuti, alle parole chiave citate nell'intervista.

CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI SONORI IN ITALIA

La digitalizzazione di documenti sonori analogici è un servizio fornito da molte aziende che operano sul mercato. Segnaliamo qui alcuni centri, selezionati in base alla loro reputazione in ambito scientifico, a cui è possibile rivolgersi per informazioni e preventivi relativi a servizi di digitalizzazione, coerenti con gli standard proposti dal Vademecum per la conservazione degli archivi orali.

Enti pubblici e università

Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Bibliomediateca): Viale de Coubertin (00196 Roma), <http://www.santacecilia.it/> - bibliomediateca@santacecilia.it

Centro di Sonologia Computazionale (Università degli Studi di Padova): Via Lungarigine del Piovego, 1 (35131 Padova) - <http://csc.dei.unipd.it> - sergio.canazza@unipd.it

DigiLab (Università di Roma Sapienza): Via dei Volsci, 122 (00185 Roma), <https://digilab.uniroma1.it/> - salvatore.casaluci@uniroma1.it

ICBSA - Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi: Via Michelangelo Caetani, 32 (00186 Roma) - <http://www.icbsa.it/index.php?it/1/home> - ic-bsa@beniculturali.it

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale e Digital Library - <https://www.beniculturali.it/ente/istituto-centrale-per-la-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-digital-library#contatti>

Laboratorio MIRAGE (Università degli Studi di Udine): Via Prasecco, 3 (33170 Pordenone), <http://mirage.uniud.it/> - mirage@uniud.it

MARTLab (Conservatorio di Musica Cherubini Firenze): Piazza delle Belle Arti 2 (50122 Firenze) - <https://www.consfi.it/martlab-2/> - info@martlab.it

Associazioni

Istituto Ernesto de Martino: Via Scardassieri, 47 (50019 Sesto Fiorentino Firenze), <https://www.iedm.it/> - iedm@iedm.it

Circolo Gianni Bosio: Casa della Memoria e della Storia Via San Francesco di Sales, 5 (00165 - Roma) - <http://www.circologiannibosio.it/> - segreteria@circologiannibosio.it

Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino: Cannaregio 98/m (30121 Venezia) - <https://smsdemartino.wordpress.com> - smsernestodemartino@gmail.com

CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE DI ARCHIVI ORALI IN ITALIA

Per informazioni e consulenza sul trattamento delle fonti orali, punti di riferimento imprescindibili sono gli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali:

- ICAR - Istituto Centrale per gli Archivi - <https://www.icar.beniculturali.it/istituto>
- ICBSA - Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi - <http://www.icbsa.it/index.php?it/2/contatti>
- ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - <http://www.iccd.beniculturali.it/it/chi-siamo/contatti>
- ICCU - Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - <https://www.iccu.sbn.it/it/footer/iccu/contatti/>
- ICPI - Istituto Centrale per il patrimonio immateriale - <http://www.idea.mat.beniculturali.it/l-istituto>
- Archivio Centrale dello Stato - <https://www.acs.beniculturali.it/contatti/>
- e gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e le Soprintendenze per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio.

Per individuare i centri di riferimento per la conservazione (ovvero quegli istituti che sono disponibili e attrezzati a ricevere archivi orali realizzati da ricercatori/trici o rimasti “orfani” di proprietari/e, e a trattare questi fondi secondo i principi e i metodi indicati in questo Vademecum relativamente a conservazione, descrizione, valorizzazione delle fonti orali) è possibile rivolgersi, oltre agli istituti sopra indicati, anche a:

- AESS - Archivio di Etnografia e storia sociale della Regione Lombardia () - <http://www.aess.regione.lombardia.it/site/>
- AISO - Associazione italiana di storia orale - <https://www.aisoitalia.org/associazione/contattaci/>
- AISV - Associazione italiana scienze della voce - <https://www.aisv.it/it/contatti.html>
- Circolo Gianni Bosio - <http://www.circologiannibosio.it/>
- Istituto Ernesto de Martino: <https://www.iedm.it/>

Si segnala che è possibile rivolgersi per informazioni all'Istituto centrale per gli archivi (ICAR) che ha curato nel 2021 un aggiornamento del censimento nazionale degli archivi orali pubblicato nel volume *Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione*, a cura di Giulia Barrera, Alfredo Martini e Antonella Mulè; prefazione di Paola Carucci, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 71. L'ICAR ha pubblicato inoltre nel Sistema informativo delle soprintendenze archivistiche (SIUSA) un nuovo percorso tematico dedicato alle fonti audiovisive negli archivi https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?RicProgetto=fonti_audiovisive

Forniamo comunque un elenco orientativo dei principali istituti che conservano archivi orali in Italia, realizzato, prima di questo aggiornamento, sulla base dei dati provenienti dall'*Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati* (a cura di G. Sergio, Venezia, 2015), incrociati con quelli di altri censimenti recenti di fondi sonori, sia editi che inediti.

Abruzzo:

Archivio audiovisivo abruzzese della biblioteca di Teramo "Melchiorre Delfico":
Via Delfico, 16 (64100 Teramo)
<http://www.provincia.teramo.it/biblioteca/servizi/biblioteca.te@regione.abruzzo.it>

Archivio audiovisivo della memoria abruzzese: Università degli Studi di Teramo - via R. Balzarini, 1 (64100 Teramo)
https://www.unite.it/UniTE/Archivio_Memoria_Abruzzese
archiviomemoria@fondazioneuniversitaria.it

Museo delle genti d'Abruzzo: Via delle Caserme, 24 (65127 Pescara)
<http://www.gentidabruzzo.com/>
museo@gentidabruzzo.it

Basilicata:

Biblioteca Nazionale di Potenza: Via del Gallitello, 103 (85100 Potenza)
<https://www.bn-pz.beniculturali.it/>
bn-pz@beniculturali.it

Etnomediateca dell'Università degli Studi della Basilicata: via San Rocco, 1 (75100 Matera)
<http://www.etnomediateca.it/>
francesco.marano@unibas.it

Calabria:

Associazione culturale Altrosud: Via Corrado Alvaro, 20 (87055 Camigliatello, Cosenza)

<http://www.archiviosonoro.org/>
altrosud@altrosud.it

Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea: via Pietro Bucci c/o Università della Calabria (87036 Rende, Cosenza)

<https://www.icsaicstoria.it>
icsaic@icsaicstoria.it

Mediateca della Biblioteca Nazionale di Cosenza: piazza Antonio Toscano (87100 Cosenza)

<http://www.bn.cs.beniculturali.it/it/index.html>
bn-cs@beniculturali.it

Campania:

Archivio multimediale del territorio - Dipartimento di Scienze Sociali - Università degli Studi di Napoli Federico II - Vico Monte della Pietà, 1 (80138 Napoli)

<http://www.memoriedalterritorio.it>
memoriedalterritorio@gmail.com

Enelikon – Archivio iconografico e audiovisivo ENEL: Via Ponte dei Granili, 24/32 (80146 Napoli)

<https://enelikon.enel.com/>
paolo.deluce@enel.com

MEMUS (Museo e Archivio storico del teatro San Carlo): via San Carlo, 98/F (80132 Napoli)

<https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/archivio-storico.html>
memus@teatrosancarlo.it

Istituto Campano per la Storia della Resistenza: Via Costantino, 25 (80125 Napoli)

www.istitutocampanoresistenza.it

istitutocampano@libero.it

Archivio storico della canzone napoletana: via Marconi, 11 (80125 Napoli)

<http://www.rai.it/dl/webradio/ContentItem-a7cd5670-8cfa-4ced-8e26-618dce2314e3.html> - canzonenaipoletana@rai.it

Emilia-Romagna:

Archivio etnomusicologico Giorgio Vezzani - "Il Cantastorie"; contatti: Biblioteca Armando Gentilucci dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti, via Dante Alighieri, 11 (42121 Reggio Emilia)
<https://www.bibliotecagentilucci.it>: [https://opacrea.comune.re.it/opacREA/do?sysb=pb&pb=REA\\$PEVEZZANI](https://opacrea.comune.re.it/opacREA/do?sysb=pb&pb=REA$PEVEZZANI)

Archivio nazionale del film di famiglia – Home movies: Via Sant'Isaia, 18 (40123 Bologna)
<https://homemovies.it/>
info@homemovies.it

Archivio Storico Barilla: Via Mantova, 166 (43122 Parma)
[https://www.archivistoricobarilla.com/](https://www.archivistoricobarilla.com/archivio.storico@barilla.com)
archivio.storico@barilla.com

Casa della Musica di Parma: Piazzale San Francesco, 1 (43121 Parma)
[https://www.lacasadellamusica.it/](https://www.lacasadellamusica.it/infopoint@lacasadellamusica.it)
infopoint@lacasadellamusica.it

Centro di Ricerca Etnografico del Comune di Carpi: Piazzale Re Astolfo, 1 (41012 Carpi, Modena)
<https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-culturali/72331-centro-etnografico>
centro.etnografico@comune.carpi.mo.it

Centro documentazione e archivio storico UISP Emilia-Romagna: Via Riva Reno, 75/III (40121 Bologna)
<http://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/centro-documentazione-e-archivio-storico-emiliaromagna@uisp.it>

Centro per il dialetto romagnolo: c/o Casa Umberto Foschi, Via Ragazzena, 27 (48015 Castiglione di Cervia, Ravenna)
<http://www.fondazionecasadioriani.it/modules.php?name=CasaFoschi&cid=1>
– casafoschi@bibliotecaoriani.it

Cineteca di Bologna: Via Riva di Reno, 72 (40122 Bologna)
<http://www.cinetecadibologna.it>
collezionisonore@cineteca.bologna.it

Fondazione Casa di Oriani: Via Corrado Ricci, 26 (48121 Ravenna)
[http://www.fondazionecasadioriani.it/](http://www.fondazionecasadioriani.it/biboriani@sbn.provincia.ra.it)
biboriani@sbn.provincia.ra.it

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna: Via Mentana, 2 (40126 Bologna)
www.iger.org
info@iger.org

Fondazione I Teatri Reggio Emilia: Piazza Martiri del 7 luglio (42121, Reggio Emilia)
<http://www.iteatri.re.it/>
info@iteatri.re.it

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII: Via San Vitale, 114 (40125 Bologna)
<http://www.fscire.it>
biblioteca@fscire.it

Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e Provincia: Piazza della Resistenza, 6 (48011 Alfonsine, Ravenna)
<https://istoricora.it/>
istorico@racine.ra.it

Istituto storico Parri: Via Sant'Isaia, 18 (40123 Bologna)
<http://www.istitutoparri.eu/>
istituto@istitutoparri.it

ISTORECO Reggio Emilia: via Dante, 11 (42121 Reggio Emilia)
<https://www.istoreco.re.it/>
staff@istoreco.re.it

Museo del Patrimonio Industriale: Via della Beverara, 125E (40131 Bologna)
<http://www.museibologna.it/patrimonioindustriale>
museopatbiblioteca@comune.bologna.it

Friuli-Venezia Giulia:

Archivio fotografico cinemazero images: Viale Mazzini, 2 (33170 Pordenone)
<https://cinemazero.it/>
archiviofotografico@cinemazero.it

Ente Friuli nel Mondo: Via Del Sale, 9 (33100 Udine)
<https://www.friulinelmondo.com/>
info@friulinelmondo.com

Istituto Livio Saranz: Via Pauliana, 8 (34134 Trieste)
<http://www.istitutosaranz.it/>
info@liviosaranz.it

Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli-Venezia Giulia: Salita di Greta, 38 (34136 Trieste)

<https://www.irsml.eu/>
irsml@irsml.eu

Lazio:

Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Bibliomediateca): Viale de Coubertin (00196 Roma)

<http://www.santacecilia.it/>
bibliomediateca@santacecilia.it

Archivio Audiovisivi della fondazione delle Ferrovie dello Stato italiane: Piazza della Croce Rossa, 1 (00161 Roma)

<https://www.archiviofondazionefs.it/>
fotovideo@fondazionefs.it

Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD): Via Ostiense, 106 (00154 Roma)

<https://www.aamod.it/>
info@aamod.it

Archivio Centrale dello Stato: Piazzale degli Archivi, 27 (00144 Roma)

<https://www.acs.beniculturali.it/>
acs@beniculturali.it

Archivio di Radio Radicale: Via Principe Amedeo, 2 (00185 Roma)

<https://www.radioradicale.it/>
redazione@radioradicale.it

Archivio RAI: Via Col di Lana, 8 (00195 Roma)

<http://www.teche.rai.it>
teche@rai.it

Archivio Storico della Presidenza della Repubblica: Via del Quirinale, 30 (00187 Roma)

<https://archivio.quirinale.it/>
<https://servizi.quirinale.it/webmail/>

Archivio Storico ENI: Viale Bruno Buozzi, 14 (00040 Castel Gandolfo, Roma)

<https://archivistorico.eni.com/>
archivio.storico@eni.com

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: Viale Castro Pretorio, 105 (00185 Roma)

<http://www.bnCRM.beniculturali.it/>
bnc-rm@beniculturali.it

Circolo Gianni Bosio: Via San Francesco di Sales, 5 (00165 Roma)
<http://www.circologiannibosio.it/>
segreteria@circologiannibosio.it

Fondazione Giuseppe Di Vittorio: Via Gaetano Donizetti, 7/b (00198 Roma)
www.fondazionedivittorio.it/it
fondazionedivittorio@fdv.cgil.it

Fondazione Lelio e Lisli Basso: Via della Dogana Vecchia, 5 (00186 Roma)
<https://www.fondazionebasso.it/>
basso@fondazionebasso.it

Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi: Via Michelangelo Caetani, 32 (00186 Roma)
<http://www.icbsa.it>
ic-bsa@beniculturali.it

Istituto Luigi Sturzo: Via delle Coppelle, 35 (00186 Roma)
<https://www.sturzo.it>
archivio@sturzo.it

Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza – IRSIFAR: c/o Casa della Memoria e della Storia, via san Francesco di Sales, 5, (00165 Roma)
www.italia-liberazione.it/roma
irsifar@libero.it

Radioartemobile: Via Conte Verde, 15 (00185 Roma)
<http://www.radioartemobile.it/>
info@radioartemobile.it

Società di Studi Fiumani: Via Antonio Cippico, 10 (00143 Roma)
<http://www.fiume-rijeka.it/>
info@fiume-rijeka.it

Liguria:

Fondazione Ansaldo (Gruppo Finmeccanica): Corso F.M. Perrone, 118 (16152 Genova)
<https://www.fondazioneansaldo.it/>
info@fondazioneansaldo.it

Fondazione Mario Novaro: C.so Aurelio Saffi, 9/11 (16128 Genova)
<http://www.fondazionenovaro.it/>
info@fondazionenovaro.it

Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea "Raimondo Ricci"-ILSREC: Via del Seminario, 16 (16121 Genova)
<https://www.ilsrec.it/>
ilsrec@ilsrec.it

Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”: Via Firenze, 37 (19122 La Spezia)
http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Cultura/Archivi-e-Biblioteche/archivi_multimediali.html
mediateca@comune.sp.it

Lombardia:

Archivio del Lavoro: Via Breda, 56 (20099 Sesto San Giovanni, Milano)
<http://www.archiviolavoro.it/patrimonio/fonti-orali>
archivio@archiviolavoro.it

Archivio di Etnografia e Storia Sociale Regione Lombardia: Piazza Città di Lombardia, 1 (20124 Milano)
<http://www.aess.regione.lombardia.it/aess@regione.lombardia.it>

Archivio Storico della Triennale di Milano: Viale Alemagna, 6 (20121 Milano)
<http://archivio.triennale.org/info@triennale.org>

Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano: Largo Domodossola, 1 (20145 Milano)
<https://archiviostorico.fondazionefiera.it/archiviostorico@fondazionefiera.it>

Archivio Storico Intesa San Paolo: Largo Mattioli, 5 (20121 Milano)
<https://asisp.intesasanpaolo.com/archivio.storico@intesasanpaolo.com>

Biblioteca Nazionale Braidense: via Brera, 28 (20121 Milano)
www.braidense.it
b-brai@cultura.gov.it

Centro per la cultura d'impresa: Via Brisa, 3 (20123 Milano)
<http://www.culturadimpresa.org/segreteria@culturadimpresa.org>

Centro Studi e ricerche NoMus: Via Tito Vignoli, 37/A (20146 Milano)
<https://www.nomusassociazione.org/nomus@nomusassociazione.org>

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia: Corso Garibaldi, 178 (26100 Cremona)
<http://mbc.unipv.it/fonoteca@unipv.it>

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea: Via Eupili, 8
(20145 Milano)

<https://www.cdec.it/>
cdec@cdec.it

Fondazione Corrente: Via Carlo Porta, 5 (20121 Milano)

<http://www.fondazionecorrente.org/>
info@fondazionecorrente.it

Fondazione Luigi Micheletti: Via Cairoli, 9 (25122 Brescia)

<https://www.fondazionemicheletti.eu/>
micheletti@fondazionemicheletti.it

Fonovideoteca Antonio Tiraboschi: Via S. Bernardino, 74 (24122 Bergamo)

<https://www.comune.bergamo.it/unita-organizzativa/biblioteca-centrale-antonio-tiraboschi>
bibliotecatiraboschi@comune.bg.it

Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea –
ISREC BG: via Torquato Tasso 4, (24121 Bergamo)

www.isrecbg.it
info@isrec.it

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea: Corso Garibaldi, 88 (46100 Mantova)

<http://www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it/>
ist.storia@comune.mantova.gov.it

Istituto nazionale Ferruccio Parri: via Confalonieri, 14 c/o Casa della Memoria
(20124 Milano)

www.reteparri.it
segreteria@insmli.it

Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea - ISEC: Largo La Marmora, 17
(20099 Sesto San Giovanni, Milano)

<https://www.fondazioneisec.it/>
info@fondazioneisec.it

Radio Popolare: Via Ollearo, 5 (20155 Milano)

<https://www.radiopopolare.it/>
radiopop@radiopopolare.it

Marche:

Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato: Galleria dei Fonditori, 64 (Pesaro 61122)

<http://www.bobbato.it/>
bobbato@provincia.ps.it

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche: Via Villafranca, 1 (60122 Ancona)
<http://www.storiamarche900.it/>
info@storiamarche900.it

Piemonte:

Archivio delle donne in Piemonte: Via Vanchiglia, 3 (10124 Torino)
<https://www.archiviodonnepiemonte.it/>
ardp@archiviodonnepiemonte.it

Archivio nazionale cinematografico della Resistenza: Via del Carmine, 13 (10122 Torino)
<http://www.ancr.to.it/wp/>
info@ancr.to.it

Associazione Archivio Storico Olivetti: Via Miniere, 31 (10015 Ivrea, Torino)
<https://www.archiviostoricolivetti.it/>
segreteria@archiviostoricolivetti.it

Bibliomediateca Mario Gromo del Museo Nazionale del Cinema: Via Matilde Serao, 8A (10141 Torino)
<https://www.museocinema.it/it/fonoteca>
biblioteca@museocinema.it

Biblioteca musicale Andrea Della Corte: Corso Francia, 186 (10145 Torino)
<https://bibliotecadellacorte.wordpress.com/>
biblioteca.musicale@comune.torino.it

Centro etnologico canavesano-CEC: Via dei Ribelli, 19 (10010 Bajo Dora, Torino)
<http://cec.bajodora.it/cec.htm>
cec@bajodora.it

Centro della memoria del Comune di Savigliano: Piazzetta Arimondi, 15 (12038 Savigliano, Cuneo)
<http://www.centrodellamemoriasavigliano.it/>
archivio.storico@comune.savigliano.cn.it

Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella: Via Lamarmora, 4 (13900 Biella)
<http://www.cgilbi.it/>
cbiella@cgilbi.it

Fondazione Nuto Revelli: Corso Carlo Brunet, 1 (12100 Cuneo)
<http://www.nutorevelli.org/>
info@nutorevelli.org

Istituti e associazioni del Polo del '900 (ANCR, ANED, ANPI, ANGVD, ANPPIA, AVL, Centro regionale Etnomusica e Oralità, Archivio Nazionale del cinema d'impresa, Centro internazionale di studi Primo Levi, Centro studi Piero Gobetti, Fondazione Carlo Donat-Cattin, Fondazione Giovanni Gorla, Fondazione Vera Nocentini, Fondazione istituto piemontese Antonio Gramsci, ISMEL, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, ISTORETO, Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà, Rete Italiana di cultura popolare, Unione culturale Franco Antonicelli): via del Carmine 9 e 14 (10122 Torino)

www.polodel900.it

archivio.biblioteca@polodel900.it

Istituto per i beni musicali in Piemonte – IBPM: Via Anton Giulio Barrili, 7 (10134 Torino)

<https://ibmp.it/>

ibmp@ibmp.it

Istituto per La Storia Della Resistenza e della società contemporanea in Provincia Di Asti – ISRAT: Corso Vittorio Alfieri, 350 (14100 Asti)

<http://www.israt.it/>

info@israt.it

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco”: Largo Barale, 1 (2100 Cuneo)

<http://www.istitutoresistenzacuneo.it/home>

segreteria.culturale@istitutoresistenzacuneo.it

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia: Via D'Adda, 6 (13019 Varallo, Vercelli)

<https://www.istorbive.it>

istituto@storia900bivc.it

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” – ISRAL: Via dei Guasco, 49 (15100 Alessandria)

<https://www.isral.it/>

info@isral.it

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (ISTORETO): Via del Carmine, 13 (10122 Torino)

<http://www.istoreto.it>

info@istoreto.it

Istituto Storico della Resistenza di Novara: - Corso Cavour, 15 (28100 Novara)

<https://www.isrn.it>

segreteria@isrn.it

Laboratorio di fonetica sperimentale Arturo Genre – Università degli studi di Torino: Via Sant’Ottavio, 20 (10124 Torino)

<https://www.lfsag.unito.it/>

lfsag.unito@gmail.com

Laboratorio I granai della memoria – Università degli studi di scienze gastronomiche: Piazza Vittorio Emanuele, 9 (12042 Pollenzo, Cuneo)

<https://www.granaidellamemoria.it/index.php/it>

info@granaidellamemoria.it

Puglia:

Fondazione Giuseppe di Vagno: Via S. Benedetto, 18 (70014 Conversano, Bari)

<http://fondazione.divagno.it/>

info@fondazione.divagno.it

Sardegna:

Archivio sonoro demo etno antropologico Luisa Orrù - Università Cagliari: Cittadella Universitaria di Monserrato (09042 Monserrato, Cagliari)

<https://people.unica.it/archivosonoroluisaorru/>

asdalo@unica.it

Istituto Superiore Etnografico della Sardegna-ISRE: via Papandrea, 6 (08100 Nuoro)

<http://isresardegna.it/>

isresardegna@isresardegna.org

Sicilia:

Archivio degli Iblei: Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa, Piazza dott. Solarino (97100 Ragusa Ibla, Ragusa)

<http://www.archiviodegliiblei.it/index.php?it/1/home>

redazione@archiviodegliiblei.it

Centro di studi filologici e linguistici siciliani: Viale delle Scienze, edificio 12 (90128 Palermo)

<https://www.csfls.it/>

csfls@unipa.it

Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali della Regione Siciliana: Via dell’Arsenale, 52 (90142 Palermo)

<http://www.cricd.it/>

cricd@regione.sicilia.it

Fondazione Ignazio Buttitta: Via Giovanni Di Giovanni, 14 (90139 Palermo)
<http://www.fondazioneignaziobuttitta.org/>
fondazione.buttitta@yahoo.it

Toscana:

Archivi della Resistenza Circolo Edoardo Bassignani: Via Aurelia, 56 (54035 Fosdinovo, Massa)
<http://www.archividellaresistenza.it>
info@archividellaresistenza.it

Archivio Storico CGIL regionale Toscana: Via Pier Capponi, 7 (50132 Firenze)
<https://archiviodocumenti.cgiltoscana.it/>
centrodocumentazione.regionale@tosc.cgil.it

Archivio Storico Comune di Empoli: Via Torricelli, 58A (50053 Empoli, Firenze)
<http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/archivi/empoli-arch-6> - archivio.storico@comune.empoli.fi.it

Archivio Storico di UNICOOP Tirreno: Via Liguria, 1 (58027 Ribolla Roccastrada, Grosseto)
<http://www.memoriecooperative.it/>
archivio.storico@unicooptirreno.coop.it

Archivio Storico Movimento Operaio Democratico Senese (ASMOS): Via A. Rosi, 32 (53100 Siena)
<http://www.asmos.it/>
info.asmos@gmail.com

Fondazione Lavoratori Officine Galileo: Via Michele Mercati, 24/b (50139 Firenze)
<http://www.flog.it/mediateca.htm>
info@flog-online.com

Fondazione sistema Toscana: Via Duca d'Aosta, 9 (50129 Firenze)
<https://www.fondazionesistematoscana.it/>
segreteria@fst.it

Fondazione Valore Lavoro: Via Puccini 104, (51100 Pistoia)
<https://fvl.cgilpistoia.it/>
archivistorico@pistoia.tosc.cgil.it

Istituto Ernesto de Martino: Via Scardassieri, 47 (50019 Sesto Fiorentino, Firenze)
<https://www.iedm.it/>
iedm@iedm.it

Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPT): Viale Petrocchi, 159 (51100 Pistoia)

www.istitutostoricoresistenza.it

ispresistenza@tiscali.it

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea: Via Carducci, 5/37 (50121 Firenze)

<http://www.istoresistenzatoscana.it/>

isrt@istoresistenzatoscana.it

Taranta – Associazione culturale tradizioni popolari: Via degli Alfani, 51 (50121 Firenze)

<http://www.taranta.it>

taranta@taranta.it

Trentino – Alto Adige:

Archivio del Novecento del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto: Corso Angelo Bettini, 43 (38068 Rovereto, Trento)

<http://www.mart.trento.it/>

archives@mart.tn.it

Biblioteca Civica di Rovereto: Corso Angelo Bettini, 43 (38068 Rovereto, Trento)

<https://www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it/>

bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it

Fondazione Museo Storico del Trentino: Via Torre d'Augusto, 35 (38122 Trento)

<http://www.museostorico.it/>

archivi@museostorico.it

Museo degli usi e costumi della gente trentina: Via Mach, 2 (38010 San Michele All'Adige, Trento)

<https://www.museosanmichele.it/>

info@museosanmichele.it

Umbria:

Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (Isuc)-ISUC: Piazza IV Novembre, 23 (06123 Perugia)

<http://isuc.crumbria.it/>

isuc@alumbria.it

Valle d'Aosta:

Associazione valdostana archivi sonori – AVAS/ Association Valdôtaine Archives Sonores - AVAS: Maison de Mosse - Runaz (11010 Avise, Aosta)
<https://www.avasvalleedaoste.it>
info@avasvalleedaoste.it

Veneto:

Archivio delle tradizioni orali del Veneto - ATOV e Associazione Culturale per la promozione della conoscenza e diffusione delle culture locali - SORAIMAR: Piazza G. D'Annunzio (31011 Asolo, Treviso)
<http://www.venetrad.it/>
soraimar@tiscali.it

Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia - ASAC: Calle Paludo S. Antonio (30122 Venezia)
<https://www.labiennale.org/it/asac>
biblioteca.asac@labiennale.org

Centro di documentazione di storia locale di Marghera: piazza Mercato, 40/B (30175 Marghera, Venezia)
<http://www.centrodocumentazionemarghera.it/>
biblioteca.marghera@comune.venezia.it

Centro di Sonologia Computazionale (Università degli Studi di Padova): Via Lungargine del Piovego, 1 (35131 Padova)
<http://csc.dei.unipd.it>
sergio.canazza@unipd.it

Centro Studi Ettore Luccini: Via Beato Pellegrino, 16 (35137 Padova)
<https://www.centrostudiluccini.it>
segreteria@centrostudiluccini.it

Fondazione Archivio Luigi Nono: Calle Cosmo, 619 (30133 Venezia)
<http://www.luiginono.it/>
info@luiginono.it

Fondazione Benetton Studi e Ricerche: Via Cornarotta, 7-9 (31100 Treviso)
<http://www.fbsr.it/>
biblioteca@fbsr.it

Fondazione Gianni Pellicani: Via Carducci, 32 (30171 Mestre, Venezia)
<http://www.fondazionegiannipellicani.it/>
fondazione@fondazionegiannipellicani.it

Fondazione Giorgio Cini e Istituti afferenti: Isola di S. Giorgio maggiore Venezia (30124 Venezia)

<https://www.cini.it>
segr.gen@cini.it

Fondazione Ugo e Olga Levi: S. Marco, 2893 (30124 Venezia)

<https://www.fondazionelevi.it/>
info@fondazionelevi.it

Istituto veneto di scienze lettere ed arti: Campo S. Stefano, 2945 (30124 Venezia)

<http://www.istitutoveneto.it/>
ivsla@istitutoveneto.it

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana - ISTRESCO: via S. Ambrogio di Fiera, 60 (31100 Treviso)

www.istresco.org
storia@istresco.org

Istituto storico bellunese della Resistenza e la società contemporanea - ISBREC: Piazza Mercato, 26 (32100 Belluno)

<http://www.isbrec.it/>
istitutobelluno@libero.it

Istituto veneziano per la storia della Resistenza (Iveser): Calle Michelangelo, 54/P (30133 Venezia)

<https://www.iveser.it>
info@iveser.it

Mediateca della Regione del Veneto: Via Giosuè Carducci, 32 (30171 Venezia)

<https://www.culturaveneto.it/it/web/cultura/mediateca-centro-settembrini-lorrena.dalpoz@regione.veneto.it>

Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino: Cannaregio, 98/M (30121 Venezia)

<https://smsdemartino.wordpress.com>
smsernestodemartino@gmail.com

RISORSE BIBLIOGRAFICHE

La bibliografia riporta per lo più testi citati nel *Vademecum* e non è da considerarsi in nessun modo esaustiva e rappresentativa del lavoro condotto in Italia nell'ambito delle fonti orali.

(tutti i siti sono stati visitati il 20 agosto 2023)

ANDREINI A. – CLEMENTE P., *I custodi delle voci. Archivi orali in Toscana. Primo censimento*, Firenze, Centro stampa Regione Toscana, 2007.

AQUILANTI F. – VENTURA M., *Verba Manent. Teoria e prassi della conservazione e promozione dei documenti sonori e video (parte seconda)*, in «Digitalia», 2007, 1, pp. 81-94; <http://digitalia.sbn.it/article/view/415>.

Archives orales: une autre histoire?, in «Annales. Economies. Sociétés, Civilisation», 35 (1980), 1, pp. 124-199; https://www.persee.fr/issue/ahess_0395-2649_1980_num_35_1.

Archivi delle donne in Piemonte. Guida alle fonti, a cura di RONCO C. – NOVARIA P., Torino, Centro studi piemontesi, 2014; <https://www.archiviodonnepiemonte.it/archivi-delle-donne-in-piemonte-guida-alle-fonti>.

Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (22-23 settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 53); <http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Saggi/5be18e2ac31e5.pdf>.

Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati, a cura di SERGIO G., Venezia, Fondazione di Venezia-Marsilio, 2015.

BARRERA G., *Diritto all'oblio in archivio: un ossimoro solo apparente*, in *Carte di piombo: gli archivi desecretati e la ricerca storica*, a cura di GRECO S. – MINEO L., Roma, Edizioni ANAI, 2022, pp. 93-133.

BARRERA G., *Diritto all'oblio, alcune precisazioni*, in «Mondo degli Archivi», 3 ottobre 2019.

BENEDETTI A., *Gli archivi sonori. Fonoteche, nastroteche e biblioteche musicali in Italia*, Genova, Erga edizioni, 2002.

BONNEMASON B. – GINOUVÈS V. – PÉRENNOU V., *Guide d'analyse documentaire du son inédit pour la mise en place de banques de données*, Paris, Modal - FAM-DT (Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles), 2001; https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/979399/filename/2011_-_Guideanalysedocumentairedusoninedit.pdf.

BONOMO B. – CASELLATO A. – GARRUCCIO R., «*Maneggiare con cura*». *Un rapporto sulla redazione delle Buone pratiche per la storia orale*, in «Il mestiere di storico», VIII (2016), 2, pp. 5-21; https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3690472/108388/Bonomo%2C%20Casellato%2C%20Garruccio_Maneggiare%20con%20cura_MdS_II-2016.pdf

BRESSAN F. – CANAZZA S. – BERTANI R., *Metodologie e nuovi strumenti informatici per la tutela delle memorie sonore: il caso dell'archivio storico della Fondazione Arena di Verona*, in «Archivi», 2, 2013, pp. 61-121; http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS/ANAI/000/0340/ANAI.000.0340.0021.pdf.

BRESSAN F. – CANAZZA S., *A systemic approach to the preservation of audio documents: Methodology and software tools*, in «Journal of Electrical and Computer Engineering», 2013, pp. 1-21; <https://www.hindawi.com/journals/jece/2013/489515>.

BRUNETTI D. – ROBOTTI D. – SALVALAGGIO E., *Documenti sonori. Voce, suono, musica in archivi e raccolte*, Torino, Centro studi piemontesi, 2021 (Archivi e Biblioteche in Piemonte, 5).

Buone pratiche per la storia orale. Guida all'uso, a cura di CASELLATO A., Firenze, Editpress, 2021.

CALAMAI S. – KOLLETZEK C. – KELLI A., *Towards a protocol for the curation and dissemination of vulnerable people archives*, in *Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2018, Pisa, 8-10 October 2018*, edited by SKADINA I. – ESKEVICH M., 2018, Linköping, Linköping University Electronic Press, pp. 28-38; <https://ep.liu.se/ecp/159/003/ecp18159003.pdf>.

CALAMAI S. – STAMULI M.F. – CASELLATO A., *Collaborative best practices: An Italian Vademecum on the conservation, the description, the use and the re-use of oral sources*, in «Sonorité. Bulletin de l'AFAS», 48, 2022, pp. 185-195.

CANAZZA S. – DE POLI G. – VIDOLIN A., *La conservazione dei documenti audio: un'innovazione in prospettiva storica*, in «Archivi», VI (2011), 2, pp. 7-56; http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/0340/ANAI.000.0340.0015.pdf.

CARASSI M., *Fare cose con parole, 80 tracce di documenti relativi alle attività delle Soprintendenze archivistiche e degli Archivi di Stato*, Roma, Edizioni ANAI, 2016.

CARUCCI P. – GUERCIO M., *Manuale di Archivistica*, Roma, Carocci, 2010.

CASTELLI F., *Gli archivi sonori degli Istituti storici della Resistenza. Primi risultati di un'inchiesta*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVIII (1988), 1-2, pp. 87-129.

CENCETTI G., *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in *Scritti archivistici*, Roma 1970, pp. 38-46.

Conservare il Novecento. Le memorie della voce. Convegno, Ferrara, Salone internazionale dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali, 23 marzo 2007. Atti, a cura di ZAGRA G., Roma, Associazione italiana biblioteche, 2008.

CONTINI G. – MARTINI A., *Verba manent. L'uso delle fonti orali per la storia contemporanea*, Roma, NIS, 1993.

DURANTI L., *Il documento archivistico*, in *Archivistica. Teorie, metodi e pratiche*, a cura di GIUVA L. – GUERCIO M., Roma, Carocci, pp. 19-34.

Fonti orali per la storia e l'antropologia. Testimonianze e documenti del mondo contadino e operaio. Prima relazione sulla nastroteca dell'Istituto Ernesto de Martino, a cura di COGGIOLA F. [S.l.: s.n.], 1986 (Urbino, Centrostampa dell'Università degli studi di Urbino)

Fonti orali. Antropologia e storia, a cura di BERNARDI B. – PONI C. – TRIULZI A., Milano, Franco Angeli, 1978.

Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione, a cura di BARRERA G. – MARTINI A. – MULÈ A., Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 71); http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Quaderni/Quaderno_71.pdf.

Fonti orali. Istruzioni per l'uso, a cura di BERMANI C. – DE PALMA A., Venezia, Società di mutuo soccorso Ernesto De Martino, 2008.

Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del Seminario di studi, Mondovì 23-25 febbraio 1984, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984.

Guida agli archivi audiovisivi in Italia, a cura di CORTINI L. – GIANNARELLI A. – MEDICI, A., Roma, Ediesse, 2005 (Fondazione Archivio Audiovisivo Movimento Operaio, Annali 7).

Guida agli archivi della Resistenza, a cura di TORRE A., in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. s. II (2006), 1-2 e 3; http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Rassegna/RAS_2006_1-2.pdf e http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Rassegna/RAS_2006_3.pdf

Introduzione alla storia orale, a cura di BERMANI C., I. *Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo*, Roma, Odradek, 1999; II. *Esperienze di ricerca*, Roma, Odradek, 2001.

ISAD(G): General International Standard Archival Description Second Edition Adopted by the Committee on Descriptive Standards Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999. Ottawa: International Council on Archives; <https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition> (Trad. it: *ISAD (G): ISAD(G): General International Standard Archival Description Second Edition* in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII (2003), 1, pp. 59-190; http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Rassegna/RAS_2003_1.pdf).

ISTITUTO PIEMONTESE DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI ANTONIO GRAMSCI, *Atti del convegno sulle fonti orali. Torino, 17 gennaio 1981*, s.l., s.e., 1981.

JALLA D. – PASSERINI L., *Primo convegno internazionale di storia orale* in «Italia contemporanea», 31, 1979, pp. 151-154.

JALLA D., *L'intervista e le sue griglie interpretative*, in «La Beidana. Cultura e storia delle Valli valdesi», 36, 1999, pp. 35-42.

L'intervista, strumento di documentazione: giornalismo, antropologia, storia orale. Atti del convegno, Roma, 5-7 maggio 1986, Roma 1987 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 53); http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Quaderni/Quaderno_53.pdf.

La bouche de la Vérité? La recherche historique et les sources orales, sous la direction de Danièle Voldman, Paris, Institut d'histoire du temps présent, 1992 (Cahiers de l'Institut d'histoire du temps présent, 21); <https://ihttp2004-siteihttp2004.ihttp.cnrs.fr/spip.php?article211&lang=fr>.

La storia: fonti orali nella scuola. Atti del Convegno, Venezia 12-15 febbraio 1981, Venezia, Marsilio, 1982.

La vita offesa: storia e memoria dei lager nazisti, a cura di BRAVO A. - JALLA D., Milano, Franco Angeli, 1986.

Laboral. Storia orale, lavoro e public history, a cura di BARTOLINI S., Firenze, Edipress, 2022, (A òpra. Annali di storia e studi della Fondazione Valore Lavoro, 1).

Le fonti musicali in Piemonte, 1. Torino, a cura di COLTURATO A., Lucca, Libreria musicale italiana, 2006.

Le fonti musicali in Piemonte, 2. Cuneo e provincia, a cura di PONZO D., Lucca, Libreria musicale italiana, 2009.

Le fonti musicali in Piemonte, 3. Asti e provincia, a cura di CAVALLO P., Torino, Regione Piemonte; Lucca, Libreria musicale italiana, 2011.

Le fonti musicali in Piemonte, 4. Alessandria e Provincia, a cura di BALDI S., Torino, Regione Piemonte; Lucca, Libreria musicale italiana, 2014.

Le fonti orali come fonti per la storia del 20° secolo. Raccolta descrizione, conservazione e uso, Corso di formazione Roma 12-15 novembre 2001, a cura di NARDI L. – PEZZICA L. – TRANI S., in «Archivi per la storia. rivista dell'Associazione nazionale archivistica italiana», XVI (2003), 1, num. monografico.

Le fonti orali, a cura di CARUCCI P. - CONTINI G., in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVIII (1988), 1-2, num. monografico.

Il suono e l'immagine. Tutela, valorizzazione e promozione dei beni audiovisivi, a cura di PISTACCHI M., Bari, Edipuglia, 2008.

MAIFREDA G., *Storia del lavoro e storia dell'impresa. Una bibliografia di Duccio Bigazzi*, in «Imprese e storia: archivi, documenti, ricerche», 22 (2000), pp. 367-372; <http://www.associazionebigazzi.it/bibliografia.html>.

MULÈ A., *Le fonti orali in archivio. Un approccio archivistico alle fonti orali*, in *L'archivio: teoria, funzione, gestione e legislazione*, a cura di GHEZZI A.G., Milano, Università Cattolica, [2005], pp. 284-296.

Oral History Cataloging Manual, compiled by MATTERS M., Chicago, Society of American Archivists, 1995.

ORSINI P., *Ti racconto la storia: una nuova digital library per la storia dell'Italia contemporanea*, in «Il Mondo degli Archivi»; <http://www.ilmondodegliarchivi.org/dal-san/686-ti-racconto-la-storia-una-nuova-digital-library-per-la-storia-dell-italia-contemporanea>.

PASSERINI L., *Storia e soggettività: le fonti orali, la memoria*, Scandicci, La nuova Italia, 1988.

PISTACCHI M. – BALDI F. – AQUILANTI F., *Verba Manent. Teoria e prassi della digitalizzazione dei documenti sonori e video (parte prima)*, in «Digitalia», 2006, 2, pp. 131-148; <http://digitalia.sbn.it/article/view/303>.

REVELLI N., *Il popolo che manca*, a cura di TARPINO A., Torino, Einaudi, 2013.

Ricerca e catalogazione della cultura popolare, [Roma], Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari - Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, 1978; <http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=5964>.

Ri-mediazione dei documenti sonori, a cura di CANAZZA S. – CASADEI TURRONI MONTI M., Udine, Editrice universitaria udinese, 2006.

SCHNAPPER D. – HANET D., *D'Hérodote au magnétophone : sources orales et archives orales*, in «Annales. Economies. Sociétés, Civilisation», 35 (1980), 1, pp. 183-199; https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1980_num_35_1_282620.

SERINI P., *Attualità della letteratura grigia. Il ruolo delle biblioteche nella sua valorizzazione*, in «Biblioteche oggi», 2003, 1, pp. 61-72; <http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20030106101.pdf>.

SPANU F., *Strumenti per il web semantico: il thesaurus unico del portale "Ti racconto la storia"*, in «Il Mondo degli Archivi»; <http://www.ilmondodegliarchivi.org/component/tags/tag/542-ti-racconto-la-storia> [altra versione: <http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=391>].

Storia orale, a cura di PORTELLI A., Bologna, Il mulino, 2005.

The Iasa Cataloguing Rules (IASA 1999), ed. Mary Miliano, International Association of Sound and Audiovisual Archives IASA Editorial Group; <https://www.iasa-web.org/cataloguing-rules>.

THOMPSON P., *The voice of the past, Oral History*, Oxford, University Press, 1978.

TUCCI R., *Le voci, Le opere, le cose. La catalogazione dei beni culturali demoetnoantropologici*, Roma, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, 2018; http://www.iccd.beniculturali.it/it/152/pubblicazioni-iccd/4507/le-voci-le-opere-e-le-cose_-la-catalogazione-dei-beni-culturali-demoetnoantropologici.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO. DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E MULTIMEDIALITÀ, *Censimento delle raccolte e degli archivi audiovisivi della provincia di Bergamo*, a cura di Juanita Schiavini Trezzi, 2012.

URRU P., *Racconti di vita da una terra di confine. Valorizzazione dell'Archivio orale della Biblioteca Provinciale Italiana "Claudia Augusta" di Bolzano: le videointerviste del progetto Verba manent (2003-2007)* [tesi di dottorato]. Trento: Università di Trento, 2023.

VANSINA J., *Oral tradition. A study in historical methodology*, translated from the french by H. M. Wright ; with a new preface by the author and a new introduction by Selma Leydesdorff and Elizabeth Tonkin, New Brunswick-London, Transaction, 2006.

Vive voci: l'intervista fonte di documentazione, a cura di PISTACCHI M., Roma, Donzelli, 2010.

ZANISI S., *Il Portello. Voci dalla fabbrica. Le interviste di Duccio Bigazzi in Alfa Romeo*. Milano, Angeli, 2017.

CENSIMENTI NON PUBBLICATI

Per una storia delle donne in Piemonte. Censimento delle fonti audiovisive svolto nell'ambito del Master dei talenti della società civile, co-finanziato dalla Fondazione Giovanni Gorla in collaborazione con la Fondazione CRT, e dall'Archivio delle donne in Piemonte (2013-2015) <https://www.archiviodonnepiemonte.it/censimenti/>

Censimento degli archivi sonori in Piemonte, a cura di ISTORETO-Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti", in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e Regione Piemonte-Assessorato alla cultura (2016-2018, risultati in corso di pubblicazione) <http://www.istoreto.it/archivio/progetti/>.

Accordo tra BCE - Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana e ICBSA - Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi per un censimento delle risorse sonore e audiovisive, pubblicate e non pubblicate, conservate presso enti di proprietà ecclesiastica sul territorio italiano (2018-in corso) <https://bce.chiesacattolica.it/2020/02/25/censimento-delle-risorse-sonore-e-audiovisive>.

Censimento degli archivi sonori e audiovisivi nella rete degli Istituti della Resistenza, a cura dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e della Rete degli istituti di storia della Resistenza e dell'età contemporanea (2019-in corso).

Fonti orali, sonore e audiovisive tra produzione e conservazione, un viaggio tra le buone pratiche. Censimento a cura della Rete nazionale archivi, biblioteche e centri di documentazione della Cgil (2019-in corso).

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA ORALE (AISO)

BUONE PRATICHE PER LA STORIA ORALE

Seconda versione, 2020

PRESENTAZIONE

Storia orale, fonti orali

La storia orale è la particolare metodologia della ricerca storica basata sulla produzione e l'utilizzo di fonti orali.

Frutto di interviste con testimoni e portatori di memoria, tali fonti sono fortemente intenzionali, prodotte in quanto finalizzate a una ricerca, e per questo diverse da quelle archivistiche. Esse consistono in genere in un racconto approfondito di esperienze e riflessioni personali, reso possibile concedendo ai narratori un tempo sufficiente per dare alla propria storia la pienezza che desiderano. In quanto narrazioni in prima persona, da parte di un o una testimone che si presenta con nome e cognome, le fonti orali quasi sempre contengono informazioni personali e confidenziali. Inoltre, in quanto documenti sonori o audiovisivi, esse includono alcuni elementi intrinsecamente legati alla sfera personale e corporea, quali, ad esempio, la voce o l'immagine dei soggetti coinvolti nell'intervista.

Per tutti questi motivi l'acquisizione, la conservazione e la diffusione delle fonti orali richiedono particolari tutele.

AISO

L'Associazione Italiana di Storia Orale (AISO), affiliata alla International Oral History Association (IOHA), si è costituita nel 2006 per mettere in comunicazione le molte realtà legate alla ricerca con le fonti orali promosse in Italia sia da singoli, sia da enti, istituti e associazioni.

Tra le sue attività ha un ruolo precipuo la formazione alla pratica della storia orale (intesa sia come preparazione dei nuovi ricercatori e ricercatrici, sia come loro formazione continua) e alla consapevolezza degli aspetti deontologici che sono peculiari a questa metodologia.

Buone pratiche. Perché e perché adesso?

Il documento "Buone pratiche per la storia orale" si propone come uno strumento di informazione e sensibilizzazione. Non intende imporre standard alla

ricerca, ma raccomandare buone pratiche che aiutino chi fa ricerca sul campo a svolgere bene il proprio lavoro. Esso contribuisce a colmare un vuoto, poiché è difficile trovare occasioni istituzionali che preparino a riflettere adeguatamente su alcune criticità fondamentali della ricerca storica. In particolare, nel fare storia con le fonti orali le responsabilità della riflessione deontologica sono spesso lasciate esclusivamente sulle spalle del singolo ricercatore, al suo apprendimento sul campo e al suo personale – e spesso solitario – dialogo con le esperienze di ricerca degli storici e delle storiche che l'hanno preceduto.

Inoltre, negli ultimi decenni le nuove tecnologie di riproduzione e diffusione delle informazioni (in particolare la rete Internet), la maggiore attenzione degli individui alla tutela dei propri diritti e della propria identità personale, nonché le procedure previste dagli enti di ricerca nazionali e internazionali per i progetti che coinvolgono persone viventi, hanno posto nuove problematiche all'attenzione di chi si occupa di fonti orali. Tali trasformazioni mettono alla prova la responsabilità nel condurre interviste e nel disporne in seguito. Questo sollecita un continuo adeguamento delle pratiche al contesto sociale in evoluzione e soprattutto una rinnovata consapevolezza circa le specificità metodologiche del lavoro con le fonti orali.

Per redigere questo documento, AISO ha avviato una discussione ampia e aperta alla comunità scientifica, nell'ottica di favorire la massima condivisione di pratiche di ricerca consapevoli e improntate al rispetto di tutti i soggetti coinvolti in un progetto di storia orale. Il valore degli enunciati che seguono poggia sostanzialmente su questo.

BUONE PRATICHE PER LA STORIA ORALE

Principi generali

La raccolta di fonti orali e la loro utilizzazione sotto qualsiasi forma presuppongono un'adeguata preparazione in materia di principi e pratiche della storia orale. Chiunque promuova progetti volti al trattamento – e quindi alla raccolta, alla conservazione o all'uso – di fonti orali da parte di terzi è tenuto a informare i propri collaboratori sulle implicazioni giuridiche, deontologiche ed etiche del loro lavoro. Tale esigenza è particolarmente avvertita dai docenti e dalle istituzioni educative, che hanno la responsabilità di rendere edotti studenti e allievi delle peculiarità delle fonti orali e degli accorgimenti specifici che esse richiedono.

Le interviste di storia orale sono il contesto e il risultato di una relazione personale improntata al rispetto reciproco. Ogni intervista è un dono, e per chi la racco-

glie è un'esperienza di apprendimento. Pertanto è buona prassi predisporre a esercitare l'arte dell'ascolto senza avere impostazioni rigide e senza interrompere le digressioni su temi non preventivati, spesso precursori di nuove piste d'indagine.

Ogni intervista è unica e irripetibile. Sin dalla fase preparatoria, i ricercatori e i loro collaboratori si interrogano sugli strumenti di registrazione più consoni al tipo di ricerca che svolgono (audio, audio-video, etc.). Si avvalgono di idonee attrezzature di registrazione o, più in generale, di ogni opportuno accorgimento al fine di assicurare una buona qualità della registrazione della voce del narratore o di altri suoni o immagini. Predispongono, sin dall'avvio della ricerca, ogni cautela per la conservazione ottimale delle interviste e dei relativi documenti.

Raccolta delle interviste

Le interviste sono il frutto di una scelta consapevole e informata.

Il consenso informato alla realizzazione dell'intervista dev'essere esplicito e può essere prestato in forma scritta o eventualmente in forma orale; in questo secondo caso, il consenso è raccolto mediante registrazione all'inizio dell'intervista. Formano necessariamente oggetto di comunicazione preventiva e di consenso le seguenti informazioni: i nomi di intervistato e intervistatore; la data e il luogo in cui si svolge il colloquio; l'oggetto e la finalità della ricerca per cui viene prodotta l'intervista; l'eventuale committente o istituzione per cui la ricerca viene svolta o da cui viene finanziata; l'utilizzo e la diffusione che verranno fatte dell'intervista stessa, con il maggiore dettaglio possibile; il luogo e le modalità di archiviazione della registrazione dell'intervista.

Il consenso sugli usi e sulla diffusione del materiale raccolto è ribadito al termine dell'intervista. Il consenso se prestato in forma orale è registrato unitamente all'intervista. Il consenso può riguardare un utilizzo selettivo dell'intervista. È preferibile che il consenso concernente le modalità per la diffusione audio-video e/o on-line delle interviste sia prestato in forma scritta.

Se l'intervista viene interrotta e rinviata ad altra data, sono registrati tutti i riferimenti utili, anche temporali, dell'interruzione e della successiva ripresa dell'attività, in modo che gli spezzoni dell'intervista e il relativo consenso informato siano tra loro ricollegabili.

Nei limiti in cui ciò sia considerato rilevante per la specificità delle tematiche oggetto d'indagine, è opportuno che l'intervistato sia informato della eventualità che – in casi eccezionali – l'intervista possa essere acquisita dall'autorità giudiziaria.

A intervista conclusa, è opportuno che il ricercatore ricapitoli, a corredo critico, le

finalità, le condizioni, e gli eventuali limiti agli usi e alla diffusione dell'intervista e il consenso prestato dall'intervistato: potrà farlo in forma orale, in appendice all'intervista, al fine di redigere in forma scritta una scheda da associare alla registrazione.

L'intervistato ha diritto di interrompere o sospendere la registrazione e di rilasciare dichiarazioni a registratore spento. Ha diritto di rilasciare l'intervista in forma anonima o con uno pseudonimo, oppure di richiedere di avvalersi dell'anonimato per un tempo determinato da lui stabilito. In quest'ultimo caso l'anonimato è garantito anche in fase di archiviazione e conservazione della fonte. L'intervistato ha inoltre il diritto di accedere ai dati forniti nell'intervista, di integrarne o specificarne o modificarne i contenuti. In tali casi il ricercatore provvede ad annotare, in appositi spazi o registri, le modifiche richieste dall'intervistato, senza variare i dati originariamente raccolti.

Utilizzazione delle interviste

L'intervista è una narrazione dialogica alla quale partecipano sia l'intervistatore che l'intervistato. A disporre della registrazione dell'intervista è colui che l'ha effettuata.

Le scelte sulla trascrizione e sul montaggio dell'intervista spettano in ultima istanza al ricercatore, salvo diverso accordo con l'intervistato. Tuttavia il ricercatore valuta attentamente, a seconda della natura e della complessità dell'intervista, l'opportunità di sottoporre all'intervistato i brani trascritti o il testo integrale e concordare con lui le modalità della trascrizione.

L'intervistato ha il diritto, in qualsiasi tempo, di revocare il consenso alla pubblicazione dell'intervista. Ciò non fa venir meno il diritto del ricercatore a detenere l'originale dell'intervista e a utilizzare le informazioni in essa contenute senza fare riferimento all'identità dell'intervistato o a elementi che lo rendano comunque riconoscibile.

È buona norma consegnare o recapitare all'intervistato una copia dell'intervista, nel formato ritenuto più opportuno alle circostanze.

È responsabilità del ricercatore valutare quali dati personali contenuti nelle interviste possono essere diffusi in quanto pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledano la dignità e la riservatezza delle persone.

Il ricercatore, ove nell'intervista vi siano riferimenti a terze persone, adotta, prima di pubblicarla, ogni opportuno accorgimento volto a non ledere la loro immagine e reputazione.

Conservazione delle interviste

La fonte orale è la registrazione in forma audio o video di un'intervista. Essa si distingue dalla trascrizione, che ne è una riduzione o approssimazione testuale.

La fonte orale deve essere conservata e custodita opportunamente. Essa deve altresì essere resa accessibile agli studiosi, salvo nell'ipotesi in cui l'intervistato abbia diversamente disposto. Spetta al ricercatore individuare il luogo più adeguato dove versare o depositare la fonte, tenendo conto delle migliori garanzie di conservazione e di custodia, ma anche delle esigenze di fruizione che la caratterizzano.

È necessario che l'intervistatore rediga, custodisca e consegni al conservatore una scheda di corredo. Nella scheda è indicato quanto utile all'identificazione dell'intervistato – salva l'ipotesi di anonimato – nonché del tempo, del luogo e delle modalità in cui si è svolto il colloquio. Nella scheda sono esplicitati gli eventuali limiti di consultabilità e divulgazione dell'intervista ed è segnalata – ove sia il caso – la presenza di categorie particolari di dati personali o elementi che possano ledere la dignità e riservatezza di terzi. Alla scheda potranno essere unite una trascrizione o una indicizzazione dell'intervista, informazioni e documenti, quali fotografie, scritti o altre registrazioni utili per i futuri fruitori della fonte orale, nonché eventuali riferimenti agli esiti della ricerca.

Le interviste registrate in passato senza esplicita espressione di consenso possono essere utilizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, salva l'opportunità, ove possibile, di un loro adeguamento alle presenti buone pratiche.

Con il suo versamento o deposito presso un archivio o altro istituto di conservazione, il dovere di rispettare i limiti sull'utilizzo e sulla pubblicazione dell'intervista, ricadente sull'intervistatore, si trasferisce sul soggetto preposto alla conservazione.

Committenza

I ricercatori e i loro collaboratori, anche quando lavorano per conto di un altro soggetto, pubblico o privato, sono responsabili dell'integrità della ricerca e della dignità delle persone intervistate. In particolare, esercitano sempre la propria autonomia di valutazione sulle modalità con cui le informazioni raccolte potranno essere usate.

Negli accordi tra committente e ricercatore, va garantita la facoltà del ricercatore di selezionare, filtrare o eventualmente non consegnare tutte le interviste raccolte, qualora ritenga che possano danneggiare l'integrità della ricerca, le persone intervistate o terzi e la propria professionalità. Va garantito, inoltre, il diritto del

ricercatore di conservare una copia delle interviste che ha realizzato e che potrà poi utilizzare per pubblicazioni scientifiche.

In caso di sub-committenza ovvero in tutti i casi in cui comunque la trascrizione o il trattamento delle interviste siano affidati ad altri ricercatori, collaboratori o ausiliari, la tutela della fonte va sempre garantita, mediante la previsione di accordi espressi in merito a ciascuna fase del lavoro di raccolta e di ricerca.

Il committente è adeguatamente informato sulla necessità di gestire scrupolosamente la fase di conservazione dei prodotti della ricerca svolta con fonti orali (intendendosi per tali prodotti, ad esempio: interviste e loro trascrizioni; trattamenti o sintesi del materiale raccolto; etc.).

Parte 2

Trascrivere le risorse orali

In a Symbol there is concealment and yet revelation: here, therefore, by Silence and by Speech acting together, comes a doubled significance. ... In the Symbol, there is ever, more or less distinctly and directly, some embodiment and revelation of the Infinite; the Infinite is made to blend itself with the Finite, to stand visible, and as it were attainable, there. By Symbols, accordingly, is man guided and commanded, made happy, made wretched.

(Th. Carlyle, *Sartor Resartus*, 1836)

1. TRASCRIVERE LA CONVERSAZIONE

Letizia Cirillo*

Introduzione

Una delle metodologie di ricerca per le quali la trascrizione è uno strumento imprescindibile è l'Analisi della Conversazione (AC), un approccio interdisciplinare che accomuna sociologia, linguistica e psicologia sociale e affonda le sue radici nei pionieristici lavori di Goffman¹ e Garfinkel² e nelle rivoluzionarie lezioni di Sacks³.

Se dovessimo definire in parole semplici l'oggetto di studio dell'AC, potremmo dire che essa esamina la produzione e l'organizzazione del parlato in situazioni quotidiane di interazione sociale⁴. Per essere più precisi, l'AC considera la comunicazione parlata come il frutto delle azioni coordinate degli interattanti, che, in qualità di membri di una data comunità linguistica, dispongono di procedure, metodi e risorse che consentono loro di costruire, collaborativamente, un ordine conversazionale e dei significati condivisi entro questo ordine.

Questa definizione ha due importanti conseguenze sul piano teorico e metodologico. In primo luogo, l'AC adotta una prospettiva emica, vale a dire interna all'interazione, in virtù della quale ci si focalizza su ciò che i partecipanti rendono interazionalmente rilevante qui e ora. Si tratta di ciò che, in termini tecnici, viene definito "rilevanza condizionale"⁵, cioè il fatto che ogni turno di parola proietta una o più azioni rilevanti da parte del parlante del turno successivo, come avviene nelle cosiddette coppie adiacenti, tra cui saluto-saluto, domanda-risposta, invito-accettazione/rifiuto⁶. Queste sequenze hanno carattere normativo, tant'è che,

* Università degli studi di Siena

¹ E. GOFFMAN, *Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior*, New York, Pantheon Books, 1967.

² H. GARFINKEL, *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1967.

³ H. SACKS, *Lectures on Conversation*, Oxford, Blackwell, 1992.

⁴ I. HUTCHBY - R. WOOLFITT, *Conversation Analysis*, Cambridge, Polity Press, 2008², p. 11.

⁵ E. A. SCHEGLOFF, *Sequencing in Conversational Openings*, in J. GUMPERZ - D. HYMES (eds.), *Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication*, New York, Holt Rinehart and Winston, 1972, pp. 346-380.

⁶ H. SACKS - E.A. SCHEGLOFF - G. JEFFERSON, *A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation*, in «Language», 50 (1974), pp. 696-735.

in assenza della seconda parte della coppia, chi ha enunciato la prima produrrà inferenze su tale assenza. Tale “implicatività sequenziale”⁷ rende la produzione del parlato doppiamente contestuale: ogni enunciato sarà determinato dal contesto precedente e al tempo stesso determinerà, fungendo da contesto, gli enunciati successivi⁸.

In secondo luogo, poiché la conversazione è il frutto delle azioni dei partecipanti, chi la studia si occupa di comportamenti il cui significato è veicolato tanto da elementi linguistici quanto da fenomeni paralinguistici. Quest’ultimo termine è comunemente utilizzato per raggruppare non solo caratteristiche prosodico-intonative, come ritmo, intensità, velocità di elocuzione e pause, ma anche elementi non verbali quali gestualità, mimica facciale, direzione dello sguardo, postura (si veda anche la sezione “Annotare una trascrizione”). Sin dagli inizi, una delle sfide dell’AC è stata proprio quella di elaborare un sistema di trascrizione che rappresentasse sulla pagina questi elementi del parlato in una sorta di partitura funzionale alla dimensione analitica sopra illustrata. L’ideatrice del primo sistema di questo genere, che è poi diventato lo standard di riferimento per gli analisti della conversazione, è Gail Jefferson, il cui modello viene riportato nel secondo paragrafo.

L’importanza cruciale dei tratti non verbali in determinate situazioni comunicative (si pensi alla conversazione faccia a faccia), che emerge chiaramente già a partire dagli anni Sessanta nella ricerca di area psicologica⁹ e in quella di stampo sociologico sull’interazione¹⁰, porterà, nell’AC, a una vera e propria svolta multimodale, di cui un’esponente di spicco è Lorenza Mondada. Al suo modello di trascrizione è dedicato il terzo paragrafo.

La trascrizione secondo il modello jeffersoniano

Di seguito (Tabella 1) vengono riportate le principali convenzioni di trascrizione riconducibili al modello elaborato da Gail Jefferson tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso. Per motivi di spazio, si è reso necessario effettuare una selezione dei simboli proposti dalla studiosa; un elenco esaustivo (comprensivo dei simboli non più in uso) e di cosa rappresentano, insieme a considerazioni relative alle scelte di trascrizione (per esempio rispetto a varietà non standard di lingua), è consultabile in Jefferson (2004)¹¹.

⁷ E. A. SCHEGLOFF - H. SACKS, *Opening Up Closings*, in «Semiotica», 8 (1973), pp. 289–327.

⁸ P. DREW - J. HERITAGE, *Analyzing Talk at Work: An Introduction*, in P. DREW - J. HERITAGE (eds.), *Talk at Work. Interaction in Institutional Settings*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 3-65.

⁹ A. KENDON, *Some Functions of Gaze-Direction in Social Interaction*, in «Acta Psychologica», 26 (1967), pp. 22-63; D. MCNEILL, *So You Think Gestures are Nonverbal?*, in «Psychological Review», 1985, 92, pp. 350-371.

¹⁰ C. GOODWIN, *Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers*, London, Academic Press, 1981.

¹¹ G. JEFFERSON, *Glossary of Transcript Symbols with an Introduction*, in G.H. LERNER (ed.), *Conversation Analysis. Studies from the First Generation*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2004, pp. 13-31.

La disposizione della conversazione sulla pagina ha orientamento verticale e segue la suddivisione in turni di parola¹². I turni vengono associati ai diversi parlanti (indicati da nomi o sigle) e solitamente numerati. Per agevolare la consultazione, le convenzioni riportate in tabella sono state suddivise in tre macrogruppi: sequenzialità e temporalità, caratteristiche dell'eloquio, commenti del trascrittore.

<i>Sequenzialità e temporalità</i>	
[parlato]	Le parentesi quadre indicano inizio e fine di una sovrapposizione tra turni diversi.
=	Il segno dell'uguale posizionato alla fine di un turno/una stringa e all'inizio del/lla successivo/a indica continuità di emissione vocale.
(.)	Un punto tra parentesi tonde indica una breve pausa (di solito inferiore ai due decimi di secondo) all'interno di un turno o tra turni diversi.
(0.0)	I numeri tra parentesi tonde indicano una pausa in decimi di secondo.
<i>Caratteristiche dell'eloquio</i>	
<u>parlato</u>	La sottolineatura indica enfasi determinata da altezza e/o ampiezza del suono.
parla::to	I due punti indicano il prolungamento del suono precedente (maggiore il numero dei due punti più lungo il suono).
↑↓	Le frecce (in alto o in basso) indicano variazioni di altezza tonale (pitch).
. , ??	I segni di interpunzione indicano il contorno intonativo degli enunciati.
PARLATO	Il maiuscolo indica il volume più alto di una stringa rispetto al parlato che precede e segue.
°parlato°	I simboli di grado indicano il volume più basso di una stringa rispetto al parlato che precede e segue.

¹² H. SACKS - E.A. SCHEGLOFF - G. JEFFERSON, *A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation*, in «Language», 50 (1974), pp. 696-735.

parlat-	Il tratto indica la troncatura di un suono.
=	Il segno dell'uguale posizionato alla fine di un turno/una stringa e all'inizio del/lla successivo/a indica continuità di emissione vocale.
>parlato<	I segni di maggiore e minore indicano che quanto contengono è prodotto a velocità superiore rispetto al parlato che precede e segue.
<parlato>	I segni di minore e maggiore indicano che quanto contengono è prodotto a velocità inferiore rispetto al parlato che precede e segue.
.hhh	Una serie di acca precedute da un punto indica un'inspirazione.
(h)	Una o più acca tra parentesi tonde indicano plosività (associata a risata, pianto, affanno).
£	Il simbolo della sterlina precede (porzioni di) enunciati pronunciati con voce sorridente (o come a soffocare una risata).
Commenti del trascrittore	
()	Le parentesi tonde vuote indicano stringhe non trascritte perché inudibili o incomprensibili.
(parlato)	Le stringhe tra parentesi tonde sono dubbie.
((descrizione))	Le parentesi tonde doppie contengono descrizioni di chi trascrive.
→	La freccia verso destra indica un turno/fenomeno di interesse.

Tabella 1. Sistema di trascrizione di G. Jefferson: convenzioni principali (cfr. Jefferson 2004).

Va sottolineato che gli elementi che rientrano in quella che è stata a lungo definita, per negazione, “comunicazione *non* verbale”, vale a dire quelli propri di modalità espressive altre rispetto alla parola, non trovano rappresentazione nei simboli usati da Jefferson, o al massimo appaiono tra le descrizioni fornite (tra doppie parentesi tonde) da chi trascrive.

Negli anni, con la disponibilità di strumenti di registrazione e di ausilio alla trascrizione sempre più sofisticati (si veda anche la sezione “Strumenti per la trascrizione e l’annotazione automatica”) e il crescente interesse per dati video e non solo audio, è diventata impellente la necessità di un sistema che rendesse conto di tutti quegli elementi che, al pari della parola, sono portatori di significato e determinano la multimodalità del parlato. Ad oggi il modello più completo per trascrivere questi elementi come parte integrante dell’interazione è quello elaborato da Lorenza Mondada a partire dagli anni duemila.

Trascrivere la multimodalità: il modello di Lorenza Mondada

Quello che distingue l’AC da tutti gli altri approcci in cui sono utilizzati dati video e ci si occupa di multimodalità è l’attenzione rivolta ad azioni temporalmente e sequenzialmente organizzate che spiegano come i co-partecipanti si orientino gli uni verso i comportamenti degli altri co-costruendone i significati nel corso dell’interazione¹. Come già anticipato in 2.1, l’oggetto di studio dell’AC è l’azione piuttosto che la lingua e la prospettiva adottata è di tipo emico. Questo conferisce alle risorse “incarnate”² lo stesso status, almeno in linea di principio, delle risorse linguistiche, senza che le prime vengano aprioristicamente considerate in subordine rispetto alle seconde³. Inoltre, l’importanza delle risorse mobilitate dai partecipanti all’interazione viene stabilita dai partecipanti stessi, è cioè indessicale. Risorse linguistiche e incarnate si combinano dunque in linee di azione multiple, successive e simultanee, secondo configurazioni determinate dal contesto, vale a dire dall’attività in corso e dalle norme e dai vincoli materiali cui essa sottostà⁴.

Come osserva Mondada, la trascrizione multimodale riguarda due aspetti fondamentali dell’azione incarnata: temporalità e forma. La prima si riferisce sia alle fasi di cui si compongono i movimenti da trascrivere sia alla loro collocazione all’interno del turno e dell’azione in corso. La seconda è ciò che rende i movi-

¹ L. MONDADA, *Multiple Temporalities of Language and Body in Interaction: Challenges for Transcribing Multimodality*, in «Research on Language and Social Interaction», 51 (2018), 85-106.

² L. MONDADA, *Challenges of Multimodality: Language and the Body in Social Interaction*, «Journal of Sociolinguistics», 2016, 20, pp. 2–32.

³ L. MONDADA, *Multiple Temporalities ...*, cit., p. 86.

⁴ *Ibid.*, p. 88.

menti riconoscibili e descrivibili. Queste due dimensioni emergono chiaramente nei simboli proposti dalla studiosa e raggruppati nella Tabella 2.

* *	Le descrizioni delle azioni incarnate sono delimitate da due simboli identici (un simbolo per partecipante e azione), che vengono sincronizzati con le corrispondenti stringhe di parlato e con eventuali indicazioni temporali.
+ +	
Δ Δ	A margine viene indicato in lettere minuscole il/la partecipante che compie l'azione (cfr. Figura 1)
*--->	L'azione descritta continua nelle righe successive finché non viene raggiunto lo stesso simbolo.
---->*	
>>	L'azione descritta comincia prima dell'inizio dell'estratto.
--->>	L'azione descritta continua dopo la fine dell'estratto.
....	Preparazione dell'azione.
----	Apice e mantenimento dell'azione.
,,,,,	Fine/ritiro dell'azione.
FIG	Il momento esatto in cui viene catturata la schermata è indicato dal simbolo #, che indica la posizione dell'azione all'interno del turno di parola o rispetto a un'indicazione temporale.
#	

Tabella 2. Convenzioni per la trascrizione dell'azione incarnata¹.

La Figura 1 mostra invece come le convenzioni di Mondada si innestano sul modello precedentemente sviluppato da Jefferson (cfr. secondo paragrafo) e chiarisce come il trascritto si combina con le immagini catturate dalle corrispondenti videoregistrazioni. Tale rappresentazione sulla pagina è resa possibile anche grazie a determinati software di trascrizione (per esempio ELAN), che consentono di allineare audio/video e annotazioni testuali, rendendo la trascrizione di fatto meno “logocentrica”.

¹ L. MONDADA, *Multimodal transcription conventions* (2000-, in continuo aggiornamento), disponibile all'indirizzo: <https://www.lorenzamondada.net/multimodal-transcription> (ultimo accesso: maggio 2023).

Figura 1. Esempio di trascrizione multimodale².

Considerazioni finali sulla trascrizione nell'Analisi della Conversazione

Quando ci si occupa di trascrizione del parlato, non si può prescindere da una considerazione apparentemente banale ma metodologicamente fondamentale: la trascrizione costituisce il primo passo dell'analisi, in cui si prende confidenza con i dati e si formulano ipotesi³. La trascrizione è sempre frutto di scelte e la sua adeguatezza dipenderà dal tipo di dati e di indagine con cui ci si confronta.

Citando il lavoro di Orletti e Testa (1991)⁴, Gabriele Pallotti illustra i criteri principali su cui si fonda la valutazione dell'adeguatezza di un trascritto. In primo luogo, si parla di "comprensività versus specializzazione"⁵. Se si opta per un sistema specializzato, decidendo di trascrivere solo alcuni aspetti dell'interazione, se ne tralasceranno altri potenzialmente interessanti per chi legge. Al contrario, se si decide di includere qualsiasi tipo di informazione, si correrà il rischio di venir meno a un altro criterio fondamentale, cioè la leggibilità del trascritto. Un elevato livello di dettaglio, infatti, potrebbe far perdere la visione di insieme e, richiedendo un tempo di lettura dilatato, potrebbe allontanare la percezione del lettore da quella dei partecipanti all'interazione. Il criterio della leggibilità potrebbe configgere a sua volta con il principio dell'attendibilità. Per esempio, alcune glosse esplicative

² *Ibidem*.

³ G. PALLOTTI, *I metodi della ricerca*, in R. GALATOLO - G. PALLOTTI (a cura di), *La Conversazione. Un'Introduzione allo Studio dell'Interazione Verbale*, Milano, Cortina, 1999, pp. 365-407.

⁴ F. ORLETTI - R. TESTA, *La trascrizione di un corpus di interlingua: aspetti teorici e metodologici*, in «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata», 20 (1991), 243-283.

⁵ G. Pallotti, *I metodi ...*, cit., p. 372.

potrebbero tradire un'interpretazione soggettiva del trascrittore e pregiudicare dunque la “replicabilità intersoggettiva” dell'analisi. Altrettanto importante è il criterio della coerenza interna, che presuppone una corrispondenza biunivoca tra simbolo usato e fenomeno ad esso associato. Infine la flessibilità del sistema di trascrizione garantisce la possibilità che esso possa essere “complicato”, mediante l'aggiunta di nuovi simboli, oppure semplificato, grazie all'omissione di alcuni aspetti notazionali.

2. TRASCRIVERE I DOCUMENTI FORENSI

Luciano Romito*

La voce è molto più di una semplice sequenza di suoni, essa è intrinsecamente complessa e gran parte della sua complessità è legata ai rapporti tra le singole variabili che operano al suo interno¹.

Il processo di trascrizione attinge agli studi sul linguaggio ed in particolare agli studi sulla lingua parlata. Quella forense è richiesta dal Giudice in base all'art. 221 del Codice di procedura penale (C.P.P. d'ora in poi) secondo quanto riportato nell'art. 268 comma 7 – Esecuzione delle operazioni <<il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. [...] Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini>>. La trascrizione viene effettuata da operatori di polizia giudiziaria o, nel caso di consulenza o perizia in fase dibattimentale, da ausiliari del giudice (art. 221 del C.P.P.) scelti <<[...] tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. [...]>>. A quanto detto è necessario aggiungere che quasi tutte le sentenze di Cassazione² definiscono la trascrizione come la <<[...] mera riproduzione in segni grafici corrispondenti alle parole registrate>>³, <<La trascrizione delle registrazioni, [...] rappresenta(esclusivamente) un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni>>⁴, <<la tra-

* Università della Calabria

¹ J. LAVER, *Principles of Phonetics*, Cambridge University Press, 1994.

² L. ROMITO, *Manuale di linguistica forense*, Roma, Bulzoni 2013; L. ROMITO, *La trascrizione in ambito forense. Un vademecum per il trattamento digitale dei dati linguistici*, in G. BERNINI - A. VALENTINI - J. SATURNO - L. SPREAFICO (a cura di), *Superare l'evanescenza del parlato*, Bergamo University Press, 2021, pp. 201-230.

³ Cassazione penale, sez. I, 24/04/1982, n. 805.

⁴ Cassazione penale, sez. VI, 30/10/1992, in Mass. Pen. Cass. 1993, fasc. 6,12 (s.m.).

scrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione [...]>>⁵ o ancora <<la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico scientifico>>⁶.

Gli articoli riportati e le sentenze di Cassazione identificano di fatto le linee guida per effettuare una trascrizione a scopo forense, lasciando intendere che la stessa debba concentrarsi esclusivamente sul significante (la forma grafica dei significanti) rappresentandolo su carta nel modo più accurato possibile, allontanandosi dal vero obiettivo della comunicazione orale, che è quello di trasmettere un *significato*. Ciò lascia il compito di interpretazione al lettore (sia esso un avvocato o un giudice); sancisce che la trascrizione debba essere *intelligibile* (quindi senza l'utilizzo di caratteri speciali come quelli della trascrizione fonetica, ad esempio) e *integrale* (non nel senso linguistico ma intendendo l'intera registrazione e non una sua parte⁷). Ciononostante, nella prassi giudiziaria, la trascrizione forense ha l'obiettivo di ricostruire una scena, un fatto accaduto in un preciso momento, in un preciso contesto, tra determinate persone: <<Il giudice, [...], può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni [...] effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini>>. Il trascrittore si trova di fronte ad una situazione veramente anomala che è quella di dover ricostruire un fatto non essendo stato presente, basandosi solo sull'ascolto del segnale sonoro e senza avere la possibilità di accedere a tutte le informazioni del linguaggio non verbale⁸. La trascrizione a scopo forense non ha, almeno come prima istanza, l'obiettivo di studiare o rappresentare *fatti di lingua*, ma quello di ricostruire un evento avvenuto in presenza, nel caso di intercettazioni ambientali tra due o più persone, oppure in assenza, nel caso di intercettazione telefonica (su rete fissa o attraverso il cellulare). Pertanto, la trascrizione forense dovrebbe essere intesa come la migliore rappresentazione della realtà, dovrebbe essere scientificamente accettata, rigorosamente standardizzata senza però essere talmente tecnica da poter essere usata da pochi, come la trascrizione fonetica o la trascrizione di segnali multimodali⁹.

Bisogna anche aggiungere che il trascrittore forense ha la grande responsabilità

⁵ Cassazione penale, sez. VI, 06/11/2008, n. 2732.

⁶ Cassazione penale, sez. VI, 15/03/2016, n. 13213.

⁷ L. ROMITO, *La trascrizione ...* citata.

⁸ Secondo quanto scrive J. LYONS J., *Semantics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, in alcuni casi le informazioni gestuali possono trasmettere informazioni che vanno esattamente nella direzione opposta a quelle verbali. Un esempio potrebbe essere produrre un atto linguistico tipo 'è buona! Vero?' ed intanto con il gesto della testa o della mano, lasciar intendere esattamente il contrario. Si veda anche E. VINEIS, *Paralinguistica*, in G.L. BECCARIA (a cura di), *Dizionario di Linguistica e di Filologia, Metrica, Retorica*, Torino, Einaudi, 1995, p. 541.

⁹ H. SACKS, *Lectures on Conversation*, Oxford, Blackwell, 1992; E. GOFFMAN, *Forme del parlare*, Bologna, il Mulino, 1987; H. GARFINKEL, *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1967.

di identificare gli interlocutori assegnando loro i diversi turni di parola <<[...] che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, [...]>>>¹⁰, ascoltando un segnale sonoro quasi sempre di pessima qualità¹¹.

Il parlante registrato in maniera coatta ha sempre l'obiettivo di nascondere ciò che dice (soprattutto se compromettente) abbassando il volume della voce, confidando nel linguaggio non verbale e nella lettura delle labbra (informazioni ovviamente assenti in una registrazione sonora). Spesso si presentano sovrapposizioni di voci tra i parlanti, che possono, muovendosi nello spazio intercettato, avvicinarsi alla microspia saturando il segnale o allontanarsi rendendo la registrazione di bassissima intensità. Il trascrittore avrà il compito di ricostruire l'accaduto sulla base di un segnale sonoro di bassa qualità, molto degradato, registrato in ambienti rumorosi ed inoltre senza conoscere gli interlocutori e le loro voci, senza conoscere il numero dei parlanti presenti e non possedendo tutte quelle conoscenze condivise che normalmente sono la base di una comunicazione in presenza tra persone che si conoscono. Ecco perché la trascrizione forense deve essere trattata come un complesso problema prima teorico e poi pratico, che include tutti i tipi di trascrizione normalmente trattati nella linguistica e anche in questa stessa Appendice. La trascrizione forense, più che occuparsi di lingua si occupa di *azioni*.

Prima di addentrarci nella descrizione della trascrizione è necessario distinguere tre tipi di registrazioni o intercettazioni. Le *clear recording* sono delle registrazioni telefoniche (associate a rete fissa o mobile), in cui il segnale grazie alla distanza ravvicinata tra la fonte di registrazione e la fonte sonora risulta essere più intelligibile. In queste registrazioni, gli interlocutori (sempre due per volta), essendo in assenza, mettono in atto tutte le strategie della *cooperazione attiva*: il cambio dell'interlocutore viene normalmente segnalato (es. *ti passo Gianni*), le sovrapposizioni sono ridotte al minimo e la conversazione avrà un inizio ed una fine ben delimitate dai saluti.

Le *poor recording* invece, sono delle registrazioni effettuate in ambienti chiusi o aperti come abitazioni con la presenza di televisori o radio accesi; l'officina di un fabbro, di un falegname o un ufficio pubblico con tutti i rumori presenti; l'abitacolo di un'autovettura in movimento con i finestrini aperti, la musica o la radio ad alto volume; la sala colloquio di un penitenziario con la presenza di un numero

¹⁰ Cassazione penale, sez. II, pres. Gallo, estensore Pellegrino, n. 33115 del 2 luglio 2021 e Cassazione sezione II, n. 32255 del 27 ottobre 2020, Cera, rv 280064.

¹¹ In Italia le intercettazioni vengono appaltate a diverse ditte private che avendo come scopo il profitto effettuano spesso registrazioni con strumenti di bassa qualità, con formati digitali compressi e con una bassa frequenza di campionamento.

non specificato di persone e conversazioni parallele tra gruppi differenti etc. In queste registrazioni l'avvicendamento dei turni non viene rispettato, spesso sono presenti accavallamenti di voci, la distanza tra il microfono e i parlanti non è mai costante, il parlato è *system oriented*¹², quindi con l'utilizzo di tutti i codici comunicativi paralleli e paralinguistici; inoltre, non si conosce il numero dei partecipanti e il segnale audio è quasi sempre molto disturbato e poco intelligibile. Infine, le *poor recording* vengono automaticamente etichettate con un numero di *progressivo* basato sul tempo (normalmente ogni 59 minuti), quindi possono contenere una conversazione parziale (se la sua durata supera i 60 minuti) o anche più conversazioni (qualora le stesse abbiano una durata inferiore ai 59 minuti).

L'ultimo tipo di registrazione utilizza le nuove e moderne tecnologie come le micro-videocamere o il *trojan*¹³ inserito nei telefoni cellulari. Questo *malware* permette l'utilizzo del dispositivo da remoto, quindi può effettuare registrazioni audio e video nonché inviare dati relativi alla localizzazione, quindi realizzando delle *registrazioni multimodali*. In questo caso la trascrizione forense, oltre che riportare le singole parole e quanto già detto precedentemente riguardo alle intercettazioni ambientali, deve necessariamente includere l'indicazione di alcune importanti mosse presenti nella comunicazione, nonché i fotogrammi ritenuti estremamente importanti per la corretta comprensione o ricostruzione dell'accaduto. Le singole azioni, infatti, partecipano attivamente alla costruzione dei significati dell'interazione, si svolgono in parallelo, supportando, rafforzando e a volte contraddicendo la stessa produzione linguistica. La comunicazione da trascrivere sarà in questo caso il risultato di una combinazione tra azioni sequenziali e temporali, fenomeni paralinguistici e parole. La trascrizione non potrà occuparsi solo di uno dei canali citati omettendo le importanti informazioni veicolate dagli altri ma dovrà essere adeguata, coerente e lineare, oscillando tra l'essere comprensibile (*intelligibile* come suggerito dal C.P.P.) e specializzata.

Il trascrittore forense dovrà effettuare una scelta in base all'obiettivo della trascrizione, favorendo alcune informazioni e omettendone delle altre. Scegliendo la specializzazione (segnalando l'intonazione, il ritmo, le variabili dialettali, le azioni etc.) e concentrando la propria attenzione esclusivamente su alcuni aspetti linguistici, ne tralascierà altri che forse potrebbero essere molto più importanti per il lettore (avvocato o giudice) e per le indagini. Decidendo invece di includere

¹² B. LINDBLOM, *Explaining phonetic variation: a sketch of the H&H theory*, in W. J. HARDCASTLE - A. MARCHAL (eds.), *Speech production and speech modelling*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1990, pp. 403-439.

¹³ Il *trojan horse* è un *malware* (cioè un *malicious software*) composto generalmente da due *file*: il *file server*, che viene installato nel cellulare da intercettare ed un *file client*, usato per inviare istruzioni al *server* e controllare il cellulare da remoto. I *trojan*, anche se chiamati erroneamente virus, non si diffondono e non agiscono autonomamente ma necessitano sempre di un'azione o di un comando da parte di chi sta intercettando.

tutte le informazioni possibili nella propria trascrizione, verrà meno l'immediata comprensione, la leggibilità e l'intelligibilità. Un'elevata specializzazione, con attenzione al dettaglio, rende illeggibile il documento, facendo perdere la visione di insieme, il significato dell'interazione e l'azione che si sta conducendo. Anche la migliore trascrizione raffigura un'astrazione ed è frutto di scelte ben precise del trascrittore. È infatti quest'ultimo che sceglie *cosa* tralasciare e *cosa* invece riportare ed evidenziare. Il perito trascrittore sarà consciamente o inconsciamente selettivo in base al fenomeno che intende osservare. L'obiettivo della trascrizione può sicuramente condizionare la scelta da parte del trascrittore (quello che Goodwin chiama la propria visione professionale)¹⁴. Non sono pochi gli esempi di annotazioni del tipo "riferisce che il commercialista è un *ladro*" sorvolando sul considerare il contesto o la situazione in cui tale affermazione è stata prodotta.

Sempre più spesso, durante un processo, ci si trova di fronte a diverse interpretazioni o trascrizioni dello stesso segnale sonoro da parte di trascrittori differenti (ad esempio i consulenti della difesa e dell'accusa). Tali produzioni vengono definite dalla linguistica forense *disputed utterances* (o produzioni controverse). Per ovviare all'individuale interpretazione di un segnale sonoro sono state effettuate molte ricerche con l'obiettivo di proporre un valore standard di intelligibilità¹⁵ utile a definire un segnale *non trascrivibile*. Un rapporto, da tradurre in un numero, tra il rumore, il degrado presente nella registrazione e il parlato oggetto di trascrizione. Un numero che possa oggettivamente misurare l'attendibilità di una trascrizione. Purtroppo, gli studi si sono arenati sulla differente prevedibilità del segnale e quindi della percezione, dettata dal contesto o dalla sintassi (ad esempio, un toponimo ha bisogno di una maggiore qualità acustica per essere correttamente trascritto rispetto invece ad un aggettivo o un verbo). Oggi l'unica via percorribile sembra quella dell'analisi linguistico-acustica per oggettivare la propria interpretazione.

Quanto detto introduce un ulteriore fattore da non trascurare che riguarda le porzioni di audio considerate *incomprensibili*. Queste porzioni sono estremamente importanti per la ricostruzione di un fatto accaduto. Infatti, non si tratta solo della mancata comprensione di una parola o di una loro sequenza ma dell'impossibilità di ricostruire un fatto o, al contrario, dell'eventualità di ricostruirlo in maniera del tutto errata, per mancanza di una informazione completa. La dicitura

14 C. GOODWIN, *Professional vision*, in «American Anthropologist», 93 (1994), 3, pp. 606–633.

15 L'intelligibilità indica quella particolare caratteristica percettiva del segnale di parola che definisce la più o meno corretta comprensione da parte dell'ascoltatore del segnale stesso. Si tratta di un fenomeno complesso legato a fattori di diversa natura e inoltre non sono state ancora del tutto definite le modalità attraverso cui il cervello umano decodifica il parlato. L'intelligibilità, unita ad altre caratteristiche del segnale sonoro quali intensità, naturalezza, gradevolezza, accettabilità e riconoscibilità del parlatore, determina la cosiddetta qualità delle intercettazioni.

incomprensibile nelle trascrizioni forensi viene utilizzata per indicare un segnale fortemente disturbato dal rumore di fondo che rende non intelligibile i dialoghi registrati, oppure la difficoltà nel comprendere alcune parole mal pronunciate, o ancora la non conoscenza della lingua o della varietà dialettale da trascrivere. Inoltre non viene mai segnalata la durata della porzione *incomprensibile*, rendendo inattendibile la trascrizione effettuata.

Il trascrittore forense, nel compiere il proprio lavoro, deve affrontare problemi linguistici e problemi di tipo tecnico. Tra i problemi linguistici possiamo includere:

1. il *parlante*, le sue caratteristiche personali quali naturalezza e chiarezza della voce o lo stato emotivo e fisico, i difetti di pronuncia, la sua competenza linguistica e la ricchezza lessicale etc;
2. il *parlato* e quindi il codice, l'uso di un dialetto o di un gergo e lo stile utilizzato;
3. il *contesto* e quindi il luogo in cui avviene la conversazione, la situazione, gli interlocutori presenti etc.
4. le conoscenze condivise tra il parlante e l'ascoltatore, cioè il livello di *cooperazione*.

Tra i problemi tecnici dovremo considerare i diversi tipi di registrazione citati in precedenza, la qualità della stessa, gli *strumenti* utilizzati, la presenza di *rumori additivi* o *convolutivi*, l'ambiente in cui avviene la registrazione, etc.

La trascrizione forense, quindi, non deve essere, come suggerito dalle diverse sentenze di Cassazione, la traduzione ortografica della forma orale. Essa necessita di una relazione introduttiva che introduca il lettore e lo informi sulla qualità della registrazione, sul contesto, sulla situazione etc.; necessita di una legenda (per quanto possibile standardizzata) che espliciti (attraverso caratteri semplici) i tratti sovrasegmentali segnalando gli elementi linguistici e paralinguistici, le pause, l'intensità del suono pronunciato, la corretta intonazione del parlante ma anche i respiri, le esitazioni e tutte quelle informazioni che spesso vengono tralasciate nello scritto ma che, ai fini di una corretta comprensione dello svolgimento di una vicenda e ai fini della ricostruzione di quanto accaduto, sono necessarie.

Il trascrittore forense non dovrebbe utilizzare i simboli grafici di interpunzione come il punto interrogativo per una frase interrogativa o la virgola per segnalare la pausa e i puntini per una intonazione sospensiva. Riteniamo che ciò sia improprio in prima istanza perché vengono utilizzati gli stessi simboli per descrivere due piani differenti della comunicazione; inoltre, così facendo si porterà il lettore della trascrizione a trattare il documento come un documento scritto e non come

la trascrizione di una conversazione orale. Il dato originale, cioè la conversazione, è stata già manipolata e selezionata dall'operatore e dal trascrittore; una volta letto il documento, l'inquirente o l'avvocato effettuerà di fatto una nuova interpretazione e una nuova manipolazione e tutto ciò potrebbe portare molto lontano dalla corretta ricostruzione del fatto (si vedano gli esempi riportati in Romito 2021). Una trascrizione deve quindi, per quanto possibile, essere *attendibile*. Il trascrittore non deve ricostruire porzioni del segnale sonoro. Un parlante che dica 'piazza catur tre telefono tredici due venticinque' non deve essere reinterpretato e trascritto come 'Piazza Cavour 3, telefono 13225'. Molte variabili fonologiche e dialettologiche possono essere presenti proprio nella produzione di numeri o di nomi. Un ulteriore problema riguarda l'identificazione del parlante e la conseguente assegnazione del turno di parola. Il trascrittore deve segnalare se l'identificazione avviene su base acustica (tipo di voce) o su base sintattica (domanda-risposta). Nei casi dubbi dovrà utilizzare il simbolo §:

es. Mario: sai che è morto Luigi /?/

§: no /.../.

Sempre riguardo all'attendibilità, una trappola viene identificata con il malapropismo (effetto *mondegreen*¹⁶) o il mutamento semantico indotto da una cattiva comprensione causata dal significato globale, dalla sintassi della frase e dalla bassa qualità del segnale (ad esempio la nota canzone di L. Battisti spesso viene interpretata come: "e da allora solo oggi *non fa il medico* (al posto di *non farnetico*) più, a guarirmi chi fu").

La trascrizione forense deve essere *coerente*. I simboli utilizzati devono avere un unico valore. Ad esempio, i puntini sospensivi oggi vengono utilizzati nella stessa trascrizione per una parola non compresa; una bestemmia non trascritta; una pausa più o meno lunga; una inspirazione; una parolaccia; un innalzamento di intensità prima di una parola importante; una esitazione; una censura; una sovrapposizione di voci che rende incomprensibile il segnale; un rumore che si sovrappone; una parte non interessante o ritenuta tale.

Altra caratteristica importante è la *linearità*. Una considerevole difficoltà che si incontra durante la trascrizione di una conversazione in presenza è sicuramente la linearità dello scritto rispetto alla completezza e alla contemporaneità del parlato. Durante la produzione orale di un enunciato, vengono veicolate parallelamente e sovrapposte una all'altra informazioni linguistiche, sovrasegmentali e paralinguistiche.

16 Molti linguisti, negli anni, hanno creato nuove classificazioni e assegnato nuovi nomi a questi fenomeni come "omofonia", "paronomasia involontaria" o anche "agnominatio" ecc. ma *mondegreen* rimane la definizione più nota (W. SAFIRE, *On Language*, Crown Publishing Group, 1980, pp. 166-172).

Rendere questa completezza in una forma lineare come la scrittura non è certamente un'operazione facile. Riguardo ai tratti paralinguistici è possibile rifarsi alle sezioni "Trascrivere la conversazione" e "Annotare una trascrizione" di questa Appendice, indicando attraverso appositi simboli l'inizio e la fine del movimento. Riguardo invece alla sovrapposizione di parlato, un esempio, basato su un caso reale, potrebbe essere il seguente:

A- si ma tu dovevi portarmi quei soldi e invece non me li hai proprio portati.

B- no, si, ma va be' come vuoi tu, ma cche dici (?)

Come si nota, mentre la produzione dell'interlocutore A è leggibile e comprensibile, risulta spezzata e priva di senso la produzione di B. La seconda scelta presenta la trascrizione inframezzata:

A- si ma tu

B- no

A- dovevi portarmi

B- si

A- quei soldi

B- ma va be'

A- e invece non me li hai

B- come vuoi tu

A- proprio portati

B- ma che dici (?)

Anche in questo caso la trascrizione è illeggibile, inoltre è alquanto improbabile che la sequenza riportata rispetti la sequenza dei turni. Il modo corretto per riportare l'esatta sovrapposizione del parlato potrebbe essere resa utilizzando i simboli (+) e (*), dove (+) indica l'inizio della interruzione da parte dell'interlocutore B e (*) invece ne indica la fine.

A- si ma tu +no* dovevi portarmi +si* quei soldi +ma va be'* e invece non me li hai +come vuoi tu* proprio portati +ma che dici (?)*

Lo stesso esempio può essere riportato in tabella:

A- si	ma tu	dovevi portarmi quei soldi	e invece	non me li hai proprio portati.
B- no	si ma va be'		come vuoi tu	ma cche dici?

Il *commento del trascrittore* è un'altra caratteristica molto importante. Questo può essere inserito tra parentesi quadre e contenere informazioni come [ride] oppure [in tono ironico o scherzoso]. In alcuni casi tali commenti risultano importanti per la stessa comprensione dell'atto linguistico. Si veda l'esempio di una trascrizione di una conversazione telefonica riportata di seguito:

A - pronto ti avevo pregato di venire subito.

B - e si si hai ragione ora vengo [rivolto verso l'interno:] stai tu in negozio (?) [Una voce dall'interno risponde: 'sì' e B riprende a parlare con A] mo' vengo sto arrivando ciao. Tali informazioni sono necessarie e solo l'operatore può percepire il cambio di intensità, B che si allontana dalla cornetta telefonica e si rivolge all'interno.

Un altro problema riguarda la lingua utilizzata dai parlanti intercettati che spesso è un dialetto o un gergo e può presentare suoni assenti nella lingua italiana e quindi senza caratteri grafici corrispondenti (come l'opposizione tra le occlusive palatali e le occlusive velari, la presenza di suoni retroflessi o aspirati in alcuni dialetti). Ad esempio, le frasi 'cosa ho detto' e 'gliel'ho detto/ l'ho detto a lui' prodotte in dialetto calabrese diventano in trascrizione entrambe <<c'haju dittu>>. La differenza è ovviamente fonetica in quanto nel primo caso ci troviamo di fronte ad un suono occlusivo rafforzato [kk] mentre nel secondo caso in un suono affricato [tʃ]. La legenda potrebbe indicare <<c'>> = occlusiva velare sorda [k] come nella parola 'cane' e <<cj'>> = affricata palatale sorda [tʃ] come nella parola 'cinema'. La trascrizione diventerà *cj'haju dittu* per 'l'ho detto a lui' e *c'haju dittu* per 'che cosa ho detto'. La legenda può variare includendo simboli differenti in base al dialetto utilizzato (si veda la sezione "Trascrivere il parlato dialettale").

Anche la traduzione in italiano (se richiesta) deve essere di tipo semantico e non lessicale e deve avere come obiettivo il significato più che il significante. Ad esempio, una frase dialettale del tipo: *o chimma te viju mortu ammazzatu* non può essere tradotta letteralmente con *potessi vederti morto ammazato*, oppure *ja fatti sta sparata subba Genova con dai spara su Genova*¹⁷. La traduzione deve essere una interpretazione contestuale accompagnata sempre dai commenti del trascrittore.

L'*intonazione* veicola importanti informazioni relative alla singola persona, alla sua provenienza geografica, alla lingua parlata, nonché informazioni linguistiche che consentono all'ascoltatore di percepire uno specifico atteggiamento del parlante o il suo stato emozionale, di distinguere una dichiarazione da una do-

¹⁷ Gli esempi trattati sono stati estrapolati da trascrizioni forensi reali.

manda o da un'esclamazione, di individuare una parola preminente rispetto alle altre o uno stile ironico e scherzoso. Le caratteristiche prosodiche di riferimento relative all'intonazione sono secondo Cruttenden *pitch*, *loudness* e *length*¹⁸. Il *pitch* è la caratteristica prosodica maggiormente coinvolta nell'intonazione e dipende dalla frequenza delle vibrazioni delle corde vocali. Il *loudness* rappresenta la forza utilizzata nella realizzazione del suono che, acusticamente, corrisponde al valore dell'intensità, e la *lunghezza* (*length*) corrisponde alla durata nel tempo della presenza di un preciso correlato acustico. L'intonazione di solito nelle trascrizioni forensi viene segnalata con la punteggiatura. Nell'esempio di seguito riportato¹⁹ la posizione della virgola trasforma completamente il significato della frase con conseguenze drammatiche:

1. *ma se parte la prima botta a Francesco, lo stermino con tutta la famiglia.*
2. *ma se parte la prima botta, a Francesco lo stermino con tutta la famiglia.*

La segnalazione del *non detto* e delle *pause* può aiutare a identificare le delimitazioni dei contorni intonativi: Canepari (1985) definisce le pause come momentanee interruzioni del parlare, dovute a motivi fisiologici, semantici, strutturali e psicologici, che possono essere misurate in durata, identificando il numero di sillabe, che potrebbero riempire tale silenzio (saranno quindi brevi, medie o lunghe). Le pause possono essere di tre tipi: piene, vuote (senza alcun materiale linguistico, in alcuni casi si può sentire il respiro che spesso viene trascritto con 'h' o 'ehm') o di cambio di turno (cioè finisce di parlare l'interlocutore A e interviene l'interlocutore B).

Le pause piene vengono spesso trascritte con 'ehm, uhm', indicano la programmazione del parlato o fungono da conferma, da parte dell'ascoltatore, di partecipazione e di condivisione. Normalmente non pongono seri problemi al trascrittore. Le pause vuote invece devono essere differenziate al loro interno in base alla durata in brevi, medie e lunghe, e potrebbero essere segnate per esempio con (-), (--), e (---) rispettivamente. Durante una conversazione, percepiamo significati anche di cose che non sentiamo, come ad esempio una pausa più lunga del normale. Spesso la loro presenza indica una precisa chiave di lettura che indirizza e perfeziona la comprensione di quanto ascoltato. Una frase come: *è arrivato il treno?* non risulta incomprensibile e non desta alcun sospetto in un ascoltatore o in un lettore. Ma se l'audio presenta invece una pausa anomala e lunga tra il verbo e il complemento, come *è arrivato (PAUSA) il treno?* Questo fa sì che l'ascoltatore non intenda con *treno* il mezzo di trasporto ma la cosa di cui entrambi devono par-

¹⁸ A. CRUTTENDEN, *Intonation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

¹⁹ Esempio riportato da I. AZZALINI, *Il brogliaccio d'ascolto: passaggio dall'orale allo scritto nelle indagini*, in L. ROMITO - M. FRONTERA (a cura di), *La scrittura all'ombra della parola*, Milano, Officinaventuno, 2017, pp. 105-121.

lare ma che non può essere nominata. In questo caso la maggiore informazione risiede proprio in quella pausa, in quel silenzio che quindi deve essere segnalato e trascritto.

Ci preme sottolineare che la nostra proposta di legenda per una corretta trascrizione forense privilegia i simboli presenti sulle tastiere di un normale computer, come le parentesi quadre, le tonde o i puntini, i punti o la virgola, ma usati in modo non convenzionale, marcando il fatto che descrivono un livello superiore della comunicazione (Tabella 1).

Simbolo	Descrizione
(!)	intonazione discendente
(?)	intonazione ascendente
/../	intonazione sospensiva
(-),(--),(---)	pausa breve, pausa media, pausa lunga rispettivamente
Uhm, ehm	pausa piena
[#]	parola o frase interrotta
(vv)	allungamento vocalico no(oo)
MAIUSCOLO	aumento dell'intensità della voce
PARLATO	Il maiuscolo indica il volume più alto di una stringa rispetto al parlato che precede e segue
°	diminuzione dell'intensità della voce
\$	parola messa in evidenza, scandita con il tono o attraverso la sillabazione
<<xxx>>	parola incerta
<<xxx/xxx>>	parola dubbia tra le due alternative trascritte
<<VVS>>	voci sovrapposte
+	inizio della sovrapposizione
*	fine della sovrapposizione
(inc. 0.0)	porzione incomprensibile e durata
[xx]	commenti del trascrittore

§	difficoltà nell'attribuzione degli interlocutori
dialetto/italiano	definire se il parlato è in italiano o in dialetto. Trascrivere nella stessa lingua o dialetto che si ascolta, eventualmente fornendo una interpretazione in italiano utilizzando una tabella a due colonne
Variabili segmentali inerenti al codice utilizzato	
cj'	suono presente in 'ciligia' o in 'ciao' [cj' ha scaricato gli ha scaricato]
ch'	suono presente in 'casa' [ch' ha dittu che ha detto]
j	suono presente in 'ieri' [jutu andato, haju ho]
o'	apocope da utilizzare soprattutto nei nomi es. Lucia' (per Luciano)

Tabella 1: Legenda per una corretta trascrizione a scopo forense.

3. TRASCRIVERE DOCUMENTI DI INTERESSE ETNOMUSICOLOGICO

Claudio Rizzoni*

La documentazione sonora e audiovisiva di interesse etnomusicologico costituisce un patrimonio scientifico e culturale molto ampio e articolato. Per rendersene conto è sufficiente ricordare le relevantissime raccolte documentali custodite presso alcuni importanti archivi presenti in Italia: gli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Archivio Etnico-Linguistico Musicale (AELM) dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura, ex Discoteca di Stato, o ancora l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) della Regione Lombardia. Oltre a quelli citati a titolo di esempio, vi sono numerosi archivi di questo tipo custoditi in tutto il territorio nazionale da enti pubblici, da fondazioni, da associazioni culturali e da singoli studiosi o cultori delle musiche di tradizione orale.

Il contenuto di questa tipologia di documenti sonori e audiovisivi – che si tratti del prodotto della ricerca di uno studioso o di attività di documentazione intraprese dagli attori locali – è caratterizzato da una notevole varietà: oltre a performance musicali, posso esservi documentati eventi di vario tipo (ad esempio, feste e riti) come pure interviste etnografiche. Pertanto, molti di questi documenti contengono enunciati verbali che in questa sede interessano in quanto fonti orali: lo sono gli scambi presenti nelle interviste e nelle conversazioni informali, ma lo sono naturalmente anche gli enunciati recitati, declamati o cantati.

Per quanto riguarda gli enunciati verbali non cantati, la loro trascrizione non pone problemi particolari rispetto a quelli che caratterizzano i documenti di interesse etnografico o storico; gli enunciati verbali cantati devono essere invece trascritti con accortezze rese necessarie dal loro carattere complesso che somma l'enunciato verbale alla performance musicale. A questo proposito è necessario distinguere due tipologie di trascrizione: quella testuale e quella musicale. Tali tipologie presentano caratteristiche e vantaggi differenti, la cui individuazione è banale: una trascrizione meramente testuale consente una più agevole leggibilità dell'enunciato e ne restituisce con maggiore immediatezza la metrica testuale a fronte della completa omissione di qualsiasi informazione sui suoi caratteri musi-

* Soprintendenza ABAP di Genova e La Spezia e ICBSA

cali, laddove la trascrizione musicale individua nel testo cantato una componente in una performance musicale di cui è in grado di riportare analiticamente i caratteri formali con una precisione che varia a seconda della metodologia e delle convenzioni utilizzate. Profili melodici, *pattern* ritmici e pause, dinamiche, uso di diversi registri e altre tecniche di modificazione del timbro dell'emissione vocale sono alcuni esempi di elementi la cui analisi è indispensabile ai fini della comprensione della dimensione tecnica, formale e culturale del canto¹.

Il ricorso a una o entrambe le tipologie di restituzione del contenuto verbale del documento sonoro/audiovisivo dipende naturalmente dalle finalità di tale restituzione e dal contesto in cui si colloca. È sufficiente qui sottolineare che, in presenza di enunciati cantati, l'accostamento di entrambe costituirebbe l'unica prassi efficace al fine di veicolare informazioni quanto più precise e leggibili riguardo alle componenti verbale e musicale che coesistono nell'enunciato trascritto e che, anche in un ambito di ricerca in cui la prospettiva etnomusicologica non sia predominante, la trascrizione di enunciati verbali cantati di interesse etnomusicologico dovrebbe essere affidata a uno specialista con esperienze pregresse nello studio delle culture musicali e dei repertori a cui tali enunciati verbali sono riconducibili.

Per introdurre opportunamente il tema della trascrizione del cantato, bisogna tenere conto di alcune questioni:

- le performance musicali di interesse etnomusicologico afferiscono in misura preponderante ad ambiti di tradizione orale, nei quali i modelli di riferimento sono acquisiti mnemonicamente e soggetti a varianti, ed è molto rilevante la generazione estemporanea di forme a partire da regole generative anche implicite (è quanto avviene nelle molteplici forme di improvvisazione che incontriamo, ad esempio, nelle culture musicali di tradizione orale italiane, e che possono riguardare tanto il testo verbale cantato, quanto altri elementi più specificamente musicali);
- i possibili condizionamenti reciproci fra la forma musicale e il testo cantato rispondono a logiche diverse a seconda dei generi musicali; in particolare una preminenza dei modelli metrici della "componente testuale" su quelli metrico ritmici della "componente musicale" non deve essere data per scontata. In molti casi, i modelli metrici del testo cantato, pure individuabili, sono manipolati e sovvertiti nell'esecuzione da logiche di natura ritmica e più in generale musicale².

¹ Seppur non rilevi in questa sede, va ricordato che i documenti sonori di interesse etnomusicologico contengono molto spesso anche registrazioni di musica strumentale, la cui trascrizione musicale è rilevante, ai fini dell'indagine etnomusicologica quanto quella della musica vocale. Inoltre, nell'ambito della musica vocale, bisogna includere quella che non include enunciati linguistici, pure suscettibile di trascrizione musicale.

² A.M. CIRESE, *Ragioni metriche. Versificazione e tradizioni orali*, Palermo, Sellerio Editore 1988, pp. 13-31.

Le trascrizioni del cantato, come ben sanno gli etnomusicologi, devono essere in grado di restituire tutti gli elementi idiosincratici che caratterizzano l'esecuzione di un brano. Ciò vale ovviamente per la trascrizione musicale, ma anche per quella testuale, che dovrebbe tenere conto di eventuali ridondanze, delle pause, delle scomposizioni e delle aggregazioni dei versi, di eventuali errori. La trascrizione testuale degli enunciati cantati è soggetta alle stesse opzioni convenzionali e metodologiche che caratterizzano quella degli altri enunciati (già discusse nei precedenti paragrafi), e il cui impiego deve essere valutato a seconda del caso specifico e delle finalità di indagine. Un analogo discorso vale per la trascrizione musicale: l'elaborazione di metodologie di trascrizione delle musiche non euro-culte si è fortemente sviluppata in ambito etnomusicologico a partire dai primi decenni del Novecento e costituisce pertanto uno degli assi portanti, sul versante metodologico, su cui si fonda la disciplina. Vi sono molte diverse metodologie di trascrizione fortemente consolidate da decenni: fra queste, quelle più indicate per la trascrizione della musica vocale – e in particolare per i repertori di tradizione orale italiani ed europei – prevedono il ricorso al comune sistema di notazione occidentale, integrato con opportuni segni diacritici in grado di evidenziare elementi formali non previsti in ambito euro-culto (ad esempio intervalli non previsti nel sistema temperato)³.

Va rilevato, a margine di queste note sintetiche, che per inquadrare l'uso della trascrizione musicale nel panorama della ricerca etnomusicologica attuale, bisogna tenere conto del fatto che essa si è configurata in passato e si configura tuttora come un primo strumento di rappresentazione e analisi del suono musicale complementare ad altri. Negli ultimi decenni hanno conosciuto in particolare un notevole sviluppo specifici software di analisi acustica in grado di estrarre dati ed elaborare rappresentazioni grafiche relative a tutti i parametri sonori rilevanti in ambito musicologico ed etnomusicologico⁴. Attualmente, dunque, la trascrizione musicale si configura come uno dei possibili strumenti finalizzati all'analisi del suono musicale all'interno di una gamma più ampia a cui gli studiosi attingono pienamente.

³ Su questo argomento è stata prodotta nel corso degli anni una copiosa bibliografia, di cui mi limito qui a citare pochi testi di riferimento. Per quanto riguarda in generale le metodologie di trascrizione musicale e il loro impiego nell'analisi musicale in ambito etnomusicologico si vedano G. GIURIATI, *Trascrizione*, in M. AGAMENNONE - S. FACCI - F. GIANNATTASIO - G. GIURIATI (a cura di), *Grammatica della musica etnica*, Roma, Bulzoni, 1988 e E. CÂMARA DE LANDA, M. DÍAZ EMPANRANZA-ALMOGUERA, *Metodologie di analisi della musica*, in *id.*, *Etnomusicologia*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2003, pp. 701-909. Per quanto riguarda la trascrizione delle musiche di tradizione orale italiane, si veda I. MACCHIARELLA I., *Introduzione alla trascrizione della musica popolare*, Bologna, Università degli Studi di Bologna, 1989.

⁴ Fra i software più utilizzati a questo scopo, vanno citati Sonic Visualizer (sviluppato dalla Queen Mary University of London) e Praat (sviluppato dall'Università di Amsterdam).

4. TRASCRIVERE FONETICAMENTE

Chiara Celata*

Qualora il documento orale debba essere trascritto in modo tale da contenere l'informazione circa la natura dei suoni che sono stati prodotti, si fa ricorso alla trascrizione fonetica.

La trascrizione fonetica utilizza caratteri alfabetici speciali che vengono elaborati in modo tale da far corrispondere ad ogni specifico suono un simbolo diverso. La trascrizione ortografica convenzionale, infatti, non permette tale tipo di corrispondenza biunivoca tra suoni e grafemi, neppure nelle lingue con sistemi di scrittura alfabetici, dove potrebbe sembrare che ad ogni suono corrisponda uno specifico segno grafico.

Ad esempio, in italiano due parole come *casa* e *chiesa* iniziano con lo stesso suono consonantico (che in trascrizione fonetica si indica con [k]), ma nelle convenzioni ortografiche dell'italiano questa consonante è resa con il simbolo <c> nel primo caso e con <ch> nel secondo caso. Viceversa, allo stesso segno grafico <e> corrispondono due diverse pronunce se si confrontano le due parole *senso* (dove la prima sillaba è accentata e la vocale è una 'e aperta': trascrizione fonetica [ɛ]) e *sensibile* (dove la prima sillaba è atona e la vocale è una 'e chiusa': trascrizione fonetica [e]).

Anche il confronto tra lingue diverse ci permette di osservare l'arbitrarietà dell'ortografia rispetto alla realtà sonora del linguaggio. Se torniamo infatti ai simboli grafici <c> di *casa* e <ch> di *chiesa*, vediamo che in francese essi hanno valori completamente diversi: ad esempio, nella parola *ciel*, che vuol dire 'cielo', il simbolo <c> corrisponde a ciò che in italiano si scrive <s>, mentre nella parola *chat*, 'gatto', il simbolo <ch> corrisponde a ciò che in italiano si scrive <sc> o <sci> (come in *scena* o *sciocco*).

Altro elemento di opacità delle scritture alfabetiche riguarda il fatto che alcune variazioni sistematiche nel modo in cui i singoli segmenti vengono realizzati nella loro forma orale non sono rappresentabili ortograficamente. Ad esempio, in italiano le vocali accentate che si trovano davanti ad una consonante ortografi-

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

camente doppia (foneticamente, geminata), come in *palla* o in *cassa*, sono sempre sistematicamente più brevi di quelle che si trovano davanti ad una consonante breve o scempia intervocalica (come in *pala* o in *casa*). La trascrizione fonetica è pensata anche per esplicitare differenze di questo tipo, di cui il parlante non è minimamente consapevole.

Una cosa che hanno in comune la trascrizione fonetica e la trascrizione ortografica delle lingue a scrittura alfabetica è il fatto di considerare come unità di rappresentazione primaria i ‘segmenti’, ossia le consonanti e le vocali che compongono le parole. Le parole (e così le frasi) sono, cioè, rappresentate come sequenze lineari di consonanti e vocali, siano esse da intendersi come fonî (nella trascrizione fonetica) o come grafemi (nell’ortografia corrente). In realtà, la linearità della trascrizione fonetica è una semplificazione di quella che è la realtà sonora del parlato; la rappresentazione segmentale è uno strumento utile ma, come tutti gli strumenti che servono a trasporre l’oralità in forma scritta, è limitato. Ad esempio, per proprietà sonore come l’intonazione della frase (interrogativa, dichiarativa etc.) o la qualità della voce del parlante (urlata, sussurrata, roca etc.), non si può ricorrere ad unità di trascrizione della dimensione del segmento. In certi casi si può ricorrere a diacritici, ma solo limitatamente a costituenti di ampiezza non superiore alla sillaba (si vedano ad esempio i diacritici utilizzati per indicare l’accento di parola, oppure il tono nelle lingue tonali); per domini più ampi, come la frase, bisogna invece aggiungere una specifica annotazione (si veda la sezione “Annotare una trascrizione”), perché la trascrizione di per sé non offre gli strumenti necessari.

Un’altra importante caratteristica della trascrizione fonetica è il suo livello di astrattezza. Ogni prodotto vocale è unico: ogni parola pronunciata viene detta in un certo tempo, in un certo luogo, da un certo parlante, con una certa intonazione, un certo volume di voce, e così via. Le sue caratteristiche fonetiche in senso stretto sono uniche e irripetibili. La trascrizione fonetica, però, non è interessata a tale unicità: ripetizioni di quella stessa parola in contesti diversi, o magari da parte di parlanti diversi di quella stessa lingua, potranno ricevere la stessa trascrizione fonetica, perché la trascrizione fonetica fa uso di simboli che corrispondono a categorie stabilite a priori dai fonetisti. Possiamo dunque vedere la trascrizione fonetica come un processo di riduzione del dato⁵, che riporta la miriade di eventi acustici collegati ad una specifica e concreta produzione vocale ad un sistema di rappresentazione statico e lineare, basato su una teoria condivisa. Questa è precisamente la sua utilità pratica. Leggere una trascrizione fonetica permette di capire quale sia la pronuncia generale di una certa parola o frase all’interno della

5 B. HESELWOOD, *Phonetic Transcription in Theory and Practice*, Edinburgh University Press, 2013.

comunità dei parlanti di una certa lingua. Tale pronuncia generale può essere stabilita indipendentemente dalle caratteristiche fonetiche ‘uniche’ di ogni singola riproduzione potenzialmente prodotta dai parlanti di quella comunità linguistica; o per meglio dire, è proprio a partire dall’osservazione di ciò che è in comune a tutte le riproduzioni concrete potenzialmente esistenti che i fonetisti stabiliscono quali debbano essere le categorie simboliche per le quali è necessario stabilire un simbolo per la trascrizione fonetica. Ovviamente è permesso un certo grado di discrezionalità, nel decidere quanto generale debba essere una certa trascrizione. La trascrizione fonetica può avere un grado di dettaglio minimo, e far quindi riferimento alle caratteristiche più generali e più condivise di una certa produzione vocale (e in questo caso si parla di trascrizione fonetica larga); oppure, la trascrizione può dotarsi di un insieme di diacritici aggiuntivi per rappresentare un livello di dettaglio più alto (e in questo caso si parla di trascrizione fonetica stretta).

La trascrizione fonetica viene realizzata mediante specifici alfabeti fonetici, che raccolgono un insieme di caratteri (solitamente diversi da quelli usati nell’ortografia corrente delle lingue) detti caratteri fonetici. Il più noto di questi è l’Alfabeto Fonetico Internazionale, spesso indicato anche come sistema di trascrizione IPA (acronimo di *International Phonetic Alphabet*). È stato sviluppato dalla più antica e più grande associazione scientifica dedicata allo studio fonetico delle lingue, la *International Phonetic Association*, sul cui sito internet (<https://www.international-phoneticassociation.org>) è possibile disporre di una grande quantità di risorse e al quale è assolutamente necessario fare riferimento se ci si avvicina alla trascrizione fonetica per la prima volta. È possibile consultare e scaricare liberamente (licenza CC BY-SA 3.0) il cosiddetto IPA Chart, ossia la riproduzione in forma tabellare e ragionata dell’intero alfabeto fonetico; scaricare gratuitamente font per i propri dispositivi (oppure anche una tastiera fonetica per l’elaborazione di testi in caratteri Unicode); accedere ad un ampio censimento di risorse fonetiche liberamente accessibili online (illustrazioni audio e video, dizionari di pronuncia, risorse per la didattica etc.). Tra queste risorse esterne si segnala in particolare il portale *Seeing Speech* (<https://www.seeingspeech.ac.uk>), che contiene tabelle IPA interattive, nelle quali, cliccando su ogni specifico simbolo, si accede ad un audio esemplificativo e a diverse tipologie di visualizzazione degli organi articolatori in movimento.

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2015)

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal		m ɱ		n ɳ		ɳ̠	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill				r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas denote articulations judged impossible.


CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
⦿ Bilabial	ɓ Bilabial	ʼ Examples:
Dental	ɗ Dental/alveolar	ɓʼ Bilabial
! (Post)alveolar	ɗ̥ Palatal	ɗʼ Dental/alveolar
≠ Palatoalveolar	ɠ Velar	kʼ Velar
Alveolar lateral	ɠ̣ Uvular	sʼ Alveolar fricative

OTHER SYMBOLS

- ʌ Voiceless labial-velar fricative
- ʷ Voiced labial-velar approximant
- ɥ Voiced labial-palatal approximant
- ʜ Voiceless epiglottal fricative
- ʢ Voiced epiglottal fricative
- ʡ Epiglottal plosive
- ɕ ʑ Alveolo-palatal fricatives
- ɭ Voiced alveolar lateral flap
- ɥ Simultaneous ʃ and ɣ
- Affricates and double articulations can be represented by two symbols joined by a tie bar if necessary.

VOWELS



Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

SUPRASEGMENTALS

- ˈ Primary stress
- ˌ Secondary stress
- ː Long
- ˑ Half-long
- ˚ Extra-short
- ˘ Minor (foot) group
- ˗ˊ˗ Major (intonation) group
- ˑˑˑ Syllable break
- ˑˑˑˑ Linking (absence of a break)

TONES AND WORD ACCENTS

- LEVEL
- ˥ Extra high
- ˦ High
- ˧ Mid
- ˨ Low
- ˩ Extra low
- ˨˩ Downstep
- ˨˩˨˩ Upstep
- CONTOUR
- ˥˥ or ˨˩ Rising
- ˥˩ Falling
- ˨˥ High rising
- ˩˥ Low rising
- ˥˨˩ Rising-falling
- ˩˩˥ Global rise
- ˩˩˩ Global fall

DIACRITICS Some diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. ɲ̥̄

◌̥ Voiceless	◌̄ Breathy voiced	◌̤ Dental
◌̇ Voiced	◌̆ Creaky voiced	◌̇ Apical
◌̚ Aspirated	◌̜ Linguolabial	◌̛ Laminar
◌̜ More rounded	◌̞ Labialized	◌̝ Nasalized
◌̝ Less rounded	◌̟ Palatalized	◌̠ Nasal release
◌̞ Advanced	◌̡ Velarized	◌̣ Lateral release
◌̟ Retracted	◌̠ Pharyngealized	◌̡ No audible release
◌̠ Centralized	◌̣ Velarized or pharyngealized	
◌̣ Mid-centralized	◌̤ Raised	
◌̤ Syllabic	◌̥ Lowered	
◌̥ Non-syllabic	◌̦ Advanced Tongue Root	
◌̦ Rhoticity	◌̧ Retracted Tongue Root	

IPA Chart, <http://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart>, available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License.

Copyright © 2015 International Phonetic Association.

Un sistema di trascrizione fonetica alternativo al sistema IPA è quello denominato SAMPA (*Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*) o, nella sua forma più recente, X-SAMPA (*extended SAMPA*). Questo sistema è stato sviluppato in ambito europeo a partire dal 1987, per la mappatura di simboli IPA su codici ASCII nell'intervallo 33..127, i caratteri ASCII stampabili a 7 bit. Alla mappatura sono associate le linee guida per la trascrizione delle 24 lingue a cui SAMPA è stato applicato, tra cui vi è anche l'italiano. Sul portale del sistema SAMPA (<https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>) è possibile visualizzare le tabelle di corrispondenza tra simboli IPA e simboli SAMPA, oltre che accedere a risorse e *tools* utili per la pratica della fonetica.

Vi sono alcune regole di base che può essere utile conoscere prima di cimentarsi con la trascrizione fonetica, indipendentemente da quale alfabeto fonetico si decida di utilizzare. In primo luogo, la trascrizione fonetica viene posta tra parentesi quadre. All'interno di tali parentesi non devono essere presenti altri simboli che non siano quelli dello specifico alfabeto utilizzato: ad esempio, se si trascrive in IPA, non si devono inserire virgole o altri segni di interpunzione, che magari sono presenti nel testo ortograficamente riprodotto. Nell'ortografia corrente si usano lettere maiuscole in certi specifici casi (ad esempio ad inizio di frase, oppure nei nomi propri); ciò non ha nessun impatto sulla trascrizione fonetica, e i suoni associati alle lettere maiuscole vengono trascritti foneticamente nello stesso modo di quelli ortograficamente rappresentati da minuscole. In genere non è previsto l'inserimento di spazi tra parole, anche se in certi casi può essere utile rendere più perspicua la trascrizione delle singole parole. Ad esempio, *what's your name* in caratteri IPA può essere trascritto come ['wɒts jə 'neɪm] se si vuole rendere manifesta la realizzazione fonetica per così dire 'standard' di ogni singola parola, oppure come [wɒtsjə'neɪm] o anche come [wɒtʃə'neɪm] se si vuole trascrivere in modo più fedele e con un più alto livello di dettaglio la realizzazione di questo sintagma nella sua interezza.

L'intonazione, e in particolare i fenomeni legati alle escursioni tonali (tono alto, basso, discendente, ascendente etc.) e ai confini prosodici (di enunciato, di parola prosodica etc.), può essere inclusa in una trascrizione fonetica usando alcuni diacritici disponibili negli alfabeti fonetici citati sopra. Trattandosi, però, di fenomeni non segmentali, sui quali peraltro esistono divergenze di interpretazione teorica anche importanti tra i linguisti, si ricorre in molti casi a veri e propri sistemi di annotazione prosodica, che costituiscono dunque un livello di analisi ulteriore rispetto alla trascrizione fonetica in senso stretto. Uno dei più famosi è quello denominato ToBI (*Tone and Break Indices*; come guida all'utilizzo si può consultare Beckman & Ayers 1994, disponibile anche online), mentre un sistema alternativo è rappresentato da INTSINT (*International Transcription System for Intonation*¹).

¹ D. J. HIRST, *Lexical and non-lexical tone and prosodic typology*, in B. BEL - I. MARLIEN (eds.), *Proceedings of the International Symposium on Tonal Aspects of Languages, Beijing, Chinese Academy of Social Sciences*, 2004, pp. 81-8.

5. TRASCRIVERE IL DIALETTO

Giovanni Abete*

Pluralità dei sistemi di trascrizione fonetica in uso in Italia

La trascrizione fonetica costituisce uno strumento imprescindibile nella documentazione e analisi dei dialetti, in quanto tali varietà non dispongono di grafie standardizzate e, anche quando sia presente una tradizione consolidata di scrittura, questa non può soddisfare gli standard di precisione e chiarezza richiesti dalla ricerca linguistica. Trascrivere il dialetto pone diversi problemi, che vanno affrontati tenendo conto degli obiettivi della ricerca, dei suoi presupposti teorici e metodologici, e dei destinatari – più o meno specialisti – ai quali le trascrizioni si rivolgono.

In primo luogo bisogna scegliere il sistema di trascrizione fonetica da adottare. Nell'ambito della dialettologia italiana sono stati sviluppati nel corso del tempo – e vengono in parte tuttora utilizzati – diversi sistemi di trascrizione fonetica². Di ampio uso tra i dialettologi italiani è il sistema “Ascoli-Merlo”, già usato da G. I. Ascoli nelle sue ricerche e perfezionato da C. Merlo che lo adottò per la rivista da lui fondata e diretta *L'Italia dialettale*³. Con qualche modifica, tale sistema di trascrizione fu utilizzato in una importante impresa di documentazione del patrimonio dialettale italiano che va sotto il nome di *Carta dei Dialetti Italiani*⁴. Sistemi di trascrizione in larga parte diversi sono stati utilizzati in opere di fondamentale importanza per la dialettologia italiana quali l'*Atlante Italo Svizzero (AIS)* e l'*Atlante Linguistico Italiano (ALI)*⁵.

A questa pluralità di sistemi di trascrizione dei dialetti italiani si è aggiunto nel

* Università di Napoli Federico II

² C. GRASSI - A. A. SOBRERO - T. TELMON, *Fondamenti di dialettologia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 293-ss.

³ C. MERLO, *Norme per la trascrizione fonetica*, in «L'Italia dialettale», 1 (1924), pp. 3-11. C. MERLO, *Aggiunte rettifiche alle 'Norme per la trascrizione fonetica'*, in «L'Italia dialettale», 3 (1926), pp. I-IV.

⁴ G. B. PELLEGRINI, *Carta dei dialetti italiani*, Pisa, Pacini, 1977; CDI (= Carta dei Dialetti Italiani), *Questionario*, Bari, Centro per gli Studi Dialettali Italiani, 1966, pp. 29-33.

⁵ K. JABERG - J. JUD, *Der Sprachatlas als Forschungsinstrument. Kritische Grundlegung und Einführung in den Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz*, Halle a.S., Max Niemeyer, 1928 (trad. it. *AIS Atlante linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale*, Vol I, a cura di G. SANGA, Milano, Unicopli, 1987); A. GENRE, *L'unificazione dei segni di trascrizione dell'ALI*, in «Parole e metodi», 6 (1973), pp. 243-253.

corso della seconda metà del Novecento anche l'uso dell'IPA, incontrando in verità una certa resistenza da parte dei dialettologi e riuscendo a imporsi solo nei tempi più recenti. Adotta l'IPA la *Rivista Italiana di Dialettologia*, fondata nel 1977, ma nel primo numero vi viene proposto anche un *Sistema di trascrizione semplificato secondo la grafia italiana*⁶. Optano per l'IPA anche Grassi et al. per il loro *Fondamenti di dialettologia italiana*, e così si regola anche la manualistica più recente⁷. Tuttavia, non sono pochi i progetti di documentazione e analisi dei dialetti che, sorti nei decenni passati e tuttora attivi, continuano ad usare sistemi di trascrizione diversi dall'IPA.

È opportuno precisare che tale molteplicità di sistemi di trascrizione non si risolve semplicemente in una molteplicità di simboli, ma implica piuttosto modalità diverse di categorizzazione e classificazione della realtà fonica, ognuna con la sua logica interna, e ognuna figlia di un certo periodo storico e di una certa tradizione di studi: “Gli alfabeti fonetici riflettono le convenzioni fonetiche del momento in cui sorgono. [...] Perciò essi possono essere completamente compresi e utilizzati solo tenendo conto di quel momento della storia fonetica e di quella particolare teoresi”⁸. Va anche aggiunto che i sistemi di trascrizione hanno spesso una lunga gestazione e sono il prodotto di molte modifiche e ripensamenti, di compromessi tra esigenze in parte contrastanti, per cui non sono esenti da difetti e incoerenze. Non fa eccezione l'alfabeto IPA, la cui architettura è stata accostata a quella di una città come Londra nella quale “There is certainly evidence of planning and purposeful design, but the legacies of history dominate the landscape”⁹.

Trascrivere i dialetti in IPA

Fatte queste premesse, a chi oggi voglia trascrivere foneticamente il dialetto si raccomanda l'uso del sistema IPA. Rispetto agli altri sistemi di trascrizione presenti in Italia, l'IPA offre infatti indubbi vantaggi:

- costituisce il sistema di trascrizione fonetica più utilizzato a livello internazionale;
- poggia su una teoria fonetica moderna e consolidata (benché, come accennato, non sia esente da problemi);

⁶ G. SANGA, *Sistema di trascrizione semplificato secondo la grafia italiana*, in «Rivista italiana di dialettologia», 1 (1977), pp. 167-176.

⁷ C. GRASSI - A. A. SOBRERO - T. TELMON, *Fondamenti ...* citata; M. LOPORCARO, *Profilo linguistico dei dialetti italiani*, Bari, Laterza, 2009.

⁸ N. MINISSI, *Scritture fonetiche e traslitterazioni convenzionali*, Napoli, Cymba, 1970, p. 14.

⁹ B. HESELWOOD, *Phonetic Transcription ...*, cit., p. 112; L. CANEPARI, *L'intonazione: linguistica e paralinguistica*, Napoli, Liguori, 1985.

- dispone di un'ampia documentazione sia per quanto riguarda i principi teorici e il valore dei simboli fonetici¹⁰, sia per gli esempi di trascrizioni di lingue storico-naturali grazie alle *Illustrations of the IPA* pubblicate regolarmente nel *Journal of the International Phonetic Association (JIPA)*;
- è piuttosto stabile nel tempo (l'ultimo aggiornamento della tabella dei simboli IPA risale al 2015);
- è relativamente semplice in quanto mira a rappresentare con simboli alfabetici le differenze fonologicamente più rilevanti e si serve dei diacritici per gli aspetti più di dettaglio¹¹.

Per le imprese dialettologiche già avviate che utilizzano altri alfabeti fonetici, si raccomandano descrizioni accurate dei simboli fonetici e delle prassi trascrittive (in tale contesto l'IPA può essere usato come una metalingua che faciliti la descrizione¹²). In alcuni casi e per ragioni pratiche, si può proporre una conversione delle trascrizioni originali nel sistema IPA (es. la conversione in IPA delle trascrizioni dell'*AIS* nel progetto *AIS reloaded*¹³), tuttavia tale conversione non è mai semplice perché i diversi sistemi di trascrizione non sono isomorfi e una corrispondenza 1:1 tra i simboli dei diversi sistemi non è sempre possibile. È quindi opportuno che l'eventuale conversione in IPA non soppianti del tutto le trascrizioni originali e che l'utente possa sempre risalire a queste ultime.

Le pubblicazioni con testi dialettali in trascrizione fonetica IPA non abbondano. Nelle *Illustrations* del *JIPA* non sono molte le varietà dialettali rappresentate per il territorio italiano: ladino di Val di Fassa¹⁴, friulano¹⁵; di seguito si riporta l'inizio della favola di Esopo "La tramontana e il sole" riportata in calce all'illustrazione IPA del sardo cagliaritano¹⁶:

¹⁰ J. LAVER, *Principles of Phonetics*, Cambridge University Press, 1994; IPA, *Handbook of the International Phonetic Association*, Cambridge University Press, 1999.

¹¹ *Ibid.*, §4.

¹² G. ABETE - M. RIVOIRA, *Il sistema di trascrizione dell'Atlante Linguistico Mediterraneo tra principi teorico-metodologici e prassi trascrittive*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», 1 (2021), pp. 143-161.

¹³ M. LOPORCARO - S. SCHMID - C. ZANINI - D. PESCARINI - G. DONZELLI - S. NEGRINELLI - G. TISATO, *AIS, reloaded: a digital dialect atlas of Italy and Southern Switzerland*, in A. THIBAUT - M. AVANZI - N. LO VECCHIO - A. MILLOUR (edité par), *Nouveaux regards sur la variation dialectale*, Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie, 2021, pp. 111-136.

¹⁴ Y. YANG - R. WALKER - A. VIETTI - A. CHIOCCHETTI, *Illustrations of the IPA: Ladin, varieties of Val di Fassa*, in «Journal of the International Phonetic Association», 52 (2022), 3, pp. 495-520.

¹⁵ R. MIOTTI, *Illustrations of the IPA: Friulan*, in «Journal of the International Phonetic Association», 32 (2002), 2, pp. 237-247.

¹⁶ D. MEREU, *Illustrations of the IPA: Cagliari Sardinian*, in «Journal of the International Phonetic Association», 50 (2020), 3, pp. 389-405.

su 'b:entu e ðramun'tana e su 'zoli 'vianta ab:e't:tiendi a'p:ittsuzu e 'k:ini 'vessi su βru 'f:orti | 'kandu 'est arri'b:au 'unu vjaddʒa' rəri imbus'sau in 'dunu man'teqðu |

'Il vento di tramontana e il sole stavano discutendo di chi fosse il più forte quando arrivò un viaggiatore avvolto in un mantello'

Metodo impressionistico, normalizzazione, e livello di dettaglio delle trascrizioni

Tradizionalmente, la trascrizione fonetica del dialetto viene effettuata con il metodo impressionistico: il trascrittore si sforza di rappresentare nella maniera più fedele possibile le proprie impressioni uditive riconducendole alle categorie tassonomiche previste da una teoria fonetica. È richiesto dunque che il trascrittore abbia un orecchio allenato e conosca approfonditamente il sistema fonetico che utilizza. Il metodo impressionistico era raccomandato dai curatori dell' AIS, e costituisce un principio metodologico di base della dialettologia moderna. Tale compito è oggi facilitato dalla disponibilità di registrazioni sonore e di software come *Praat*, che consentono di ascoltare e riascoltare più volte la sequenza da trascrivere, e di affiancare eventualmente all'ascolto la visualizzazione delle caratteristiche acustiche del segnale¹⁷.

Le trascrizioni impressionistiche sono in genere piuttosto “strette” poiché il trascrittore tende a notare tutti i dettagli percepiti, senza operare una selezione *a priori* degli aspetti ritenuti linguisticamente più rilevanti. Tuttavia, in fase di presentazione dei risultati della ricerca, e nel rispetto sostanziale per ciò che è stato prodotto dalla fonte, si può decidere di intervenire sulle trascrizioni con operazioni di semplificazione e di normalizzazione, ad esempio eliminando alcuni diacritici, o riconducendo certe oscillazioni nella pronuncia di determinati segmenti a un unico simbolo fonetico. È fondamentale in questi casi che tali scelte siano descritte accuratamente, affinché il fruitore delle trascrizioni possa avere tutti gli strumenti per interpretarle correttamente. Vanno esplicitate e chiarite anche eventuali deviazioni rispetto ai simboli e agli usi standard previsti dall' IPA. Tali deviazioni sono accettabili solo se opportunamente motivate, a patto cioè che l' IPA non disponga già di una notazione sufficientemente adeguata a ciò che si intende trascrivere.

Per quanto riguarda il livello di dettaglio che una trascrizione fonetica dovrebbe avere, ciò dipende da diversi fattori, e in particolare dagli obiettivi della ricerca e dai destinatari della trascrizione. Una trascrizione “stretta” è adeguata per ricerche propriamente fonetiche, o per le quali la fonetica costituisca un livello di analisi privilegiato. Anche in questi casi, però, può capitare che il trascrittore riservi

¹⁷ B. HESELWOOD, *Phonetic Transcription ...* citata.

un maggior livello di dettaglio ad alcuni fenomeni, che sono oggetto diretto di studio, e che invece presti poca attenzione ad altri aspetti. Se tale scelta è tollerabile in rapporto a ragioni pratiche di tempo e risorse, va però necessariamente esplicitata affinché chi legge le trascrizioni non vi possa trarre informazioni errate. In ricerche che non abbiano obiettivi fonetici, si prediligono trascrizioni fonetiche “larghe”, prive della maggior parte dei diacritici e tendenti a normalizzare le piccole oscillazioni di pronuncia.

Annotazioni prosodiche

Nella trascrizione fonetica di parlato dialettale le annotazioni prosodiche sono in genere ridotte al minimo e si limitano all’indicazione della durata vocalica e consonantica e alla segnalazione delle pause e dell’accento di parola. Una maggiore durata vocalica è indicata con l’apposito simbolo IPA [ː], mentre per la durata consonantica si preferisce talvolta la ripetizione del simbolo consonantico (questa soluzione rende la trascrizione più “leggibile” perché meno distante dalle abitudini ortografiche degli italiani). Per alcune varietà sono indicate come sistematicamente lunghe le vocali toniche in sillaba aperta, ma tale convenzione andrebbe seguita solo quando vi siano chiare evidenze dell’esistenza di tale regola allofonica. Piuttosto, il trascrittore dovrebbe affidarsi il più possibile al proprio orecchio e alla differenza di durata percepita rispetto agli altri segmenti.

L’accento si indica con l’apposito simbolo [ˈ] in alto a sinistra della sillaba accentata; ci si limita in genere a notare l’accento di parola; l’accento non si segna sui monosillabi deboli, ma può essere segnato sui monosillabi forti, ad indicare la loro maggiore salienza rispetto a sillabe atone adiacenti di altre parole (es. napoletano [ˈkka nun tʃə ˈsta niʃˈʃunə] ‘qui non c’è nessuno’).

Per l’indicazione delle pause prosodiche, l’IPA dispone dei simboli [|] e [|] che indicano rispettivamente una pausa intonativa minore e maggiore: le definizioni sono piuttosto generiche e si prestano a usi diversi che possono essere esplicitati di volta in volta. Manca uno specifico simbolo per le pause silenti ma è piuttosto frequente a questo proposito l’uso di un puntino tra parentesi tonde (.), un tipo di notazione comune nell’Analisi della Conversazione (si veda la sezione “Trascrivere la conversazione”). Per la notazione di alcuni fenomeni tipici del parlato, per i quali il sistema IPA risulta un po’ carente, si può ricorrere a simboli aggiuntivi, il cui valore va sempre specificato: ad esempio, tra parentesi uncinata < > è possibile indicare le pause piene, ossia i segmenti che vengono allungati per vari fenomeni di esitazione (es. napoletano [vənˈnevə<ə> nu ˈpək e ˈtuttə ˈkɔsə] ‘vendeva... un po’ di tutto’); con il simbolo + è possibile indicare le brusche interruzioni, dovute a cause di varia natura come disfluenze, false partenze, cambi di progetto

(es. napoletano [ˈnujə+ a ˈfesta ˈnɔst ˈerə ll ˈɔtta] ‘noi... la festa nostra era l’otto’)¹⁸. Per quanto riguarda l’abitudine a separare le parole con spazi bianchi anche nella trascrizione fonetica (vedi sezione “Trascrivere foneticamente”), si tratta di una soluzione largamente praticata nella trascrizione di parlato dialettale, perché agevola notevolmente la lettura delle trascrizioni e la comprensione del testo.

Trascrizioni ortografiche e sistemi “misti”

Nelle pubblicazioni di dialettologia e linguistica italiana, per la trascrizione di brani di parlato dialettale e in particolare per la presentazione di etnotesti, si ricorre spesso a trascrizioni ortografiche, che cercano soluzioni di compromesso tra le grafie tradizionali dei dialetti (quando disponibili) e la notazione fonetica, ricorrendo il più possibile ai simboli grafici dell’italiano e limitando al minimo l’uso di diacritici e segni speciali. La scelta di trascrizioni ortografiche è legata ad obiettivi non prettamente fonetici, quando ad esempio l’interesse dei testi sia soprattutto lessicale o etnolinguistico, e ha il pregio di potersi rivolgere a un pubblico più ampio.

Tra le tante possibili soluzioni, che variano per sistematizzazione delle grafie e maggiore o minore attenzione al dettaglio fonetico, si può citare il sistema “fono-ortografico” usato in pubblicazioni dell’*Atlante Linguistico della Sicilia (ALS)*¹⁹. Si riporta di seguito un breve estratto dell’uso di tale sistema nella trascrizione della descrizione di un gioco (dialetto di Palermo):

e ssi tirava e šta ştrùmmla cù pizzu ddèbbuli / abballariava tutta e cci riçi(amu) «a ştrùmmla bballarina»

‘(E) si tirava e questa trottola dalla punta debole ballonzolava tutta, e la chiamavamo «la trottola ballerina»’

Per ragioni pratiche, le trascrizioni ortografiche di parlato dialettale si usano anche in ambito forense, quando vengono trascritte intercettazioni in dialetto, accompagnate da note che chiariscono l’interpretazione fonetica di alcune grafie (vedi sezione “Trascrivere i documenti forensi”).

Sono comuni anche soluzioni “miste”, che sfruttano perlopiù la grafia dell’italiano con l’aggiunta di qualche simbolo fonetico. Ad esempio, nel trascrivere brani di dialetto napoletano al cinema, Stromboli (2022) si rifà alla tradizione ortografica del napoletano scritto, a sua volta basata sull’ortografia dell’italiano, con

¹⁸ R. SAVY, Specifiche per la trascrizione ortografica annotata dei testi raccolti, in F. ALBANO LEONI - R. GIORDANO (a cura di), *Italiano parlato. Analisi di un dialogo*, Napoli, Liguori, 2006, pp. 1-37.

¹⁹ V. MATRANGA, *Trascrivere. La rappresentazione del parlato nell’esperienza dell’Atlante Linguistico della Sicilia*, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2007. Si veda anche il sistema di trascrizione ortografica proposto da A. REGNICOLI, *Scrivere il dialetto. Proposte ortografiche per le parlate delle aree maceratese-camerte e fermana*, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2020, per le parlate delle aree maceratese-camerte e fermana.

l'aggiunta di simboli fonetici di varia provenienza, come IPA [ə] e il simbolo č della tradizione romanistica (corrispondete a IPA [tʃ], rispetto al quale risulta più semplice), come si vede nel seguente esempio (tratto da *Ricomincio da tre*, di Massimo Troisi)²⁰:

*E cchella ca dico io, cu tutt' 'a ggènte ca čə sta a Nnapulə pròpio nu móstrə éva vənì
'e cas' affianc' a mme?*

‘E quello che dico io, con tutta la gente che ci sta a Napoli proprio un mostro doveva venire di casa affianco a me?’

In tutti questi casi, trattandosi di sistemi di trascrizione approntati per varietà dialettali specifiche, è particolarmente raccomandata l'esplicitazione e la descrizione accurata di tutte le convenzioni adottate e del valore fonetico dei simboli.

²⁰ C. STROMBOLI, *Il dialetto sul grande schermo. Il napoletano nella storia del cinema italiano*, Firenze, Cesati, 2022.

6. TRASCRIVERE IL PARLATO PATOLOGICO

Gloria Gagliardi*

Lo studio delle patologie del linguaggio, oggetto di ricerca della branca della linguistica applicata nota come “linguistica clinica”²¹, ha ricevuto un crescente interesse a livello nazionale e internazionale negli ultimi decenni. Il campo di indagine di tale disciplina è costituito dalle produzioni verbali di tutte quelle condizioni in cui siano diagnosticabili disabilità che coinvolgano la competenza comunicativa, interessando in produzione e/o comprensione la lingua parlata, scritta o segnata.

Produzioni verbali patologiche possono essere causate da un vastissimo spettro di eziologie e manifestarsi in età evolutiva oppure adulta/involutiva, in forma idiopatica oppure secondariamente a un altro disturbo/malattia. Di conseguenza, i deficit linguistici possono interessare aree differenti della competenza linguistica dei parlanti: gli aspetti fonetico-fonologici dell’eloquio, a livello sia segmentale che soprasegmentale (es. negli *Speech Sound Disorder* e nelle disartrie), le abilità lessicali e/o morfosintattiche (es. nel Disturbo Primario di Linguaggio e nelle Afasie non fluenti), oppure l’area della pragmatica (es. nel Disturbo dello Spettro Autistico, nella Schizofrenia e, di frequente, negli esiti delle Lesioni Cerebrali Traumatiche – TBI)

Quale che sia il disturbo oggetto di studio, la trascrizione rappresenta la prima –indispensabile – fase di analisi del “parlato patologico” (o “disturbato”, termine ormai desueto). Sono però gli specifici obiettivi della ricerca²² oppure, in ambito sanitario, le eventuali applicazioni cliniche dell’osservazione²³ a determinare la tipologia della trascrizione e il livello di dettaglio richiesti.

* Alma Mater Università di Bologna

²¹ D. CRYSTAL, *Clinical Linguistics*, Berlin, Springer Verlag, 1981; M.J. BALL - M.R. PERKINS - N. MÜLLER - S. HOWARD, *The Handbook of Clinical Linguistics*, Malden, Blackwell Publishing, 2008; G. GAGLIARDI, *Che cos’è la linguistica clinica*, Roma, Carocci, 2021.

²² C. CUCCHIARINI - H. STIRK, *The Nature of Phonetic Transcription*, in M.J. BALL (Eds.), *Manual of Clinical Phonetics*, New York, Routledge, 2021, pp. 141-151.

²³ I. VERNERO - A. ROMANO, *La trascrizione del parlato patologico*, in L. ROMITO - M. FRONTERA (a cura di), *La scrittura all’ombra della parola*, in «Quaderni di Linguistica dell’Università della Calabria», 5 (2017), num. monografico, pp. 11-31.

In base agli scopi specifici, si può infatti optare per una trascrizione di tipo ortografico (che magari integri la descrizione delle caratteristiche conversazionali dell'interazione) oppure di tipo fonetico. In entrambi i casi, di norma, ci si avvale di software che consentano l'allineamento della trascrizione all'audio e la successiva annotazione dei testi (es. ELAN, Transcriber, Praat).

I formati di trascrizione ortografica più usati dalla comunità italiana sono:

- Jefferson²⁴
- CLIPS²⁵
- CHAT²⁶ (e il suo adattamento L-Act²⁷).

La trascrizione fonetica è invece riservata alla descrizione di patologie che interessino selettivamente o primariamente i meccanismi fonatori e articolatori.

I principali disturbi che possono essere oggetto di analisi fonetico-fonologica sistematica sono, sulla base del processo neuromotorio interessato:

- i disordini esecutivi della motricità oro-articolatoria, che possono interessare sia l'emissione della voce a livello laringeo (i.e., disfonie organiche o funzionali), sia l'esecuzione delle configurazioni articolatorie e i meccanismi di risonanza durante la fonazione (i.e., disartrie e dislalie);
- i disordini che interessano la pianificazione, l'organizzazione o il controllo fonetico-motorio, tra cui ricordiamo i disturbi della fluenza (i.e., balbuzie e *cluttering*), l'anartria, la disprassia orale e la disprassia verbale evolutiva (DVE);
- i disturbi di natura fonologica, che colpiscono le capacità di rappresentazione e selezione dei suoni linguistici per un'adeguata specificazione delle capacità contrastive dei fonemi e del loro valore (es. *Speech Sound Disorder*).

La trascrizione, in questi casi, è necessariamente "stretta" (*narrow transcription*), poiché finalizzata alla descrizione analitica delle caratteristiche articolatorie e acu-

²⁴ G. JEFFERSON, *Glossary of Transcript Symbols with an Introduction*, in G. H. LERNER (ed.), *Conversation Analysis. Studies from the First Generation*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2004, pp. 13–31.

²⁵ R. SAVY, *Specifiche per la trascrizione ortografica annotata dei testi raccolti*, Technical Report Progetto CLIPS – *Corpora e Lessici di Italiano Parlato e Scritto*, 2007, <http://www.clips.unina.it/it/>

²⁶ B. MACWHINNEY, *The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk*, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

²⁷ E. CRESTI - M. MONEGLIA, *C-ORAL-ROM. Integrated Reference Corpora for spoken Romance Languages*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2005; E. CRESTI - M. MONEGLIA, *The illocutionary basis of information structure: The language into Act Theory (L-Act)*, in E. ADAMOU - K. HAUDE - M. VANHOVE (eds.), *Information Structure in Lesser-described Languages. Studies in Prosody and Syntax*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2018, pp. 360-402.

stiche dell'eloquio del paziente. Lo strumento d'elezione è, in tal senso, l'Alfabeto Fonetico Internazionale o IPA (si veda la sezione "Annotare foneticamente").

La trascrizione del parlato patologico impone di frequente l'utilizzo dell'intero set dei simboli della *chart*, e in particolare l'uso dei diacritici: questi ultimi vengono posizionati in prossimità del grafema a cui si accompagnano (es. al di sopra, al di sotto, in apice sulla destra) per marcare variazioni nel modo/luogo di articolazione oppure nella sonorità di un dato fono (Figura 1).

DIACRITICS Diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. $\overset{\circ}{\eta}$

\circ Voiceless	$\overset{\circ}{n}$ $\overset{\circ}{d}$.. Breathy voiced	$\overset{..}{b}$ $\overset{..}{a}$	̄ Dental	$\overset{̄}{t}$ $\overset{̄}{d}$
v Voiced	$\overset{v}{s}$ $\overset{v}{t}$	~ Creaky voiced	\tilde{b} \tilde{a}	̵ Apical	$\overset{̵}{t}$ $\overset{̵}{d}$
h Aspirated	$\overset{h}{t}$ $\overset{h}{d}$	~ Linguolabial	\tilde{t} \tilde{d}	̶ Laminal	$\overset{̶}{t}$ $\overset{̶}{d}$
ɔ More rounded	$\overset{\text{ɔ}}{ɔ}$	w Labialized	$\overset{w}{t}$ $\overset{w}{d}$	̷ Nasalized	$\overset{̷}{e}$
ç Less rounded	$\overset{\text{ç}}{ç}$	j Palatalized	$\overset{j}{t}$ $\overset{j}{d}$	n Nasal release	$\overset{n}{d}$
+ Advanced	$\overset{+}{u}$	Y Velarized	$\overset{Y}{t}$ $\overset{Y}{d}$	l Lateral release	$\overset{l}{d}$
- Retracted	$\overset{-}{e}$	ʕ Pharyngealized	$\overset{ʕ}{t}$ $\overset{ʕ}{d}$	̸ No audible release	$\overset{̸}{d}$
.. Centralized	$\overset{..}{e}$	~ Velarized or pharyngealized	\tilde{t}		
x Mid-centralized	$\overset{x}{e}$	̥ Raised	$\overset{̥}{e}$ (̥ = voiced alveolar fricative)		
̣ Syllabic	$\overset{̣}{n}$	̦ Lowered	$\overset{̦}{e}$ (̦ = voiced bilabial approximant)		
̤ Non-syllabic	$\overset{̤}{e}$	̡ Advanced Tongue Root	$\overset{̡}{e}$		
̣ Rhoticity	$\overset{̣}{ə}$ $\overset{̣}{a}$	̢ Retracted Tongue Root	$\overset{̢}{e}$		

Figura 1: IPA Chart (2015), diacritici.

Inoltre, per la trascrizione delle configurazioni articolatorie consonantiche completamente divergenti rispetto al parlato normofasico, l'*International Phonetics Association* ha sviluppato, in collaborazione con ICPLA (*International Clinical Phonetics and Linguistics Association*), l'alfabeto ExtIPA - *Extensions to the International Phonetic Alphabet*¹.

1 M. DUCKWORTH - G. ALLEN - W. HARDCASTLE - M.J. BALL, *Extensions to the International Phonetic Alphabet for the transcription of atypical speech*, in «Clinical Linguistics and Phonetics», 4 (1990), pp. 273-80; M.J. BALL - S. HOWARD - K. MILLER, *Revisions to the extIPA chart*, «Journal of the International Phonetic Association», 48 (2018), 2, pp. 155-64.

extIPA (Figura 2) censisce le articolazioni realizzate in modalità egressiva che, con maggior frequenza, ricorrono nei disturbi del linguaggio.

La sua struttura rispecchia l'organizzazione della tabella IPA convenzionale, con i modi di articolazione disposti in verticale e i luoghi di articolazione in orizzontale. La *chart* identifica però, per entrambi i parametri, configurazioni articolatorie non contemplate nel parlato normofasico.

Per quanto riguarda il modo di articolazione, la tabella affianca ad alcuni elementi presenti nell'IPA (ovvero: occlusivo, fricativo mediano e laterale, nasale, approssimante laterale e vibrante) tre *manner* aggiuntivi:

- *fricativo laterale + mediano*, in cui si associano un flusso d'aria centrale e uno laterale, in corrispondenza di uno dei due lati della lingua (cf. [ʟ] [ʟʲ]);
- *fricativo nasale*, in cui l'abbassamento del velo palatino e il passaggio del soffio fonatorio dal naso generano (a differenza dei suoni nasali "canonici") un rumore di frizione (es. [ɲ]);
- *percussivo*, per foni generati da due articolatori rigidi o semirigidi (i.e., i denti oppure le labbra), che vengono portati in contatto in maniera repentina, producendo un rumore breve e secco (cf. rispettivamente [ɽ] e [ʋ]).

Anche sul versante dei luoghi di articolazione extIPA censisce sia configurazioni già presenti in IPA (i.e., bilabiale, labiodentale, alveolare, retroflesso, palatale, velare), sia configurazioni atipiche. Queste ultime sono riferibili a tre aree:

1. labiale:

- *dentolabiale*: realizzata portando in contatto il labbro superiore con gli incisivi inferiori, quindi in maniera inversa rispetto ai suoni labiodentali (es. occlusive dentolabiali [ɸ] e [β]);
- *labioalveolare*: realizzata posizionando il labbro inferiore dietro il labbro e l'arcata dentale superiore (es. occlusiva labioalveolare [p] e [b]);
- *linguolabiale*: realizzata portando in contatto la punta della lingua con la parte centrale del labbro superiore (es. occlusive linguolabiali [t̪] e [d̪]);

2. dentale:

- *interdentale*: realizzata con un'evidente esposizione della lingua tra le due arcate dentarie (es. occlusiva interdentale [ɸ̪] o sonora [β̪]);
- *bidentale*: realizzata serrando i denti (es. fricative (mediane) bidentali [ɸ̪̪] e [β̪̪]);

3. faringea:

- *elofaringale*: il luogo di articolazione del suono è localizzato in corrispondenza della valvola velofaringea (cf. fricativa velofaringale, tipica della labiopalatoschisi, [fj]);
- (*sovra*)*faringale*: realizzata ponendo in contatto la radice della lingua e la parete posteriore della faringe, senza coinvolgimento epiglottale (cf. occlusive sovrafaringali [Q] e [ŋ]).

L'alfabeto extIPA mette inoltre a disposizione un insieme di diacritici per la descrizione di specifiche configurazioni articolatorie, della gestione del soffio fonatorio, del *timing*, oppure di aspetti legati all'attività delle pliche vocali (es. *lip-spreading*, presenza di frizione velofaringale, articolazione strascicata oppure rafforzata/indebolita rispetto a quanto atteso per il fono, pre-/post-sonorità, preaspirazione/deaspirazione). Prevede, infine, un set di simboli per marcare incertezze in trascrizione causate dalla scarsa qualità del segnale vocale o dalla sovrapposizione dei turni di parola dei parlanti, oppure legate a vere e proprie caratteristiche articolatorie del segmento fonetico (es. per una qualità vocale atipica).

A partire dalla fine degli anni Ottanta, parallelamente alla codifica dell'alfabeto ExtIPA, è stato messo a punto anche un set di simboli per la trascrizione della qualità vocale, in particolare gli assetti fonatori e la gestione del soffio fonatorio: VoQs - *Voice Quality Symbols* (Figura 3)².

Dal punto di vista operativo, il trascrittore deve racchiudere la porzione di eloquio pronunciata con una specifica qualità vocale entro una coppia di parentesi graffe opportunamente indicizzate; in aggiunta, il simbolo VoQs viene di solito accompagnato da un numero compreso tra 1 e 3, per indicare il grado di intensità con cui si manifesta il fenomeno di cui si intende dar conto.

L'attuale versione³ è articolata in quattro sezioni: i) tipo di soffio fonatorio (“*air-stream type*”: i.e. modalità ingressiva {↓}, buccale {Ⓞ}, esofagea {Ⓢ} o tracheo-esofagea {IO}); ii) tipo di fonazione, ovvero assetto della laringe durante l'emissione del soffio fonatorio (“*phonation types*”: es. voce modale {V}, *whisper* {W}, *creak* {C}, voce diplofonica {V!!}); iii) altezza della laringe (“*larynx height*”, alzata {L} o abbassata {L} durante la fonazione, aspetto che determina rispettivamente l'aumento o la diminuzione della frequenza fondamentale della voce); iv) configurazioni sovralaringee (“*supralaryngeal settings*”: simboli e diacritici, in gran parte mutuati da IPA e ExtIPA, che consentono di specificare eventuali configurazioni

² M.J. BALL - J. ESLING - G. DICKSON, *The VoQS system for the transcription of voice quality*, «Journal of the International Phonetic Association», 25 (1995), pp. 61-70.

³ M.J. BALL - J. ESLING - G. DICKSON, *Revisions to the VoQS system for the transcription of voice quality*, «Journal of the International Phonetic Association», 48 (2018), 2, pp. 165-171.

VoQS: Voice Quality Symbols

(updated to 2016)

Airstream Types

Ⓚ buccal airstream	↓ pulmonic ingressive speech
Ⓔ œsophageal airstream	Ⓜ tracheo-œsophageal speech

Phonation Types

V modal voice	F falsetto	W whisper	C creak
V̇ whispery voice	V̇ creaky voice	V̇ breathy voice	V! harsh voice
Ḟ whispery falsetto	Ḟ creaky falsetto	F! harsh falsetto	C! harsh creak
V! harsh whispery voice		V̇! harsh creaky voice	
V̇ creaky whispery voice		V̇! harsh whispery creaky voice	
Ḟ creaky whispery falsetto		Ḟ! harsh whispery creaky falsetto	
V̇ slack/lax voice		V̇ pressed phonation / tight voice	
V ventricular phonation		V̇ diplophonia	
V̇ whispery ventricular phonation		V^ aryepiglottic phonation	
W spasmodic dysphonia		Ⓜ electrolarynx phonation	

Larynx Height

l̄ raised-larynx voice	l lowered-larynx voice
------------------------	------------------------

Supralaryngeal Settings

Labial settings, lingual settings, state of the velum, jaw and tongue settings

V ^o labialized voice (open rounded)	V ^w labialized voice (close rounded)
V̇ spread-lip voice	V ^o labio-dentalized voice
V̇ linguo-apicalized voice	V̇ linguo-laminalized voice
V ^r retroflex voice	V̇ dentalized voice
V̇ alveolarized voice	V̇! palato-alveolarized voice
V̇! palatalized voice	V ^v velarized voice
V ^u uvularized voice	V ^o pharyngealized voice
V̇ ^o laryngo-pharyngealized voice	V ^u faucalized voice
V̇ nasalized voice	V̇ denasalized voice
J̇ open-jaw voice	J̇ close-jaw voice
J̇ right offset-jaw voice	J̇ left offset-jaw voice
J̇ protruded-jaw voice	Ⓚ protruded-tongue voice

Labeled braces and numerals mark degree and combinations of voice quality:

[n̄ ^o m̄ ^o l 'v̄o:is]	[{3V! 've:i 'h̄r̄f'v̄o:is 3V!}]	[{l̄, 1V! 'les 'h̄r̄f'v̄o:is w̄ið 'æ:ɪz d̄ 'l̄æ:ŋjks 1V! l̄}]
---	---------------------------------	---

Figura 3: VoQS (2016)

In ambito sanitario, l'impiego sistematico di una trascrizione fonetica stretta potrebbe in teoria costituire la base per la valutazione sistematica delle produzioni fonetiche del paziente, la conseguente impostazione di un trattamento abilitativo o riabilitativo, nonché la valutazione longitudinale della sua efficacia. Tuttavia, nella pratica il suo utilizzo è circoscritto alla schedatura sommaria dei deficit e delle atipie articolatorie più diffuse⁴, come ad esempio la notazione dei sigmatismi, o relegato alle analisi di laboratorio.

Ciò è ovviamente dovuto al grande dispendio temporale (e quindi economico) che una trascrizione accurata richiede (50-60 volte il numero di secondi raccolti, stando alle stime⁵): idealmente, infatti, all'ascolto della produzione verbale (acquisita in ambiente silenzioso, come file audio di buona qualità) dovrebbe affiancarsi la visualizzazione delle caratteristiche acustiche della produzione (cfr. analisi dell'oscillogramma e dello spettrogramma su Praat o software affine) e l'osservazione della bocca del parlante, condizioni difficilmente replicabili in contesti clinici reali.

⁴ I. VERNERO - A. ROMANO, *La trascrizione...* citata.

⁵ C. CUCCHIARINI - H. STIRK, *The Nature...* citata.

7. ANNOTARE UNA TRASCRIZIONE

Chiara Meluzzi*

Il processo di annotazione implica una selezione di alcuni elementi della realtà linguistica (orale o trascritta) che dovranno essere classificate in categorie discrete. Come per la trascrizione, quindi, l'annotazione è un processo di riduzione di qualcosa di continuo in unità discrete. A differenza della trascrizione, tuttavia, nella fase di annotazione è maggiormente evidente che il ricercatore dovrà basarsi su delle teorie non solo implicite ma anche esplicite¹ per giustificare lo statuto epistemologico delle diverse categorie e chiarire quali elementi vadano inseriti in questa o quell'altra categoria.

A rigore, il numero di categorie dovrà essere inferiore al numero dei *token* nella realtà, in modo da poter offrire non solo una descrizione ma una spiegazione dei fenomeni (nel nostro caso, linguistici) che si andrà a indagare. Il problema cosiddetto “del setaccio”² risiede proprio nella difficoltà di stabilire un numero di categorie congruo per il fenomeno che si vuole analizzare, bilanciando opportunamente il rischio di iper-categorizzazione (ossia, creare più categorie di quante effettivamente siano necessarie, non riuscendo poi a generalizzare il fenomeno in analisi in fase di discussione) oppure di ipo-categorizzazione (ossia, creare meno categorie di quante il fenomeno richiederebbe, correndo quindi il rischio di non vedere od opacizzare l'impatto di alcuni fattori nell'analisi di un fenomeno).

Quanto detto risulta particolarmente evidente nell'annotazione di elementi para-linguistici come i gesti. Dal punto di vista linguistico, i gesti sono stati indagati dall'analisi multimodale come integrazione del parlato, differenziandosi quindi dai ‘segni’ che costituiscono dei veri e propri linguaggi strutturati (es. lingua dei segni). Vari esperimenti di natura psico-linguistica hanno dimostrato l'importanza dell'informazione gestuale nell'interpretazione semantico-pragmatica dello scambio comunicativo, a volte anche a discapito dell'informazione che arriva dal parlato. Ad esempio, è possibile dimostrare tramite potenziali elettro-correlati

* Università degli Studi di Milano ‘La Statale’

¹ G. IANNACCARO, *Il dialetto percepito*. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002.

² C. MELUZZI, *La ricerca sul campo e in campo*, in C. MELUZZI - N. NESE (a cura di), *Metodi e prospettive della ricerca linguistica*, Milano, Ledizioni, 2022, pp. XX.

(ERP) la salienza del gesto nell'integrare l'informazione linguistica³; nel caso di non concordanza tra gesto e parola (es. inversione dei deittici) si ha una maggiore attivazione. I gesti sono inoltre fondamentali nello sviluppo neuro-linguistico del bambino, non solo per l'acquisizione del lessico⁴ ma anche delle prime strutture para-sintattiche, specialmente tramite il gesto di *pointing* (si vedano in proposito i numerosi lavori di David McNeill⁵).

L'annotazione dei gesti è stata improntata alla ricerca dei primitivi di annotazione, ossia quelli che potremmo definire l'equivalente dei tratti fonologici, la cui combinazione in fasci crea dei tipi gestuali. Si possono distinguere in questo senso classificazioni di tipo più ingegneristico e di tipo maggiormente linguistico, improntate a finalità diverse.

Le classificazioni di tipo più ingegneristico usano sistemi di tracciamento automatico associate spesso a reti neurali per descrivere i movimenti effettuati e, in qualche modo, legare tali movimenti a valori linguistici o para-linguistici, come l'espressione di emozioni o stati d'animo⁶. Ovviamente con questi sistemi si cerca di arrivare il più possibile a una annotazione automatizzata, nonché a un sistema che possa prevedere la tipologia di gesto e la qualità del gesto prodotto per migliorare la comunicazione uomo-macchina.

Le classificazioni linguistiche proposte sono varie e si ricollegano prevalentemente all'opera dei due studiosi britannici Adam Kendon e David McNeill, con i recenti contributi anche critici di Bressem e di Lis⁷. La classificazione di Kendon⁸ è per lo più posizionale e direzionale: le sue etichette tengono conto della parte della mano coinvolta e della direzione del gesto es. *palm_up*, *palm_down*. La classificazione di McNeill⁹ è invece di tipo maggiormente semiotico e funzionale,

³ C. OBERMEIER - T. DOLK - T. C. GUNTER, *The benefit of gestures during communication: Evidence from hearing and hearing-impaired individuals*, in «Cortex», 48 (2012), 7, pp. 857-870.

⁴ M. C. CASELLI - S. VICARI - E. LONGOBARDI - L. LAMI - C. PIZZOLI - G. STELLA, *Gestures and words in early development of children with Down syndrome*, in «Journal of Speech, Language, and Hearing Research», 41 (1998), 5, pp. 1125-1135; R. BROOKS - J.L. SINGLETON - A.N. MELTZOFF, *Enhanced gaze - following behavior in Deaf infants of Deaf parents*, in «Developmental Science», 23 (2020), 2, e12900.

⁵ D. McNEILL, *Hand and Mind: what gestures reveal about thought*, Chicago, Chicago University Press, 1992.

⁶ K. G. DERPANIS - R. P. WILDES - J. K. TSOTSOS, *Hand gesture recognition within a linguistics-based framework*, in «Lecture Notes in Computer Science», 2004, pp. 282-29; M. LIS - C. NAVARRETTA, *Classifying the form of iconic hand gestures from the linguistic categorization of co-occurring verbs*, in *Proceedings of the 1st European Symposium on Multimodal Communication*, Linköping University Electronic Press, 2013, pp. 41-50.

⁷ J. BRESSEM, *A linguistic perspective on the notation of form features in gestures*, in C. MÜLLER - A. CIENKI - E. FRICKE - S. LADEWIG - D. McNEILL - S. TESSENDORF (eds.), *Body-language-communication*, Berlin, Mouton de Gruyter, 2013, pp. 1079-1098; M. LIS, *Influencing gestural representation of eventualities: insights from ontology*, in *Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimodal interaction*, New York, Association for Computing Machinery, 2012, pp. 281-288.

⁸ A. KENDON, *Gesture*, in «Annual Review of Anthropology», 26 (1997), 1, pp. 109-128.

⁹ D. McNEILL, *Hand and Mind: what gestures reveal about thought*, Chicago, Chicago University Press, 1992; D. McNEILL, *Why we gesture. The surprising role of hand movements in communication*, Cambridge University Press, 2016.

ossia maggiormente legata alla classificazione di quattro macro tipologie di gesti in base al loro collegamento con il reale e con la dimensione orale, al legame interpretativo che si instaura tra parlante, ascoltatore e referente esterno, nonché alle funzioni ricoperte dalle diverse categorie gestuali nella comunicazione. In questo senso, si distinguono quattro macrotipologie gestuali: metaforici, iconici, deitici e batonici (o *beat*). Questa macro-categorizzazione è stata utilizzata come base per approfondimenti su alcune particolari tipologie gestuali, magari in chiave contrastiva tra L1 e LS, oppure in ottica acquisizionale¹⁰.

La ricerca di Paul Ekman e della sua équipe ha inoltre creato un protocollo di annotazione per i movimenti del viso, detto protocollo FACS (Facial Action Coding System¹¹). Anche in questo caso il principio soggiacente è l'identificazione dei tratti coinvolti nella produzione dei gesti del viso, la cui combinazione crea delle unità di base (*Action Unit*), le quali possono a loro volta combinarsi in unità più complesse. I tratti classificatori tengono conto di tre fattori: (1) organo coinvolto; (2) direzione del movimento; (3) intensità del movimento, lungo una scala da 1 a 5. Per esempio la *Action Unit* 1 definisce il movimento “inner brow raiser”, coinvolgendo l'innalzamento della parte interna delle sopracciglia, con un leggero allargamento degli occhi, ma di natura non intenzionale, altrimenti si tratterebbe di una combinazione di *Action Units*. Dal 2019 è in corso il *testing* di un *software* legato al protocollo FACS per l'annotazione semi-automatica dei gesti del viso secondo il protocollo. Ci sono alcuni problemi metodologico-pratici che riguardano la posizione del parlante, l'illuminazione della videocamera e la staticità della testa durante l'eloquio.

¹⁰ G. CAPUSSOTTI - C. MELUZZI, *The Egg and Jerry: narration and gesture in L1 and LS by Italian schoolchildren*, «Journal of Speech Sciences», 9 (2020), pp. 31-48.

¹¹ P. EKMAN - W. V. FRIESEN, *Facial action coding system*, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, 1978.

8. LA TRASCRIZIONE AUTOMATICA

Silvia Calamai*¹

molti tra i migliori ingegni della nuova generazione stanno impiegando il proprio genio al servizio dei clic

(S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*)

Che cos'è il riconoscimento automatico del parlato

Il riconoscimento automatico del parlato (in inglese ASR, *automatic speech recognition*) permette di convertire il parlato in un testo scritto (il processo va sotto il nome di *speech-to-text conversion*); si tratta, cioè, di un processo che permette di ottenere la trascrizione di parlato da parte di un software specificamente designato allo scopo.

Nei modelli tradizionali, il suono diviene una stringa di bit, convertito in unità (segmenti, parole) mediante un modulo acustico, che trasforma il segnale in ipotesi di fonemi. Tali modelli hanno la necessità di basarsi su dizionari di pronuncia che colleghino le unità fonetiche alle parole. Il software è in grado di riconoscere solo ciò che già conosce sulla base di una sorta di 'addestramento': deve essere pertanto alimentato con molti dati per arricchire la sua potenza. L'addestramento richiede, indicativamente, un minimo di 50 ore di parlato che è stato trascritto manualmente, in combinazione con un dizionario di pronuncia di termini specifici relativi all'argomento del documento orale, in forma sia fonetica che ortografica, e la struttura grammaticale in cui i termini vengono usati (Figura 1). Più sono i dati disponibili per l'addestramento, più la diversità può essere rappresentata nel modello, e più alta sarà la percentuale del riconoscimento.

* Università degli Studi di Siena

1. Non avrei potuto scrivere questo intervento senza i consigli di Henk van den Heuvel, Arjan van Hessen, Christoph Draxler e Stef Scagliola, che ringrazio molto. Ogni eventuale errore è interamente mio.




Figura 1: Metodo classico di riconoscimento vocale in cui un modello acustico e un modello linguistico vengono utilizzati per riconoscere il parlato in una lingua.

Questi modelli tradizionali sono ormai superati, poiché oggi l’ASR si basa perlopiù sulle reti neurali artificiali profonde (il cosiddetto *deep learning*), che “traducono” il parlato direttamente in testo, senza utilizzare un modello acustico, un modello linguistico e liste di parole separate. I sistemi di riconoscimento automatico basati su reti neurali – nelle loro versioni aggiornate al 2023 – permettono pertanto di trascrivere segnali acustici direttamente in caratteri, addirittura creando un singolo modello per lingue diverse. Tali sistemi sono spesso portati avanti da ricercatori affiliati ad aziende cosiddette *big tech*, dove l’avanzamento della conoscenza è indissolubilmente collegato all’interesse economico e al profitto – aspetto questo che può avere delle ricadute negative sulla ricerca, come cercheremo di argomentare nella conclusione di questa sezione.

È bene ricordare che non tutto il parlato è ‘riconoscibile’ dalla macchina allo stesso modo. Il riconoscimento automatico del parlato diventa più difficile all’aumentare delle dimensioni del vocabolario utilizzato dai parlanti, in caso di rumore ambientale e quando si usano varietà non-standard. Un vocabolario ridotto, infatti, fa funzionare meglio i sistemi di riconoscimento: si pensi a certi risponditori automatici negli ospedali o nei servizi al cittadino, ove un modulo di gestione del dialogo in ogni momento dell’interazione propone un numero limitato di frasi possibili, e al contempo accetta un numero limitato di frasi effettivamente realizzabili. Ben diverso è il caso della trascrizione automatica di una conversazione naturale, con diversi parlanti, e con molto rumore di fondo, con un vocabolario di riferimento amplissimo. Qui il riconoscimento automatico diventa più arduo, a causa della grande variabilità presente nei dati. In generale, le lingue più comunemente parlate e documentate sono ragionevolmente ben riconosciute, mentre il quadro è molto meno roseo per le lingue e i dialetti con scarse risorse digitali.

Come si valuta la bontà di un sistema di riconoscimento automatico?

La misura comunemente utilizzata per valutare la bontà di un sistema di ASR è il tasso di errore nelle parole riconosciute (in ingl. *word error rate*, l'acronimo inglese è WER). Il WER calcola il numero di inserzioni, cancellazioni e sostituzioni necessarie per trasformare il prodotto dell'ASR nella trascrizione di riferimento (Figura 2), ovvero la trascrizione prodotta da un essere umano esperto (in ingl. *gold standard*). In alcuni ambiti quali la dettatura in ambito giuridico o medico, l'ASR raggiunge livelli di qualità quasi pari a quelli di un essere umano, con un WER di 3-5%. Nei domini dalla portata più generale, come ad esempio la raccolta di dati linguistici sul campo, i dialoghi, le conversazioni spontanee in contesti molto informali, i valori di WER possono essere più elevati (fino al 40%) e l'ASR può operare con più difficoltà.

$$\text{WER} = \frac{\mathbf{S + D + I}}{\mathbf{N}}$$

where...
 S = number of substitutions
 D = number of deletions
 I = number of insertions
 N = number of words in the reference

Figura 2: Il WER calcola il numero di inserzioni, cancellazioni e sostituzioni necessarie per trasformare il prodotto dell'ASR nella trascrizione di riferimento. Il WER può superare anche il 100%.

La qualità dell'ASR dipende da almeno cinque diversi fattori: il numero dei parlanti coinvolti nell'evento comunicativo (se monologo, conversazione faccia a faccia, oppure conversazione con molti parlanti) e la gestione dei turni in caso di conversazione (se le persone sovrappongono il loro parlato il sistema funziona meno bene), la qualità dell'audio, lo stile dell'eloquio usato dai parlanti, il livello di dialettalità, l'ambito del discorso². Si confrontino, ad esempio, la dettatura in ambito medico – una sola persona che parla, spesso attraverso un microfono auricolare che riduce i rumori ambientali, all'interno di sottocodice specialistico, in cui il lessico è quantitativamente limitato – con la registrazione di una conversazione casalinga, caratterizzata da diversi parlanti che tendono ad interrompersi con una certa frequenza, utilizzando accenti locali più o meno marcati e, in linea teorica, parlando di qualsiasi argomento, con persone che entrano ed escono dalla stanza, con un unico microfono sul tavolo, e magari anche la televisione accesa. Gli archivi orali, spesso, si avvicinano proprio a questa seconda condizione.

Ecco quindi alcune delle sfide cui l'ASR deve provare a rispondere, di grande rilevanza per chi si occupa di archivi orali: costruire sistemi di riconoscimento automatico capaci di adattarsi alla variabilità nel volume e nella qualità della voce

² C. DRAXLER, *Automatic Transcription of Spoken Language Using Publicly Available Web Services*, in J. SATURNO - L. SPREAFICO (a cura di), *Fare linguistica applicata con le digital humanities*, Milano, Officinaventuno, 2022.

(esito di malattia, o di cambiamenti episodici quali ad esempio il parlare mentre si mangia, o mentre si sbadiglia), capaci di ignorare i rumori ambientali e gli effetti dovuti all'eco, in grado di concentrarsi sul discorso di un parlante soltanto (senza prendere in considerazione gli altri discorsi pronunciati da altri parlanti), tenere in debito conto i fenomeni legati ai cambiamenti nella velocità dell'eloquio, quelli dovuti agli effetti dell'ipoarticolazione (come ad esempio le elisioni) e quelli tipicamente conversazionali (quali le false partenze o i segnali discorsivi).

L'infrastruttura europea di CLARIN e la catena di trascrizione (T-Chain)

All'interno dell'infrastruttura europea dedicata alle tecnologie linguistiche CLARIN (*Common Language Resources and Technology Infrastructure*), è nato un gruppo di ricerca denominato *Speech and Tech*, che si occupa di integrare la tecnologia nella ricerca che coinvolge le narrazioni orali (<https://speechandtech.eu>). L'infrastruttura ha finanziato lo sviluppo di una *T-Chain*, anche per soddisfare il bisogno – molto sentito nelle scienze sociali e umanistiche – di trasparenza riguardo al ciclo di vita dei dati di parlato e la necessità di tutelare la riservatezza dei parlanti.

La *T-Chain* è stata sviluppata con l'obiettivo di fornire una piattaforma integrata nell'infrastruttura europea CLARIN (clarin.eu), che raccoglie una serie di strumenti per la gestione semi-automatica dei materiali di parlato in lingue diverse³. La *T-Chain* – raggiungibile dall'indirizzo <https://speechandtech.eu/transcription-portal> – utilizza alcuni servizi già esistenti presso il *Bavarian Archive of Speech Signals* (BAS), come ad esempio l'allineamento automatico di WebMAUS, che consente di allineare una registrazione audio alla sua corrispondente forma testuale (<https://www.clarin.eu/showcase/webmaus-automatic-segmentation-and-labelling-speech-signals-over-web>). Attraverso una serie di workshop che si sono svolti dal 2017 in poi (una sintesi di questi incontri è visibile nel sito), l'interfaccia della *T-Chain* è stata adattata alle esigenze dei ricercatori con un orientamento non tecnologico. È stata poi resa accessibile attraverso l'infrastruttura CLARIN, con l'obiettivo di offrire una risorsa che renda i ricercatori meno dipendenti dai software commerciali⁴.

La *T-Chain* tenta di massimizzare la componente *open source*, presentando una combinazione di strumenti in una sola piattaforma che sono in parte gratuiti, in parte ancora forniti dall'industria. La descrizione analitica di tutte le fasi che

³ VAN DEN HEUVEL H. - DRAXLER C. - VAN HESSEN A. - CORTI L. - SCAGLIOLA S. - CALAMAI S. - KAROUCHE N., *A Transcription Portal for Oral History Research and Beyond*, in *Digital Humanities Conference 2019*, Utrecht, 10-12 July 2019.

⁴ C. DRAXLER - H. VAN DEN HEUVEL - A. VAN HESSEN - S. CALAMAI - L. CORTI - S. SCAGLIOLA, *A CLARIN Transcription Portal for Interview Data*, in *Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020)*, European Language Resources Association (ELRA), 2020, pp. 3353–3359.

attraversa un potenziale utilizzatore a partire da un piccolo frammento di un'intervista condotta in italiano con una persona anziana è presente in Scagliola e Calamai (2022)⁵. L'ideale sarebbe di riuscire gradualmente a sostituire i servizi commerciali con quelli aperti. Fino a giugno 2023 la piattaforma processa solo files in formato .wav: pertanto, per far funzionare l'ASR le registrazioni devono essere prima convertite in questo formato.

Nel momento in cui scrivo, diverse modifiche sono in corso di progettazione, alla luce del rilascio del sistema ASR Whisper (OpenAI, settembre 2022), un sistema multilingue, allenato su 99 lingue a partire da 680000 ore di dati annotati (Figura 3)⁶. Whisper può essere scaricato e utilizzato da qualsiasi utente persino sul proprio computer: questa possibilità permette di processare anche interviste orali che contengono dati sensibili⁷.




Figura 3: Un metodo moderno di riconoscimento vocale con un modello End-to-End.

Con questo sistema è possibile riconoscere 99 lingue diverse (OpenAI-Whisper).

In tempi relativamente brevi, attraverso la T-Chain sarà dunque possibile utilizzare Whisper (su un numero di lingue ben maggiore rispetto a quelle originariamente presenti), saranno accettati formati diversi da .wav e il sistema nel complesso beneficerà del fatto che Whisper segmenta automaticamente spezzoni di parlato in unità di 1-10 secondi, di solito (ma non sempre!) in corrispondenza di confini linguistici, facilitando pertanto la correzione automatica. C'è da dire, al contempo, che in Whisper il riconoscimento automatico e la processazione linguistica non sono separati. Un esempio è sufficiente per capire le conseguenze di questo accoppiamento: Whisper al momento elimina pause, esitazioni, ripetizioni, false partenze che per lo studioso sono fondamentali per indagare lo stato emotivo del parlante nonché la strutturazione in turni conversazionali.

⁵ S. SCAGLIOLA - S. CALAMAI, *L'infrastruttura CLARIN e il servizio di trascrizione multilingue T-Chain*, in F. DI MEO - R. GARRUCCIO - F. SOCRATE (a cura di), *Scrivere (quasi) la stessa cosa. La trascrizione come atto interpretativo nella pratica della storia orale*, Firenze, EditPress, 2022, pp. 29-50.

⁶ A. RADFORD - J. W. KIM - T. XU - G. BROCKMAN - C. McLEAVEY - I. SUTSKEVER, *Robust speech recognition via large scale weak supervision*, 2022, <https://arxiv.org/abs/2212.04356>

⁷ Poiché la maggior parte dei ricercatori non dispone di computer molto veloci, i tempi di riconoscimento possono aumentare (anche di molto).

Perché è importante la ricerca pubblica in ASR?

Abbiamo visto come la tecnologia della voce offre risultati sempre migliori all'aumentare dei dati su cui si basa e su cui viene addestrata. Gli archivi orali (soprattutto i cosiddetti *legacy data*, ovvero i dati storici) rappresentano ricchissimi giacimenti di voce (con profili sociali anche molto diversi – spesso non coincidenti con ciò che la rete può offrire in termini di risorse vocali). Una più stretta collaborazione tra questi due universi, di solito non comunicanti, permetterebbe di ridurre la dipendenza da iniziative governate dalle cosiddette *big tech*⁸. È pur vero che attraverso l'offerta di servizi gratuiti tali aziende permettono anche agli utenti più inesperti di accedere facilmente ai loro servizi; questo va però a discapito della trasparenza che dovrebbe essere assicurata a tutte le operazioni che coinvolgono dati personali: è facilissimo accedere a una piattaforma di un'azienda commerciale online che offre la possibilità di elaborare una certa quantità di parlato con un software ASR, ma è decisamente meno facile capire dove 'vanno a finire i dati' dopo che sono stati processati. Tale questione è cruciale per gli archivi orali che solitamente includono nomi di persone e dialoghi su esperienze di carattere molto personale. E se anche venisse interamente risolta la questione legale e tutte le fasi dell'analisi avvenissero all'interno del proprio computer (come pare, con Whisper), non è possibile, ad oggi, avere contezza delle distorsioni (*biases*) presenti nei dati originali su cui questi nuovi sistemi sono stati addestrati (distorsioni, p.e., legate ai profili sociolinguistici). Come l'intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale funziona meno bene con volti non normotipici, transgender, di colore, così anche il riconoscimento vocale mostra distorsioni legati a parametri extra-linguistici.

Nel campo della ricerca pubblica mancano le risorse per sviluppare una tecnologia con lo stesso livello di perfezione che si orienti verso le esigenze specifiche dell'area umanistica e tenga in debito conto le questioni etiche e legali ad essa associate. Se da un lato, oltre a OpenAI, anche Google sta lavorando a un modello universale di riconoscimento linguistico (<https://sites.research.google/usm/>), da tutt'altra prospettiva, anche il gruppo di ricerca ceco che fa capo al Dipartimento di Cibernetica dell'Università West Bohemian Pilsen sta costruendo sistemi di riconoscimento automatico (a partire da modelli monolingui, in particolare il modello Wav2Vec 2.0) in un'ottica di servizio pubblico (ad oggi, per inglese, ceco, tedesco, polacco), proprio sulla base di dati presenti negli archivi orali⁹. Esistono dunque, soprattutto in Europa, gruppi di ricerca che lavorano su modelli di riconoscimento del parlato seguendo logiche e regole della ricerca scientifica, finalizzate quindi ad assicurare il controllo dell'intero ciclo di vita dei dati, impossibile da garantire nella sua interezza se si ricorre a servizi esterni¹⁰.

⁸ S. SCAGLIOLA - S. CALAMAI, *L'infrastruttura CLARIN...* citata.

⁹ J. LEHEČKA - J. ŠVEC - J.V. PSUTKA - P. IRCING, *Transformer-based Speech Recognition Models for Oral History Archives in English, German, and Czech*, in *24th INTERSPEECH Conference*, Dublin, 20-24 August 2023.

¹⁰ L. FORTUNATO - M. GALASSI, *The case for free and open source software in research and scholarship*, in «Philosophical Transactions of the Royal Society A», 379 (2021), 20200079.

9. INDICIZZAZIONE: UNA GUIDA ALL'ASCOLTO

Donatella Orecchia*

Introduzione

L'indicizzazione delle fonti orali è una via che, non necessariamente alternativa alla trascrizione (alla quale in alcuni progetti talvolta si accompagna), individua una differente strategia di approccio ed è fra l'altro l'espressione di alcuni dei cambiamenti che la storia orale sta affrontando sotto la pressione della ricerca delle Digital Humanities negli ultimi venti anni.

Il dibattito internazionale intorno all'indicizzazione delle fonti orali (detta anche 'tavola dei contenuti'/'table of contents' o 'descrizione'/'description' o, ancora 'sommario/abstract' con *time code*) è piuttosto recente. Se nel 1977, in *Transcribing and Editing Oral History* Willa Baum le riservò un paio di pagine, considerandola come una possibile alternativa alla *transcription*¹¹, nonostante l'imprecisione dei contatori di nastri magnetici, Teresa Bergen nel 2019, in *Transcribing Oral History*, riserva alla indicizzazione (*timed index*) più di una pagina e ne affronta potenzialità e problematiche¹². Dal 1977 al 2019 sono trascorsi più di quaranta anni durante i quali la storia orale non solo ha ampliato molto il suo raggio di interessi, ma ha anche incrociato la rivoluzione digitale e con questa si è confrontata. Sebbene, dunque, lo studio di Teresa Bergen si focalizzi innanzitutto sulla *transcription*, non può evitare di affrontare anche quei numerosi progetti che hanno optato per un'altra soluzione e fra questi, in particolare, gli studi di Doug Boyd, Direttore della Louie B. Nunn Center for Oral History all'Università del Kentucky e responsabile di OHMS (Oral History Metadata Synchronizer)¹³.

Fra i numerosi esempi di progetti che hanno fatto uso dell'indicizzazione, ne ricordo alcuni qui di seguito che hanno siti e cataloghi ai quali rinvio senza entrare nel dettaglio della loro presentazione: l'*USC Shoab Foundation's Visual History*

* Università di Roma Tor Vergata

¹¹ W. BAUM, *Transcribing and Editing Oral History* Altamira Press, New York-Oxford, 1977.

¹² T. BERGEN, *Transcribing Oral History*, Routledge, New York-London, 2020.

¹³ D. B. BOYD, "I just Want to Click on It to Listen": *Oral History Archives, Orality and Usability*, in D. B. BOYD - S. COHEN - B. RAKERD - D. REHBERGER (eds.), *Oral History in the digital Age*, Institute of Library and Museum Services, Washington D.C., 2012.

Archive, l'*Australian Generations Oral History Project*; il *Lonie Nunn Center for Oral History* dell'Università del Kentucky; il *Project Jukebox* del University of Alaska Fairbanks Oral History Program; il *VOAHA* - Virtual Oral/Aural History Archive della California State University; *Densho* - Densho Digital Repository; *Ti racconto una storia*, nato nell'ambito del Sistema Archivistico Nazionale italiano; *Mnemedance* in PHAIDRA – Collezioni digitali Università di Padova; *Patrimonio orale* (legato al progetto Ormete - Oralità Memoria Teatro - e patrocinato dalle Università di Roma Tor Vergata e Genova).

In ciascuno di questi casi, l'opzione del *timed index* è articolata in modo da essere funzionale alle scelte dei responsabili dei progetti: scelte che riguardano la condivisione o meno della fonte audio o audio-video integrale online e a libero accesso; il deposito presso enti pubblici o privati delle registrazioni ad accesso libero o con autorizzazione; la congiunta opzione della trascrizione oppure la scelta univoca della descrizione; la costruzione di una banca dati predisposta per l'interoperabilità o meno; la registrazione audio o audio-video, e così via. In tutti i casi, cioè, la scelta dell'indicizzazione con *time code* è inserita all'interno di una progettualità sistemica della quale rappresenta solo uno degli aspetti.

L'indicizzazione: definizione e funzioni

Dal punto di vista tecnico, l'indicizzazione di una fonte orale è un sommario scritto, che sintetizza i momenti salienti del contenuto di una registrazione di un'intervista orale e seleziona al loro interno alcune parole chiave (*topics* o *keywords*); il *time code* che l'accompagna indica con precisione il minutaggio di riferimento di ciascun passaggio.

Dal punto di vista delle sue funzioni, è uno strumento di mediazione che accompagna la registrazione archiviata e introduce al suo accesso. Tre sono le sue funzioni principali:

1. è una guida, usata dal ricercatore per muoversi nell'intervista e cercare il punto che gli interessa in modo rapido;
2. può essere usata come la riserva dei dati che permette di mettere in relazione la singola fonte a una gamma di materiale archiviato simile (sostanzialmente attraverso l'individuazione di *keywords* che permettano poi di ampliare la ricerca dalla singola intervista a tutte quelle archiviate e indicizzate e facenti parte della collezione);
3. incentiva la prassi all'ascolto e all'analisi della fonte orale originale. È uno strumento cioè che, rinviando alla fonte registrata e non sostituendosi ad essa, lascia aperte le possibilità di analisi (per esempio dell'elemento performativo,

ma anche all'analisi fonetica, a quella linguistica, dialettologica, ritmica etc.). Questo accade sia nel caso in cui, come nel progetto *Densho* - Densho Digital Repository (<https://ddr.densho.org/>) la registrazione integrale sia accostata all'indicizzazione e direttamente fruibile online, sia quando, come nel caso di *Patrimonio orale* (www.patrimoniorale.ormete.net), la registrazione sia depositata in un archivio pubblico.

Progettare l'indicizzazione. Esempi di buone pratiche

Come ogni operazione di sintesi, l'indicizzazione è sempre il risultato di un punto di vista e di molte scelte: la selezione dei momenti ritenuti salienti, il modo per sintetizzarli, la scelta delle parole chiave, il ritmo con cui scandire l'intervista e posizionare il time code, l'opportunità o meno di inserire anche frammenti di trascrizione integrale, sono tutte opzioni che richiedono un'assunzione di responsabilità da parte del ricercatore come in ogni azione scientifica che chiede l'autorialità di chi la compie. I diversi progetti internazionali e italiani che hanno optato per questa soluzione hanno adottato strategie diverse¹⁴. Per esempio, il portale del *Project Jukebox* - Digital Branch of the University of Alaska Fairbanks Oral History Program riporta al centro la videointervista integrale, sulla sinistra l'indicizzazione (qui indicata come "Sections") e sulla destra la trascrizione integrale; il portale *Ti racconto una storia* riporta invece sulla sinistra la videointervista in integrale e sulla destra l'indicizzazione con *time code* (senza trascrizione); il *VO-AHA* - Virtual Oral/Aural History Archive della California State University non ha caricato alcuna registrazione, ma solamente un'accurata indicizzazione (*Table of contents*).

Nel portale *Patrimonio orale* del progetto Ormete, l'indicizzazione (denominata "Description") non è accompagnata dalla trascrizione. Nella scheda di ciascuna fonte l'indicizzazione è visivamente posta in relazione evidente con tutti i metadati compreso l'*index creator*. L'importanza di questo campo consiste nel fatto che si tratta di un'articolazione del campo del "creator" del DCMI, in genere riservato all'autore del documento. Cioè a dire, l'*index creator* (che può anche non coincidere con chi ha realizzato l'intervista) è responsabile autorialmente dell'operazione e delle scelte che questa comporta, accanto agli altri "creator" della fonte, ossia all'intervistato e all'intervistatore.

Quali regole base per la realizzazione di una indicizzazione accurata, ne elenco di seguito alcune che sono adottate nella piattaforma *Patrimonio orale* e che possono essere intese come una proposta.

¹⁴ *Abstracting Oral History Interview. Guidelines*, National Library of New Zealand 2014 (basato sul modello sviluppato da Michael Dudding).

1. *La struttura*: l'indicizzazione è scandita in segmenti (da un minimo di 3 a un massimo di 10 minuti); ogni segmento è individuato da un titolo che sintetizza l'argomento principale ed è sinteticamente descritto in un numero contenuto di battute (massimo 300 caratteri).
2. *La forma*: l'indicizzazione è costruita con il discorso indiretto in terza persona, eccezion fatta per alcuni passaggi che possono essere riportati in discorso diretto, trascrivendo in modo letterale le parole del registrato tra virgolette e indicando con precisione il minutaggio relativo.
3. *La co-autorialità fra intervistatore e intervistato*: viene data indicazione del passaggio di parola, inserendo in alcuni passaggi la *voce* dell'intervistatore, sintetizzando, sempre in terza persona, la sua domanda.
4. *Le keywords*: l'indicizzazione può servire da bacino da cui vengono selezionate tutte le ricorrenze di nomi di persona, di luogo, delle organizzazioni collettive e delle opere che vogliamo che siano rintracciabili come *keywords* di accesso alle fonti, nel caso ci sia una funzione di ricerca avanzata. Questo permette la ricerca avanzata sui materiali raccolti e dunque la ricerca incrociata fra fonti diverse. Per i nomi dei luoghi, le date, i nomi di persona che ricorrono nell'indicizzazione non sono state definite regole rigide; tuttavia, nei campi delle *keywords* e nei campi previsti dalla metadatazione devono essere rispettati gli standard internazionali. Per le date è consigliato dalle Best Practice l'uso di un formato standard (W3CDTF profile of ISO 8601); per i nomi di artisti è consigliato il riferimento a ULAN; in generale per tutti i nomi di persona, deve essere indicato prima il cognome poi il nome per esteso.

Nel caso di Patrimonio orale, definite queste regole base essenziali e comuni a tutti, ciascun curatore di un progetto di ricerca può impostare il lavoro sulle indicizzazioni (proprio e dei collaboratori) in modo autonomo (per esempio più o meno sintetico, privilegiando più o meno le citazioni del discorso diretto, integrando con note etc.) e questo dovrebbe aiutare a garantire una riflessione continua sui passi compiuti e sulle scelte fatte. L'autorialità è infatti responsabilità: più si mantiene la consapevolezza dei processi di sintesi, più il risultato rifletterà scelte di cura della fonte meditate e responsabili¹⁵.

¹⁵ N. MacKAY, *Curating Oral Histories from Interview to Archive*, Routledge, New York-London, 2015.

GLI AUTORI

Giovanni Abete insegna Glottologia e linguistica all'Università degli Studi di Napoli Federico II. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la variazione fonetica e il cambiamento, con particolare riferimento alla documentazione e all'analisi dei dialetti italo-romanzi.

Silvia Calamai insegna Glottologia e linguistica all'Università di Siena. Si occupa di sociolinguistica e di archivi orali. Fa parte della rete Speech and Tech dentro l'infrastruttura CLARIN.

Chiara Celata insegna Glottologia e linguistica all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. La sua attività di ricerca riguarda il parlato, sia di monolingui che di bilingui: come viene prodotto, come viene percepito, come e perché la pronuncia delle lingue cambia nel tempo.

Letizia Cirillo insegna Lingua e traduzione inglese all'Università di Siena. La sua attività di ricerca riguarda l'interazione faccia a faccia in contesti istituzionali plurilingui in cui si fa ricorso alla mediazione linguistica o all'uso di una lingua franca.

Gloria Gagliardi insegna Glottologia e linguistica all'Università di Bologna. La sua attività di ricerca combina linguistica clinica e computazionale. Si occupa in particolare di patologie del linguaggio in età evolutiva, adulta e involutiva, prestando attenzione sia agli aspetti verbali che agli aspetti non verbali della comunicazione deficitaria ed elaborando metodi quantitativi e strumenti psicometrici per la diagnosi dei disturbi.

Chiara Meluzzi insegna Glottologia e linguistica all'Università degli Studi di Milano 'La Statale'. La sua attività di ricerca si concentra sulla variabilità fonetico-fonologica delle lingue e il suo legame con gli altri livelli del sistema linguistico ed extra-linguistico.

Donatella Orecchia insegna Discipline dello spettacolo all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Si occupa di teoria e critica teatrale contemporanea, storia della recitazione e fonti orali per lo studio della storia dello spettacolo.

Claudio Rizzoni è funzionario demoetnoantropologo presso il Ministero della Cultura (Soprintendenza ABAP di Genova e La Spezia; Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi) e docente a contratto di etnomusicologia presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti - Pescara. Ha svolto per diversi anni attività di ricerca sui rapporti fra musica e rito in area campana, e attualmente si occupa di patrimonializzazione delle musiche di tradizione orale in Liguria.

Luciano Romito insegna Glottologia e linguistica all'Università della Calabria. È responsabile del settore *speaker recognition* nel task nazionale per la valutazione e la standardizzazione di EVALITA, membro del progetto SMART Statistical Methods Applied to the Recognition of the Talker (Programma OISIN coordinato dal Ministero degli Interni), membro del comitato scientifico del Master di II livello in Intelligence presso l'UniCal (sezione voce e intercettazioni), coordinatore dell'Osservatorio sulla Linguistica Forense (gruppo tematico dell' AISV) e docente in corsi di linguistica forense per il CSM e per le diverse Camere Penali dei tribunali italiani.

BIBLIOGRAFIA

ABETE G. – M., (2021) *Il sistema di trascrizione dell'Atlante Linguistico Mediterraneo tra principi teorico-metodologici e prassi trascrittive*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», Nuova Serie, 1 (2021), pp. 143-161.

Abstracting Oral History Interview. Guidelines, National Library of New Zealand, 2014 (basato sul modello sviluppato da Michael Dudding).

AZZALINI I., *Il brogliaccio d'ascolto: passaggio dall'orale allo scritto nelle indagini*, in ROMITO L. – FRONTERA M. (a cura di), *La scrittura all'ombra della parola*, Milano, Officinaventuno, 2017, pp. 105-121.

BALL M.J. – ESLING C. – DICKSON G., *The VoQS system for the transcription of voice quality*, in «Journal of the International Phonetic Association», 25 (1995), pp. 61-70.

BALL M.J. – ESLING C. – DICKSON G., *Revisions to the VoQS system for the transcription of voice quality*, in «Journal of the International Phonetic Association», 48 (2018), 2, pp. 165-171.

BALL M.J. – HOWARD S. – MILLER K., *Revisions to the extIPA chart*, in «Journal of the International Phonetic Association», 48 (2018), 2, pp. 155-64.

BALL M.J. – PERKINS M.R. – MÜLLER N. – HOWARD S., *The Handbook of Clinical Linguistics*, Malden, Blackwell Publishing, 2008.

BAUM W., *Transcribing and Editing Oral History*, New York-Oxford, Altamira Press, 1977.

BERGEN T., *Transcribing Oral History*, New York-London, Routledge, 2020.

BOYD D. B., *"I just Want to Click on It to Listen": Oral History Archives, Orality and Usability*, in BOYD D. B. – BOYD D. – COHEN S. – RAKERD B. – REHBERGER D. (eds.), *Oral History in the digital Age*, Washington D.C. Institute of Library and Museum Services, 2012.

BRESSEM J., *A linguistic perspective on the notation of form features in gestures*, in MÜLLER C. – CIENKI A. – FRICKE E. – LADEWIG S. – MCNEILL D. – TESSENDORF S. (eds.), *Body-language-communication*, Berlin, Mouton de Gruyter, 2013, pp. 1079-1098.

BROOKS R. – SINGLETON J.L. – MELTZOFF A.N., *Enhanced gaze following behavior in Deaf infants of Deaf parents*, in «Developmental Science», 23 (2020), 2, e12900.

CÁMARA DE LANDA E., DÍAZ EMPANRANZA-ALMOGUERA M., *Metodologie di analisi della musica*, in id., *Etnomusicologia*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2003, pp. 701-909.

- CANEPARI L., *Lintonazione: linguistica e paralinguistica*, Napoli, Liguori, 1985.
- CAPUSSOTTI G. – MELUZZI C., *The Egg and Jerry: narration and gesture in L1 and L2 by Italian schoolchildren* in «Journal of Speech Sciences», 9 (2020), pp. 31-48.
- CASELLI M. C. – VICARI S. – LONGOBARDI E. – LAMI L. – PIZZOLI C. – STELLA G., *Gestures and words in early development of children with Down syndrome*, in «Journal of Speech, Language, and Hearing Research», 41 (1998), 5, pp. 1125-1135.
- CDI (= Carta dei Dialetti Italiani), *Questionario*, Bari, Centro per gli Studi Dialettali Italiani, 1966.
- CIRESE A. M., *Ragioni metriche. Versificazione e tradizioni orali*, Palermo, Sellerio, 1988.
- CRESTI E. – MONEGLIA M., *C-ORAL-ROM. Integrated Reference Corpora for spoken Romance Languages*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2005.
- CRESTI E. – MONEGLIA M., *The illocutionary basis of information structure: The language into Act Theory (L-Act)*, in ADAMOU E. – HAUDE K. – VANHOVE M. (eds.), *Information Structure in Lesser-described Languages. Studies in Prosody and Syntax*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2018, pp. 360-402.
- CRUTTENDEN A., *Intonation*, Cambridge University Press, 1986.
- CRYSTAL D., *Clinical Linguistics*, Berlin, Springer Verlag, 1981.
- CUCCHIARINI C. – STIRK H., *The Nature of Phonetic Transcription*, in BALL, M.J. (eds.), *Manual of Clinical Phonetics*, New York, Routledge, 2021, pp. 141-151.
- DERPANIS K. G. – WILDES R. P. – TSOTSOS J. K., *Hand gesture recognition within a linguistics-based framework*, in «Lecture Notes in Computer Science», 2004, pp. 282-296.
- DRAXLER C., *Automatic Transcription of Spoken Language Using Publicly Available Web Services*, in SATURNO J. – SPREAFICO L. (a cura di), *Fare linguistica applicata con le digital humanities*, Milano, Officinaventuno, 2022.
- DRAXLER C. – VAN DEN HEUVEL H. – VAN HESSEN A. – CALAMAI S. – CORTI L. – SCAGLIOLA S., *A CLARIN Transcription Portal for Interview Data*, in *Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020)*, European Language Resources Association (ELRA), 2020, pp. 3353-3359.
- DREW P. – HERITAGE J., *Analyzing Talk at Work: An Introduction*, in DREW P. – HERITAGE J. (eds.), *Talk at Work. Interaction in Institutional Settings*, Cambridge University Press, 1992, pp. 3-65.
- DUCKWORTH M. – ALLEN G. – HARDCASTLE W. – BALL M.J., *Extensions to the International Phonetic Alphabet for the transcription of atypical speech*, in «Clinical Linguistics and Phonetics», 4 (1990), pp. 273-80.
- EKMAN P. – FRIESEN W.V., *Facial action coding system*, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, 1978.

- FORTUNATO L. – GALASSI M., *The case for free and open source software in research and scholarship*, in «Philosophical Transactions of the Royal Society A», 379 (2021), 20200079.
- GAGLIARDI G., *Che cos'è la linguistica clinica*, Roma, Carocci, 2021.
- GARFINKEL H., *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1967.
- GENRE A., *L'unificazione dei segni di trascrizione dell'ALI*, in «Parole e metodi», 6 (1973), pp. 243-253.
- GIURIATI G., *Trascrizione*, in AGAMENNONE M. – FACCI S. – GIANNATTASIO F. – GIURIATI G. (a cura di), *Grammatica della musica etnica*, Roma, Bulzoni, 1988.
- GOFFMAN, E., *Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior*, New York, Pantheon Books, 1967.
- GOFFMAN E., *Forme del parlare*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- GOODWIN C., *Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers*, London, Academic Press, 1981.
- GOODWIN C., *Professional vision*, in «American Anthropologist», 96 (1994), 3, pp. 606–633.
- GRASSI G. – SOBRERO A.A. – TELMON T., *Fondamenti di dialettologia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 1997.
- HESELWOOD B., *Phonetic Transcription in Theory and Practice*, Edinburgh University Press, 2013.
- HIRST D. J., *Lexical and non-lexical tone and prosodic typology*, in BEL B. – MARLIEN I. (eds.), *Proceedings of the International Symposium on Tonal Aspects of Languages*, Beijing, Chinese Academy of Social Sciences, 2004, pp. 81–8.
- HUTCHBY I. – WOOFFITT R., *Conversation Analysis* (2nd edition), Cambridge, Polity Press, 2008.
- IANNACCARO G., *Il dialetto percepito*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002.
- IPA, *Handbook of the International Phonetic Association*, Cambridge University Press, 1999.
- JABERG K. – JUD J., *Der Sprachatlas als Forschungsinstrument. Kritische Grundlegung und Einführung in den Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz*, Halle a.S., Max Niemeyer, 1928 (trad. It. *AIS Atlante linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale*, Vol. I, a cura di G. SANGA, Milano, Unicopli, 1987).
- JEFFERSON G., *Glossary of Transcript Symbols with an Introduction*, in LERNER G.H. (ed.), *Conversation Analysis. Studies from the First Generation*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2004, pp. 13–31.
- KENDON A., *Some Functions of Gaze-Direction in Social Interaction*, in «Acta Psychologica» 26 (1967), pp. 22–63.

- KENDON A., *Gesture*, in «Annual Review of Anthropology», 26 (1997), 1, pp. 109-128.
- LAVER J., *Principles of Phonetics*, Cambridge University Press, 1994.
- LEHE KA J. – ŠVEC J. – PSUTKA J.V. – IRCING P., *Transformer-based Speech Recognition Models for Oral History Archives in English, German, and Czech*, in *24th INTERSPEECH Conference*, Dublin, 20-24 August 2023.
- LINDBLOM B., *Explaining phonetic variation: a sketch of the H&H theory*, in HARDCASTLE W. J. – MARCHAL A. (eds.), *Speech production and speech modelling*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1990, pp. 403–439.
- LIS M., *Influencing gestural representation of eventualities: insights from ontology*, in *Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimodal interaction*, New York, Association for Computing Machinery, 2012, pp. 281-288.
- LIS M. – NAVARRETTA C., *Classifying the form of iconic hand gestures from the linguistic categorization of co-occurring verbs*, in *Proceedings of the 1st European Symposium on Multimodal Communication*, Linköping University Electronic Press, 2013, pp. 41-50.
- LOPORCARO M., *Profilo linguistico dei dialetti italiani*, Bari, Laterza, 2009.
- LOPORCARO M. – SCHMID S. – ZANINI C. – PESCARINI D. – DONZELLI G. – NEGRINELLI S. – TISATO G., *AIS, reloaded: a digital dialect atlas of Italy and Southern Switzerland*, in THIBAUT A. – AVANZI M. – LO VECCHIO N. – MILLOUR A. (edité par), *Nouveaux regards sur la variation dialectale*, Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie, 2021, pp. 111-136.
- LYONS J., *Semantics*, Cambridge University Press, 1977.
- MACCHIARELLA I., *Introduzione alla trascrizione della musica popolare*, Bologna, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo, 1989.
- MACKEY N., *Curating Oral Histories from Interview to Archive*, New York-London, Routledge, 2015.
- MACWHINNEY B., *The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk*, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
- MATRANGA V., *Trascrivere. La rappresentazione del parlato nell'esperienza dell'Atlante Linguistico della Sicilia*, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2007.
- MCNEILL D., *So You Think Gestures are Nonverbal?*, in «Psychological Review», 92 (1985), pp. 350–371.
- MCNEILL D., *Hand and Mind: what gestures reveal about thought*, Chicago University Press, 1992.
- MCNEILL D., *Why we gesture. The surprising role of hand movements in communication*, Cambridge University Press, 2016.

MELUZZI C., *La ricerca sul campo e in campo*, in MELUZZI C. – NESE N. (a cura di), *Metodi e prospettive della ricerca linguistica*, Milano, Ledizioni, 2022, pp. XX.

MEREU D., *Illustrations of the IPA: Cagliari Sardinian* in «Journal of the International Phonetic Association», 50 (2020), 3, pp. 389-405.

MERLO C., *Norme per la trascrizione fonetica*, in «L'Italia dialettale», 1 (1924), pp. 3-11.

MERLO C., *Aggiunte e rettifiche alle 'Norme per la trascrizione fonetica'*, in «L'Italia dialettale», 3 (1926), pp. I-IV.

MINISSI N., *Scritture fonetiche e traslitterazioni convenzionali*, Napoli, Cymba, 1970.

MIOTTI R., *Illustrations of the IPA: Friulan*, in «Journal of the International Phonetic Association», 32 (2002), 2, pp. 237-247.

MONDADA L., *Multimodal transcription conventions* (in continuo aggiornamento). Disponibile all'indirizzo: <https://www.lorenzamondada.net/multimodal-transcription> (ultimo accesso maggio 2023).

MONDADA L., *Challenges of Multimodality: Language and the Body in Social Interaction*, in «Journal of Sociolinguistics», 20 (2016), pp. 2-32.

MONDADA L., *Multiple Temporalities of Language and Body in Interaction: Challenges for Transcribing Multimodality*, in «Research on Language and Social Interaction», 51 (2018), pp. 85-106.

OBERMEIER C. – DOLK T. – GUNTER T. C., *The benefit of gestures during communication: Evidence from hearing and hearing-impaired individuals*, in «Cortex», 48 (2012), 7, pp. 857-870.

ORLETTI F. – TESTA R., *La trascrizione di un corpus di interlingua: aspetti teorici e metodologici*, in «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata», 20 (1991), pp. 243-283.

PALLOTTI G., *I Metodi della ricerca*, in GALATOLO R. – PALLOTTI G. (a cura di), *La Conversazione. Un'Introduzione allo Studio dell'Interazione Verbale*, Milano, Cortina, 1999, pp. 365-407.

PELLEGRINI G.B., *Carta dei dialetti italiani*, Pisa, Pacini, 1977.

RADFORD A. – KIM J. W. – XU T. – BROCKMAN G. – MCLEAVEY C. – SUTSKEVER I., *Robust speech recognition via large scale weak supervision* (2022); <https://arxiv.org/abs/2212.04356>

REGNICOLI A., *Scrivere il dialetto. Proposte ortografiche per le parlate delle aree maceratese-camerte e fermana*, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2020.

ROMITO L., *Manuale di linguistica forense*, Roma, Bulzoni, 2013.

ROMITO L., *La trascrizione in ambito forense. Un vademecum per il trattamento digitale dei dati linguistici*, in BERNINI G. – VALENTINI A. – SATURNO J. – SPREAFICO L. (a cura di), *Superare l'evanescenza del parlato*, Bergamo University Press, 2021, pp. 201-230.

- SACKS H., *Lectures on Conversation*, Oxford, Blackwell, 1992.
- SACKS H. – SCHEGLOFF E.A. – JEFFERSON G., *A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation*, in «Language», 50 (1974), pp. 696–735.
- SAFIRE W., *On Language*, Crown Publishing Group, 1980, pp. 166-72.
- SANGA G., *Sistema di trascrizione semplificato secondo la grafia italiana*, in «Rivista italiana di dialettologia», 1 (1977), pp. 167-176.
- SAVY R., *Specifiche per la trascrizione ortografica annotata dei testi raccolti*, in ALBANO LEONI F. – GIORDANO R. (a cura di), *Italiano parlato. Analisi di un dialogo*, Napoli, Liguori, 2006, pp. 1-37.
- SAVY R., *Specifiche per la trascrizione ortografica annotata dei testi raccolti*. Technical Report: Progetto CLIPS – Corpora e Lessici di Italiano Parlato e Scritto (2007); <http://www.clips.unina.it/it/>
- SCAGLIOLA S. – CALAMAI S., *L'infrastruttura CLARIN e il servizio di trascrizione multilingue T-Chain*, in DI MEO F. – GARRUCCIO R. – SOCRATE F. (a cura di), *Scrivere (quasi) la stessa cosa. La trascrizione come atto interpretativo nella pratica della storia orale*, Firenze, EditPress, 2022, pp. 29-50.
- SCHEGLOFF E.A., *Sequencing in Conversational Openings*, in GUMPERZ J. – HYMES D. (eds.), *Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1972, pp. 346–380.
- SCHEGLOFF E.A. – SACKS H., *Opening Up Closings*, in «Semiotica», 8 (1973), pp. 289–327.
- STROMBOLI C., *Il dialetto sul grande schermo. Il napoletano nella storia del cinema italiano*, Firenze, Cesati, 2022.
- VAN DEN HEUVEL H. – DRAXLER C. – VAN HESSEN A. – CORTI L. – SCAGLIOLA S. – CALAMAI S. – KAROUCHE N., *A Transcription Portal for Oral History Research and Beyond*, *Digital Humanities Conference 2019*, Utrecht, 10-12 July 2019.
- VERNERO I. – ROMANO A., *La trascrizione del parlato patologico*, in ROMITO L. – FRONTERA M. (eds.), *La scrittura all'ombra della parola*, in «Quaderni di Linguistica dell'Università della Calabria», 5 (2017), num. monografico, pp. 11-31.
- VINEIS E., *Paralinguistica*, in BECCARIA G.L. (a cura di), *Dizionario di Linguistica e di Filologia, Metrica, Retorica*, Torino, Einaudi, 1995.
- YANG Y. – WALKER R. – VIETTI A. – CHIOCCHETTI A., *Illustrations of the IPA: Ladin, varieties of Val di Fassa*, in «Journal of the International Phonetic Association», 52 (2022), 3, pp. 495-520.